

#### ANDREA ZONCA

# GLI UOMINI E LE TERRE DELL'ABBAZIA SAN BENEDETTO DI VALLALTA (secoli XII-XIV)



COMUNE DI BERGAMO
CIVICA BIBLIOTECA ANGELO MAI
COMUNE DI ALBINO
RACCOLTE CIVICHE DI STORIA E ARTE



# ANDREA ZONCA

# GLI UOMINI E LE TERRE DELL'ABBAZIA SAN BENEDETTO DI VALLALTA (secoli XII-XIV)

COMUNE DI BERGAMO
CIVICA BIBLIOTECA ANGELO MAI
COMUNE DI ALBINO
RACCOLTE CIVICHE DI STORIA E ARTE

# SOMMARIO

cap. I	STUDI, FONTI, PROBLEMI		
	1. La storiografia ecclesiastica	p.	9
	2. La "storia locale" dell'abbazia	p.	12
	3. Una storia del patrimonio dell'abbazia	p.	15
cap. II	L'ABBAZIA E IL SUO TEMPO		
	1. Lo scenario politico e istituzionale	p.	21
	2. Il contesto territoriale della fondazione	p.	30
	3. La comunità monastica	p.	35
cap. III	LA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA DOCUMENTAZIONE		
	1. Le prime donazioni	p.	45
	a. Contrasti con signori e comunità contadine	p.	46
	b. I diritti di decima	p.	50
	Prato Maggiore, Grumelduro, Vall'Alta      a. Concessioni vescovili, opposizione signorile	p.	52
	"resistenza" rusticana	p.	53
	b. Delimitazione patrimoniale e territoriale	p.	59
	c. Comenduno e la "Buccha de Valota"	p.	61
	3. Piano	p.	65
	4. Felgoso, Torculo e il monte Altino	p.	67
	5. Zandobbio e la Silva Torrascha	p.	74
	6. Altri possessi bergamaschi	p.	78
	7. I beni decentrati	p.	82
	8. L'ambito della ricerca e il territorio abbaziale	p.	86

cap. IV	IL DOMINIO SU TERRE E UOMINI		
	1. L'affermazione del dominio sulla Vallis Alta	p.	94
	a. La refuta del 1141	p.	94
	b. La lite del 1173	p.	96
	c. Prima della fondazione dell'abbazia	p.	100
	d. Il processo contro Giovanni Toperge (1170)	p.	103
	e. Usurpazioni signorili e possesso contadino	p.	106
	2. Il Comune di Piano	p.	109
	a. Forma e significato degli "atti di emancipazione"	p.	109
	b. L'investitura del 1210	p.	111
	c. I diritti pubblici	p.	112
	d. I diritti fondiari e le forme del possesso	p.	115
	e. I patti sul "gazium de Piano"	p.	117
	f. La convenzione del 1307	p.	118
	g. Il possesso delle decime	p.	123
	3. Grumelduro, vicinia del Comune di Cene	p.	126
	a. L'investitura del 1201	p.	126
	b. L'evoluzione dei rapporti con la "vicinancia"	p.	129
	c. Il processo del 1313	p.	131
	4. Il territorio abbaziale nel XIII e XIV secolo	p.	132
	a. Le calcazioni dei confini comunali	p.	133
	b. La calcazione del confine con il comune		
	di Cene-Vall'Alta (1234)	p.	134
	c. L'arbitrato del 1257	p.	138
	d. Il privilegio vescovile del 1353	p.	141
	e. Territorio, patrimonio e vincoli di possesso	p.	144
cap. V	COMUNITA' CONTADINE E DIRITTI D'USO		
	1. Le liti con il Comune di Cene-Vall'Alta	p.	152
	a. La lite per Grumellongo (1220-22)		152
	b. Aree marginali, diritti residuali	p.	
	70.74 T. (19.4.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17		

	c. La lite del 1245 per la "via de Prato Maiore"	p.	159
	2. Il compascuo lungo il Luio	p.	161
	3. L'affitto del Fellongo alla comunità di Gaverina	p.	165
	4. Le liti per Valotella	p.	176
	a. La lite del 1246-47	p.	176
	b. La lite del 1291-92	p.	178
	c. Le ragioni dei tre contendenti	p.	188
	d. La lite del 1346-48	p.	190
cap. VI	LA CONDUZIONE DEL PATRIMONIO		
	1. Tracce di un'antica organizzazione agraria	p.	199
	2. Unità aziendali ed aree incolte tra XIII e XIV secolo	p.	203
	a. I contratti di locazione	p.	203
	b. Identificazione delle unità aziendali	p.	206
	c. Le "contrate" nel privilegio del 1353	p.	208
	d. Le vendite dei fitti	p.	211
	3. Le cosiddette "grange"	p.	217
	a. Casale	p.	218
	b. Felgoso	p.	228
	c. Gavazolo	p.	231
	d. Prato Maggiore	p.	235
	4. Unità aziendali minori	p.	243
	a. Il podere "de Torculo"	p.	243
	b. Pelsino Basso (o Gazzo)	p.	245
	c. I tre lotti di Plazascosa	p.	250
	d. Pratum de Cereto e Monegium	p.	253
	5. Piccole affittanze	p.	255
	6. La gestione dei boschi e dei pascoli	p.	263
	a. Il pascolo delle capre	p.	263
	b. Il pascolo sul Pelsino	p.	266
	c. Nuovi e vecchi diritti d'uso	p.	268

	d. Pelsino e Valotella	p.	271
	e. Il taglio dei boschi	p.	276
	7. Contratti agrari e strutture aziendali	p.	279
	a. Gli affittuari: coltivatori o redditieri?	p.	279
	b. Evoluzione dei contratti di locazione	p.	281
	c. Le nuove aziende prative	p.	283
	d. Un progetto di sviluppo ?	p.	285
	e. Rendite in natura e rendite in denaro	-	287
cap.	VII. LA STRATEGIA DELLA FONDAZIONE E I SUOI SVILUPPI	p.	295
IND	ICE DELLE FONTI		
	I. FONTI EDITE	n.	303
	II. FONTI MANOSCRITTE	•	305
	III. DOCUMENTI	•	306
BIBI	JOGRAFIA	n	315

### FONTI, STUDI, PROBLEMI

#### 1. LA STORIOGRAFIA ECCLESIASTICA

In quanto creazione del Vescovado di Bergamo, ad esso rimasta formalmente soggetta per tutta la sua esistenza, dalla fondazione (1136) sino alla soppressione (1789), l'abbazia di San Benedetto in Vallalta ha trovato ben presto posto nelle pagine degli scrittori bergamaschi di storia patria, perlopiù ecclesiastici dediti alla ricostruzione ed alla celebrazione delle vicende della Chiesa cittadina e della diocesi tutta. In particolare, già all'inizio del XVII secolo, Celestino Colleoni, nel secondo tomo della sua Historia Quadripartita di Bergamo et suo territorio, nato gentile et rinato Cristiano (1618), in una narrazione scandita dalle figure dei vescovi succedutisi nel corso del XII secolo, diede un certo spazio anche al ricordo delle varie donazioni da questi compiute a favore del monastero, spesso inserendo anche ampi stralci o veri e propri regesti dei documenti, e soprattutto le descrizioni dei beni donati, «come diffusamente si contiene nelle Bolle d'esse concessioni, e donationi, conservate nell'Archivo d'esso Monast. nella Vall'alta» (p. 297). Egli fu il primo quindi a divulgare presso i dotti la notizia della ricchezza dell'archivio dell'abbazia, ma anche certe errate concezioni, in particolare quella dell'appartenenza all'ordine cistercense, e del coinvolgimento dello stesso San Bernardo nell'iniziativa della fondazione: notizie a lungo ripetute, anche quando ormai dimostrate del tutto infondate.

L'opera del Colleoni deve essere stata la prima fonte di conoscenza delle carte dell'abbazia anche per il canonico Mario Lupi, che trascriverà quasi tutti i documenti già segnalati dal Colleoni per includerli nel secondo volume del proprio Codex Diplomaticus Civitatis et Ecclesiae Bergomatis (edito postumo nel 1799). Un'ulteriore occasione di conoscenza di quelle carte, questa volta su un piano più propriamente amministrativo, si presentò al Lupi quando si trattò di produrre la documentazione con cui il Vescovado, all'atto della soppressione dell'ente, rivendicava di fronte alla Repubblica di Venezia il dominio eminente sui possessi abbaziali. E di quel conflitto lega-

le, da cui il Vescovado uscirà sconfitto, un ricordo emerge anche nelle pagine del *Codex*, nel commento all'atto di fondazione del 1136, dopo la menzione della recente soppressione:

Verum æquum profecto esset, ut ejusdem (scil. Monasterii) prædia, quæ juris, ut dixi, erant Episcopatus Bergomensis, eidem modo restituentur: eorum enim directum, ut dicitur, dominium Episcopi semper retinuerunt, quod ex censu duodecim librarum ceræ in ipsa hac prædiorum assignatione eidem Monasterio imposito, et perdiu soluto (...) constat, atque latius in allegatione hac de causa a me jussu D.D. Joannis Pauli Delphini hodierni Episcopi nostri meritissimi elucubrata demonstratur<sup>1</sup>.

Questa controversia legale fu anche occasione dello smembramento dell'archivio, con la trasmissione a Venezia, ove ancora si conservano, di quasi tutti i documenti dei secoli XII e XIII, salvo alcuni che il Lupi pare aver trattenuto presso di sé, a Bergamo, ove sono ancora reperibili tra le pergamene dell'Archivio Capitolare; la parte restante dell'archivio, dal XIV al XVIII secolo, sarà incamerata dall'autorità pubblica solo dopo il 1797, sotto il nuovo regime, ed è quindi confluita —al pari di tanti altri fondi di enti religiosi soppressi in quel periodo— nell'Archivio di Stato di Milano<sup>2</sup>.

Iniziatore della storiografia scientifica a Bergamo, nella scelta dei documenti da pubblicare il Lupi privilegiò l'interesse rispetto a temi quali la storia istituzionale della diocesi ed i diritti signorili dei vescovi di Bergamo. Nonostante la grande cura posta al chiarimento di molti punti, che lo portò sovente a rigettare come frutto di fantasia versioni tradizionali della storia dell'antica Chiesa bergamasca, non risulta aver riconsiderato criticamente la tesi dell'appartenenza dell'abbazia all'ordine cistercense, sebbene in aperto contrasto con il dato della soggezione al Vescovado, simboleggiata proprio da quel censo in cera istituito all'atto della fondazione, e su cui lo stesso Lupi tanto insiste nel passo sopra riportato. Su questo punto egli riprese direttamente la versione proposta dal Colleoni, le sue ipotesi riguardo alla circostanza in cui avrebbe preso forma l'iniziativa (il supposto incontro del vescovo Gregorio con San Bernardo, ad un sinodo pisano del 1135), ed anzi, con il crisma della propria indiscussa autorità, ha finito per farle diventare, agli occhi dei suoi continuatori, un dato di fatto.

Il tema ben si prestava, del resto, ad insistere in termini apertamente

apologetici sui rapporti tra il Vescovado bergamasco e la Sede Apostolica, in un momento cruciale del processo di costruzione del primato della Chiesa di Roma, attraverso l'opera di un pontefice del peso di Innocenzo II. Del resto, varie bolle rilasciate da questo papa potevano essere reperite negli archivi bergamaschi, e lo stesso archivio di San Benedetto ne conservava una del 1138 (edita anche dallo stesso Lupi³) di conferma dell'atto costitutivo del vescovo Gregorio e di assunzione dell'abbazia sotto la tutela della Sede Apostolica.

Sulla scia dei temi affrontati dal Lupi è maturato anche l'interesse successivamente rivolto all'abbazia da altri storici della Chiesa e della Città di Bergamo, a cominciare da Giuseppe Ronchetti, che portò a termine l'edizione del secondo volume del Codex e raccolse i risultati delle proprie ricerche in sette tomi di Memorie istoriche della città e della Chiesa di Bergamo (1805-15), peraltro risolventisi, almeno per la parte sino al XII secolo, in poco più che una divulgazione dell'opera del Lupi. Né questa né le successive "riprese" del tema della storia dell'abbazia comportarono mai, pertanto, un ampliamento delle informazioni su di essa disponibili, anche solo attraverso la pubblicazione di altri documenti, né una modifica nell'approccio alla questione. E dalle opere di questi autori trassero poi le loro informazioni quanti scrissero a proposito dell'abbazia nell'ambito di compilazioni più generali sulla storia dell'Ordine Benedettino, divulgando queste notizie al di fuori dell'ambito strettamente locale bergamasco4. Tra questi in particolare lo Janauschek, che nella sua trattazione sulle origini dei Cistercensi (1877) ebbe per primo modo di rigettare la tesi dell'appartenenza dell'abbazia di San Benedetto a tale ordine.

Questa versione è stata accolta in ambito locale solo nel 1970, con la tesi di laurea di Marilisa Ghilardi, che affrontando una revisione critica di tutta la storiografia precedente ed offrendo un'edizione scientifica di quasi tutti i documenti del XII secolo conservati, ha dato una definitiva sistemazione ai problemi di carattere istituzionale della storia dell'abbazia: in particolare, oltre alla "questione cistercense", i rapporti con il Vescovado e la soggezione del monastero di San Lorenzo all'Adige, aggregato nel 1146 in forza della donazione compiuta dal vescovo di Trento Altemanno.

Proprio a partire da quest'ultima relazione, e forte della certezza di una filiazione diretta dall'opera di San Bernardo, la storiografia precedente aveva insistito anche sul ruolo che l'abbazia ed il suo fondatore, il vescovo Gregorio, avrebbero esercitato nella storia degli ordini monastici e della Riforma ecclesiastica nell'Italia del XII secolo; aspetti su cui, in realtà, la

documentazione d'archivio è estremamente laconica<sup>5</sup>, e sui quali —a maggior ragione dopo che è stata dimostrata affatto erronea la classificazione dell'abbazia come cistercense— possono essere formulate solo suggestive ipotesi: in questo si risolve anche uno dei più recenti contributi sulla storia dell'abbazia, ad opera di Arveno Sala e Giovanni Spinelli (1986). Nella stessa direzione si è mosso anche il filone di studi cresciuto in ambito trentino, rivolti quindi in primo luogo alla storia di San Lorenzo<sup>6</sup>.

#### 2. LA "STORIA LOCALE" DELL'ABBAZIA

Nonostante abbia costantemente privilegiato l'aspetto istituzionale, questa tradizione di studi non ha mai preso in considerazione la storia *interna* dell'ente in quanto istituzione locale, signoria autonoma con un proprio dominio territoriale, ancorché circoscitto; ed ha invece sempre guardato ad essa come ad una "appendice" del Vescovado, espressione unicamente delle strategie a vasto raggio di quest'ultimo, e quindi della classe dirigente cittadina, siano esse sul piano politico o sul piano più propriamente religioso. L'interesse si è perciò concentrato sul solo XII secolo, quando più netti sono, grazie alle numerose "bolle" già segnalate dal Colleoni, gli stretti legami tra l'abbazia e il Vescovado, mentre la ricca documentazione successiva è rimasta pressoché ignota.

E questo benché già all'inizio del Settecento, a prima dell'opera di Mario Lupi, risalisse il manifestarsi di un primo interesse per la storia propria dell'abbazia, per le sue vicende interne, e non più solo per il suo legame con il Vescovado. Risale infatti al 1739 la stesura del *Somario*, repertorio composto dai regesti di tutti i documenti allora presenti nell'archivio dell'abbazia, e conservato —sino a pochi anni fa— presso la Biblioteca Civica di Bergamo<sup>7</sup>. Benché concepito principalmente come strumento funzionale alla gestione di un archivio ancora vivo (fondamentale quindi per ricostruirne lo stato prima del suaccennato smembramento e conseguenti dispersioni), esso non nasconde però interessi di carattere storico-erudito, sia nella cura prestata alla regestazione anche delle carte apparentemente meno importanti, sia nell'elaborazione di indici tematici, di una cronotassi degli abati e dei commendatari (subentrati dal 1437) e di una sorta di cronologia degli eventi più significativi.

Ma si tratta di interessi che non avranno ulteriori sviluppi, anche in conseguenza della soppressione dell'ente, sino al 1853, anno di pubblicazione di un piccolo opuscolo sulla storia dell'abbazia dalle origini fino alla soppressione ed alla costituzione della nuova parrocchia (1831), ad opera del sacerdote Pietro Gatti, parroco appunto di Abbazia. La sua ricostruzione è ancora improntata ad uno spirito apologetico, che lascia ampio spazio a luoghi comuni storiografici, fondati magari su notizie errate, e non si giova di un riferimento puntuale e sistematico alla documentazione diretta, che pare conosciuta solo in modo molto parziale, benché l'autore si ripromettesse addirittura la pubblicazione di un "codice diplomatico" dell'abbazia. Del lavoro preparatorio compiuto dal sacerdote è testimone in primo luogo la copia manoscritta del *Somario* realizzata all'inizio dell'Ottocento, arricchita di ulteriori notizie e commenti, parte dei quali ripresi anche nell'opuscolo suddetto<sup>8</sup>.

In più punti dell'opera ricorre inoltre il motivo dei disboscamenti e della conquista del suolo della Vallis Alta, ampiamente ripreso, per la sua suggestione, anche dagli autori successivi che ad essa si riferirono; tema affrontato però non attraverso la disamina critica dei pur numerosi spunti offerti dalle carte, ma solo con la riproposizione del "mito" dell'attività dissodatrice dei monaci, legittimato forse in questo caso dalla convinzione dell'appartenenza di quelli di Vallalta all'ordine cistercense, e come tali artefici in prima persona di quest'opera secolare di conquista del suolo:

Quantunque gli stessi monaci, col lavoro delle loro mani, venissero sbronconando dei boschi, e divegliendo il terreno, sì che il primitivo dissodamento fu operato da loro, e specialmente da quelli che diconsi *conversi*, giusta il capo 48 della regola... (p.9)

enfatizzando per contrasto le supposte condizioni selvagge della Valle all'atto della fondazione del Monastero:

Sorgevano allora maestose nella loro naturale selvatichezza le costiere eccelse de' monti che fiancheggiano e chiudono la vallicella. Il terreno non era ancor dissodato, ed era coperto di una boscaglia oscura e fitta di annosi abeti e faggi, di quercie, ontani, cerri e castagno, come si conserva pure non dubbio argomento nei nomi corografici di parecchi tratti di terreni d'essa valle. (p.3)

condizioni peraltro che, secondo il nostro autore, sarebbero state la ragione principale della scelta di questo sito da parte dei monaci mandati (secondo la versione ormai consolidata) dallo stesso San Bernardo:

La positura di quel luogo molto solinga parve loro preferibile, siccome più confacente alla libera contemplazione dell'eterna verità, da cui la superna ispirazione a nobilitare sé stesso colle virtù intellettuali e morali. (p.3)

Un motivo questo ripreso direttamente dall'opera del Colleoni, che per primo divulgò una fantasiosa ricostruzione delle circostanze della fondazione:

...(i monaci) dopo veduti molti luoghi e siti, elessero alla fine la Valle di Vall'alta (...), per essere luogo rimoto dagli strepiti et molto atto all'oratione et alla contemplatione, qualche diece miglia dalla Città distante.9

Vedremo presto come questo assunto vada stemperato, dato che la Valle del Luio si presentava già parzialmente abitata e coltivata all'atto della fondazione dell'abbazia, anche se, sul lungo periodo, si può certamente cogliere la realizzazione di un programma di valorizzazione agraria del territorio abbaziale; certamente, comunque, non grazie al lavoro materiale dei monaci, bensì di coltivatori dipendenti e piccoli proprietari della zona.

In termini più generali, del resto, la ricerca ha da tempo rivisto la nozione della scelta di un isolamento eremitico e di una vita "selvaggia", che fu sempre propria di frange "estremiste" del composito movimento monastico occidentale; così come, d'altra parte, ha ridimensionato il ruolo dei monasteri nei progressi dell'agricoltura nei secoli centrali del Medioevo, soprattutto evidenziando come i monaci fossero più che altro i coordinatori delle opere di dissodamento e di miglioria, essendo l'esecuzione materiale affidata a contadini dipendenti, o tuttalpiù ai conversi (questi, sì, presenti anche a Vallalta, almeno dal principio del XIII secolo<sup>10</sup>) con la sola eccezione, appunto, di alcune comunità cistercensi<sup>11</sup>.

Niente più che sintesi dell'opera del Gatti sono infine l'opuscolo pubblicato da un altro sacerdote del luogo, Giovanni Oldrati, nel 1931, e le altre opere di carattere divulgativo edite in tempi più recenti. Alla stessa fonte si rifece anche l'ingegnere bergamasco Elia Fornoni nell'introduzione storica ad una "recensione" critica dei restauri della chiesa di San Benedetto compiuti all'inizio del secolo, come pure altri autori di storia dell'architettura che inclusero la chiesa tra le costruzioni cistercensi italiane<sup>12</sup>.

Quasi completamente in ombra sono rimasti invece quegli aspetti più direttamente legati alla vicenda dell'ente quale istituzione *locale*, al suo ruolo di centro organizzativo di un vasto territorio e delle comunità in esso insediate, ed ai suoi rapporti con altri poteri presenti nel territorio circostante: temi sui quali già i documenti del XII secolo sinora divulgati offrivano ricchi spunti.

In questa chiave, in quanto istituzione locale, tramite di informazioni sul mondo rurale che ruotava attorno ad essa, l'abbazia è stata considerata solo di recente da Pier Maria Soglian, nell'ambito di un più ampio progetto di studi sulle antiche istituzioni precedenti l'attuale comune di Albino (1988), a partire proprio da un saggio per la ricostruzione dell'archivio quale descritto nel Somario (1982).

## 3. UNA STORIA DEL PATRIMONIO ABBAZIALE

Anche dopo questa messa a punto preliminare, di carattere strettamente archivistico, manca ancora però uno studio della storia del patrimonio dell'abbazia, della dimensione cioè a cui si riferisce quasi tutta la documentazione medioevale conservata, ed in cui si concretizzò l'esistenza dell'ente religioso come potere signorile in grado di esercitare un'attivo dominio su terre e uomini.

La ricchezza delle informazioni che le carte dell'abbazia possono offrire rispetto a questi temi fu probabilmente intuita solo da Angelo Mazzi, grande conoscitore, nella sua posizione di Bibliotecario civico, di tutte le tipologie di fonti documentarie bergamasche, al quale però non fu dato di conoscere direttamente queste carte. Nello studio su Castione della Presolana<sup>13</sup>, certamente una delle sue opere più notevoli, in cui seppe raccogliere il frutto di decenni di ricerche e riflessioni sulla società bergamasca nel Medioevo, il Mazzi ebbe modo di utilizzare spunti offerti dai regesti del *Somario* (la sola fonte a lui accessibile, oltre alle carte pubblicate dal Lupi) quali termini di confronto su questioni relative ai modelli insediativi, alle colture, alle forme di conduzioni, alle misure ed altri aspetti ancora, confronti fondati, più anco-

ra che su una vaga affinità geografica delle due aree, su una certa "omogeneità istituzionale", radicata nell'antica appartenenza del territorio di Vallalta al patrimonio vescovile.

Concentrando dunque l'interesse sul tema del patrimonio abbaziale, l'obiettivo è quello di ricostruire tempi e modi della sua costituzione e del suo "consolidamento", sia in senso istituzionale, nei suoi rapporti con altre signorie territoriali locali e con le comunità contadine, sia in senso materiale, in quanto grande struttura "aziendale" in grado di coordinare lo sfruttamento e la trasformazione di un ampio territorio.

Emerge così la necessità di volgersi a considerare tutto quel vasto corpo di documentazione sinora trascurato, e di estendere dunque l'ambito temporale dell'indagine. Per tutto il XIII secolo, infatti, si protraggono i processi di formazione del patrimonio —soprattutto attraverso grandi donazioni vescovili, ma anche attraverso l'acquisto di piccoli patrimoni familiari— e di definizione dei suoi contorni, spesso a prezzo di aspri scontri con le comunità rurali vicine e con i rispettivi signori. Verso la fine del secolo, inoltre, prende avvio un regolare sistema di affittanze di unità aziendali più o meno estese e complesse, che non compaiono mai direttamente nelle carte più antiche: per il perdurare di un regime di conduzione diretta o perché solo ora si inseriscono, tra l'abbazia e i coltivatori, intermediari che non si accontentano più di semplici accordi verbali?

Questa organizzazione aziendale può essere meglio disegnata per la prima metà del XIV secolo, grazie ad una documentazione particolarmente ricca e variegata. Accanto alla gestione delle terre coltivate —esito dunque dell'impegno nei dissodamenti già celebrato dagli autori ottocenteschi—emerge tutto un corollario di regolamentazione dell'uso dei boschi e dei pascoli, e con esso, ancora, dell'accesso di genti esterne al territorio dell'abbazia. Attorno a questo tipo di problemi vertono ormai le liti con le comunità rurali finitime, mentre completamente superate appaione le controversie di natura giurisdizionale che erano prevalse nel primo secolo di vita dell'abbazia.

Ricondotta entro questi termini la ricerca, anche l'ambito geografico coinvolto deve restringersi al vero e proprio territorio abbaziale, tralasciando quei possessi decentrati (Telgate e Martinengo nella pianura Bergamasca, ed i possessi in territorio bresciano, cremonese e trentino) sui quali l'abbazia non ebbe prerogative giurisdizionali e conservò, nel complesso, una documentazione assai più povera e qualitativamente meno differenziata (ed in

gran parte oggi dispersa<sup>14</sup>). E quale termine *ad quem* della ricerca può essere assunto il privilegio vescovile dell'Aprile 1353, che riafferma a quei beni il rango appunto di *territorium*, in senso giuspublicistico<sup>15</sup>, contro ogni tentativo di inglobarlo nell'ordinamento per comuni imposto dal dominio cittadino e fatto proprio dallo Stato visconteo.

A tale data era del resto ormai avviata anche la crisi patrimoniale del monastero: di lì a pochi mesi un rescritto vescovile sospese da ogni amministrazione temporale e spirituale l'abate in carica, Giovanni de Castello, accusato di sperperare i beni dell'abbazia16; fece seguito, due anni dopo, l'intervento di papa Innocenzo IV, che incaricò il priore di San Paolo d'Argon di provvedere al recupero dei beni alienati senza autorizzazione. Al de Castello, morto nel 1369, seguirono altri tre abati regolari, gli ultimi due dei quali ordinati con l'autorità del Pontefice, esautorando di fatto il vescovo di Bergamo, a cui tale facoltà era riservata dall'atto di fondazione: un intervento, questo, in cui si può scorgere il primo passo verso la costituzione dell'abbazia in commenda cardinalizia, avvenuta nel 1437, alla morte dell'abate Antonio de Clivate. Una soluzione volta, secondo don Pietro Gatti, a ripristinare l'osservanza della regola e la dedizione agli esercizi di pietà, «togliendo i monaci dagli agi soverchi e dalla cura delle temporali cose» (p.29), quali consentiva e imponeva un patrimonio troppo cospicuo per le dimensioni della "comunità", ormai ridotta a due soli monaci ed un converso<sup>17</sup>.

Tornando al tema del *dominio* quale ambito di questa ricerca, questa scelta porta in primo piano anche il tema delle *relazioni* tra l'abbazia e gli organismi territoriali vicini, da essa non tanto diversi quanto a dimensioni e caratteristiche qualitative fondamentali; ma rispetto a questo problema è necessario confrontarsi anche con altre fonti, di provenienza diversa. Soprattutto per la fase più antica, al limite per la "preistoria" di Vallalta, cioè la ricostruzione del quadro entro cui ha luogo la fondazione e prende forma il primo nucleo del patrimonio abbaziale, referenti d'obbligo sono l'Archivio della Mensa Vescovile e l'Archivio Capitolare, nel quale ultimo sono confluiti numerosi documenti vescovili dell'epoca più antica, prima che l'Archivio Vescovile assumesse una fisionomia propria; ma questi stessi archivi sono indispensabili anche per una conoscenza dello stato dei territori circostanti sia prima che durante la vita dell'abbazia.

Per una documentazione più dettagliata sulle strutture materiali di tutto il territorio dell'abbazia (viabilità, insediamenti, morfologie antropiche), è necessario rivolgersi a fonti di carattere più "sistematico" di quelle trasmes-

se dall'archivio proprio dell'ente, anche se spesso più tarde rispetto alla fase oggetto di studio; così, le descrizioni dei confini dei comuni limitrofi, redatte a partire dalla metà del XIV secolo<sup>18</sup>, oltre a confermarci che non si ebbero ulteriori espansioni del territorio abbaziale dopo la fine del XIII secolo, possono costituire un importante punto di riferimento, in chiave regressiva, per l'esatta ubicazione di toponimi e strutture documentati nelle carte dell'abbazia. Lo stesso dicasi per i Catasti ottocenteschi che, benché molto tardi, sono la prima fonte che offra una copertura territoriale finalmente davvero completa, specialmente per la toponomastica<sup>19</sup>, descrivendo una realtà agraria assai prossima a quella precedente la soppressione dell'abbazia, e non ancora alterata dal venir meno dei modi di vita tradizionali.

In particolare poi, di fronte all'abbondanza dei toponimi presenti nelle carte dell'abbazia —molti dei quali non più registrati nei Catasti— si è posta la necessità di giungere ad una ubicazione la più esatta possibile, attraverso ricostruzioni "microtopografiche" (di cui si darà conto anche con appositi grafici), in quanto unici riferimenti utili non solo per la localizzazione di dati colturali o relativi al possesso e allo sfruttamento del territorio, ma anche, attraverso questi, per la comprensione dei documenti relativi alla giurisdizione personale e al dominio territoriale dell'abbazia; e tra questi, in particolare, degli atti relativi alle liti, tanto frequenti nella prima fase della storia dell'abbazia: così da permettere una esatta percezione della concreta dimensione di quelle controversie, della loro reale portata per la vita delle parti in conflitto.

- LUPI, II, col. 1006. Il testo trova riscontro anche nei manoscritti preparatori del secondo volume del Codex, parzialmente conservati (BCB, MMB 521, c. 497).
- Cfr. sotto, Indice delle Fonti; da notare in particolare il caso della pergamena segnata Cap. 4363, del 1173, proveniente dall'archivio dell'abbazia (VA 23), di notevole interesse per la storia dell'ente, ma utilizzata dal Lupi solo per un breve appunto relativo ad una testimonianza in essa citata risalente all'epoca del vescovo Ambrogio (cfr. LUPI, II, 1279). Tutti i documenti dell'abbazia oggi reperibili tra le pergamene dell'Archivio Capitolare risultano di un certo interesse riguardo alla dimostrazione dei diritti del vescovado: cfr. ad esempio Cap. 4734 e 4735, relativi alla lite per il bosco di Valotella, in cui l'abbazia apparve opposta anche al Comune di Bergamo. Due documenti conservati nell'Archivio Capitolare e riguardanti il patrimonio dell'Abbazia, del 1144 (Cap. Dipl. 40) e del 1199 (Cap. 3587), non hanno invece riscontro nel Somario, al pari di altri del XIII secolo, riguardanti relazioni di carattere strettamente ecclesiastico.
- 3 LUPI, II, 1015.
- 4 La rassegna di questi è in GHILARDI 1970, SPINELLI 1976 e DAL PRA' 1985.
- 5 Ed è difficile assumere la documentazione del XII secolo, relativa quasi esclusivamente ai rapporti patrimoniali con il Vescovado, quale espressione del successo religioso della fondazione, che si sarebbe esaurito dopo i primi decenni di vita (PESENTI 1988, p.74).
- 6 Filone del quale un bilancio è presentato in DAL PRA' 1985.
- 7 Cfr. Indice delle Fonti. Il pezzo risulta mancante dal 1986; non è stato possibile accertare la data e la circostanza della sua acquisizione da parte della Biblioteca.
- 8 Il manoscritto (mutilo di alcune pagine) si conserva ora presso l'Archivio Parrocchiale di Abbazia; tra gli altri appunti del Gatti qui conservati, merita di essere ricordato il transunto del documento VA 124, privilegio del vescovo Erbordo del 1274 oggi perduto.
- 9 COLLEONI 1618, II, p. 296
- 10 Cfr. sotto, cap. II,3.
- 11 DUBY 1968.
- OLDRATI 1931, GAMBA 1990, FORNONI 1909; per l'architettura basti il rimando a KINGSLEY PORTER 1917, II, pp. 1-6 e ROMANINI 1964, I, p. 261.
- 13 MAZZI 1917.
- 14 Cfr. Indice delle Fonti.
- 15 Cfr. sotto, cap. IV.4.d.
- 16 Documenti non conservati nell'archivio dell'abbazia, bensì tra le imbreviature dei notai del Capitolo di Bergamo; questo evento e quanto di seguito brevemente esposto son tratteggiati in GATTI 1853, pp. 24-30
- 17 Ridotta a tali dimensioni, la "comunità" sopravvisse ancora per poco più di un secolo: l'ultimo monaco regolare fece professione nel 1518 e morì verso il 1550 (GATTI 1853, p. 28)
- 18 Trasmesse alcune in fascicoli di imbreviature notarili, ed una in una copia cinquecentesca nello stesso archivio dell'abbazia (VA 324), e studiate in NRPA, pp. 54-62; altre del XV secolo in *Confini*, passim.
- 19 Somarioni (1812) e Tavole di Classamento (1830-35) dei comuni di Vallalta (a N del Luio) ed Albino e Fiobbio (a S del Luio), presso l'Archivio di Stato di Milano, utilizzati per l'elaborazione di mappe tematiche a cura di Franco Innocenti, consultabili presso la Biblioteca Comunale Popolare di Albino.

#### L'ABBAZIA E IL SUO TEMPO

## 1. LO SCENARIO POLITICO E ISTITUZIONALE

La tradizione storiografica locale, cresciuta sugli studi di impronta liberale di fine Otto-inizio Novecento e sintetizzata nell'opera di Bortolo Belotti<sup>1</sup>, identifica sicuramente nella nascita del Comune, al principio del XII secolo, il "punto di svolta" nella storia di Bergamo nel Medioevo, visto come momento di rinascita della società "democratica" cittadina contro l'oppressione del governo vescovile, degenerato durante l'episcopato di Arnolfo: eletto nel 1077, scomunicato nel 1080 da Gregorio VII per il sostegno dato all'imperatore, nuovamente deposto dal sinodo milanese del 1098, e rimasto tuttavia signore delle terre vescovili sino alla morte, nel 1111.

Un'interpretazione dell'età comunale certamente superata, in termini generali; più di recente, nuovi studi sull'Alto Medioevo bergamasco hanno confermato che essa si fonda su una lettura superficiale e preconcetta delle fonti: esaminando in chiave sociale il periodo cruciale tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo, Jörg Jarnut² ha infatti evidenziato una profonda continuità tra la fase del governo vescovile e la prima età comunale: con la caduta di prestigio del vescovado, conseguente alla deposizione di Arnolfo, le clientele laiche che lo sostenevano assumono in prima persona la responsabilità di governo, dando vita al comune, retto da dodici consoli.

In realtà, come ha evidenziato Giovanni Tabacco<sup>3</sup>, anche dopo la costituzione del comune, il vescovo continua ad essere il capo della città anche sul piano politico: a rappresentarla nei rapporti con l'Impero, con le città vicine, e con quei signori rurali che ancora gli sono vassalli, o che comunque si mantengono esterni al governo cittadino; in primo luogo, a Bergamo, i discendenti dell'antica dinastia comitale, ormai divisi in vari rami radicati in diversi luoghi del territorio.

Ed il confronto per l'accesso al seggio vescovile, che assume pertanto il significato di un conflitto *politico*, si manifesterà a Bergamo, lungo buona parte del XII secolo, nel contrasto tra le canoniche costituite presso le due chiese cattedrali. San Vincenzo e Sant'Alessandro, situate una all'interno ed

una all'esterno della cinta muraria urbana. Un contrasto che sfociò nel 1187 in un processo dinnanzi al legato pontificio, cardinale Adelardo: evento cruciale per la storia locale, soprattutto perché ha dato luogo alla produzione di documenti di grande interesse, lunghi verbali di interrogatori sulle vicende della Chiesa bergamasca a partire dal tempo della caduta di Arnolfo: documenti in cui trovano posto dati e osservazioni che compensano in parte la completa assenza di fonti cronachistiche<sup>4</sup>. Ma prima che si giunga a questo "scontro finale", quattro figure, tutte di un certo rilievo, si succedono alla guida della Chiesa bergamasca e, come detto, della Città.

Ambrogio III (1111-33), successore del deposto Arnolfo, è ricordato soprattutto come *patarinus*, sostenitore della riforma gregoriana; ma, dal punto di vista della società locale, fu soprattutto l'espressione di una delle maggiori famiglie signorili, i *de Muzzo*, cresciuti in potenza anche proprio sul legame vassallatico con la sede episcopale: la sua elezione rappresentò il tentativo di questa famiglia di integrarsi nel gruppo di potere cittadino, quello che esprimeva i primi consoli (documentati dal 1117), tentativo peraltro destinato a non avere ulteriori sviluppi<sup>5</sup>.

Nell'ambito dell'azione per il recupero delle terre episcopali, soggette a dispersione durante gli anni dell'episcopato non legittimo di Arnolfo, si inquadrano certamente anche i due interventi del vescovo Ambrogio nella piccola Valle del Luio, di cui è traccia negli atti di un processo sostenuto dall'abbazia nel 1173: una premessa, si direbbe quasi, alla fondazione del cenobio, avvenuta solo tre anni dopo la sua morte, ad opera del successore, Gregorio (1133-46).

Indignus monacus si definiva questi nell'atto costitutivo dell'abbazia, e ad una motivazione legata ad una "personale" concezione religiosa, basata sulla ricerca del raccoglimento e sulla meditazione in uno stato di isolamento, oltre che ai fini dichiarati di salvezza celeste propria e della comunità (pro anime mee meorumque antecessorum et successorum tociusque cleri ac populi pergamensis remedio et mercede), viene spesso riportata l'iniziativa della fondazione. Mentre l'elezione a vescovo di un monaco, esterno ai capitoli canonicali, riflette —si dice— una fase di equilibrio nel confronto tra le due cattedrali, e l'apertura ormai definitiva verso la riforma gregoriana, di cui il vescovo fu sempre attivo sostenitore; così come all'opera di recupero dai possessori laici e di salvaguardia del patrimonio episcopale viene fatta risalire la morte violenta del vescovo, de gladio, come ricordano molti testimoni del 1187.

In realtà, nella fondazione dell'abbazia, questo sforzo convergeva con l'impegno sul piano ideologico-ecclesiastico: oltre a riaffermare il controllo sulle terre vescovili della Vall'Alta, già oggetto di attenzioni da parte di Ambrogio, la fisionomia istituzionale del cenobio -benedettini tradizionali, non appartenenti a congregazioni ma soggetti alla giurisdizione del vescovo- costituiva la risposta ad una serie di fondazioni promosse da famiglie signorili tra la fine dell'XI secolo e l'inizio del XII secolo6. Fondazioni tra cui spiccavano alcune, cluniacensi (Pontida, Fontanella, Argon) e non (Verghi), che attraverso il vincolo della soggezione diretta alla Sede Apostolica, si sottraevano al controllo vescovile, inserendosi -come ha mostrato C. Violante7- in un progetto, un'idea alternativa di riforma ecclesiastica, affidata appunto ai monasteri e quindi alla guida della classe feudale, decisamente in contrasto con la linea sostenuta dallo stesso vescovo Gregorio e risultata vincente con Innocenzo II: il papa alla cui auctoritas si appella l'atto di fondazione del 1136, e che due anni dopo provvide anche l'abbazia di Vall'Alta di una bolla di conferma.

Il vescovo Girardo (1146-67), già arcidiacono del capitolo di San Vincenzo, è ricordato soprattutto per il pronto schieramento a favore di Federico I, volto soprattutto a fornire di un potente alleato la città, in una fase di accesi contrasti con Milano e Brescia. Alleanza sancita nel 1156 con un diploma<sup>8</sup> che confermava al vescovado tutti gli antichi diritti pubblici sulla città e sul *comitatus*, diritti ormai di fatto ristretti a sole poche isole di dominio *signorile*. Alleanza condotta altresì dal vescovo fino al sostegno all'elezione dell'antipapa Vittore IV (1160), e del suo successore Pasquale III (1164): un'avventura politica conclusasi con la deposizione di Girardo da parte dell'arcivescovo di Milano, e con l'adesione della città alla Lega Lombarda (1167). Oltre al privilegio di conferma rilasciato poco dopo l'elezione, nel 1148, ben pochi sono i documenti risalenti al suo episcopato conservati nell'archivio dell'abbazia; vi è però una donazione del 1165 che testimonia della fedeltà di questa anche durante il periodo "scismatico".

Il successore, Guala (1167-86), già canonico di Sant'Alessandro, venne eletto grazie ad un'insolita concordia in seno ai due capitoli, e si propose come vescovo pacificatore, sia delle discordie interne alla città che dei conflitti tra questa e l'esterno: in primo luogo con l'Impero, partecipando alle delegazioni della Lega per le trattative di pace a Venezia (1177) e poi a Costanza (1183), ove ottenne la concessione di un altro ampio diploma di immunità. Durante il suo episcopato prende avvio una sistematica opera di

recupero dei dominî vescovili nel contado, attraverso numerose refutationes imposte ai detentori/usurpatori, e in questo quadro si colloca anche il più grave dei contrasti sostenuti dall'abbazia contro i signori locali, quello contro i domini de Tercio nel 1173, concluso da un arbitrato pronunciato a Bergamo in brolo episcopi, alla presenza dello stesso vescovo e di una ventina di altri testimoni, tra cui si possono riconoscere dei membri di tutte le principali famiglie signorili del contado<sup>10</sup>.

Nell'opera di riorganizzazione degli stessi dominî vescovili, si collocano spesso anche atti di concessioni di autonomia alle comunità rurali, delle
quali la più significativa e meglio documentata fu quella ai vicini di
Ardesio, nell'alta Val Seriana; si tornerà più avanti sulla reale portata di queste concessioni<sup>11</sup>, spesso esagerata dalla storiografia votata alla celebrazione
del movimento comunale; ad esempio, proprio Ardesio, sede anche di
miniere d'argento, rimase per oltre un secolo dopo quell'investitura il centro
di uno dei distretti signorili del vescovado più duraturi e di maggiore estensione.

In occasione dell'elezione del successore di Guala si aprì, come già accennato, il processo tra le due cattedrali, la cosidetta causa de matricitate, conclusa non da una sentenza del legato pontificio ma da un accordo consensuale tra le parti, sfociato poi nell'unificazione dei due capitoli e della ecclesia Pergamensis, nel 1189: una conclusione per certi versi sorprendente, a fronte dell'impegno materiale e intellettuale che aveva alimentato il processo, ma che è pure la conseguenza del definitivo spostamento del conflitto politico per il governo della città nella lotta per l'elezione alle cariche comunali, dopo che nuove famiglie sono venute crescendo, al di fuori dell'ambito della clientela vescovile. Un conflitto che assunse presto toni drammatici, fino a sfociare, già nel 1206, in un bellum civile tra le "fazioni" dei Suardi e dei Rivola, ricordato in una sintentica "cronologia" proveniente dal monastero di Astino<sup>12</sup>.

Già prima di quella data, del resto, era stata introdotta anche a Bergamo, anche se ancora occasionalmente, la forma del governo podestarile, alla quale si riferisce la più antica fonte normativa cittadina: lo *iuramentum sequimenti*, giuramento di fedeltà della cittadinanza al neo-eletto podestà (rector), databile al 1193<sup>13</sup>. Negli stessi anni, l'affermazione di piena autonomia del governo comunale trova espressione anche, sul piano dei simboli, nella costruzione (1198) di una sede ufficiale, un Pallatium, nel cuore della città, presso la cattedrale di San Vincenzo; e si concretizza ben presto

in un sistematico disegno di assoggettamento del territorio rurale, in aperto conflitto, dunque, con le signorie locali consolidate: passi decisivi, in questa fase iniziale, si possono considerare la lotta con i discendenti dell'antica famiglia comitale, per il controllo dei castelli di Volpino, Qualino e Ceratello (1191), all'imbocco della Val Camonica, e di Calepio e Merlo (1198) in direzione di Brescia<sup>14</sup>, nonché la costituzione del "borgo franco" di Villa d'Adda<sup>15</sup> (1193), lungo il confine con il territorio milanese.

In questa fase, durante l'episcopato di Lanfranco (1187-1211), il ruolo politico del vescovo viene così definitivamente circoscritto ai dominî signorili nel contado, dei quali viene ora precisandosi l'organizzazione in curie (termine peraltro già in uso al principio del XII secolo) affidate al reggimento dei gastaldi, e comprendenti ciascuna più nuclei abitati soggetti al districtus vescovile, insieme ad altri territori, non sempre fisicamente contigui, ove i poteri del vescovado sono più limitati, ridotti magari a soli diritti di esazione. I più importanti e duraturi di questi distretti signorili sono la curia de Lemine (comprendente la bassa Valle Imagna), antico patrimonio regio donato ancora prima del Mille, la curia di Sorisole, all'imbocco della Val Brembana, la curia di Gavarno, sulle colline ad Est della città, la curia di Solto, tra i laghi di Endine e di Iseo, la curia di Fara nella bassa pianura, al confine col territorio cremonese, e, disposte lungo la Val Seriana, la già ricordata curia di Ardesio (alta Valle), la curia di Vertova (media Valle) e la curia di Albino (bassa Valle, contigua al territorio abbaziale). Nella riorganizzazione di quest'ultima si inquadrano anche alcune concessioni fatte all'abbazia (donazioni o locazioni perpetue) di terre e diritti nel territorio di Vallalta (Valota), ultimi residui della giurisdizione vescovile in questa zona, non ancora fagocitate dai domini de Cene 16.

Nel corso dei primi decenni del Duecento, lo sforzo sostenuto dal Comune cittadino per giungere ad una piena egemonia sul contado si rivolse soprattutto contro le signorie ecclesiastiche, a cominciare dal grosso castrum di Calcinate, nella pianura (circa 15 km a Sud-Est di Bergamo), soggetto al districtus della cattedrale di San Vincenzo. E' questo l'esito anche della progressiva affermazione, in seguito a quei bella civilia, delle famiglie cosiddette "popolari" alla guida del Comune: famiglie nuove, rispetto a quelle che cento anni prima avevano dato vita al Comune stesso, in quanto non vincolate al sistema di potere signorile del contado, fondato in primo luogo, appunto, sulle signorie ecclesiastiche e su tutta una gerarchia di feudatari e possessori di diritti.

Proprio per contrastare questo disegno del Comune, che approfittava di occasionali situazioni di tensione tra signori e dominati, in alcune di queste signorie si giunse ad un significativo mutamento nelle forme di dominio sulle comunità: ad esempio, nel 1216, il vescovo Giovanni (1211-40) impose ai comuni ancora compresi nella curia di Albino dei giuramenti di *fidelitas* con clausole molto simili a quelle previste dai rapporti vassallatici<sup>17</sup>: un modo per ottenere una maggiore coesione dei "sudditi" attorno al signore, anche a costo di riconoscere loro una dignità giuridica affatto nuova.

Occasionali motivi di contrasto vi furono anche nei confronti delle signorie vescovili, che tutto sommato mostravano le migliori capacità di resistenza; così nel caso di certi statuti de metallis promulgati dal Comune sotto il podestà Rubacomes de Mandello (1229), che ledevano i secolari diritti del vescovado sulle miniere di Ardesio, ed implicavano una più fondamentale questione in merito alla giurisdizione su queste terre e sui loro abitanti: il Comune tende ora ad affermare la distinzione tra dominatus sulle persone, che rivendica a sé, e titolarità su esazioni fondiarie e su tutte le questioni connesse, a cui vuole limitare la portata del districtus del vescovo. Dopo la minaccia di papa Gregorio IX di scagliare l'interdetto sulla città, per quell'atto contrario alla libertas Ecclesie, i diritti del vescovado di fronte alle pretese del Comune vennero riaffermati, nel 1235, da una sentenza del legato pontificio, Guala vescovo di Brescia<sup>18</sup>.

Una sistematica legislazione sul contado, in particolare sulle funzioni dei consoli rurali e la loro soggezione, mediante giuramento, al rector cittadino, è contenuta nella collatio XII del cosiddetto Statutum vetus, la prima organica raccolta normativa del comune cittadino (di cui resta solo un ampio frammento), realizzata nel 1248 integrando disposizioni emesse a partire dall'inizio del secolo19. In essa figura anche una delle poche norme della cui applicazione si abbia riscontro anche nelle carte dell'abbazia: quella riguardante i camparii, ufficiali incaricati di sorvegliare il territorio rurale, la cui denuncia assumeva il valore di prova nel caso di danni dati. I campari dei comuni, scelti dai vicini del comune ma obbligati a tutelare anche le terre di cives e gentiles residenti altrove (cap.16), prestavano giuramento ai rispettivi consoli, assumendo con ciò una funzione pubblica e divenendo, in forma mediata, ufficiali dello stesso rector cittadino e dei relativi giudici. Un'addictio alla norma originale, espressamente datata 1243 (cap. 17 della stessa collatio), prevede anche il caso di camparii privatorum, sia di laici che di chiese, che però non potevano essere scelti in seno alla familia dei

proprietari, e per assumere in pieno la loro funzione erano vincolati al giuramento davanti ai giudici cittadini: norme volte evidentemente a contrastare ogni possibile rivendicazione giuspubblicistica, foss'anche in ambito così modesto, da parte di grandi proprietari terrieri, in primo luogo degli enti ecclesiastici, i cui patrimoni erano spesso stati, in un recente passato, vere e proprie signorie territoriali.

Di tale giuramento dei campari del monastero di fronte al giudice del Podestà di Bergamo abbiamo due esempi, del 1310 e 1338, particolarmente interessanti perché contenenti elenchi delle *contrate* soggette alla loro vigilanza, che offrono un quadro d'insieme del territorio dell'abbazia, quale non può venire da locazioni e quietanze, riguardanti sempre singoli nuclei aziendali<sup>20</sup>. Un atto analogo era probabilmente un documento del 1258 oggi perduto, descritto nel *Somario* <sup>21</sup> come «Elettione de' campari per custodir i stabili e redditi dell'Abbazia di Vallalta fatta da' sindici del detto Monastero».

Un altro strumento per l'assoggettamento delle signorie ecclesiastiche era stato "scoperto" nell'imposizione, anche alle chiese, di obblighi fiscali: fodrum, come quello dovuto un tempo all'imperatore. Le prime notizie di un fodro imposto dal Comune alla Chiesa di Bergamo risalgono addiritura al 1203, quando avevano suscitato l'intervento di papa Innocenzo III; ma nonostante questo, tali imposizioni dovettero divenire più frequenti durante l'impero di Federico II, fino a diventare procedura consueta già nei capitoli dello Statuto del 1248<sup>22</sup>. Ne rimane traccia anche nell'archivio dell'abbazia, in una cessione tra privati dei diritti su 25 lire, 15 soldi ed 1,5 denari, somma di cui essa risulta gravata in base alla stima del valore del suo patrimonio, pari a ben 2248 lire (per un rapporto, dunque, di circa tre denari per lira), per il «fodrum seu dathia fodri impositi et imposite per Comune Pergami hospitalibus et monasteriis et religiosis civitatis et virtutis Pergami tempore potestatie domini Conradi de Mazzo potestatis Comunis Pergami», cioè nel 1244<sup>23</sup>.

Il disegno di egemonia del Comune di Bergamo sul territorio rurale venne realmente compiendosi attorno al 1260, a danno principalmente delle signorie vescovili, le sole ad aver conservato sino ad allora una sfera di concreta autonomia. Negli ultimi tentativi di resistenza a tale pressione politica, sotto la guida del vescovo Algisio (1251-59), frate domenicano, si inquadra anche la compilazione, nel 1258, del cosiddetto Rotulum Episcopatus, cartulario contenente i regesti di tutti i documenti allora conservati riguardanti le terre e i diritti signorili del vescovado, ripartiti in base alle curie già define-

tesi nel corso del XII secolo: oggi mutilo, doveva raccogliere in origine i regesti di più di un migliaio di documenti<sup>24</sup>.

Nella stessa strategia per la salvaguardia in extremis dei diritti ecclesiastici si inseriscono anche le donazioni compiute da questo vescovo nel 1257<sup>25</sup>, le ultime donazioni vescovili all'abbazia, donazioni dei censi pagati da alcuni gruppi familiari di Vallalta, e delle decime ed altri censi riscossi su alcune terre di Comenduno: non è più questione di terre e di diritti pubblici.

L'eliminazione, ormai completa, dei poteri signorili nel contado da parte del Comune cittadino è la premessa necessaria alla formulazione di un nuovo ordinamento del territorio rurale, quale esposta in una consistente aggiunta statutaria del 1263 (o addirittura in un nuovo statuto, come riteneva A.Mazzi<sup>26</sup>, successivamente integrato nella redazione del 1331<sup>27</sup>): i comuni del contado sono raggruppati in quattro *facte*, circoscrizioni corrispondenti ciascuna ad una delle porte cittadine, la cui funzione resta peraltro oscura. Vengono inoltre disposte delle *unioni* tra alcuni comuni del contado, limitate esclusivamente all'ambito *fiscale*, volte cioè a formare piccoli distretti intermedi, per facilitare la raccolta dei tributi, rendendo così possibile anche l'applicazione del riparto di certi oneri alle quali rischiavano di rimanere esenti quelle comunità in cui la proprietà fondiaria tendeva a concentrarsi in poche mani.

Così, nella facta di Porta Sant'Andrea rientrava anche il comune di Piano, già incluso nel dominio dell'abbazia ed "emancipato" con un'investitura del 1210, ma rimasto soggetto, probabilmento fino a quell'epoca, al districtus dell'abate; di questo comune, inoltre, veniva disposta l'unione fiscale con Gaverina (anch'esso in rapporti economici con l'abbazia) e Trate<sup>28</sup>. Non compare invece Casale, il più antico e più grande centro abitato all'interno del territorio dell'abbazia: prova dunque del riconoscimento di questo come entità territoriale autonoma ?

A partire dalla sistemazione data nel 1263, i rapporti città/contado non vedono più modifiche di rilievo per quasi un secolo. Divampano invece le lotte tra le "fazioni", che vedono una decisa svolta nel 1296, quando in aiuto dei Suardi, capofila dei Ghibellini e aspiranti "signori" della città, intervengono i Visconti di Milano; e ancora con il loro aiuto i Suardi si impossessano della città nel 1329, ponendo virtualmente fine al Comune. Poco dopo però la Città fa atto di sottomissione al nuovo imperatore, Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia, dal quale ottiene i nuovi Statuti (1331), trascrivendo i vecchi del 1248-63 ma sostituendo il podestà con il vicario di nomina regia.

Ma dopo solo due anni, alla morte di Giovanni, Bergamo e il suo territorio vengono definitivamente assorbiti nel dominio visconteo, e solo i tentativi di riorganizzazione -- soprattutto in ambito fiscale -- attuati dai Signori di Milano porteranno anche nel Bergamasco qualche novità nelle relazioni istituzionali fra città e contado<sup>29</sup>. Ancora nel 1338, però, i campari dell'abbazia giurano fedeltà al giudice cittadino30, e sempre in base alle norme dello Statuto del Comune, nel 1353, si rivedono i confini dei comuni rurali31, premessa indispensabile alla definizione delle responsabilità in campo giudiziario e fiscali. Si pone allora esplicita la domanda: "che cos'é" il territorio dell'abbazia? Per rispondervi il vescovo di Bergamo, frate Giovanni, emana un privilegio che ricorda le costitutiones di altri tempi, quando ancora il vescovo era un'autorità dell'ordinamento civile. La sua efficacia, almeno per un certo tempo, è probabilmente frutto anche del nuovo contesto politico generale, della possibilità di appellarsi ad un'autorità superiore a quella del Comune cittadino32. Solo con i nuovi Statuti del 1391 le "unioni fiscali" dei comuni coinvolgeranno anche i nuclei di Casale e Gavazolo, posti nel territorio dell'abbazia.

In altre occasioni di confronto, i rapporti tra l'abbazia e il Comune di Bergamo erano stati buoni, almeno nei primi tempi, fino cioè all'inizio del Duecento: del 1170 e 1207 sono due sentenze favorevoli all'abbazia emanate dai giudici cittadini in occasioni di tentativi di usurpazione da parte di piccoli possessori; un'altra sentenza, pronunciata dal podestà Guglielmo de Lendinara nel 1222, venne rifiutata dalla controparte —il comune e i domini di Cene-, e la lite si chiuse solo con un campromesso raggiunto sotto gli auspici di un arbitro (nella persona dell'abate Lanfranco!); altre liti portate davanti al tribunale cittadino furono concluse prima che questo giungesse ad emanare la sua sentenza: nel 1237, una lite contro alcuni potenti vicini, domini de Tercio, fu conclusa da una transazione, mentre nel 1257 una disputa confinaria con il comune di Cene-Vallalta fu aggiustata con un arbitrato, e al giudizio di arbitri si ricorse ancora nel 1245 e nel 1271, in occasione di altre liti con la stessa comunità. D'altra parte, nel 1234 venne compiuta una calcazione dei confini con questo comune, in esecuzione, a quanto pare, di norme emanate per i comuni rurali assoggettati al dominio della Città33.

Nel 1246, un'altra lite con una comunità limitrofa, quella di Trescore, per i boschi di Valotella, viene portata davanti al tribunale cittadino: ad una prima sentenza contraria, ne segue una d'appello favorevole all'abbazia.


L'anno successivo è però lo stesso Comune di Bergamo a rivendicare diritti sul bosco conteso, forte delle argomentazioni fornite da un collegio di giuri-speriti appositamente consultati. Il Comune non riuscirà a spuntarla, ma avanzerà nuovamente simili rivendicazioni nel 1291-92, facendosi sostenitore delle pretese del *Concilium* di Albino su quelle stesse terre<sup>34</sup>.

Una posizione più favorevole da parte della comunità cittadina emerge solo in occasione della grave carestia del 1278, quando due deliberati del Consiglio del Comune autorizzano l'abbazia, in deroga a statuti vigenti, a compiere trasporti di derrate alimentari dai propri possedimenti in territorio bresciano sino al monastero, e da qui ai pascoli dell'alta Val Brembana<sup>35</sup>.

### 2. IL CONTESTO TERRITORIALE DELLA FONDAZIONE

Nell'Aprile del 1136 il vescovo Gregorio annunciava che una chiesa intitolata a San Benedetto era stata da lui fondata, ed una comunità monastica era stata istituita, in una valle facente parte del vasto patrimonio della Chiesa di Bergamo, chiamata Vallis Alta 36. Con questo nome si indicò sempre, fino ad oggi, la piccola Valle del Luio, una laterale sinistra della Val Seriana, nelle basse Prealpi Bergamasche, i cui marcati limiti geografici furono sempre ben chiari nella coscienza della popolazione locale, anche se non costituirono seri ostacoli per la mobilità umana. Infatti, quando l'abbazia venne fondata, la Valle Alta era certamente già parzialmente popolata e coltivata : prati e agri erano esplicitamente menzionati nell'atto di fondazione del 1136, accanto alle silve che certamente dovevano ricoprire ancora la maggior parte del territorio, anche se già intaccate dall'opera di disboscamento, attestata da toponimi quali Grumello Roncaricio. Testimonianze ancora più esplicite sono contenute poi nel documento relativo ad una lite sostenuta nel 1173, che si rifà in più punti all'assetto della Valle all'epoca del vescovo Ambrogio (1110-33), prima della fondazione dell'abbazia: l'amministrazione vescovile aveva allora suddiviso la Valle tra tre distretti (curie ), ma già affioravano contrasti con i poteri signorili limitrofi; emerge inoltre, per quell'epoca, la posizione centrale del nucleo abitato di Casale.

L'ubicazione del complesso monastico, collocato su un piccolo terrazzo naturale sulla sponda sinistra del Luio, nel documento del 1136 resta piuttosto vaga, non essendo definita da un microtoponimo specifico<sup>37</sup>, probabil-



La Valle del Luio. Caratteri morfologici e confini comunali attuali

mente perché venne costruito in una zona ancora spopolata e incolta. In questa fase infatti le aree coltivate dovevano essere limitate al versante orientale della Valle, attorno appunto all'abitato di Casale, e alla fascia a Nord del torrente.

Questa, delimitata verso Nord dalle ripide pendici del monte Altino (m 1019) coperte di cedui fin quasi alla sommità, interrotti qua e là da radure di prato coltivato, si presentava particolarmente favorevole alle colture e all'insediamento anche per la buona esposizione. I colonizzatori che penetrarono lungo questa via provenivano probabilmente dall'abitato di Vallalta (Valota), situato su un dosso raccordato all'ampio terrazzo alluvionale seriano, in posizione dominante la confluenza del Luio nel Serio, vero e proprio ingresso alla Valle (Bucca Vallis Alte) era chiamata nel XII secolo). Dal punto di vista istituzionale, per tutto il Medioevo, esso non ha mai avuto una completa autonomia, ma è sempre rimasto legato ad un centro maggiore, Cene, sede della famiglia signorile (Capitanei de Cene, dalla fine del XII secolo) che controllava parte della Valle prima del 1136, e che anche dopo quella data mantenne sempre stretti rapporti con il monastero.

Il versante orientale della Valle, anch'esso ben esposto, appare caratterizzato, rispetto all'Altino, da una pendenza minore e da una maggiore ricchezza di sorgenti (tra cui quella del Luio stesso) e di corsi d'acqua; condizioni favorevoli allo sviluppo dell'abitato di Casale, il cui nome lascia supporre un'origine altomedioevale, quale centro pioniere per la conquista di una vasta area incolta<sup>38</sup>; forse legato a proprietà ecclesiastiche o rege documentate alla fine del IX secolo nel territorio di Albino, che apparirà organizzato in una *curtis* all'inizio del X<sup>39</sup>, o forse fondato da genti provenienti dalla vicina Val Cavallina.

In questo tratto infatti lo spartiacque si mantiene mediamente tra gli 800 e i 900 m, consentendo un facile collegamento con la Val Cavallina, in particolare la conca di Piano e Gaverina, attraverso il passo del Colle Gallo, cocuzzolo isolato che costituisce un marcato punto di riferimento; i contadini di quei due villaggi penetrarono spesso, per quella via, nella Vallis Alta, già prima della fondazione dell'abbazia e poi, dopo il 1136, in qualità di suoi dipendenti o di conduttori dei suoi possessi.

Proseguendo in senso orario, lo spartiacque tende ad alzarsi, fino ai 1099 m del monte Pranzà; tra questo e il monte Misma, che con i suoi 1160 m è la vetta più alta tra quante guardano l'abbazia, lo spartiacque ritorna su valori tra gli 800 e i 900 m in media, toccando la quota minima (780 m) nel tratto più meridionale, in corrispondenza con l'imbocco della Valle Cavallina propriamente detta: da questo punto, *Pratum Retoldi* già nel XII secolo, è facile il valico verso la Valle dell'Acqua (territorio di Luzzana), e verso la Val Lesse, che scende fino a Trescore, grosso centro indicato, già nel XIII secolo, come destinazione finale della strada che correva lungo il versante meridionale della Valle del Luio. Oltre la vetta, la costa del Misma discende dolcemente fino al fondovalle seriano, separando la Valle Alta dalla valle di Pradalunga e Cornale, piccoli nuclei che, per tutto il Medioevo rimasero compresi nel territorio di Nembro, centro del distretto pievano della bassa Valle Seriana.

A questo settore Sud-occidentale della valle, tuttavia, non si estese il dominio dell'abbazia<sup>40</sup>: il confine Ovest del suo territorio rimarrà sempre segnato, fin dalle prime donazioni, dal solco profondo della *Vallis Misemascha*, che confluisce nel Luio poche centinaia di metri più ad Ovest del sito del monastero; i territori al di là di questo confine rimasero soggetti al dominio del vescovo, al quale subentrò, dalla metà del XIII secolo il *Concilium de Albino*, sorta di compartecipanza per la gestione dei beni col-

lettivi, comprendente i villaggi di Albino, Desenzano, Bondo e Comenduno, posti sull'opposta sponda del Serio<sup>41</sup>.

Il versante meridionale della Valle Alta si presenta leggermente più dolce delle pendici dell'Altino, ma l'esposizione ne ha consentito la colonizzazione solo nella parte più bassa e nel tratto di piana a ridosso del Luio — ove vennero collocati anche gli edifici dell'abbazia—, mentre nella parte più alta rimane tuttora coperta da fitti cedui di faggio e castagno, e dal pascolo magro che si stende sulla sommità del Misma.

Un territorio, dunque, identificato da limiti fisici ben marcati, ma non isolato: come già accennato, i passi naturali sopra descritti avevano favorito, già prima della fondazione dell'abbazia, la penetrazione di contadini sia dalla bassa Val Seriana che dalla Val Cavallina, entrambe aree di più antico insediamento.

Nella prima, ove particolarmente consistenti furono il possesso terriero e le prerogative giurisdizionali del vescovo di Bergamo, i principali centri demici erano, procedendo da Sud a Nord, Nembro, sede della pieve, Albino e Cene, tutti luoghi ove la presenza vescovile fu particolarmente forte fin dall'Alto Medioevo<sup>42</sup>. Ma mentre Cene e Vallalta ne vennero presto staccate dall'affermazione della signoria della famiglia capitaneale, Albino e Nembro, insieme a centri minori, come Desenzano, Comenduno, Bondo, rimasero a lungo soggetti alla giurisdizione vescovile, raggruppati in una curia, all'interno della quale prese forma anche il già ricordato Concilium.

Centro di questo distretto signorile era Albino, ove risiedeva il gastaldo che amministrava la giustizia e riscuoteva i fitti in nome del vescovo, il quale possedeva, già nel XII secolo, un proprio palatium all'interno del castello. Inoltre, grazie alla sua ubicazione sul fondovalle, in un tratto presto solcato anche da opere di canalizzazione, Albino andò presto caratterizzandosi come centro artigianale, per la presenza di folli e mulini, anch'essi soggetti peraltro al dominio eminente del vescovado.

Dell'organizzazione della *curia*, e della sua progressiva trasformazione nel corso della prima metà del XIII secolo, offre un'esauriente documentazione il cartulario noto come *Rotulum Episcopatus* <sup>43</sup>.

Ben diversa, sotto questo profilo, la situazione della Val Cavallina, con la quale, tutto sommato, l'abbazia ebbe più stretti contatti (e conflitti) durante tutto il Medioevo. La documentazione su questo vasto territorio, che pure era fittamente popolato ed attraversato da un'importante via di comunicazione verso la Valle Camonica ed i passi alpini, è scarsissima, a causa della

quasi completa assenza in esso di grandi proprietà fondiarie di enti religiosi, specialmente della Chiesa di Bergamo (sia della Mensa vescovile che dei Capitoli delle Cattedrali), i cui archivi ci hanno trasmesso la parte più ricca e più antica della documentazione bergamasca. Tutti i principali centri abitati della Valle sono documentati dal XII secolo, quando non dall'Alto Medioevo, ma in maniera affatto episodica<sup>44</sup>. In essa dovettero convivere a lungo comunità contadine dotate di ampi margini di autonomia, come quelle documentate a Bianzano nel XII secolo<sup>45</sup>, accanto ad un nugolo di piccole signorie locali, testimoniate soprattutto dalle numerose fortificazioni, risalenti perlopiù al XIII secolo.

Tra queste signorie, l'unica ad emergere con una propria fisionomia e per un maggiore coinvolgimento nella vita politica della Città e del contado, fu quella dei *de Tercio*, proprietari dell'omonimo castello (documentato dal 114246), forse antichi vassalli del vescovo, e come tali presenti, nella persona di Lanfranco, anche alla fondazione dell'abbazia. Nel 1164, invece, in occasione della *refutatio* di vari diritti di esazione compiuta dagli *Advocati episcopatus* 47, nella "corte" del vescovo Girardo troviamo anche Alberto *de Tercio*, lo stesso che nel 1173 venderà all'abbazia parte dei diritti signorili su Piano.

Per un certo tempo, infatti, la famiglia estese il proprio controllo anche su questo villaggio, situato a più di 6 km di distanza dal castello di residenza, anche se diviso con la chiesa di S. Salvatore di Monasterolo e con la famiglia consolare cittadina dei Ficieni.

Un indicatore più significativo della potenza di questa famiglia è forse il fatto che anch'essa fondò, al principio del XII secolo, un monastero femminile, intitolato a S. Pietro, sito poco distante dal castello di Terzo. L'importanza di questa fondazione risiede soprattutto nel fatto che ad essa si deve la formazione dell'unico corpus documentario medioevale "autoctono" della Valle Cavallina<sup>48</sup>: nel periodo tra XII e XIV secolo, una quarantina di pergamene consentono di seguire le vicende patrimoniali del monastero, che, a parte un piccolo gruppo di appezzamenti a Telgate, nell'alta pianura, ebbe possedimenti solo in Terzo e nei villaggi circostanti (Luzzana, Entratico, Maìco, Berzo, Grone, Vigano), ma tuttavia —ed è forse l'aspetto più significativo— non risulta avere mai esercitato alcuna forma di giurisdizione pubblica.

Si è accennato poc'anzi alla chiesa di S. Salvatore di Monasterolo quale detentrice di poteri sulla comunità di Piano; pur nella scarsità di documentazione, vi sono anche altre tracce di diritti signorili della stessa su altre terre della zona<sup>49</sup>; è inoltre una delle poche chiese in tutta la Val Cavallina su cui l'episcopio abbia mantenuto un certo controllo, e pare che, a sua volta, avesse sottoposte altre chiese locali, pur essendo —almeno formalmente— soggetta alla pieve di Mologno. In realtà, essa era probabilmente stata il centro dei pochi domini vescovili della Valle, raggruppati anch'essi in una curia, che sopravvisse sin verso la metà del XII secolo ed incluse, per un certo tempo, anche parte della Valle Alta.

Più a Sud, altro importante punto di riferimento è rappresentato da Trescore, divenuto già all'inizio del XII secolo sede di un mercato, e poi costitutosi in comune aggregando diversi villaggi precedentemente autonomi<sup>50</sup>, e comprendendo così nel proprio territorio anche la Val Lesse, confinante con la Valle del Luio. Anche con questa comunità l'abbazia ebbe sempre intensi rapporti: emblematico è il fatto che, nella seconda metà del Duecento, ben tre abati originari di Trescore si susseguirono alla guida dell'ente.

#### 3. LA COMUNITA' MONASTICA

Già la lettura dell'atto di fondazione del 1136 esclude con sicurezza — come abbiamo visto— l'appartenenza del monastero alla congregazione cistercense o ad altra congregazione, poiché ne stabilisce la completa soggezione (regimen et tuitio et defensio) al vescovo di Bergamo, a cui compete l'ordinazione e la consacrazione degli abati, premissa fratrum ellectione, secondo la genuina Regola benedettina. E' questo il solo tratto costituzionale esplicitamente documentato nelle carte dell'abbazia, valendo per ogni altro aspetto il riferimento alla Regola propria dell'Ordine.

Traccia della procedura di elezione dell'abate si può cogliere già dal confronto delle prime due carte conservate, entrambe dell'Aprile 1136: nell'atto di fondazione, quale guida della comunità appena costituita figura certo Ansuino, vir honestus et religiosus, nominato dal vescovo, e che infatti non è insignito del titolo di abate ma è definito soltanto pater et rector; nel secondo documento, la donazione, compiuta sempre dal vescovo Gregorio, della cappella di San Salvatore in Bergamo, compare invece già il primo abate, Oprando, che rimarrà alla guida del monastero fin verso il 1170, come ricorda il testimone di un processo celebratosi in quell'anno<sup>51</sup>. Soltanto nella

situazione di crisi, patrimoniale e spirituale, della fine del XIV secolo, all'ordinazione vescovile si sostituirà, nel caso degli ultimi due abati regolari, la scelta e la consacrazione da parte del Pontefice<sup>52</sup>.

Nell'atto costitutivo del 1136, oltre all'appello all'autorità morale di papa Innocenzo II, dominus del vescovo fondatore, il solo collegamento istituzionale con la Sede Apostolica risiede nella facoltà di appello a questa concessa all'abbazia contro chiunque tentasse di violarne la quiete e l'inte-

grità patrimoniale, già minacciato di anatema dal vescovo.

La soggezione al vescovado era inoltre sancita dall'obbligo di quel censo di dodici libbre di cera da consegnarsi il Sabato Santo a Bergamo, istituito con lo stesso atto di fondazione; di esso si trova traccia ancora nel XIV secolo, in alcune quietanze conservate nell'archivio abbaziale<sup>53</sup> e nelle registrazioni dei *Libri censuales* <sup>54</sup> del vescovado; a quest'epoca risulta però aumentato a tredici libbre, con scadenza la Domenica delle Palme, probabilmente in quanto cumulato ad altro censo non identificato.

Alla fine del Settecento, nella causa relativa all'incameramento dei beni abbaziali dopo la soppressione, tale censo era stato addotto come prova del dominio eminente del vescovado sulle terre della Vallis Alta 55, ma nel dettato del documento assume un significato più ampio, di soggezione istituzionale e spirituale: esso è infatti introdotto dalla formula «Et ut hec nostra constitutio cunctis in posterum temporibus firmiter et inviolabiliter eidem loco conservetur...», riferentesi a tutto il contenuto dell'atto, e seguito solo dalla comminatio di rito.

Nello stesso documento del 1170 sopra ricordato, in assenza dell'abate, ad agire in giudizio è il *priore*, la sola altra figura istituzionale documentata dalle nostre carte nel primo periodo di vita dell'abbazia: in questo caso è Israel, che solo pochi anni dopo, nel 1173, ricompare con il titolo di abate<sup>56</sup>. Una prima testimonianza di questa figura si ha già nel 1144, quando il priore Ariprando compare a fianco dell'abate nell'atto di ricevere una nuova donazione vescovile<sup>57</sup>. Un ruolo di supplenza dell'abate è invece nuovamente testimoniato nel 1237, nel caso di un altro priore di nome Israel, a sua volta eletto abate l'anno successivo<sup>58</sup>

Dopo questa data non vi sono più attestazioni esplicite di tale figura, ed in assenza dell'abate, per atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compare in genere un procuratore, scelto tra i monaci dell'abbazia, ma senza un titolo istituzionale specifico. Soltanto nel 1207, in occasione di un processo, il monaco agente a nome del monastero viene designato come sindi-

cus et yconomus <sup>59</sup>, titolo il secondo che potrebbe alludere ad una funzione di amministratore all'interno della comunità più che ad una delega *ad hoc*; in un altro documento di particolare interesse, l'investitura del comune di Piano del 1210<sup>60</sup>, iconomi ac ministri sono ricordati quali possibili sostituti dell'abate nell'esercizio del potere giurisdizionale sulla comunità, mentre il compito di riscuotere i censi resta affidato a missi o nontii del monastero, termini che potrebbero riferirsi anche a dei laici.

Un significato di delega specifica e limitata nel tempo, al pari di procurator, ha invece il termine sindicus, proprio dei rapporti tra privati; nelle carte coeve dell'abbazia è attribuito anche ai laici agenti in giudizio per essa, come nel caso del cittadino di Bergamo ser Rogerius de Pazzo, in due processi del 1220 e 123761.

Ormai scomparsa è dunque, sin dal principio del XIII secolo, la figura dell'advocatus, che in precedenza doveva essere investita di tali compiti di tutela del patrimonio e degli interessi dell'abbazia, al pari di tutti i maggiori enti ecclesiastici dell'epoca, in genere dietro concessione di un adeguato beneficio.

Il solo documento in cui l'advocatus del monastero compaia nello svolgimento della sua funzione è un arbitrato del 1173, decisivo per la storia del dominio abbaziale sulla Vallis Alta, in cui tale incarico è rivestito da tale Pietro de Comenduno 62, forse uno dei primi membri di una casata di cui si hanno notizie soprattutto a partire dal XIV secolo63, dopo lo sfaldamento del dominio vescovile sulla curia de Albino. Un carattere più casuale ha invece la prima testimonianza disponibile dell'advocatus Vallis Alte, nella persona di certo Warnerio, che figura come testimone in un atto privato del 115464 e non è riconducibile a nessuna casata nota.

Isolata è anche la testimonianza di vassalli dell'abbazia: due fratelli domini de Cene, nel 1199, rimisero all'abate tutti i diritti di decima che ancora detenevano sul territorio abbaziale, già concesse loro in beneficio dal vescovo, e si impegnarono a tutelarne il possesso promettendo «quod servient ita feudum domino»<sup>65</sup>; ma non fu un legame duraturo: pochi anni dopo, i due fratelli sono già in lite con l'abbazia per il controllo delle terre di Pruato, e i loro discendenti ebbero spesso rapporti conflittuali con l'ente religioso, schierandosi magari dalla parte della "loro" comunità, nel commune populi et gentilium de Cene et de Valota <sup>66</sup>.

Su un piano inferiore, figura classica di laico amministratore delle signorie ecclesiastiche è quella del gastaldo, ben rappresentata nella docu-

mentazione bergamasca soprattutto dai gastaldi vescovili, cui era affidato il governo delle *curie*, e compensati per questo con'investitura di piccoli feudi. Anch'essa però, nelle carte dell'abbazia, compare solo una volta, nelle clausole di una locazione del 1289 relative all'esazione delle decime sulla *grangia* di Casale<sup>67</sup>, ove si parla di *procuratores seu noncii vel gastaldi*: resta difficile giudicare se si tratti di una mera espressione formulare, oppure se la comparsa del gastaldo sia qui legata ad una funzione particolare —quale appunto la riscossione della decima su questa grande azienda agricola— che solo in questo documento è oggetto di regolamentazione esplicita. Se pure vi fu un gastaldo del monastero, in un dominio così piccolo la sua funzione dovette limitarsi all'amministrazione fondiaria; alla quale, del resto, doveva comunque essersi ristretto il significato del termine alla fine del Duecento, in un'epoca in cui il Comune di Bergamo aveva ormai avocato a sé tutti i diritti pubblici sul territorio rurale.

In seguito si stabilizzerà la consuetudine per cui, anche nei più modesti atti della gestione patrimoniale, ove non sia l'abate in persona, ad agire è un monaco (definito in genere sindicus et procurator) investito di funzioni di rappresentanza dell'abate e del capitolo del monastero mediante apposito atto notarile (regolarmente citato nei documenti). Negli anni Trenta e Quaranta del XIV secolo, durante l'abbaziato di Giovanni de Castello, tale compito risulta a lungo attribuito a dominus Zeno de Lazeris de Trischurio, che figura in numerosi atti di quietanza e di affittanza; solo nel 1342, nel rilasciare quietanza per il pagamento di un fitto<sup>68</sup>, è definito caneparius et receptor del monastero, titolo che potrebbe alludere ad una più stabile carica amministrativa (il cellario della Regola?). Nel 1334 e tra il 1337 e il 1339, inoltre, egli appare investito del titolo di vicario generale, motivato da temporanee assenze dell'abate dal monastero<sup>69</sup>; la distinzione tra questa carica e quella di sindico è evidente in un atto del 1340, in cui l'una è rivestita da don Martino de Ulivenis e l'altra dallo stesso don Zenone<sup>70</sup>.

La partecipazione dei laici alla vita del cenobio sembra dunque restringersi sempre più alle forme di collaborazione più umili, famuli o familiares, che compaiono occasionalmente come testimoni in alcuni documenti di scarso rilievo, generalmente interpretabili come "domestici", che potevano però essere incaricati anche di lavori agricoli all'esterno delle mura del monastero, come quelli che pascolavano bestie e raccoglievano legne nel bosco di Valotella, ricordati da numerosi testimoni di un processo del 1347<sup>72</sup>.

### Cronotassi abati regolari, sulla base di GATTI 1853

integrata con nuove acquisizioni documentarie (ambiti documentati)

Oprando	1136-70
Israel I	1173-99
Giovanni de Albara	1206-10
Lanfranco	1222-34
Israel II da Trescore	1239-58
Aiardo Vescovi	1260-1305
Bono Vescovi	1306-29
Giovanni de Castello	1333-69
Giovanni dei Capitani di Arcene	1369-91
Manfredo dela Croce	1391-1408
Antonio de Clivate	1408-33

Un ruolo simile sembrerebbe avere anche quel Culcinatus de Urate (originario del Bresciano) qui stat ad merzedem ad monesterium de Vallotta, presente come testimone nel 1238 ad un compromesso raggiunto tra l'abbazia e i vicini domini de Tercio 73; sempre come teste figura non solo ad una grossa compravendita nel 1254, ma anche a due atti vescovili del 1257 e 1258; e nel 1259 agisce a nome del monastero nell'acquisto di decime sul territorio di Vallalta74. In tutte queste attestazioni più recenti egli è detto habitator a Comenduno: forse sulle terre che il monastero raccolse in quel luogo in quegli stessi anni75, come coltivatore dipendente, o addirittura con un più ampio incarico per la gestione di una parte troppo decentrata del patrimonio fondiario ? Nel 1271, però, insieme ad altre due persone testimoni anch'esse ad un arbitrato, viene definito habitator monasterii 76.

D'altra parte, nel 1316, viene qualificato come familiaris del monastero anche un notaio appartenente ad una famiglia cittadina di un certo rilievo, Bertramo fu ser Martino di ser Bonfado de Casteneta, che in tale sua veste necessita della licencia dell'abate per allontanarsi dal monastero e stabilirsi altrove.

...quia ipsi dominus abbas (...) et ipse Bertramus multum dubitabant et timebant quod ipse Bertramus non posset bene esse et stare securus in ipso monasterio, propter guerram et discordiam que modo vertitur inter pergamenses in civitate et districtu Pergami, et maxime in Valle Seriana et maxime in partibus circonstantibus ipsi monasterio,

senza peraltro che questo lo privi dei diritti che ha verso il monastero ed il suo patrimonio, della facoltà cioè di tornare ad abitarvi quando vorrà e di ricevere di nuovo *omne ius et omnis honor* (una sorta di prebenda ?) a lui spettanti su quei beni; poiché «aliter ipse Bertramus non fuisset recepturus nec petiturus hanc parabolam et licenciam»<sup>77</sup>.

Nessuna notizia è offerta dai nostri documenti sull'attività religiosa all'interno del cenobio, né ad un'opera di cura d'anime prestata verso quanti abitavano nel territorio dell'abbazia; su questo punto, anche il Gatti, nella sua trattazione, aveva dovuto limitarsi a richiamare notizie di carattere generale senza poter addurre prove concrete; solo a partire dal XV secolo, il passaggio del monastero in regime di commenda rese esplicita la necessità di nominare sacerdoti curati, e su questa base si giunse poi, circa quarant'anni dopo la soppressione dell'abbazia, alla costituzione della parrocchia<sup>78</sup>.

Pochi sono anche i monaci espressamente definiti presbiteri, ma questo dipende forse proprio dal fatto che compaiono sempre in documenti di rilievo patrimoniale, più che ecclesiastico; dopo il caso "eccezionale" di un documento del 1234, in cui ben 4 dei 5 monaci presenti recano tale titolo<sup>79</sup>, tra i quali anche il futuro abate Israel (II), nella documentazione trecentesca solo il già ricordato Zenone de Lazeris è ricordato talvolta come presbiter.

Anche le dimensioni della comunità monastica non sono mai oggetto di testimonianze esplicite, ma possono essere rilevate solo laddove i monaci e i conversi presenti sono elencati, insieme all'abate, come attori di documenti di particolare rilievo, anche se non sono mai indicati come tutti i membri del cenobio. Il primo di questi documenti è l'investitura del comune di Piano, del 1210, in cui figurano, accanto all'abate Giovanni, ben 7 monaci e 16 conversi<sup>80</sup>; dodici anni più tardi, sotto l'abate Lanfranco, sono menzionati 4 monaci e 12 conversi<sup>81</sup>; nel 1234, insieme ai già ricordati 5 monaci, compaiono solo 5 conversi; nel 1271, in occasione di un compromesso arbitrale, attorniano l'abate Aiardo 6 monaci e 12 conversi<sup>82</sup>; intorno alle stesse cifre oscillano anche le testimonianze successive, sino alla prima metà del Trecento<sup>83</sup>; nel 1351, all'alienazione di alcuni fitti del monastero presenziano 4 monaci e 6 conversi, che con l'abate sunt satis plus quam due partes trium partium totius capituli <sup>84</sup>; nel 1353, in occasione di un atto di partico-

lare solennità, quale la collazione del beneficio per la cappella cittadina di San Salvatore, il capitolo del monastero è espressamente detto formato da solo quattro monaci<sup>85</sup>, mentre a due soli monaci appare ridotta la "comunità" nella seconda metà del secolo<sup>86</sup>. Nella *Nota ecclesiarum* redatta nel 1360, in occasione dell'imposizione di una taglia al clero di Bergamo da parte del governo visconteo<sup>87</sup>, sono computati ben 10 monaci e 16 conversi, in base forse a dati più risalenti, e corrispondenti probabilmente al numero massimo dei membri registrati in precedenza.

- BELOTTI 1956.
- 2 JARNUT 1981.
- 3 TABACCO 1979, in particolare il saggio finale su La sintesi istituzionale di vescovo e città.
- Edite in VALSECCHI 1989; sulle stesse fonti cfr. anche PESENTI 1988.
- 5 Cfr. FEO 1991.
- Su queste fondazioni bergamasche cfr. da ultimo PESENTI 1988; riferimenti bibliografici e documentari in SPINELLI 1982; cfr. inoltre MENANT 1992, pp.101-29, a proposito delle fondazioni promosse dalla famiglia comitale dei Gisalbertini.
- 7 VIOLANTE 1960.
- 8 Edito in MGH, Diplomata, Federici I Imp., n.141.
- 9 Cfr. sotto, cap.III.2..
- 10 VA 23, documento analizzato sotto, cap.IV.1.b.
- 11 Cfr. sotto, cap.IV.2.
- 12 Edita da G. Finazzi nelle Breves Chronicae Bergomenses, pp.215-30.
- 13 MAZZI 1884, pp.164-76; edizione completa del testo in ANTONUCCI 1933.
- 14 Per entrambe le questioni le fonti sono in Liber Potheris, docc. n.14 e 18-21.
- 15 CP 3027.
- 16 Cfr. sotto, cap.III.2.
- 17 Testo in NRPA, p.34, n.23.
- 18 Fonti edite in BARACHETTI 1980.
- <sup>19</sup> Su questa fonte, da ultimo STORTI STORCHI 1984; sul rapporto tra questa raccolta e la successiva, completa, cfr. anche MAZZI 1902.
- 20 Cfr. sotto, cap.VI.2.b.
- <sup>21</sup> Al n. 105.
- <sup>22</sup> MAZZI 1922b, p.217.
- <sup>23</sup> VA 79: per l'identificazione del podestà cfr. ANGELINI 1742.
- <sup>24</sup> Cfr. NRPA, per un esempio costituito dalla curia di Albino.
- 25 VA 98,99,100.

- <sup>26</sup> MAZZI 1902.
- 27 Stat. 1331.
- <sup>28</sup> Stat. 1331, coll.II, 55 e 60.
- <sup>29</sup> STORTI STORCHI 1984.
- <sup>30</sup> VA 247.
- 31 Cfr. sotto, cap.IV.4.d.
- 32 Su questo aspetto cfr. in particolare CHITTOLINI 1979.
- 33 Per la documentazione relativa a queste vicende cfr. sotto, cap.III.1-2 e cap.V.1.
- 34 Cfr. sotto, cap.V.4.
- 35 VA 135, 136; sulla carestia del 1278 cfr. MAINONI 1994, pp.55-78.
- 36 GHIR.1
- 37 Diversamente da quanto avviene nelle carte di fondazione di altri monasteri bergamaschi (Pontida, Fontanella, Argon...), in cui a un'indicazione di carattere territoriale si accompagna quella del sito del complesso edilizio, identificato da un proprio toponimo.
- <sup>38</sup> Cfr. FUMAGALLI 1976, p.29; a differenza di quanto osservabile nella bassa pianura, ad es. nel territorio cremonese, toponimi costituiti dal termine casale sono assai rari nel Bergamasco, specialmente nella fascia collinare.
- 39 Le fonti sono indicate e discusse in NRPA, pp.16-17.
- <sup>40</sup> Ad eccezione di due piccoli appezzamenti, documentati nel 1320 (cfr. sotto, cap.VI.5).
- <sup>41</sup> Su questa istituzione cfr. NRPA, passim.
- <sup>42</sup> Cfr. sopra, n. 39; della formazione di una cospicua base fondiaria nella Valle e del deciso orientamento signorile del vescovado già all'inizio dell'XI secolo è sintomatica la produzione (post 1026) di un falso diploma di Ottone II (datato 968) che avrebbe conferito al vescovado ogni diritto pubblico sull'intera Valle Seriana e sulla zona circostante la città (sul quale cfr. JARNUT 1980, pp.141-42).
- 43 Cfr. NRPA, pp.11-36.
- <sup>44</sup> Le fonti principali sono edite in CMB; per l'identificazione dei toponimi, cfr. MAZZI 1880; beni del vescovado in territorio di Endine sono documentati nel 1012 (Cap.2415).
- 45 Cap.4506 (1180).
- 46 SPT 4.
- <sup>47</sup> LUPI, II, 1213.
- <sup>48</sup> E' il fondo qui citato con la sigla SPT.
- <sup>49</sup> Cfr. sopra, n. 45.
- 50 ZONCA 1986.
- 51 Cfr. deposizione testimoniale riportata sotto in cap.IV, 1, d.
- 52 GATTI 1853,pp.25-28.
- 53 VA 176 (1308) e 192 (1312).
- Sono così designati, propriamente, i registri annuali di riscossione dei censi del vescovado, conservati in ACV in serie discontinua a partire dal 1367; lo stesso nome è attribuito anche a due registri, approssimativamente della metà del XIV secolo, contenenti sunti di documenti, tratti da fascicoli di imbreviature notarili e risalenti fino alla seconda metà del Duecento, relativi all'istituzione o alla soluzione di altri censi, sia di carattere fondiario che ecclesiastico; uno di questi è conservato in BCB, segn. AB 274, nel quale, ad esempio, a c.80r, è registrata una quietanza dell'anno 1349.

- 55 Cfr. sopra, cap.I.1.
- <sup>56</sup> GHIR. 18.
- 57 GHIR. 8; cfr. sotto, cap.III.6.
- 58 VA 66 e 67.
- 59 VA 44.
- 60 VA 48: cfr. i passi riportati sotto, cap.IV.2.c.
- 61 VA 54 e 66-67.
- 62 VA 23.
- 63 Cfr. NRPA, pp.46-47.
- 64 LUPI, II, 1117: donazione alla canonica di San Vincenzo, rogata a Bergamo, provenienente dall'Archivio Capitolare.
- 65 GHIR. 38.
- 66 Cfr. sotto, cap.III.1-2 e V.1.
- 67 VA 151.
- 68 VA 276.
- 69 VA 224 e 256. L'assenza dell'abate é testimoniata da VA 255, tre atti allegati corrispondenti a due successive cessioni (24 Novembre 1339 e 14 Marzo 1340) di un credito di 25 lire vantato dall'abate verso il monastero, e alla quietanza del 29 Agosto 1340 per il suo pagamento; somma dovuta .«ex illis libris quinquaginta imperialibus quas dictus dominus abbas habere debebat et debet (...) a dicto monasterio pro alimentis quolibet anno si ipse dominus abbas non steteret ad ipsum monasterium, secundum ordinacionem factam inter suprascriptum dominum abbatem et monacos dicti monasterii».
- 70 VA 259.
- 71 In un atto del 1310 (VA 191) figura come testimone anche un certo Zoanus filius condam Alexandri de Lazaris de Trescurio calegarius dicti monasterii.
- 72 VA 299; cfr. i passi riportati sotto, cap.V.4.d.
- 73 VA 67.
- 74 VA 95, 98,107,109.
- 75 Cfr. sotto, cap.III.2.c.
- 76 VA 121.
- 77 MIA 7238.
- <sup>78</sup> GATTI 1853, pp.10-12, 30-31 e 47-48.
- <sup>79</sup> VA 64.
- 80 VA 48; a questo documento (conosciuto solo attraverso il regesto del Somario) si riferiva forse il GATTI (1853), p.17, attribuendolo erroneamente al 15 dicembre 1220, data che non corrisponde a nessuno dei documenti noti.
- 81 VA 58.1.
- 82 VA 121.
- 83 Cfr. VA 150 e 152 (1289), 175 (1307), 213 (1325), 224 (1334), 273, (1342), 281 (1344).
- 84 VA 315.
- 85 VA 321.
- 86 GATTI 1853, p.17.
- 87 Edita da L. Chiodi e A. Bolis nel 1957.



### Ш

## LA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA DOCUMENTAZIONE

### 1. IL PRIMO NUCLEO

Il solenne atto di fondazione del 1136 documenta anche la prima tappa del processo di formazione del possesso fondiario e del dominio territoriale dell'abbazia: in quell'occasione infatti il vescovo Gregorio donò, staccando-la dal patrimonio dell'episcopio, la parte più interna della Vallis Alta, destinata a restare il nucleo più duraturo dei beni abbaziali:

in valle que dicitur Vallis Alta, que est de iure et proprietate sancte Pergamensis ecclesie, ecclesiam in honore Sancti Benedicti confessoris Deo propicio edificavi, fratresque meos sub monastica regulla victuros constitui (...). Igitur ad exercendam sancte professionis miliciam (...) predictam vallem cum pratis, silvis, agris necnon aquis aquarumque decursibus, cum terrarum ac fluvium usibus ad habendum et tenendum dono, cedo, trado omnia que mihi ex parte episcopatus pertinet in integrum, sicut his finibus continetur, videlicet a mane terra de Gavrino et Apiliano et de Molonio et Tercio, a meridie vero mons qui dicitur Pelsinus, quem mihi reservo, usu tamen pasculandi in eodem monte eidem monasterio concesso, a sera autem mihi reservo, sicut trahit vallicula que est iuxta Grumellum qui dicitur Roncaricio ac caput alterius valliculle [que] dicitur Vallis Iomella, a monte via de Altino¹.

Il riferimento a confini molto marcati consente di individuare con una certa precisione il territorio donato, comprendente buona parte del versante meridionale della Valle del Luio, e un tratto della piana del fondovalle a Nord del torrente, delimitato a Nord dalla via de Altino (la strada che corre lungo le pendici del monte, mantenendosi mediamente sull'isoipsa dei 450 metri), sin dove, procedendo verso Ovest, incontra la vallecola posta presso il Grumellum Roncaricium, identificabile nella toponomastica ottocentesca con la Valle delle Seschine, poco ad Ovest della cascina Remondi. Il confine


orientale correva lungo lo spartiacque naturale, oltre il quale erano i territori dei villaggi di Piano, Gaverina, Mologno e Terzo (oltre a quello di Vigano, non menzionato probabilmente perché incluso nel dominio dei domini de Tertio); quello meridionale era costituito dal Monte Pelsino e della Vallis Altina, corrispondenti ad un tratto del versante Nord-orientale del Misma: il dosso oggi chiamato Pizzo e la contigua conca di Valotella, posti immediatamente a monte del sito dell'abbazia.

Su quest'area, nel 1136, venne concesso solo il diritto di pascolo, ma poco dopo, nel 1142, divenne anch'essa pieno possesso dell'abbazia in virtù di una nuova donazione<sup>2</sup>: da parte dello stesso vescovo Gregorio, in occasione della consacrazione della chiesa; al vescovado venne altresì riservato il diritto di raccolta della legna sul Pelsino un diritto ritenuto vigente ancora nel Quattrocento, se l'atto del 1142 venne trascritto nel *Liber Censualis* fatto redigere dal vescovo Giovanni Barozzi (1449-65), e che fu anche alla radice di conflitti tra l'abbazia e le comunità del *Concilium de Albino*, nel XIII e XIV secolo.

Il confine occidentale, infine, sul versante meridionale della Valle, era rappresentato da un'altra vallecola, denominata Vallis Iomella, e corrispondente evidentemente al tratto terminale di quella Vallis Misemascha che nel 1142 viene indicata come limite Ovest del Monte Pelsino, e che in seguito prenderà anche il nome di Vallis de Molino o Vallis de Gazio 3 (Fosso del Vallone nelle mappe catastali ottocentesche). Le terre poste oltre questo confine, pressoché continuo sui due versanti della Valle, rimanevano -come sottolineano i due atti di donazione- dominio del vescovado; in seguito, a partire dal XIII secolo, quelli a Nord del Luio figureranno inclusi nel territorio del Comune di Cene e Vallalta, mentre quelli a Sud, cioè i boschi e i pascoli sul versante settentrionale del Misma, saranno considerati pertinenza del già ricordato Concilium de Albino, e tali rimarranno sino all'Ottocento, salvo la formazione di un piccolo nucleo agricolo (di cui è traccia già nel XIII secolo) attorno all'abitato di Fiobbio: solo in questa zona circoscritta, a ridosso del Luio, l'abbazia possedette due piccoli appezzamenti, documentati in un contratto di locazione del 13204.

## a. Contrasti con signori locali e comunità contadine

La sanzione più autorevole alla costituzione del patrimonio abbaziale venne, due anni dopo la fondazione, da una bolla di papa Innocenzo II, in cui compare anche una descrizione dei beni donati esemplata sul testo della con-



L'area prima della donazione vescovile (1136) e il monte Pelsino con Valotella (1142)

stitutio del 1136<sup>5</sup>. Ma la prima affermazione concreta del controllo abbaziale sul territorio donato si può cogliere nelle due *refutationes* compiute nel 1141 da una trentina di *rustici* (detti *de loco Cene*, ma corrispondenti probabilmente alla sola comunità di Vallalta), che rimisero nelle mani del vescovo e dell'abate ciò che possedevano, a titolo individuale o collettivo,

in predicta Valle Alta, videlicet in Gavazolo et in Casale et Medili de Auno et in Runcaritio et in Placea Absconsa atque in tota ipsa Valle, ubicumque ipse episcopus eidem monasterio dederat vel designaverat in integrum<sup>6</sup>.

Un documento questo che, con la presenza di una toponomia articolata,

conferma come il popolamento e la trasformazione agraria della Valle fossero già avviati prima della fondazione del 1136, ma soprattutto —con la
rinuncia dei *rustici* a diritti di pascolo tradizionali— rappresenta il primo
passo dell'abbazia verso la regolamentazione delle consuetudini d'uso del
proprio territorio da parte di comunità esterne: appunto, verso l'affermazione di un dominio reale.

Tale rinuncia dei rustici venne compensata con la concessione, tantum iure servitutis, del diritto di pascolo su un'area più circoscritta, in loco qui dicitur Gavazolo, sino a che l'abbazia non ne avesse avviato l'opera di riduzione a coltura. Ma da questa concessione, dal radicarsi di tale diritto d'uso comunitario sulla zona di Gavazolo, e dall'estendersi appunto delle trasformazioni agricole ad opera del monastero, prenderà vita un'aspra controversia sull'esatta definizione della linea di confine tra i due organismi territoriali in questa zona, con implicazioni per quanto riguardava i diritti di pascolo e d'uso del bosco nelle località Grumello Longo, Prato de la Plaçça e Casteneto de Gavaçolo. La lite venne conclusa da una sentenza arbitrale dello stesso abate di San Benedetto, e risulta nella sostanza ribadita in occasione di una calcatio di tutta linea di confine tra il territorio dell'abbazia e quello del Comune di Cene-Vallalta, compiuta nel 1234, e registrata in un atto che rappresenta uno dei primi esempi di questa tipologia documentaria (ricognizione dei confini di un comune) in ambito bergamasco.

Il dato che immediatamente emerge alla lettura è che la linea di confine non coincide più, lungo tutto il suo sviluppo, con quella designata un secolo primo nell'atto di fondazione, cioè la via de Altino, ma forma un'ampia deviazione attorno all'abitato di Folgoso, scendendo fino a toccare il corso del Luio. Tale confine venne in parte modificato nel 1257, con un altro arbitrato a riguardo di una parte ancora incolta, mentre il piccolo villaggio e le terre coltivate attorno ad esso furono reintegrate nel patrimonio abbaziale solo in seguito, e a prezzo di consistenti esborsi di denaro.

Una seria minaccia al dominio dell'intero suo territorio, quello conferito della prima donazione, venne all'abbazia solo nel 1173, quando dovette sostenere, davanti a tre arbitri, una lite contro gli homines di Piano ed i loro signori, tre fratelli domini de Tercio, e Bertram Ficieni con i suoi nipoti, un cittadino di Bergamo, membro di una delle prime famiglie consolari. L'abate Israel rivendicò allora al monastero l'opera di colonizzazione —e dunque il giusto possesso— delle terre contestate, appellandosi anche a documenti precedenti la fondazione dell'ente, risalenti all'episcopato di Ambrogio III

(1110-1133). Prima manifestazione di questa conflittualità fu probabilmente la lite sostenuta contro un solo contadino di Piano, Giovanni Toperge, portato dinnanzi ai consoli di Bergamo nel 11708.

Una nuova controversia con altri domini de Tertio (Paxio e Maifredo fu Nantelmo, agenti a nome proprio e dei parenti «qui sunt de suo colonello»<sup>9</sup>) si ebbe, più di sessant'anni dopo, per il possesso del Pratum de Ordo, un piccolo pascolo sul crinale della Valle del Luio, presso il confine con il territorio di Terzo<sup>10</sup>. La lite fu portata dinnanzi a dominus Cremosano de Piçenis, giudice del podestà di Bergamo, e si concluse con un compromesso<sup>11</sup>, stipulato il 19 agosto 1237, secondo cui i domini de Tertio avrebbero riconosciuto il giusto possesso al monastero se il priore Israel (futuro abate) insieme ad altri sei tra monaci e conversi si fosse sottoposto a solenne giuramento. Ma solo un anno dopo, il 30 maggio 1238, il sacramentum fu prestato corporaliter ad Sancta Dei Evangelia nelle mani di Alberto Bagefredi, notaio del Comune inviato dal Podestà, nello stesso prato contestato<sup>12</sup>. Un episodio marginale, riguardante un bene di modesta entità, e per il quale i documenti conservati non offrono altre notizie particolari.

Oltre a queste, altre liti con le comunità vicine, in particolare quella di Trescore e quelle facenti parte del *Concilium de Albino*, insorsero più tardi, a partire dalla metà del XIII secolo, riguardo allo sfruttamento dei boschi della fascia più alta del territorio, la *Vallis Altina* o Valotella (oggetto della ricordata donazione del 1142), ma si risolsero sempre a favore dell'abbazia, grazie soprattutto ai documenti antichi che essa poté esibire, a dispetto di consuetudini d'uso che andavano sempre più consolidandosi.

Prima di tutti questi atti processuali si colloca però, nel gennaio 1173, l'investitura alla comunità di Gaverina del «monte qui dicitur sopra Casale ala Rotura»<sup>13</sup>, od anche *Fellongo*, cioè il pascolo boscato che occupava tutta la fascia più alta del versante Sud della Valle. Il possesso di questa grande area da parte della comunità di Gaverina non fu mai messa in discussione, sino all'Ottocento; già nelle *calcazioni* dei confini comunali del XV secolo, essa appare compresa nel territorio di Gaverina. Entro l'arco di tempo considerato in questa ricerca, solo al principio del XIV secolo si ebbe una piccola controversia relativa all'esatta delimitazione del pascolo, con la posa di nuovi termini, cui seguì (nel 1325) una transazione per la rivalutazione del censo fissato nel 1173.

Per il resto di questa ampia porzione del patrimonio dell'abbazia —che fu anche, come detto, la parte più duratura del suo territorio— testimonian-

ze dirette dei modi di gestione, attraverso contratti scritti e relative quietanze, si hanno solo a partire dalla metà del XIII secolo: locazioni a breve termine per i pascoli alti del Pelsino o per lo sfruttamento di boschi quali Grumellongo, e contratti d'affitto ventinovennali, a partire dal 1260, per aree più ampie, comprendenti i principali nuclei agricoli di Casale, Gavazolo e *Plazascosa*, che troveremo designati addirittura come *grange*. Mancano invece fonti dirette —solo qualche accenno occasionale, in contesti non sempre di facile interpretazione— sui modelli di organizzazione aziendale vigenti per tutto il primo secolo di vita dell'abbazia.

### b. I diritti di decima

Di pari passo con il rafforzamento del dominio ottenuto a prezzo dei duri contrasti ricordati, il completamento "qualitativo" del controllo abbaziale sul territorio ricevuto in donazione procedette anche attraverso il recupero del diritto di decima, che nel XII secolo era ormai ovunque divenuto patrimonio delle signorie rurali, per le quali costituiva una importante fonte di reddito<sup>14</sup>. Anche il recupero di quel diritto da parte dell'autorità ecclesiastica avveniva attraverso l'atto formale della *refutatio*, peraltro spesso compensata —secondo una prassi che andrà consolidandosi durante l'episcopato di Guala— da una cospicua somma di denaro, che ne faceva in realtà una vera e propria vendita.

Ciò non avvenne però per le decime sulle terre della Valle Alta, di cui erano titolari i domini de Cene, i signori di quei rustici che, fino al 1141, erano stati possessori di molte terre dell'abbazia; l'equilibrio delle forze era ancora favorevole al vescovado quando i fratelli Lotario e Ambrogio de Cene, figli di Uguzone, restituirono al vescovo Girardo

totam decimam quam eis pertinebat in omnibus rebus territoriis quas offitiales monasterii Sancti Benedicti de Valle Alta tenent et ad suum donicum laborant in tota Valle Alta in integrum; quam decimam supradicti seniores de Ceno dicebant per benefitium a prefato domino episcopo tenere,

decima che il vescovo trasferì immediatamente all'abbazia, pro remedio et mercede anime 15.

Una breve precisazione richiede la datazione del documento che, benché certamente originale e apparentemente integro, reca una datazione incompleta, priva dell'anno e dell'indizione; l'attribuzione al 1165, proposta nel Somario e accettata senza troppi dubbi dai successivi editori, sembra motivata esclusivamente dall'accostamento ad un'altra donazione compiuta in quell'anno dallo stesso vescovo (della quale si parlerà più oltre), e con la quale condivide il notaio rogante e, di conseguenza, il formulario. Anche senza essere proprio dello stesso anno, è comunque verisimile una collocazione molto prossima16, cioè agli ultimi anni dell'episcopato di Girardo, schierato in posizione apertamente scismatica fin dal 1160, ma definitivamente deposto solo nel 116717: forse la pergamena venne mutilata della prima riga, contenente appunto l'indicazione dell'anno ed il riferimento al vescovo scismatico, nell'intento di conservarne intatto il significato patrimoniale. Altri casi simili sono stati segnalati proprio per la documentazione relativa a questo vescovo18, anche se ci si potrebbe chiedere perché un'analoga manomissione non sia stata apportata al citato documento del 1165... Nel complesso, comunque, i documenti di Girardo nell'archivio abbaziale sono molto pochi, e solo questi due del periodo dello scisma.

Quanto al contenuto della *refutatio*, è degno di attenzione l'esplicito riferimento al *donicum* come parte in cui si articolava il patrimonio abbaziale (senza peraltro alcuna precisazione topografica in proposito), e alla quale si limita la restituzione delle decime da parte dei signori di Cene: evidentemente proprio perché terre amministrate direttamente dai monaci, che con il versare ad essi le decime risultavano in una certa forma sottomessi all'autorità di quei signori, in contrasto con l'atto di fondazione che li voleva soggetti unicamente al Vescovo di Bergamo; mentre le altre decime, quelle provenienti dalle terre che potremmo definire il *massaricium*, in quanto riscosse direttamente dai coltivatori, potevano restare infeudate ad un signore diverso dal titolare delle terre stesse, secondo un costume, del resto, assai diffuso in questo periodo, che vede ancora una forte dispersione dei diritti patrimoniali ecclesiastici.

Solo in un momento successivo, in una fase di ormai avviata ricomposizione di tali diritti sotto il controllo ecclesiastico, anche queste decime giungeranno nelle mani dell'abbazia: ad esse pare riferirsi la formula presente in un'altra refutatio 19 compiuta più di trent'anni dopo, nel 1199, dagli stessi fratelli Lotario e Ambrogio de Cene, a nome proprio e di tutti i parenti qui sunt de suo casali, direttamente nelle mani dell'abate Israel e con il consenso del vescovo Lanfranco, delle decime di Prato Maggiore (su cui si ritornerà nel paragrafo successivo) e

de tota omnia (!) alia decima seu decimaria quam ipsi domini et sui maiores et datores eorum vel aliquis eorum habebant et eis ullo modo pertinebant (!) vel aliquo tempore consueverunt habere et pertinere, iuste vel iniuste, in toto territorio monasterii predicti Vallis Alte, scilicet de eo quod illud monasterium et persone que morabantur ad illud monasterium tenebant et possidebant tunc temporis, vel alius seu alii pro illo monasterio,

completata da un particolare impegno espresso nelle clausole sulla difesa del diritto così acquisito dal monastero, e cioè «quod servient ita feudum domino». Una promessa che tuttavia non impedì che in seguito si presentassero altre occasioni di contrasto tra l'abbazia e vari membri della famiglia signorile.

# 2. PRATO MAGGIORE, GRUMELDURO E VALL'ALTA

Tra i documenti esibiti dall'abate Israel nel processo del 1173 era anche il privilegio di conferma dei possessi abbaziali emanato nel 1148 dal neo-eletto vescovo Girardo<sup>20</sup>, pronta espressione di una scelta di continuità con la politica del predecessore Gregorio. In tale documento, pervenutoci in originale, dopo la generica formula «quecumque bona quecumque possessiones a venerabile predecessore nostro (...) sunt collata», vengono espressamente ricordate le località oggetto delle *refutationes* del 1141, il Monte Pelsino e la Valle Altina, donati nel 1142, mentre non si accenna a possessi in *Prato Maiore* (Premaioni), località posta sulla riva destra del Luio, più ad Ovest delle terre di questa zona già donate nel 1136. Eppure ne troviamo menzione, nel 1165, in un privilegio<sup>21</sup> dello stesso Girardo per la donazione di

petia una de terra prativa et campiva [que] iacet in Valle Alta et dicitur Pratum Maiorem, cum eo toto quod offitiales et conversi predicti monasterii modo prehensum habent a sero parte predicti prati (...) infra has coherentias: a mane episcopatus, a meridie currit Lulium, a sero currit Fontanam Calidam (!), a montibus episcopatus; unde dominus episcopus habet denarios sedecim fictum.

Alle sottoscrizioni dei testimoni, segue infatti una notazione che non può essere fatta rientrare nella *forma* del documento, eppure troppo importante, per i rapporti tra vescovado e abbazia, per essere tralasciata:

De supradicto Prato Maiori fecit quondam dominus Gregorius episcopus datum predicto monasterio, quod datum prefatus dominus Girardus episcopus firmavit et omnes alias res, sicut superius legitur, eidem monasterio per se donavit. Dominus Alkerius presbiter et monacus et dominus Rogerius diaconus et monacus et Petrus et Lanfrancus conversi hanc cartulam de manu domini episcopi ad utilitatem predicti monasterii acceperunt. Nec debent offitiales monasterii facere prehensam ultra vallem que est a mane parte ipsius terre, quam dominus Girardus episcopus donavit monasterio.

L'accenno alla precedente donazione del vescovo Gregorio è fatto senza alcun riferimento ad un corrispondente documento, del quale, effettivamente, non vi è alcuna traccia neppure nel *Somario* settecentesco. Non può essere sottovalutato il valore, anche ideologico, che avrebbe avuto un tale documento, riferibile ai primi anni di vita dell'abbazia ed allo speciale rapporto con il suo fondatore: la sua assenza suggerisce che già il *datum* di Gregorio, più che una vera e propria donazione, doveva essere stato, in realtà, il riconoscimento di uno stato di fatto, di una presa di possesso avvenuta per iniziativa unilaterale dei monaci e, in fin dei conti, al di fuori della legalità: la stessa forma di appropriazione paventata nelle ultime parole del documento. Una testimonianza piuttosto sorprendente su un altro modo in cui si venne costituendo il patrimonio abbaziale!

Dopo questa fase contrastata, comunque, anche Prato Maggiore compare regolarmente nei privilegi di conferma del patrimonio abbaziale rilasciati dai successori di Girardo, a partire da quello del vescovo Guala, del 1180<sup>22</sup>.

# a. Concessioni vescovili, opposizione signorile e "resistenza" rusticana

Anche le decime riscosse su queste terre erano comprese nel beneficio vescovile detenuto dai signori di Cene, e —come già accennato— furono rimesse nelle mani dell'abate, nel 1199, insieme a quelle gravanti su tutte le altre proprietà dell'abbazia<sup>23</sup>. Ancora nel 1206, però, lo stesso dominus Ambrogio, con il nipote Lotario (figlio emancipato di suo fratello Lotario), fu chiamato a compiere una nuova rinuncia alle pretese sulle decime di

Prato Maggiore, rinnovando l'impegno a difenderne il giusto possesso da parte dell'abbazia, come fossero suoi vassalli (quod servient sic feudum). Nella stessa occasione Ambrogio rinunciò, nomine transactionis, dunque per chiudere una lite pendente, a riavere 6 lire prestate al defunto abate Israel, facendone dono all'abbazia «amore Dei et pro remedio et mercede anime sue (...) et precibus domini Alberti filii sui monachi iamdicti monasterii»<sup>24</sup>.

Anche in questo territorio, dunque, l'acquisizione del diritto di decima da parte dell'abbazia segue di alcuni decenni la donazione delle terre su cui quelle decime gravano, presumibilmente perché lo sforzo del vescovado di ricondurre tali diritti sotto il controllo ecclesiastico incontrava una decisa opposizione da parte dei potenti laici che li detenevano da tempo immemorabile.


Nello stesso 1199 il patrimonio abbaziale in questa zona della *Vallis Alta* venne notevolmente ampliato da due concessioni di terre compiute dal vescovo Lanfranco, entrambe nello stesso giorno, 16 Marzo.

La prima, la donazione di un castagneto ed un prato con sopra un brineum <sup>25</sup>, sui quali veniva riscosso un censo di 6 denari, posti in località Pruathum, tra le terre donate nel 1165 e la stessa Fontana Calida, e confinanti a Nord con terre tenute in conduzione (evidentemente dal vescovado) da un gruppo di persone singolarmente nominate:

Iohannes Plectus et Iohannes Bucius, Rastellus Vallis Alte et Iohannes Rubeus et Iohannes Mora eius fratres, et heredes Crotti, et Andrea Coa et Massarius fratres, et Zaninus filius Petri qui dicitur de Supra.

Le stesse persone sono enumerate nel secondo atto quali detentrici delle terre che, già possedute in beneficio da certo dominus Brunatius (identificabile con un membro della famiglia dei Capitani di Cene<sup>26</sup>), vennero allora investite locationis nomine in perpetuum all'abbazia dal vescovado, dietro pagamento di un censo annuo di 20 soldi a San Martino: terre poste in loco Vallis Alte scilicet ad Casas de Dur[o...] (Grumelduro, a partire dal XIII secolo), cedute insieme ai relativi diritti pubblici e di esazione:

de omni ficto, districto, fodro, albergaria, pasto, feno, agnis, pullis, lacte et de omnibus aliis conditionibus, prestationibus et



Prato maggiore (1165) e Grumelduro (1199)

ex[actionibus, angariis et perangariis et de omnibus terris et] rebus pro quibus predicta vel aliquid predictorum dabatur vel prestabatur vel dari seu prestari debebatur predicto episcopatui vel alicui persone pro episcopatu [... ±35 ...] iuste vel iniuste, et de omni iure exigendi predicta vel aliquid predictorum, et de omni iure utendi et pasculandi in communi et diviso.

Il documento di questa investitura, che presenta numerose ampie lacune, era già scomparso dall'archivio abbaziale all'atto della stesura del *Somario*, e ci è giunto in una pergamena dell'Archivio Capitolare di Bergamo<sup>27</sup>, probabilmente la copia destinata all'archivio vescovile, che all'epoca di redazione del documento stesso non era ancora compiutamente distinto dall'archivio della Cattedrale.

Non può non lasciare perplessi la dispersione di questo importante documento, decisivo nella formazione del possesso abbaziale in una delle zone più ricche della Valle del Luio; se poi si aggiunge che altre carte fondamentali riguardo al dominio su questo luogo sono andate perdute, quali l'investitura alla piccola comunità di quegli stessi diritti di esazione, di soli due anni più tardi (1201), e l'investitura delle decime, della seconda metà del XIII secolo<sup>28</sup>, allora qualche cautela si impone sulla reale rappresentatività delle carte trasmesse dall'archivio abbaziale, a prima vista così integro.

Ma pochi anni dopo quella prima investitura andata perduta, nel 1207, si venne anche ad una lite con alcune di quello stesso gruppo di persone, cioè degli abitanti di Grumelduro, che si rifiutavano di rimettere all'abbazia possessionem et pertinenciam delle terre di Pruato (donate, come abbiamo visto, dal vescovo Lanfranco nel 1199), appellandosi diritto maturato su quei beni in forza del lungo possesso, sancito dal regolare pagamento del censo al vescovado: «quid ipsos quid suos maiores de ipsa terra fictum domino episcopo et suis missis per centum vices dedisse»; e richiedevano almeno che, se proprio erano tenuti a restituire quelle terre, fossero almeno riconosciute loro le migliorie apportate. Ma nel dibattimento di fronte ai Consoli di Giustizia del Comune di Bergamo furono poi essi stessi a riconoscere che era stato lo stesso vescovo a stabilire che la concessione di quelle terre da parte del monastero dovesse durare non più di tre anni, e contro la richiesta di risarcimento delle migliorie fu giudicata sufficiente la dichiarazione giurata di don Amizone, sindicus et yconomus del monastero<sup>29</sup>. Un mese dopo quella sentenza, l'abate venne formalmente immesso in possesso della terra contestata da un servitor Communis Pergami, recatosi sul posto30. Ad ulteriore conferma delle ragioni dell'abbazia, la rinuncia ad avanzare altre pretese, imposta ai "contestatori" di Grumelduro, fu fatta ripetere ben nove anni dopo, nel 1216, ad Algisio fu Giovanni Gandinaschi, minorenne all'epoca della lite31.

A breve distanza dalla sentenza dei Consoli si collocano invece due refutationes compiute dai signori di Cene: Ambrogio in ragione di una metà, e Redolfo, figlio emancipato di Lotario, in ragione di un quarto<sup>32</sup>, alle quali doveva evidentemente affiancarsene un'altra, del secondo figlio di Lotario, andata perduta. Oggetto della rinuncia era un prato sito anch'esso in Pruato, circondato da tutti i lati da terre dell'abbazia e lambito a Nord da una strada (cioè la via de Altino), ed i connessi diritti di esazione: feno, districto et agno; mentre espressamente escluso restava il diritto di decima,

che i signori conservavano nelle proprie mani. Benché definite anche transactiones nel formulario, e dunque presumibilmente giunte conclusione di una controversia, le rinunce furono compensate con somme di denaro, annotate a tergo delle carte.

Altre quote dei censi pagati da alcune delle famiglie sopra ricordate vennero in seguito cedute da altri Capitani di Cene, appartenenti a rami della grande parentela diversi da quello che abbiamo visto sinora intrattenere rapporti con l'abbazia. Così, nel 1239, Obertino fu Attaççus donò un censo di 12 denari all'anno che riscuoteva dagli eredi di Giovanni de Supra e dagli eredi di Giovanni de Buçço 33. Nel 1261, invece, Gromerio fu Guglielmo cedette il fitto di 17 denari annui riscosso «in loco de Valota in Grumello de intus, in casali de Moris et de Çanolis et de Crottis et de Plectonibus» 34, a titolo di restituzione delle decime che, nei tre anni passati, egli aveva "tenuto" dall'abbazia, et ad remedium delictorum ipsius domini Grumerii: dunque, di decime usurpate per un certo tempo; ed anche a titolo di soluzione dello iudicamentum fatto all'abbazia dal defunto Guglielmo, suo padre: forse anche quello in riparazione di un analogo atto di usurpazione?

Di quelle decime l'abbazia era venuta in possesso solo pochi anni prima: nel 1257 grazie alla donazione<sup>35</sup>, da parte del vescovo Algisio, di tutte le decime che il vescovado ancora in locis et terratoriis et pertinenciis et confinibus de Zene et de Valotta (oltre a quelle su alcuni appezzamenti di proprietà dell'abbazia posti in territorio di Comenduno e del Concilium de Albino); e nel 1259 attraverso la vendita<sup>36</sup>, da parte di tale dominus Gracius Vigarini di Nembro, della terza parte pro indiviso di tutte le decime

tocius Grumelli Duri sive Grumelli de Intus d[e communi] de Zene et de Valotta, cui coheret a mane comunis de Zene seu plurium hominum de Valotta vel de suprascripto Grumello, a meridie suprascripti monasterii, a sero aque Luyi, a monte via et vallis;

nella quale formulazione è da rilevare soprattutto l'identificazione di Grumelduro con il Grumello de intus (cioè "dentro" la Valla Alta, rispetto all'abitato di Vall'Alta) che compare anche nel documento del 1261 sopra esaminato. Dell'estensione dei diritti di decima in questa zona, tuttavia, la testimonianza migliore è offerta da un documento del 1335, quando l'abate de Castello investe due fratelli Zanonum di Vall'Alta delle decime su cinque grandi pecie terre, tra le quali una al Grumellum Sancte Marie (presso l'abi-

tato di Vall'Alta) ed una comprendente anche l'abitato di Còlzine37.

Da membri di una delle famiglie obbligate ai censi sulle terre di Grumelduro e *Pruato*, la famiglia *de Buçço*, furono invece cedute all'abbazia, sempre nel 1261, tre piccole pezze di terra, definite genericamente *in terratorio de Valotta* ma ubicabili, in base alle proprietà confinanti, ancora nella zona di Grumelduro Curiosa la forma della cessione, in locazione perpetua, dietro pagamento di lieve censo, e questo da parte di una famiglia che rimaneva —e rimarrà anche in seguito— soggetta al dominio abbaziale, ed obbligata —sia pure in forma mediata— al pagamento di un *fictus* per le altre terre possedute in quel di Grumelduro<sup>38</sup>.

Ciò che meglio emerge dalla scorsa di questi documenti, spesso così discontinui, è proprio il gravare, su un territorio piuttosto circoscritto e sul piccolo gruppo di famiglie che lo abitano, di diritti di esazione detenuti da diverse persone, talvolta con reciproche sovrapposizioni nel possesso, ed il prolungato sforzo di ricomposizione di tali diritti compiuto dall'abbazia, o meglio dal vescovado.

Benché non espressamente ricordata, l'iniziativa, o l'appoggio, del vescovo di Bergamo pare ispirare anche le più modeste cessioni di fitti e decime ad opera dei piccoli signori locali, che probabilmente da lui derivavano quei diritti, forse per antichi rapporti di vassallaggio: si è visto come il possesso a titolo beneficiario fosse esplicitamente menzionata nel caso delle decime su gran parte del territorio abbaziale donate dagli stessi signori di Cene alla fine del XII secolo. Uno sforzo prolungato, si diceva, perché tenace appare la renitenza dei signori di Cene a spogliarsi di quei diritti: una condotta resa possibile, probabilmente, anche da un profondo radicamento della comunità locale nel possesso di terre in loco, in particolare di quel piccolo gruppo di famiglie di Grumelduro soggette del districtus vescovile e poi abbaziale, eppure sempre considerate parte della comunità di Cene e Vall'Alta.

Dopo i contrasti che contrassegnarono i primi decenni dei rapporti tra l'abbazia e la piccola comunità di Grumelduro, non abbiamo documenti relativi all'amministrazione di quella parte del patrimonio conferito con la locazione perpetua del 1199, cioè Grumelduro in senso stretto: l'investitura del 1201 rappresentò dunque una concreta emancipazione della comunità sul piano della gestione fondiaria; solo per la zona di Prato Maggiore, che appariva disabitata all'atto della donazione vescovile, venne formandosi un nucleo insediativo come centro di un complesso aziendale con caratteristi-

che simili alle "grange" documentate in altre zone del territorio abbaziale, e per il quale abbiamo, nella prima metà del Trecento, due interessanti contratti di locazione.

## b. Delimitazione patrimoniale e territoriale

Le coerenze descritte nei documenti considerati sinora permettono di identificare con sicurezza la zona di Prato Maggiore e *Pruato*, corrispondente al tratto di fondovalle, tra il Luio e la *via de Altino*, delimitato a Nord dal corso d'acqua che ha mantenuto il nome antico, *Fontana Calda*, e a Sud dalla vallecola denominata nell'Ottocento Valle degli Spaghetti (o Valmana), e identificabile con la *Vallis Mala* che compare in documenti del XIII e XIV secolo. Si tratta dunque di un pezzo di territorio completamente staccato dal corpo principale del dominio abbaziale, separato da un settore del fondovalle che, ancora alla fine del XII secolo, è indicato come dominio vescovile.

Tale delimitazione è confermata anche dalla già ricordata calcazione del 1234: proprio perché descrizione del confine con il territorio comunale di Cene e Vallalta, la ricognizione comprende infatti anche questo tratto, benché completamente separato dalla linea di confine del primo nucleo del territorio abbaziale, che giungeva sino al Grumellum Roncaritium. Dopo una serie di quattro cippi che, a partire dal letto del Luio, intersecano la detta Vallis Mala in direzione approssimativamente Sud-Nord, il confine prosegue sicut vadit via magna de Folgoso in zosum usque ad Vallem Pruati 39: cioè lungo l'antica via de Altino 40 in direzione Ovest fino all'intersezione con un'altra vallecola, indicata qui come Vallis Pruati, e corrispondente evidentemente alla Fontana Calida che costituiva il confine occidentale di quelle terre di Pruato donate dal vescovo nel 1199.

Un'ulteriore conferma viene da un'altra calcazione, del 1250, compiuta a conclusione di una vertenza tra il Comune di Cene e Vall'Alta ed il Concilium de Albino (al quale appartenevano le terre sul versante meridionale della Valle del Luio), e con la quale venne delimitata un'area soggetta ad un regime di compascuo, che si inserisce perfettamente tra i due blocchi di territorio soggetti al dominio abbaziale: una piccola striscia sulle due sponde del torrente<sup>41</sup>. Il documento non riguarda direttamente il territorio dell'abbazia, che viene menzionato solo in quanto area esterna, a cui nessuna delle due comunità può accedere, ma venne probabilmente depositato nell'archivio abbaziale quale sede più sicura per la sua conservazione.

D'altra parte, proprio in quanto collocata tra questa zona aperta al pascolo e la sede di quanti di fatto ne beneficiavano, cioè l'abitato di Vall'Alta, l'area di Prato Maggiore finiva coll'essere zona di transito per persone (e animali) che non ricadevano sotto la giurisdizione abbaziale, dando così luogo a contrasti, che solo nel 1245 vennero appianati con un altro arbitrato.

La calcazione del 1234 esclude invece dal territorio abbaziale il dosso di Grumelduro, proprio perché, sul piano del possesso fondiario e di tutte le forme di esazione pubblica legate alla terra, esso era stato completamente alienato con l'investitura del 1201, anche se il piccolo gruppo di famiglie che vi risiedeva non poteva dirsi pienamente integrato nella comunità di Vall'Alta, poiché restava, almeno in linea di principio, soggetto al districtus dell'abate.

La delimitazione di quest'area, che nel documento di investitura del 1199 è rimandata —come di consueto— all'indicazione dei *possessori* delle terre, e che anche nell'atto di vendita delle decime del 1259 rimane piuttosto vaga<sup>42</sup>, era invece precisata nelle due investiture perdute già ricordate, con riferimenti topografici più "solidi", identici nei due documenti e puntualmente riprodotti negli atti processuali del 1313<sup>43</sup>:

in loco et teratorio communis Grumelli Duri vicinancie de Cene, infra hos confines tantum, videlicet a mane parte: a sumitate directo Prati Mayoris in susum usque in sumitate vitis Amici de Supra; a meridie aqua Luyi et sicut vadit lectus aque Fontane Calide usque in Lulium; a sero parte: a termino dicto usque in Vallem Valotte, sicut vadunt confinia ronchi Gambaroni, et deinde ab ipsa valle usque ad Campum de Pira; a monte: a campo ipso usque ad lapidem grossum in quo erat una cruce, et que lapis et crux erant in sumitate vitis Zalterii, et deinde usque ad sumitatem vitis Amici;

dove la Vallis Valotte, che deve probabilmente il suo nome proprio dall'essere stata assunta come confine rispetto al territorio "autonomo" di Vall'Alta, è da identificare con un altro "Vallone" alla sommità del quale è un'area denominata Pilla, corrispondente all'antico Campum de Pira, mentre il confine meridionale con la Fontana Calida accerta che questa parte del territorio abbaziale è contigua alla zona di Prato Maggiore e Pruato prima considerata; da notare invece come, in questo tratto, il confine a monte parte non sia più costituito dalla già ricordata strada per Folgoso, ma da coltivi di pro-

prietà privata, probabilmente a valle di questa.

Il censo di 20 soldi gravante sulle terre di Grumelduro (definito anche qui Grumello de Duris de Vallota de intus, o anche Grumello Interiori 45) venne ceduto all'abbazia dal vescovado —e con ciò il possesso in locazione divenne una piena proprietà— nel 1246, in cambio di varie terre situate in Bondo, Comenduno e Rova, pervenute all'abbazia da donazioni individuali di varie persone della zona<sup>46</sup>. Se per il Vescovado quei beni costituivano un ulteriore piccolo contributo alla strategia di accorpamento di terre e poteri attorno alla curia di Albino<sup>47</sup>, per l'abbazia si trattava invece di beni troppo frammentari, e situati in località troppo distanti per poter essere inserite in una organica struttura di possesso, e perciò ben sacrificabili alla causa del consolidamento del dominio sul territorio già posseduto.

# c. Comenduno e la "Buccha de Vallotta"

D'altra parte, altri diritti sul territorio di Comenduno furono accorpati nel patrimonio abbaziale con tre donazioni, compiute solo pochi anni dopo, nel 1257, dal vescovo Algisio, importante figura cui si devono gli ultimi tentativi di conservare l'unità della *curia* di Albino, e di riaffermare l'autonomia del dominio signorile del vescovado su questo territorio, in aperto contrasto con la politica egemonica del Comune di Bergamo, ormai estesa a tutto il contado<sup>48</sup>.

Oltre alle decime sul territorio di Cene e Vall'Alta già ricordate, il vescovo donò le decime su alcune pezze di terra (singolarmente descritte) già di proprietà del monastero in territorio di Comenduno (tra cui una casa nell'abitato) e Desenzano, fino al confine con altre terre del Concilium site ad Ovest del Serio; su queste stesse pezze di terra il vescovado riscuoteva anche un fitto di 18 denari annui, condonato con un altro privilegio, rilasciato nello stesso giorno<sup>49</sup>; altre decime in territorio di Comenduno erano quelle sulla Valle Colzera, sita probabilmente ad Est del Serio, dato che confinava con terre degli homines de Valotta e con il Grumellum Sancti Iulliani, anch'esso posseduto da un gruppo familiare di Vall'Alta, il casale de Mulinariis <sup>50</sup>.

Questo grumellum, insieme al pratum Muculi, anch'esso posseduto dai de Mulinariis, ed insieme alle terre possedute da altre due famiglie di Vallalta, il casale de Zenonibus e il casale de Amizonibus, e con i censi in denaro riscossi dal vescovado su tutti questi beni, furono donati all'abbazia con il terzo privilegio di Algisio del 1257<sup>51</sup>.

Tutte queste donazioni furono poi confermate dai successori di Algisio, che rilasciarono ciascuno un apposito privilegio: il vescovo Erbordo nel 1261 e il vescovo Guiscardo Suardi nel 1274<sup>52</sup>.

Lo stesso vescovo Algisio, invece, nel 1258, aveva investito l'abbazia, a titolo di locazione ventinovennale (al canone non puramente simbolico di 10 soldi annui), di un prato sito in terratorio de Comenduno, ibi ubi dicitur ad Buccham de Valotta, bagnato sul lato occidentale dal Luio, e dunque sito anch'esso ad oriente del Serio, in prossimità del territorio di Vall'Alta, come del resto suggerisce il toponimo<sup>53</sup>.

Merita rilevare che proprio a queste località si riferiscono anche i pochi documenti registrati nel *Rotulus Episcopatus* relativi al territorio di Vall'Alta, risalenti tutti al XII secolo; in particolare, alla stessa *Buccha de Valotta*, due locazioni di terre, datate 1168 e 1172, la seconda delle quali ad un *de Amiçonis de Valota*; al *pratum Mucullum*, che risulta qui lambito dalle acque del Luio, si riferisce un'altra locazione, del 1190, ad un altro membro della stessa famiglia *de Amiçonis*, che —come abbiamo visto— lo possiederà ancora nel 1257; un altro appezzamento bagnato su tre lati dal torrente era infine stato affittato nel 1169 a Lanfranco fu Oberto Zoffi, membro di una delle più importanti famiglie cittadine<sup>54</sup>.

Dunque, tra le terre site ad Est del Luio (antiche pertinenze della curia di Cene?), solo questa zona nei pressi della confluenza del Luio nel Serio, era rimasta soggetta al dominio vescovile sino al XII secolo, e perciò inclusa nella curia di Albino; venne aggregata al patrimonio dell'abbazia con le donazioni del 1257, negli stessi anni cioè in cui avveniva la redazione del grande cartulario, strumento primo di quel tentativo di riaffermazione dei diritti signorili del vescovado. Anche qui, tuttavia, all'atto dell'acquisizione da parte dell'abbazia, già ben consolidate appaiono le strutture di possesso della comunità locale, e questo spiega a sufficienza l'assenza di altri documenti relativi alla gestione di questa parte del patrimonio.

<sup>1</sup> GHIR. 1.

Som. 6, indicato come copia autentica del 1351, oggi perduta; altra copia autentica é quella trasmessa dal detto Liber censualis quattrocentesco (in ACV, Mensa); la copia semplice settecentesca conservata in BCB, MMB 522, cc.2-3, redatta (dallo stesso Mario Lupi?)

probabilmente in occasione della controversia con il governo veneziano per l'incameramento dei beni alla soppressione dell'abbazia, sembra conservare più fedelmente le caratteristiche della lingua del XII secolo, anche se stralcia tutto il passo contenente la descrizione dei confini dei beni donati; un'altra copia semplice ottocentesca in BCB, MMB 774, fatta per motivi di studio (forse dal rev. P.Gatti), reca anche il passo stralciato e note per l'identificazione dei toponimi (non sempre corrette), ma é meno precisa nell'ortografia.

- 3 Le fonti sono indicate sotto, cap.IV.4.d.
- 4 VA 210, su cui cfr. sotto, cap.VI.5.a.
- <sup>5</sup> GHIR. 4; precedente edizione in LUPI, II, 1015, da copia autentica del 1354.
- 6 GHIR. 5.
- 7 Cfr. sotto, par.4.
- 8 Su queste vicende, cfr. sotto, cap.IV.1.b-c.
- 9 Si tratta di un ramo diverso da quello della lite del 1173; il confronto con i documenti del fondo SPT e con Cap. 2076 (1178) mostra come la famiglia fosse ampiamente ramificata già nel XII secolo.
- 10 Per l'ubicazione é vincolante il riferimento all'area del Fellongo, investita nel 1173 alla comunità di Gaverina: cfr. sotto, cap.V.3.
- 11 VA 66.
- 12 VA 67.
- 13 GHIR. 18-19 (sui problemi testuali di questo documento cfr. sotto, cap.V, n. 36).
- <sup>14</sup> In generale, su questo argomento, cfr. CASTAGNETTI 1986.
- 15 GHIR. 14.
- 16 I due fratelli de Cene risultano ancora in vita nel 1207, in VA 45 e VA 47.
- 17 PESENTI 1988, pp. 65-67; per il privilegio conferito all'abbazia subito dopo l'elezione a vescovo cfr. il par. seg.
- 18 Cfr. ad es. FEO 1990.
- 19 GHIR. 38.
- <sup>20</sup> GHIR. 12.
- <sup>21</sup> GHIR. 13.
- <sup>22</sup> GHIR. 30.
- 23 GHIR. 38.
- 24 VA 43.
- Termine che nel Due-Trecento assumerà senz'altro il significato di "edificio in rovina", ma che nella documentazione bergamasca altomedioevale (e forse ancora nel XII secolo) indicava piuttosto un'edificio rurale (forse in materiali poveri) o una struttura aziendale particolare: cfr. in particolare l'uso fattone in CMB 12 (830).
- <sup>26</sup> Già defunto nel 1233 (VA 62).
- <sup>27</sup> Cap. 3587; non reca attergati delle mani ricorrenti nei documenti dell'abbazia; presenta invece segnatura settecentesca del Capitolare: L.I. L'integrazione del passo contenente l'enumerazione dei diritti pubblici ceduti é basata sul confronto con l'analoga investitura compiuta due anni dopo dall'abbazia nelle famiglie di Grumelduro (cfr. trascrizione in cap.IV.3.a).
- E delle quali abbiamo traccia solo negli atti di un processo del 1313 (VA 196) relativo appunto all'evasione di quei canoni di locazione.

- 29 VA 44.
- 30 VA 46.
- 31 VA 52.
- 32 VA 45 e 47.
- 33 VA 68.
- 34 VA 114.
- 35 VA 98.
- <sup>36</sup> VA 109.
- <sup>37</sup> VA 226.
- 38 VA 113. Su questo fictus cfr. sotto, cap. IV.3.
- <sup>39</sup> VA 64; per l'analisi di questo documento cfr. sotto, cap.IV.4.b.
- <sup>40</sup> La diversa denominazione é motivata dal fatto che, rispetto all'abitato di Vall'Alta da cui parte la strada, il nucleo di Felgoso (di formazione relativamente recente) é divenuto ormai la meta principale del percorso: cfr. sotto, par.4.
- <sup>41</sup> VA 93; su questo documento cfr. sotto, cap.V.2.
- <sup>42</sup> Inoltre le coerenze, quali figurano nel passo riportato sopra nel par. 2a, appaiono ruotate, cosicché il Luio é assunto come confine occidentale.
- 43 VA 196.
- 44 L'identificazione é confermata dal confronto con la calcazione dei confini tra il Comune di Cene-Vall'Alta ed il Concilium de Albino, del 1353 (VA 324), e con quella relativa a tutto il confine del Concilium, dello stesso anno, riprodotta in NRPA, p.58; su queste fonti, cfr. sotto, cap.IV.4.d.
- <sup>46</sup> VA 84; anche i documenti di tali donazioni, citati nella permuta, sono andati perduti.
- 47 Con l'eccezione di Rova, integrato nella curia di Vertova.
- <sup>48</sup> Cfr. NRPA, in particolare pp. 28-30.
- <sup>49</sup> VA 98 e 99 (1257).
- 50 Questa famiglia compare anche in un elenco dei vicini del comune di Cene-Vall'Alta del 1222 (VA 58.1).
- 51 VA 100; anche per queste famiglie cfr. VA 58.1; non rientrano tra quelle indicate come residenti a Grumelduro nel 1199 e 1201.
- VA 115 (1261) e Som. 124 (1274); se ne conserva un breve transunto tra le carte del rev. P. Gatti presso l'Archivio Parrocchiale di Abbazia (fotocopia presso la Biblioteca Comunale di Albino).
- 53 VA 107.
- 54 I regesti si trovano, rispettivamente, alle cc. 67r(5), 67v(6),71r,5°(1190), 76r(6) del Rotulus; altro regesto del documento del 1190 a c.74r(2), ove il toponimo figura come Pratum Comucullum.

### 3. PIANO

Cronologicamente anteriore a gran parte dello sviluppo patrimoniale nella zona di Grumelduro e Vall'Alta è l'acquisizione del dominio sul territorio e sugli uomini di un'altra comunità limitrofa: Piano, in Val Cavallina, che l'atto di fondazione ricordava tra i confini orientali del territorio donato all'abbazia. Questo passo seguì immediatamente la soluzione del conflitto con i signori di Terzo e con i Ficieni, del 1173, innescata proprio dalla presenza degli homines de Piano quali coltivatori nel territorio dell'abbazia, e fu ispirato probabilmente dalla volontà di mantenere un più stretto controllo su quelle persone tanto necessarie per lo sfruttamento delle terre della Vallis Alta. Di questo nesso ci si potrà meglio rendere conto più oltre<sup>1</sup>, considerando più da vicino il documento della lite del 1173.

Dunque, l'anno seguente l'Abbazia venne in possesso, con tre acquisti consecutivi, delle quote del dominio di Piano spettanti ai tre fratelli de Tercio e ai Ficieni, sborsando nel complesso 183 lire e 16 soldi.

Delle prime due vendite<sup>2</sup>, rogate entrambe *in castro Terzii* il 4 Luglio 1174 dal notaio Pietro, una fu compiuta da Giovanni fu Alberico da Terzo, per 27 lire e 7 soldi, e parla semplicemente *de omnis rebus* possedute *in loco et territorio Peliani*; la seconda fu compiuta invece dal fratello Alberto, e riguardava *cunctis rebus et onoribus* spettanti a lui ed al terzo fratello, Pievano, ceduti per 53 lire e 4 soldi; in entrambe figura inoltre l'impegno a far confermare le stesse vendite dalla madre. Infine, il 3 settembre a Bergamo, il notaio Cazanico (personaggio che spesso si incontra nelle carte anche di altre famiglie consolari cittadine) rogò la vendita con cui Bertram Ficieni ricevette ben 103 lire

pro cunctis casis et omnibus rebus territoriis, campis, pratis, vineis, buscosis, bruchatis, fictis, fodris, districtis, albergariis aliisque conditionibus et honoribus, pascuis et communibus, divisis et indivisis, omnia et ex omnibus michi Bertrammo in loco et territorio de Pillano, in monte et plano, in villa et extra, pertinentibus in integrum, videlicet hoc totum quod ibi habebam et mihi pertinebat et totum hoc quod Morarius et Suzinus nepotes mei ibi habebant eisque pertinebat.<sup>3</sup>

E' questo, dunque, il solo dei tre atti di vendita ove sia fatta menzione

esplicita e dettagliata anche dei diritti pubblici sulla comunità, e da questo si potrebbe pensare dipenda il prezzo più elevato di quello pagato ai fratelli *de Tertio*; considerato però il ruolo di questi nella lite del 1173, è difficile credere che tale differenza rifletta realmente una suddivisione del dominio tanto ineguale, che lasciava loro solo diritti fondiari, ed è più verosimile che essa dipenda da un uso del formulario più sommario negli atti del notaio Pietro.

Un ulteriore completamento del dominio su Piano venne infine nel 1203, quando l'Abbazia acquistò per 100 soldi il fictus proveniente da altri due poderi di Piano, la sors Domenchonum e la sors Flacatorum, consistente in 4 sestari di miglio all'anno; questa volta a vendere fu la chiesa di S. Salvatore di Monasterolo, antico centro dei dominî vescovili in Val Cavallina, e l'atto fu sottoscritto personalmente dal Vescovo Lanfranco<sup>4</sup>.

Se questa presenza è spiegabile anche solo con la perdurante soggezione formale di quella chiesa all'episcopio, essa suggerisce però che il vescovo —e questo vescovo in particolare, che già abbiamo visto autore di tante concessioni— abbia appoggiato l'abbazia anche in questa fase della sua opera di accorpamento territoriale. E' del resto probabile che l'influenza del vescovado abbia pesato già nelle vendite del 1174, compiute da famiglie ad esso legate politicamente.

Dopo questa fase molto scarsi sono i documenti relativi a questa comunità, poiché nel 1210 l'abbazia conferì ad essa la più ampia autonomia, con l'investitura a titolo di locazione perpetua dei diritti di esazione, mantenendo nelle proprie mani solo il diritto di giustizia su tutti i suoi membri<sup>5</sup>. Un documento che rientra a pieno titolo nella tipologia degli atti di costituzione dei comuni rurali, con cui il signore trasmette alla comunità una parte delle prerogative di carattere pubblico di propria pertinenza, mantenendo però a sé l'esercizio dei diritti di maggiore importanza, dietro corresponsione di un tributo annuo, *fictus*, che in questo caso fu fissato nella cifra non indifferente di 17 lire imperiali.

Un patto che sancì una stretta alleanza tra la comunità ed il suo nuovo signore, tanto da non essere mai oggetto di controversie, ed anzi da essere confermato e rafforzato, circa un secolo dopo (1307), con un accordo che limitava ancor di più la mobilità di terre e censi all'interno della comunità e del suo territorio. Un'alleanza fondata, come detto, principalmente sulla presenza degli uomini di Piano come coltivatori delle terre dell'abbazia, ma poi anche come grandi affittuari di quelle unità aziendali (grange) che compaio-

no nei documenti dalla seconda metà del XIII secolo.

Questo tipo di rapporti instaurati con la comunità di Piano, questa completa delega nella gestione e nel controllo della vita interna alla comunità stessa, spiega a sufficienza la completa assenza di altri documenti che la riguardino nell'archivio dell'abbazia. Sono invece gli individui, le singole famiglie ad emergere, anche se in modo affatto sporadico.

Così la famiglia de Boyis, un membro della quale figura, già alla metà XIII secolo, come autore di una donazione pro anima all'abbazia: il pagamento in perpetuo di un fictus di 12 denari annui, riscosso evidentemente su terra di proprietà<sup>6</sup>; mentre un altro disporrà di capitali sufficienti per assumere in conduzione, nel 1321, insieme ad una persona di Gaverina, una parte della decima di Piano: il solo altro diritto che l'abbazia aveva sino ad allora mantenuto a sé<sup>7</sup>.

Sempre da Piano proveniva una famiglia che costruì le proprie fortune sull'attività finanziaria, installandosi ad Albino, il più vivace centro economico della zona: di uno di loro, tale Minotto, è nota l'attività come appaltatore dei dazi, a metà Trecento<sup>8</sup>; un altro, Giovanni fu Alberto, nel 1337 venne in contrasto con l'abbazia per il possesso di terre in Grumelduro cedutegli dai de Zanolis, possessori del luogo, ma la sentenza del tribunale di Bergamo gli fu contraria, né venne accolta l'istanza d'appello da lui presentata<sup>9</sup>.

#### 4. FELGOSO E IL MONTE ALTINO

Come già osservato, la nuova linea di confine tra il territorio dell'abbazia ed il Comune di Cene e Vall'Alta, stabilita con la *calcatio* del 1234, si distaccava in un tratto dalla strada assunta quale confine settentrionale del territorio donato nel 1136, formando con questa e con un tratto del corso del Luio, una *enclave* considerata allora esclusa dal patrimonio abbaziale: le terre di pertinenza dell'insediamento di Felgoso.


Si trattava di un nucleo di proprietà signorile cresciuto contemporaneamente allo sviluppo del monastero, nei decenni che vedevano questo impegnato a stabilizzare il proprio dominio sull'abitato di Grumelduro e a promuovere la riduzione a coltura delle terre nella zona di Gavazzolo. Un nucleo formatosi, in definitiva, per usurpazione di beni donati dal vescovo nel 1136, ad opera di un gruppo familiare che ebbe origine probabilmente all'interno della vasta parentela dei *domini de Cene*, e che fissò la propria residenza in questo luogo, da cui trasse anche il nome.

La prima testimonianza della formazione di questo gruppo, e insieme dell'esistenza dell'insediamento, risale addirittura al 1199, quando alla grande refuta di decime compiuta dai Capitani di Cene assistette come testimone tale *Iohannesbonus de Folgoso*, che svolgeva anche la funzione di *missus et procurator* dei due attori<sup>10</sup>: una posizione che, insieme al ricorrere di certi nomi personali, suggerisce una parentela abbastanza stretta con la principale famiglia signorile della zona.

Lo stesso personaggio compare, insieme forse ad un fratello, nell'elenco dei vicini di Cene e Vall'Alta che nel 1222 approvarono la transazione tra il comune e l'abbazia: Raymondus et Zambonus de Folgoso 11. Traccia della posizione elevata della famiglia si può inoltre scorgere in uno dei pochi documenti conservati dall'archivio dell'abbazia anche se non riguardante direttamente i suoi beni: nel 1233, infatti, domina Adonda, vedova di Guglielmo dei Capitani di Cene, investì a titolo di locazione perpetua questo Raimondo (insieme a certo Alberto, e forse ad altri parenti) di terre e diritti pubblici e di esazione (districtus, vadia, lactis et agnus) sul Grumellum Colçeni (Còlzine, piccolo nucleo abitato tra Grumelduro e Vall'Alta), che già erano appartenuti a Bertram Ficieni e ai suoi nipoti (ancora loro!) ed erano descritti in un atto del 118812; particolarmente significativo, in questo caso, il possesso di diritti pubblici, e su un luogo non vicinissimo al centro di residenza.

Già nel 1234 risulta inoltre fissato nella coscienza collettiva il toponimo Vitesella Raimondi de Folgoso, indicante un impianto "pioniere" sito sul dosso denominato anche Ronco (classico termine designante le aree di nuova riduzione a coltura<sup>13</sup>) identificabile con la zona della ottocentesca Cascina Zanchi. Il ricordo di questo personaggio, considerato una sorta di capostipite, si conservò anche presso i suoi discendenti, fino a divenire un vero e proprio cognome, Raimondi de Folgoso <sup>14</sup>.

La parte più occidentale del territorio usurpato all'abbazia (così come le falde dell'Altino e il fondovalle) era considerata di proprietà della Comune di Cene-Vall'Alta, e venne in parte riacquisita al patrimonio di S.Benedetto con un arbitrato nel 1257<sup>15</sup>. I beni di proprietà privata erano invece concentrati nella parte orientale, attorno all'abitato e nella suddetta località *Ronco*, ma si spingevano anche verso Ovest lungo la *via de Altino*, sino alla zona



La zona di Felgoso e il Monte Altino (secolo XIII)

del Torculum (Felgusetto nel catasto ottocentesco), a monte di questa.

La reintegrazione di queste terre nel patrimonio abbaziale, così come di molti appezzamenti sulle falde dell'Altino —posti dunque al di fuori dell'antico confine—, avvenne in modo molto diverso rispetto ai territori sin qui considerati: non per donazioni o vendite di grandi porzioni compatte di territorio da parte del vescovado o di signori laici, ma con l'acquisto di molte piccole pezze di terra da diversi proprietari, scandito in un arco di circa quarant'anni. Anche la cronologia di questa espansione patrimoniale si differenzia nettamente dalle precedenti: siamo infatti nella seconda metà del XIII secolo, quando ormai sopiti sono per lo più anche i conflitti innescati dall'acquisizione degli altri territori, ed anzi prende avvio l'opera di riorganizzazione aziendale degli stessi.

La prima vendita16 è compiuta dai fratelli Zambone e Zanino, figli di

Pietro Raimondi de Folgoso, che nel 1254 cedono per 67 lire ben 26 appezzamenti, sparsi su un'ampia area: dalle varie case che formano appunto il nucleo di Felgoso, ai seminativi, talvolta anche vitati, situati attorno all'abitato (piccole particelle di una pertica di superficie) e nella vicina area del Ronco, lungo l'alto corso del Luio; dai prati che punteggiano i dossi più a Est (perlopiù ancora incolti, e in parte di proprietà comunale<sup>17</sup>) e le falde dell'Altino, sino all'ampia radura di Plazareto posta a circa 800 m. di quota. Di sei di questi appezzamenti, tutti coltivati e situati presso l'abitato e al Ronco, viene ceduta solo una quota indivisa pari alla metà, e nella forma dell'investitura nomine hereditatis, imposta appunto dalla sovrapposizione su di essi di diversi diritti di possesso; diritti riconosciuti con il pagamento di un censo annuo di 5 denari, da pagarsi «illi seu illis cui vel quibus contigeret seu contigit», formula che lascia intravvedere uno stato di incertezza nella titolarità di questi diritti, in seguito probabilmente ad altre investiture e a diverse divisioni ereditarie. Non a caso, l'atto di vendita è seguito, a due mesi di distanza, dalla cessione all'abbazia dei diritti vantati da un creditore verso Morando Raimondi de Folgoso, zio dei due venditori.

Quattro anni dopo, nel 1258, sono ancora gli stessi fratelli *Raimondi de Folgoso* a vendere, per 33 lire, altre 9 pezze di terra per intero, e la metà indivisa di altre 13: soprattutto appezzamenti prativi sull'Altino, ma anche, ancora, terreni coltivati, sia nei pressi dell'abitato di Felgoso, sia ad *Torculum* 18.

Tutti quegli appezzamenti posseduti in indiviso sono il segno di una presenza piuttosto risalente di questa famiglia di proprietari all'interno di quello che —secondo le parole dell'atto di fondazione— avrebbe dovuto essere fin dall'origine il patrimonio dell'abbazia. Della presenza di altri proprietari nella zona, inoltre, sono prova le coerenze dei beni ceduti: tra queste ricorrono molto spesso i nomi di ser Pietro Valoti di Nembro e, specie nel secondo documento, del già ricordato Morando de Folgoso.

Impossibile è invece una valutazione della consistenza del patrimonio così ceduto dai *Raimondi*, visto che solo per pochi degli appezzamenti venduti nel 1254 sono indicate le dimensioni: sono cinque lotti coltivati, siti tutti *in Folgoso*, misuranti ciascuno solo una pertica o poco più; del tutto assenti i dati dimensionali per i prati dell'Altino.

Le superfici di 16 appezzamenti, per un totale di quasi 300 pertiche (circa 20 ettari), sono invece fornite puntualmente in un altro atto di vendita<sup>19</sup>, compiuta nel 1277 da dominus Alberto fu Guglielmo dei Capitani di

Cene (il "signore" dei Raimondi per i beni di Còlzine investiti nel 1233), per il prezzo di 200 lire. A ben 210 pertiche (14 ettari) assommano 15 appezzamenti prativi-boschivi, o solo prativi, sparsi sulle falde e ai piedi dell'Altino, sino all'estremità orientale della Valle, in Prato Gabbi (Prato Gatto); due di essi sono corredati anche di una tegia : uno di ben 50 pertiche, tutto circondato da beni comunali, denominato semplicemente in Altino, ed uno in Molechonum (Prati Moletti), anche questa una grande radura posta a circa 700 m di quota. Terreni seminativi, associati al prato e all'incolto alberato, compaiono in un solo appezzamento, un grande lotto di ben 83 pertiche (circa 5,5 ettari) cum pluribus domibus, circondato da ogni lato da beni del Comune di Cene-Vall'Alta. E' designato anch'esso come in Folgosum, ma la ricostruzione cartografica sin qui condotta porta ad identificarlo con un'area posta più ad Ovest: la fascia coltivata a monte della via de Altino, denominata Felgusetto nel Catasto, e il tratto di territorio (Bazzane-Dossello nel Catasto) compreso tra questa e la fetta di "beni comunali" rimasti dopo il suddetto arbitrato del 1257; il nucleo abitato compreso in questa grande pecia terre va quindi identificato con la ottocentesca Cascina Bartolominelli, che nel XIV secolo troveremo indicata anche come ad Torculum.

In seguito, nel 1278, altri beni vengono ceduti all'abbazia anche dal Comune di Cene-Vall'Alta<sup>20</sup>: quattro pezze di terra, una aratoria, le altre prative con alberi da frutto di varia qualità, situate due lungo il Luio, non lontano dall'abitato di Felgoso, e due (tra cui quella aratoria) in Campo de Torculo, a monte della via de Altino; nella vendita rientravano inoltre gli alberi da frutta presenti su un'altra terra che rimase però di proprietà comunale, a monte di Felgoso, tra l'abitato e il bosco comunale del Roveretum (non identificato), con esplicito divieto di piantarvi altri alberi; il comune manteneva inoltre il diritto di pascolo nel periodo invernale, mentre all'abbazia veniva concesso di realizzare una nuova strada per le necessità di approvvigionamento del nucleo abitato:

Hoc acto et pacto dicto nominato et specificato in hoc contractu (...) quod suprascriptum commune et persone et homines de Çene et de Valota habeant ius pasculandi cum bestiis eorum in suprascriptis petiis dummodo ipse petie terre sint vachue et non seminate nec vidate, a festo Omnium Sanctorum in antea usque ad callendas Aprilis; et quod ipsum monasterium et confratres (...) possint

ponere et facere viam de Folgoso per quam itur ad fontem qui est a mane parte terre de Folgoso per terram suprascripti monasterii et non per terram suprascripti communis, inter terram communis et suprascripti monasterii in Folgoso a sero parte et quasi a monte terre de Folgoso, ad expensas suprascripti monasterii, faciendo et manutenendo ipsam viam tam bonam et amplam ut est modo et non deteriorando eam viam, ita et tali modo quod possit in ea rediri cum bestiis et sine bestiis et cum broçis bene et convenienter per ipsam viam in perpetuum.

Si tratta probabilmente di beni quantitativamente modesti, pagati con non più di 19 lire, nei quali è tuttavia evidente un fenomeno di grande interesse: la valorizzazione, attraverso l'innesto di piante fruttifere, e addirittura il dissodamento, di terreni di proprietà comunale, in aree marginali tradizionalmente lasciate al pascolo e al bosco.

Con l'acquisto di questi piccoli appezzamenti si va certamente verso il completamento dello sforzo, compiuto dall'abbazia, di riaccorpare in un unico possesso le terre coltivate attorno a Felgoso: è da notare che l'abbazia compariva come proprietario confinante di tutti e quattro gli appezzamenti ceduti dal Comune. Uno sforzo, questo, che trova presto esito nell'organizzazione di una grangia de Folgoso, come viene denominata nel 1281 in un contratto di locazione ventinovennale<sup>21</sup>, stipulato —è significativo— proprio con uno dei due fratelli Raimondi che per primi vendettero le proprie terre in questa zona, e che in questo documento è definito ancora de Valota, vicinancie de Cene. All'inizio del Trecento, anche attorno alla casa del Torculum risulta organizzata una piccola azienda, comprendente l'area agrarizzata a monte della strada e alcuni dei prati sull'Altino<sup>22</sup>.

Altre tappe di questo processo di ricompattamento fondiario, benché non documentate, possono essere facilmente ipotizzate nell'acquisizione delle altre quote-parti degli appezzamenti indivisi, e di piccole proprietà di vicini di Vall'Alta; nel periodo successivo non si hanno più notizie, nemmeno attraverso le coerenze, degli altri proprietari maggiori, come quel ser Valoti di Nembro.

Le decime riscosse sugli appezzamenti ceduti da Alberto dei Capitani di Cene nel 1277 verranno cedute all'abbazia solo dieci anni dopo, nel 1287, dai suoi figli Ambrogio e Filippo; dopo altri quattro anni, infine, nel 1291, un patto di reciproca remissione verrà stipulato tra lo stesso Filippo ed un lontano parente, Redolfo fu Dalfino dei Capitani di Cene: evidentemente per una controversia riguardante i diritti su queste terre, se l'archivista del monastero ritenne opportuno conservarne il documento cucito insieme a quelli del 1277 e 1287<sup>23</sup>. Ma già in precedenza l'abbazia vantava diritti di decima nella zona di Felgoso, come indica una sentenza ottenuta nel 1257 contro tale Zambone *Sechiserius* nel documento l'area oggetto di controversia è indicata genericamente come *in loco et terratorio de Cene et de Valota*, ma varie proprietà di questa persona sono citate come coerenze degli appezzamenti acquistati nel 1258<sup>24</sup>. Nel 1337, infine, verrà portata dinnanzi al vicario episcopale una controversia con la chiesa dei SS. Maria e Zenone di Cene, circa la titolarità delle decime su un appezzamento nella zona, di proprietà della stessa chiesa, che si concluderà dopo quasi due anni con la divisione a metà tra i due contendenti dello stesso diritto di decima<sup>25</sup>; a sostegno delle proprie ragioni l'abbazia produsse copie appunto delle due vendite fatte dai Capitani di Cene, nel 1277 e 1287.

Se gli acquisti delle terre attorno a Felgoso e al *Torculum* rappresentano la reintegrazione nel patrimonio abbaziale di terre probabilmente già incluse nella donazione vescovile del 1136 ed espropriate in antico, un'area di espansione certamente nuova sono invece le falde dell'Altino, ove l'abbazia subentra ad appropriazioni più o meno recenti di antichi beni comunali, quali dovevano essere in origine tutte le terre a monte della *via de Altino*.

Numerosi appezzamenti di prato in quest'area rientravano già nelle vendite dei Raimodi de Folgoso del 1254 e 1258, e di Alberto dei Capitani di Cene nel 1277. Altre pezze di terra sull'Altino vennero cedute negli stessi anni all'abbazia da altri membri della famiglia capitaneale: una da Ambrogio fu Lanfranco, nel 1263, «amore Dei et pro remedio pecatorum suorum et sermo(num ?) quarum quondam supradictus Ambrosius habuit et sui antecessores a s[uprascripto mon]asterio»<sup>26</sup>; altre tre ancora nel 1277 dallo stesso Alberto<sup>27</sup>. Nel 1280 altre dieci vennero vendute, con un atto oggi perduto, da «uno di Cene abitante in Bergamo», di cui il Somario non riporta il nome, ma verosimilmente un'altro capitaneus <sup>28</sup>.

Sono queste le ultime acquisizioni di terre dell'abbazia nella Valle del Luio. Dopo il 1280 avremo solo i modesti completamenti già ricordati, consistenti in decime o altri diritti, e soprattutto l'attività dell'ente monastico si volgerà decisamente alla riorganizzazione aziendale di questi possessi e all'avvio di regolari forme di gestione mediante contratti scritti. Nuovi allargamenti fondiari procederanno solo in località lontane dal monastero, come Telgate e Martinengo, nella pianura bergamasca.

Riguardo allo stato della proprietà dei prati dell'Altino nel periodo degli ultimi acquisti dell'abbazia, quale almeno emerge dalle coerenze, è da notare che molti appezzamenti, soprattutto nel grande acquisto del 1277, risultano talvolta confinanti con terre già appartenenti al monastero, ma più spesso con i beni del Comune di Cene-Vall'Alta; compaiono anche i nomi di varie famiglie originarie di Vall'Alta, come i de Mora, gli Alegre, e i Bertene, o di Grumelduro, come i de Boçço, corrispondenti probabilmente a piccoli proprietari (o possessori)<sup>29</sup>; di uno di questi, Alberto fu Alberto de Mora, abbiamo anche una donazione di modesta entità all'abbazia, nel 1277: la metà indivisa di una pezza di prato in Fopa Montisah <sup>30</sup> (località menzionata anche nelle vendite precedenti). Ma il proprietario più frequentemente ricordato nelle coerenze resta un certo dominus Nicola di Cene, probabilmente anch'egli della grande parentela dei Capitani.

Gli aggettivi ricorrenti nella descrizione delle terre cedute, insieme alla presenze delle *tegie*, indicano come già sia avviato uno sfruttamento intensivo delle falde del monte, con la creazione di radure di prato coltivato nella boscaglia che si estende sulle aree di proprietà comunale; la compresenza di prato e bosco su quasi tutti gli appezzamenti, d'altra parte, suggerisce come questo processo di valorizzazione del suolo dei lotti privatizzati fosse allora ancora agli inizi.

Pochi anni dopo quegli ultimi acquisti, nel 1290, compare anche il primo contratto per l'affitto dei prati, o *medili*, dell'Altino, organizzati attorno ad una *tegia*. Altri affitti simili si trovano lungo tutta la prima metà del XIV secolo, relativi a diversi gruppi di appezzamenti, o a singole grandi radure, come quella di Plazareto; sempre comunque comprendenti strutture per la conservazione del fieno e/o il ricovero del bestiame, e sempre dietro corresponsione di canoni in denaro<sup>31</sup>.

### 5. ZANDOBBIO E LA SILVA TORRASCHA

Un patrimonio non da poco, comprendente anche di diritti signorili ed una parte del castello, venne acquisito dall'abbazia anche territorio di Zandobbio, non lontano dalla Vallis Alta: la fonte principale fu una vendita compiuta 1'11 febbraio 1258 dai fratelli Galicio, Guidotto ed Anselmo, figli di Oberto de Fara, una importante famiglia cittadina, per un prezzo enorme: 1215 lire<sup>32</sup>. Terre già appartenenti all'abbazia sono menzionate nelle coerenze di diversi appezzamenti, insieme a quelle di molte altre famiglie signorili locali o cittadine, ma manca ogni riscontro documentario sulla loro acquisizione. Inoltre, a differenza di quelli sinora considerati, manca ogni notizia sulla gestione di questo cospicuo possesso.

I beni venduti dai de Fara comprendevano ben 22 pezze di terra site in loco et teratorio de Zendobio et de Turre de Triscurio, tra le quali erano tre sedimina, tutti circondati da vigneti più o meno estesi, posti uno nell'abitato di Zandobbio (presso il quale era anche un torchio), uno in Buzzo (di incerta identificazione), ed il terzo ad Closum de Silo, cioè lungo il torrente Sei, sul quale si trovava anche una casa con un mulino; inoltre, otto piccoli appezzamenti di arativo, tre prati situati nella Silva Turascha et Zendobiascha, un grande bosco posseduto in compartecipazione dalle due comunità di Zandobbio e della Torre (quest'ultima però inclusa nel comune di Trescore), e altri quattro appezzamenti incolti (terra arva) siti sulla costa a Nord dell'abitato; infine, una domus posta nel castello di Zandobbio, sulla quale però manteneva diritti, di natura imprecisata, tale dominus Lanfrancus condam Guazzii de Zendobio, proprietario anche di altri settori del castello; e, in indiviso, un ottavo più un ventiquattresimo del castello e della torre di questo, con tutti i diritti pubblici (honores) ad esso legati.

Di altri beni l'abbazia acquisì una quota in indiviso, e precisamente un terzo: e cioè di un pezzo di bosco sito ancora nella Silva Turascha et Zendobiascha, lungo il torrente Malmera, e del diritto di decima su tutte le terre cedute, diritto che i de Fara possedevano —almeno formalmente— a titolo di locazione perpetua (probabilmente per investitura da un altro signore locale); per questo, anche nell'alienazione all'abbazia, la forma fu quella di una concessione in perpetuo, sancita dall'obbligo di un censo simbolico di un denaro annuo<sup>33</sup>.

Pochi mesi dopo, il 23 aprile, un'altra quota-parte del suddetto appezzamento nella Silva Turascha et Zendobiascha, più precisamente un quinto, fu ceduto all'abate Israel (II) da un abitante di Trescore, Mazza dela Foppa 34, che mantenne tuttavia il possesso della terra, diventando quindi il conduttore del fondo, forse dopo che, nel frattempo, anche le altre quote-parti erano state riunite in un'unica proprietà. L'atto relativo a questo acquisto venne stipulato a Trescore, aput turim illorum de Episcopis, cioè presso la residenza di una famiglia che per tutta la seconda metà del secolo mantenne stretti rapporti con il Monastero, dando ad esso gli abati Aiardo e Bono, e forse anche lo stesso abate Israel<sup>35</sup>.

Allegata all'atto di questo acquisto è un'altra carta, di poco successiva (2 giugno): poiché il comune di Zandobbio e gli eredi di Oberto de Fara (i tre autori della grande vendita prima descritta) avevano eletto tre arbitri per designare la strada di accesso ad una pezza di terra dei de Fara posta in Baverga (località peraltro non citata nella predetta vendita), forse perché la strada attraversava i beni comunali; ora, dopo la vendita all'abbazia, ai tre arbitri era stato imposto dal Comune di Bergamo di designare parimenti la strada ai monaci; gli estremi del percorso descritti nel documento non consentono una migliore identificazione della località in questione, ma danno l'impressione che la portata della controversia fosse affatto circoscritta.

Un vero e proprio piccolo dominio signorile, dunque, comprensivo di oltre 260 pertiche di terreni coltivati, di varie case, di diritti di decima ed altri diritti di esazione, quali quelli legati al possesso del mulino e del torchio, nonché dei diritti pubblici legati al castello; certo, si può dubitare dell'effettiva consistenza politica di tali diritti, data la proprietà parziale del castrum e degli honores, e soprattutto dato che, ormai, anche qui, nella bassa Val Cavallina, appare estesa la giurisdizione del Comune di Bergamo, ed anzi è l'abbazia stessa a farvi ricorso per salvaguardare i propri interessi.

Un dominio che —stando alle carte giunte sino a noi— non risulta aver più subito ulteriori allargamenti, e le cui sorti, sul lungo periodo, non sono intuibili nemmeno ad una rapida scorsa del *Somario*: non sappiamo come sia stata organizzata la gestione di questo patrimonio, evidentemente sentito come un corpo separato e probabilmente affidato in blocco ad un signore/conduttore soltanto dietro la corresponsione di un censo annuo; né sappiamo se questo ruolo possa essere stato rivestito dalla stessa famiglia Vescovi, a cui si è già accennato, o da quel *dominus Lanfrancus* comproprietario del castello.

<sup>1</sup> Cfr. sotto, cap.IV.1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GHIR. 22 e 23.

<sup>3</sup> GHIR.24.

<sup>4</sup> VA 41.

<sup>5</sup> VA 48.

- 6 VA 118 (1264): obbligazione del figlio per il pagamento della prima annualità.
- 7 VA 212.
- 8 Cfr. NRPA, p. 38, e fonti ivi cit.
- 9 Rispettivamente Som. 238 e VA 237.
- 10 GHIR, 38.
- 11 VA 58.1; su questo documento cfr. sotto, cap.V.1.a.
- 12 VA 62; il documento è molto danneggiato, e non sempre sono chiare le relazioni tra le persone citate.
- 13 In area bergamasca, peraltro, questo termine (ruc) ha assunto, almeno dal XIV secolo, e tuttora mantiene il significato di terrazzamento destinato alla coltura della vite.
- 14 Cognome che, del resto, deve aver lasciato traccia nel toponimo Remondi, riferito ad una cascina sorta nell'antico territorio abbaziale, ma del quale non è traccia nelle nostre carte; solo nel privilegio del 1353 è citata la contrata di Montebello (cfr. sotto, cap.IV.4.d), corrispondente probabilmente a tale cascina.
- 15 Cfr.sotto, cap.IV.4.c.
- 16 VA 95.
- 17 Su questo aspetto cfr. sotto, cap.IV.4.c.
- 18 VA 108.
- 19 VA 130.1.
- VA 137.1 (rr.28-32 per la citazione seguente); sullo stesso supporto segue un altro atto (VA 137.2), della stessa data, contenente l'approvazione della vendita da parte di un gruppo di domini de Cene ed altri procuratori del comune, in cui i beni ceduti sono definiti posti in contrata de Folgoso et de Plaçaredo et Grumello Longo.]
- 21 VA 140, su cui cfr. sotto, cap.VI.3.b.
- 22 Cfr. sotto, cap.VI.4.a.
- 23 VA 130.2-3.
- <sup>24</sup> VA 103 (1257) e VA 108 (1258).
- 25 VA 252 (1339).
- 26 VA 117.
- 27 VA 133.1.
- 28 Som. 138: «Il Monastero di Vallalta compra dieci pezze di terra sul monte Ultino, tre in Vernelera, una in Val del Seghezzo, due in Cantù, una in Fenarego, una in Foppa del Picul, un'altra in Bragales, l'ultima in cima Ultino in Fazalli, in £ 2 imperiali, da uno di Cene abitante in Bergamo»
- 29 Cfr. i nomi riportati nei documenti del 1220-22 (esaminati sotto, cap.V.1) e del 1313 (esaminati sotto, cap.IV.3).
- 30 VA 133.2.
- 31 Cfr. sotto, cap.VI.5.
- 32 VA 104.
- 33 D'altra parte, è prassi ormai consolidata, a quest'epoca, che l'alienazione del diritto di decima possa avere forma solo di locazione; cfr. ad es. Gandino 1993, p. 50.
- 34 VA 106.
- 35 Sulla famiglia cfr. ZONCA 1986, pp. 137-38; Israel II è detto de Triscurio in VA 84 (1246).

### 6. ALTRI POSSESSI BERGAMASCHI

Immediatamente dopo la fondazione dell'abbazia, nello stesso mese di aprile 1136, il vescovo Gregorio conferì ad essa, pro anime remedio ac mercede, anche la cappella di San Salvatore, antichissima chiesa posta nel cuore della città cum omnibus possessionibus et pertinentiis suis <sup>1</sup>. Non è specificato in alcun modo in che cosa consistessero tali pertinenze, e anche in seguito non abbiamo notizie di beni giunti al monastero mediante il controllo della cappella: probabilmente essi costituirono sempre, fin dall'epoca più antica, un vero e proprio beneficio spettante al sacerdote a cui la chiesa restava affidata, e quindi non furono mai soggetti all'amministazione diretta da parte dell'abate e del capitolo. Solo in epoca assai avanzata, tuttavia, abbiamo testimonianza della formalizzazione di questo istituto: del 16 aprile 1353 è un solenne atto di collazione del beneficio di San Salvatore in prete Marino de Bonizonibus da Gorlago, compiuto dal capitolo dell'abbazia, consistente allora nell'abate e quattro monaci<sup>2</sup>.

Il possesso della cappella dovette tuttavia essere piuttosto contrastato se, per confermare un atto autentico, si giunse alla produzione di un falso: un apposito privilegio attribuito del vescovo Girardo, ma datato 1170, anno in cui questi era già stato deposto. Questo documento venne accettato per valido, e due copie autentiche furono prodotte nel 1353, quando venne trascritto anche l'atto originale della donazione del vescovo Gregorio<sup>3</sup>.

Di tali contrasti è traccia anche nelle stesse carte emanate dalla cancelleria vescovile: la cappella non è menzionata, infatti, nel privilegio di conferma di tutte le possessioni rilasciato nel 1148 dal vescovo Girardo, né in quello di Guala 1180, esemplato sul primo, entrambi conservati in originale. Del privilegio di Guala esistevano inoltre due copie autentiche ora perdute: una, datata 1351, affatto conforme all'originale, ed una, di cronologia incerta, già edita da Celestino Colleoni, che includeva la cappella tra i beni dell'abbazia: evidentemente una falsificazione realizzata per dimostrare la coerenza di questo privilegio con il citato falso del 1170, e sintomo di una persistente conflittualità in merito<sup>4</sup>. La cappella di S.Salvatore compariva invece in una bolla di papa Urbano III di conferma di tutti i possessi dell'abbazia, datata 1186, e chiaramente esemplata sui precedenti privilegi vescovili; di questo importante documento non è però alcuna menzione nel *Somario*, e solo nell'Archivio Capitolare di Bergamo si conservava (ora non più) una copia autentica, sempre del 1353, di cui diede edizione il Lupi: pur rilevan-

dovi qualche incongruenza nelle indicazioni cronologiche —e attribuendola, evidentemente, al copista— egli giudicava il testo fededegno<sup>5</sup>.

Sempre al vescovo fondatore si deve anche un'altra donazione, il cui originale non era più conservato nell'archivio dell'abbazia già all'epoca della stesura del *Somario*, ma che ci è pervenuta attraverso la raccolta dei *Diplomi* dell'Archivio Capitolare, comprendente anche pezzi certamente provenienti dall'archivio della Mensa vescovile. Nel gennaio del 1144, il vescovo Gregorio, nella sua qualità di guida della città, oltre che della Chiesa di Bergamo (*pro remedio et mercede totius cleri et populi Pergami*), donò all'abbazia

mons unus qui vocatur Armentarcha iuris (predicti) episcopatus, cui coheret a mane Redorta, a meridie aqua Brembi, a sera Saxum, a monte Vallis de Ambria.<sup>6</sup>

Anche di questa proprietà, tanto lontana dalla Vallis Alta, non abbiamo altre notizie nelle carte dell'abbazia, se non le menzioni di rito nei citati privilegi di conferma del 1180 e 1186; nei quali tuttavia è seguito anche dai montes illos qui dicuntur Sardagnaia et Mollia 7, acquisiti probabilmente grazie a nuove donazioni vescovili.

Tutti insieme questi *montes* formano un complesso unitario di pascoli di almeno 50 ettari, tra i 1000 e 2000 metri di quota, delimitati da emergenze rocciose che giungono sino a 2500-2700 metri: la conca ove scorre il tratto iniziale del fiume Brembo, fino al crinale che divide il territorio bergamasco dalla Valtellina, e corrispondente a gran parte dell'attuale territorio comunale di Carona; nel documento del 1142 il Brembo era indicato come confine meridionale del territorio donato; al versante Sud della conca devono quindi corrispondere gli altri due *montes*.

L'identificazione è consentita da un documento estraneo all'archivio dell'abbazia, una locazione del 1402 individuata in un fascicolo di imbreviature notarili, nella quale tutti e tre i toponimi compaiono per designare un'unica petia terre 8.

Ma al di là del dato formale della menzione nei privilegi, una prova più concreta della continuità del controllo abbaziale su questi beni è offerta da una speciale delibera del consiglio del Comune di Bergamo che il 18 giugno 1278, quasi unanimemente (exceptis ancianis), autorizzò

fratres de monasterio de Valle Alta facere conduci quolibet septimana ab ipso monasterio ad alpes in quibus essent eorum bestie, diebus mercurii vel sequenti, sextaria quatuor vel sex farine,

in deroga agli statuti che limitavano il trasporto delle vettovaglie per lunghe distanze, emanati al tempo del podestà Filippo della Torre (1264)<sup>9</sup>; occasione per tale concessione fu una grave carestia che colpì tutta l'Italia Settentrionale, e che anche nella documentazione bergamasca trova riscontro, in particolare in vistosi aumenti dei prezzi dei cereali<sup>10</sup>.

I toponimi sopra ricordati non figurano espressamente nel testo, ma il termine alpes usato nella delibera non allude certo ai pascoli all'interno della Valle del Luio (anch'essi talvolta denominati montes), bensì a pascoli di alta montagna, meta di migrazioni stagionali che richiedono appunto il trasporto di scorte di farina: evidentemente quelli che l'abbazia possiede in cima alla Val Brembana; e questo rimane anche l'unico indizio riguardo all'integrazione di questi beni tanto lontani nell'organizzazione produttiva del monastero.

Diversa è invece la situazione documentaria relativa ai beni situati nella pianura bergamasca, che l'abbazia acquisì solo nel corso del XIII secolo avanzato: le carte conservate sono anche numerose, ma spicca soprattutto la presenza di documenti riguardanti la fase *anteriore* all'aquisizione dei beni, mentre quasi del tutto assenti sono, ancora, quelli relativi alla gestione.

Così, a Telgate, grosso centro sulla sponda destra dell'Oglio e sede di chiesa pievana (San Giovanni), l'abbazia ebbe proprietà solo a partire dalla seconda metà del Duecento, ma conservò numerosi documenti, soprattutto compravendite, risalenti fino al 1173. Un dato che riflette un diverso modo di acquisizione di tali beni, rispetto alle terre della Valle del Luio: non per grosse donazioni da parte del vescovado o di signori ad esso legati, ma per la vendita (e forse donazione) di appezzamenti da parte di privati, piccoli possessori, così che nell'archivio abbaziale son confluiti anche atti prodotti in precedenza da questi.

In particolare, un gruppo di cinque acquisti<sup>11</sup>, compuiti nel XII secolo da tale Alberto fu Giselberto de Telchate, comprendenti in un caso anche i censi riscossi dal fratello Lanfranco sulle terre della pieve e della chiesa di Sant'Alessandro di Bergamo et in feudo camere (cioè del vescovado); un altro consistente gruppo di documenti, distribuiti tra il 1234 e il 1257, è

costituito dagli acquisti di terre e case compiuti da un altro Alberto de Telgate, canonico e primicerio della Cattedrale di Bergamo, e poi arciprete della pieve locale <sup>12</sup>. E' possibile che ad una vendita o ad un lascito da lui compiuto si debba la formazione del patrimonio dell'abbazia in Telgate; la prima testimonianza certa è però solo del 1285, una permuta<sup>13</sup> di terre con alcuni membri della famiglia cittadina dei de Fara (un ramo diverso da quello che cedette il patrimonio di Zandobbio), rogata a Telgate, ante portam unius sediminis habitationis fratrum Valis Alte. Un anno prima il Comune di Bergamo aveva emanato un bando all'indirizzo dei consoli locali, perché non procedessero a divisioni e privatizzazioni dei pascoli comunali: la presenza di una copia di tale atto nell'archivio dell'abbazia<sup>14</sup> indica che anch'essa doveva essere tra i proprietari potenzialmente interessati a quell'iniziativa.

Altri atti in cui l'abbazia appaia agire direttamente, intercalati ancora a numerose compravendite tra privati, si incontrano solo nella prima metà del Trecento, e non riguardano più singoli appezzamenti in varie località, ma diritti di carattere —in senso lato— signorile: nel 1308 acquista un dodicesimo dell'erbatico nella *curia* e nel territorio di Telgate<sup>15</sup>; nel 1336 ottiene una rinuncia, da parte della potente famiglia cittadina dei Suardi, a diritti sulle acque del torrente Tirna<sup>16</sup> (già oggetto di una convenzione tra privati nel 1220<sup>17</sup>); del 1337 è un precetto del giudice cittadino contro il comune locale per il regolare pagamento delle decime al monastero<sup>18</sup>. Nel complesso, comunque, il patrimonio fondiario messo insieme in questa zona, non sembra essere stato molto consistente, e di ciò può essere indizio anche la mancanza, almeno fino alla metà del Trecento, di contratti di locazione.

Più a Sud di Telgate, un altro nucleo di proprietà, probabilmente più esteso di quello, venne costituito in territorio di Martinengo, che fin dall'Alto Medioevo fu uno dei maggiori centri fortificati della pianura, luogo d'origine di una delle maggiori famiglie signorili bergamasche, ben presto confluita nella stirpe comitale dei Gisalbertini<sup>19</sup>. Proprio ad un ramo collaterale di questo grande casato si deve anche la prima vendita all'abbazia di beni in territorio di Martinengo: nel 1241 dominus Alberto fu Lanfranco Gisalberti vendette<sup>20</sup> un appezzamento coltivato di ben 107 pertiche sito in Murnigello, riscuotendo una somma in cui erano comprese anche 30 lire precedentemente donate all'abbazia da un vescovo di Bergamo defunto (il cui nome manca per una lacuna fisica del supporto). Anche qui,

come ovunque nella pianura, grande attenzione era riservata ai diritti d'acqua, e già nel 1254 il monastero ottenne dal Podestà di Bergamo un bando per la tutela del proprio *canegium* <sup>21</sup>.


Nella stessa località del *Murnigello* (corrispondente ad una cascina posta a circa 700 m ad Est dell'abitato storico di Martinengo), o nelle sue vicinanze, sono concentrati anche altri appezzamenti acquistati dall'abbazia, a più riprese tra il 1268 e il 1282<sup>22</sup>; contemporaneamente però essa acquistò anche due *sedimina* all'interno del *burgus*, come ormai era designato l'abitato di Martinengo. Agli anni immediatamente successivi risalgono anche compravendite tra privati, verosimilmente giunte anch'esse nell'archivio abbaziale a seguito di ulteriori passaggi di proprietà; ci sono anche esempi di vendite compiute *dal* monastero: nel 1296, alla moglie di Ottonello Vescovo di Trescore, parente dunque dell'abate di quegli anni; solo nel 1328, tuttavia, troviamo la prima locazione di terre in Martinengo<sup>23</sup>.

Tutto sommato, dunque, tanto questo patrimonio fondiario quanto quello di Telgate, sembrano essere rimasti di dimensioni piuttosto modeste, se confrontati con quelli nei luoghi più vicini all'abbazia, e certo non assursero mai al rango di veri e propri dominî territoriali simili a quelli, anche in ragione della loro formazione tardiva, quando i diritti di carattere propriamente pubblico sul contado erano ormai saldamente detenuti dal Comune cittadino.

### 7. I POSSESSI DECENTRATI

Ancor più decentrate di quelle sinora considerate sono altre fette del patrimonio dell'abbazia, situate al di fuori del territorio bergamasco, acquisite tramite il controllo delle chiese a cui già appartenevano; e che proprio per la presenza di questi enti "intermediari" —come già si è osservato nel caso di San Salvatore di Bergamo— hanno lasciato ben poche tracce nell'archivio di San Benedetto.

La prima, in ordine di tempo, di queste "dipendenze", e la meglio conosciuta perché oggetto di ricerche specifiche<sup>24</sup>, è l'abbazia trentina di San Lorenzo all'Adige, che nel 1146 il vescovo di Trento Altemanno aggregò a San Benedetto, perché fosse riformata anche con l'invio di nuovi monaci<sup>25</sup>;



l'atto venne ratificato l'anno successivo da Pellegrino patriarca di Aquileia<sup>26</sup>. Divenuto ben presto oggetto di controversia tra i due enti, tale vincolo di soggezione fu riaffermato da una sentenza emanata da due legati pontifici nel 1177, cui seguì anche un atto di concordia<sup>27</sup>. I pochi documenti successivi conservati non riguardano mai il patrimonio di San Lorenzo, ma soltanto il rapporto tra i due monasteri, e le occasioni di contrasto che insorgevano sul piano istituzionale, appianate anche con l'intervento del Pontefice: a questo riguardo si conserva, ad esempio, una bolla di papa Alessandro IV del 1255<sup>28</sup>.

Solo verso la fine del periodo qui considerato si hanno prove di un coinvolgimento attivo del monastero trentino nella gestione e nella salvaguardia del patrimonio dell'abbazia di Vall'Alta. Nel 1344 l'abate e il capitolo, in un momento di difficoltà economiche, eleggono l'abate di San Lorenzo, il bergamasco don Bono de Lumbellis da Calcinate, quale vicarium in spiritualibus et temporalibus generalem et sindicum procuratorem administratorem et negotiorum gestorem del patrimonio di San Benedetto29: incarico mantenuto a lungo, almeno sino al Luglio 1351, quando con la nomina di un proprio procuratore, nella persona del dominus Martino Daiberti, iuris canonici peritus di Bergamo<sup>30</sup>, il de Lumbellis abbandona, di fatto, la sorveglianza di quel patrimonio. Solo pochi mesi prima, in qualità di abate di San Lorenzo, aveva acquisitato dall'abate di San Benedetto, Giovanni de Castello, i diritti di riscossione, per i successivi due anni a venire, dei canoni pagati da cinque affittuari (conduttori delle aziende di Plazzascosa, di Plazareto e di Prato Monegio), per complessive 182 lire all'anno31: evidentemente una forma di prestito dissimulato da parte dell'abbazia trentina a quella bergamasca. Pochi anni dopo, va ricordato, sarà il papa Innocenzo VI ad intervenire per porre fine alla gestione disordinata del patrimonio di San Benedetto<sup>32</sup>.

All'origine dei possessi fondiari dell'abbazia in territorio bresciano sono le donazioni<sup>33</sup>, compiute dai vescovi di Brescia, di due chiese con i relativi patrimoni: la cappella di San Giorgio *in Teze*, donata nel 1184, e la cappella di San Damiano *de Nazano*, nel 1194, entrambe sottoposte alla pieve di *Bigolio* (o *Bucholio*). Gran parte dei documenti riguardanti questi beni, già poco numerosi nell'archivio abbaziale al tempo della stesura del *Somario*, sono andati dispersi dopo la soppressione, cosicché resta ignota la consistenza dei patrimoni acquisiti con quelle donazioni. Si può però osservare che, nel 1360, all'atto della stesura di un elenco dei beni ecclesiastici disposta dal governo visconteo per fini fiscali, il reddito dei beni dell'abbazia *in diocissi brixiensi* era valutato uguale a quello dei beni bergamaschi: 100 lire<sup>34</sup> è però lecito supporre che sotto questa uguaglianza si celasse un diverso criterio di valutazione per le due parti del patrimonio.

Dai pochi documenti rimasti, si può solo ricavare come i beni dell'abbazia fossero distribuiti tutti lungo la sponda orientale dell'Oglio, da Chiari ad Orzi (oggi Orzivecchi), con una rilevante presenza nel territorio di quest'ultimo centro, sede già all'inizio del XII secolo di un insediamento fortificato, denominato proprio castrum Sancti Georgii, che nel 1120 alcuni membri della comunità locale cedettero al Comune di Brescia con il patto di esserne poi reinvestiti. La donazione vescovile del 1184 prevedeva la retrocessione della cappella di San Giorgio e dei relativi beni alla pieve, qualora il Comune di Brescia avesse proceduto alla costruzione di un nuovo castello nei suoi pressi; evidentemente una tale iniziativa, a difesa di una zona chiave del confine con i territori di Bergamo e Cremona, era sentita come imminente; infatti un nuovo *castrum* venne fondato, nel 1193, dopo la battaglia campale di Rudiano (1191), ma non presso la chiesa di San Giorgio, bensì più a valle: nacque così il borgo franco di Orzinuovi<sup>35</sup>.

L'abbazia poté quindi mantenere il controllo sulla chiesa di San Giorgio e sul relativo patrimonio, tanto che ancora alla fine del XIII secolo dovette sostenere un lungo processo con la comunità locale per i diritti di pascolo nel territorio di Orzi<sup>36</sup>. Altri contrasti con le popolazioni locali sono indiziati da quattro mandati penali contro abitanti di Rudiano<sup>37</sup>, mentre a sanare una controversia, ancora per diritti di pascolo, con la pieve di *Bigolio*, nel 1281 intervenne anche papa Martino V, con delle lettere apostoliche a conferma di una sentenza già emanata a favore del monastero<sup>38</sup>.

Ampliamenti del patrimonio in questa zona si ebbero ancora nel corso del XIV secolo, con acquisti in Rudiano e ancora in Orzi, ove era anche un amministratore delle proprietà del monastero<sup>39</sup>. Beni in Ludriano, infine, vennero concessi in affitto al monastero dalla chiesa bresciana di San Giorgio nel 1321, ma pochi anni dopo vennero sequestrati dal vescovo di Brescia<sup>40</sup> in seguito alle prime manifestazioni di incuria nell'amministrazione del patrimonio abbaziale.

Se la condizione ordinaria di questi patrimoni tanto decentrati era di una pressoché completa autonomia dall'ente proprietario, essi potevano però svolgere una importante funzione di "riserva" nei momenti difficili, e divenire fondamentali per la vita della comunità monastica. Ne è testimonianza un'altra deliberazione del Comune di Bergamo del 1278, simile a quella già ricordata per le *alpes*, e motivata dalla stessa situazione di carestia: solo due mesi dopo di quella, e ancora in deroga a norme statutarie vigenti, si concedeva di trasportare sino al monastero le derrate provenienti dalle sue *possessiones in Brixiana*, che i monaci dichiaravano indispensabili per il proprio sostentamento<sup>41</sup>.

Nel privilegio del vescovo Guala del 1180, infine, si trova per la prima volta menzionata come soggetta all'abbazia anche la chiesa di Santa Maria

in Campania con tutte le sue possessioni<sup>42</sup>. Il toponimo che la identifica, nell'Alto Medioevo, era «attribuito in tutto od in parte a quel vastissimo tratto di terreno che, disseminato solo di sparsi casali, trovasi circoscritto a levante dall'Oglio e dall'altre parti tutto intorno dai villaggi di Calcio, Antignate, Covo, Romano, Cortenova e Civedate, e che è, per così dire, tagliato a mezzo dal Fosso Bergamasco, che da Romano, dirigendosi verso oriente, pone capo nell'Oglio»<sup>43</sup>: territorio soggetto alla giurisdizione dei conti di Bergamo ma compreso nella diocesi di Cremona, e per questo luogo di scontro di poteri contrapposti. Così, nel 1263, il nuovo confine tra il territorio cremonese e bergamasco, quale descritto in un arbitrato tra le due città, lambiva la nostra chiesa e, proseguendo verso Est, anche terreni di proprietà del monastero. Ancora oggi la cappella si trova sul confine tra le due provincie, compresa nel territorio comunale di Torre Pallavicina (BG).

Dalle carte dell'archivio dell'abbazia non ci viene nessun indizio riguardo all'epoca e al modo di acquisizione di questa cappella. L'espansione patrimoniale del vescovo di Bergamo in questa zona fu piuttosto tardiva e presto condizionata dall'affermazione politica del comune cittadino, che nel 1171 fondò il borgo franco di Romano, nei pressi di un più antico castrum andato distrutto pochi anni prima nelle lotte con il Barbarossa<sup>44</sup>. Il Rotulum Episcopatus, il più volte ricordato cartulario della Mensa vescovile bergamasca, registra però un documento del 1178 (erroneamente collocato nella sezione riguardante i beni suburbani), con cui l'abate di Vall'Alta cedette al vescovado tutto ciò che la cappella di Santa Maria possedeva in territorio di Covello e di Romano, per complessive 155 pertiche<sup>45</sup>: si trattava probabilmente di una permuta, ma il regesto non riporta la descrizione dei beni ricevuti in cambio.

### 8. IL TERRITORIO ABBAZIALE E L'AMBITO DELLA RICERCA

Già da questa rapida scorsa alla documentazione disponibile per i vari nuclei di proprietà e di dominio dell'abbazia nei circa due secoli considerati in questa ricerca, emerge una netta differenza tra i possessi siti nella *Vallis Alta* e nei suoi immediati dintorni, e quelli posti più lontano, nella pianura bergamasca o in territorio bresciano. Solo per i primi, comprendenti le terre conferite dal vescovado nei primi trent'anni di vita dell'abbazia, i due vil-

laggi di Piano e Grumelduro, acquisiti sul finire del XII secolo, e le terre attorno a Folgoso e sull'Altino, acquistate a più riprese nel corso del XIII secolo, disponiamo di una documentazione consistente, tipologicamente diversificata e distribuita nel tempo con una certa continuità. Agli atti di donazione e di compravendita, gli ultimi dei quali si collocano verso la fine del XIII secolo, si affiancano le carte relative alle controversie con le comunità locali, concentrate soprattutto nel primo secolo di vita dell'abbazia, ma che pure si protraggono fino in pieno Trecento; a partire dalla metà del XIII secolo, inoltre, compaiono i contratti di locazione di vaste *grange*, di poderi più piccoli o di singoli appezzamenti di bosco e di pascolo. Solo per questi possessi, dunque, si prospetta la possibilità di una ricerca che vada oltre il semplice regesto della formazione del patrimonio, ma si prolunghi nello studio della sua gestione, e delle relazioni, spesso conflittuali, instaurate con la società locale.

Questi possessi, geograficamente contigui, formano inoltre un'unico distretto soggetto al dominio dell'abbazia, seppure in forme assai differenziate, in rapporto alla forza della presenza signorile. L'esposizione sin qui condotta ha infatti già evidenziato come, sul piano istituzionale, questo dominio sia andato smembrandosi in tre corpi territoriali distinti.

Da una parte, i territori e le comunità di Grumelduro (verso cui graviteranno anche le terre di Prato Maggiore) e di Piano, che costituivano due entità ben distinte già quando furono acquisiti dall'abbazia, e che riconquistarono ben presto una certa autonomia dal loro signore grazie agli atti di investitura concessi, rispettivamente, nel 1201 e nel 1210.

Dall'altra, la vera e propria Vallis Alta, e cioè il territorio conferito all'atto della fondazione, completato dal monte Pelsino donato nel 1142, che rimase costantemente sotto il diretto controllo dell'abbazia<sup>46</sup>; ed anzi, attraverso l'acquisto "a tappeto" da vari proprietari delle terre attorno all'abitato di Felgoso, essa riuscì a reintegrare nel proprio dominio anche il piccolo nucleo agricolo che, ad un secolo dalla fondazione, appariva ormai escluso dal patrimonio abbaziale e ricompreso nel territorio del comune di Cene-Vall'Alta: ne fa fede, più di ogni altro documento, la già ricordata calcazione del 1234.

Per questo territorio, il cui controllo non venne mai delegato ad altre figure istituzionali, l'archivio dell'abbazia conserva una documentazione più ricca anche riguardo all'organizzazione aziendale (locazioni e quietanze a partire, come detto, dalla metà del Duecento), dalla quale vengono anche le informazioni più dettagliate riguardo alle forme d'uso del suolo, alle trasformazioni del paesaggio, agli insediamenti.

Ed è questa l'area che —pur con la già evidenziata, temporanea, esclusione dell'area di Felgoso— possiamo considerare, per tutto l'arco di tempo coperto da questa ricerca ed anche oltre, il vero e proprio territorio dell'abbazia, inteso come entità pubblicistica, paritetica rispetto ai limitrofi comuni, che dal XIII secolo costituiscano l'unità minima prevalente, se non unica, dell'articolazione istituzionale del contado.

Dopo le sommarie descrizioni dei confini contenute nella bolla del 1138 e nel privilegio vescovile del 1180, esemplate sul testo degli atti di donazione del 1136 e del 1142, e presentate come si trattasse delle coerenze su quattro lati di una qualunque pecia terre, solo il privilegio vescovile del 1353 — assunto perciò come termine ad quem di questa ricerca—, offre una puntuale delimitazione di questo vasto territorio, con riferimenti topografici più precisi, simili a quelli adottati nelle coeve calcazioni dei comuni: i confini sono ancora gli stessi del XII secolo, anche sul lato settentrionale, dove corrono di nuovo lungo l'antica via de Altino, includendo anche l'area di Folgoso, a differenza di quanto registrato nella calcazione duecentesca<sup>47</sup>.

Un territorio di circa 7,5 kmq, composto da una grande varietà di situazioni morfologiche ed ambientali, dai terrazzi alluvionali a ridosso del torrente, ai pascoli disposti lungo i crinali che segnano il confine orientale e meridionale, e all'interno del quale il citato privilegio vescovile ricorda numerosi piccoli insediamenti: oltre a nuclei di una certa consistenza, le contrate di Gavazolo, Casale e Felgoso, vi sono le case sparse del Pratum de Urdo (oggi scomparsa, a circa 800 m di quota, sul crinale meridionale della Valle del Luio), del Pratum Cereti (Cereto, poco a Nord di Casale), di Plazascosa (Plazza), di Domo Nova (Canova, sulla sponda settentrionale del Luio), del Montebello (oggi Cascina Remondi), del Pratum de Gazio (oggi Cascina Gatti, a monte del monastero), e la tegia del Pratum Pelsini (oggi Monte Pizzo); infine, non lontano dal monastero, un lagetum cum mulino, dei quali resta traccia solo nella toponomastica ottocentesca.

Un quadro, quello disegnato dal privilegio del 1353, esito di quasi due secoli di opere di trasformazione agraria, procedute sotto la guida del signore di queste terre, ad opera di contadini provenienti dai vicini villaggi.

Questa ricerca tenterà dunque di ricostruire il processo che portò alla definizione di questo territorio come entità istituzionale separata: un corpo che durerà per secoli, resistendo, sia pur fra mille ambiguità, anche all'azione di uniformazione istituzionale del contado attuata dallo Stato regionale<sup>48</sup>. E di mostrare gli stretti legami tra questo processo ed i mutevoli rapporti instaurati con le comunità circostanti in funzione dello sfruttamento agrario e silvopastorale del territorio abbaziale, e della conseguente organizzazione aziendale all'interno di questo.

Al di là del dato puramente istituzionale, che unisce —il dominio abbaziale— oppure separa —la relativa autonomia concessa— le tre entità territoriali sopra identificate, altre e più profonde sono infatti le relazioni che, per tutto il Medioevo, le fondono in un corpo unitario, e come tale assunto ad oggetto di questa ricerca. Sono i legami creati dalla quotidiana frequentazione delle terre del monastero da parte degli uomini dei villaggi "autonomi": frequentazione sia in qualità di affittuari dei grandi complessi aziendali, le grange, o di piccole pezze di terra, sia in quanto membri di comunità beneficiarie di concessioni d'uso delle terre incolte, boschi e pascoli.

E spostando l'attenzione su queste relazioni, l'orizzonte si allarga ad un più vasto microcosmo che ruota attorno all'abbazia, comprendente anche altri villaggi circostanti il suo dominio, e sempre rimasti ad esso esterni. Villaggi dai quali provenivano altri uomini che vi si spingevano alla ricerca di occasioni di lavoro, di risorse da sfruttare: Cene con Vall'Alta, Gaverina, Trescore, Albino ed il *Concilium*. Comunità con cui l'abbazia riuscì talvolta a stabilire rapporti amichevoli, coinvolgendole nell'organizzazione e nel razionale sfruttamento del proprio territorio; ma con le quali, anche, si trovò spesso a dover sostenere accesi contrasti, per mantenere il controllo del proprio patrimonio.

- 1 GHIR. 2; sulla cappella cfr. MAZZI 1880, sub voce.
- VA 321 recante anche, con data di due giorni successiva, l'atto di immissione del prete Marino nel possesso del beneficio, da parte di due commissari dell'abate. Altri documenti del XIV-XV secolo sulla subordinazione ecclesiastica della cappella all'abbazia sono citati in GATTI 1853, p. 12. Nel 1360 (Nota ecclesiarum, p. 55) figurano addirittura due benefici, per il rector e per un chierico.
- Originale del 1170: VA 18, edito in GHIR. 16, ove pure è dato per autentico; precedente edizione, e dimostrazione del falso, in LUPI, II, 1241-3; copie autentiche datate 1353: VA 16 (edito in GHIR. 17) e VA 17, ora segnato Cap. 4634; la copia autentica della donazione del 1136 è edita in GHIR. 3.
- L'originale del privilegio del 1180 è edito in GHIR. 30, e in precedenza in LUPI, II, 1321, ove seguono la discussione del falso pubblicato dal Colleoni (identificabile con Som. 32, ora disperso) e la segnalazione della copia autentica del 1351 (identificabile con Som. 34, anch'esso disperso), e di un altro falso clamoroso, in cui quale destinatario figura addirittura un abate Ansuino (VA 33, edito in GHIR. 31)
- <sup>5</sup> LUPI, II, 1355; un transunto in GHIR. 33.
- 6 GHIR. 8.
- 7 Così GHIR. 30; lievi varianti nei toponimi nella bolla pontificia.
- BCB MIA 1111 (imbreviature del notaio Obertino da Clusone), pp. 18-19: l'abate investe due uomini di Dossena, da giugno a settembre, «de quadam pecia terre prative, montive et buschive iacentis in terratorio comunis de Fondra ubi dicitur in Armentaticha, in Mola (!) et in Sardaniana, cui coheret a mane mons de Garbiascha comunis de Gandalina, a meridie illorum de Gorne et partim dominorum de Bordonia et partim de Vallegulii, a sero comunis de Fondra et in parte flumen Brembi, a monte mons Sassi et partim sumitas coste de Valtulina et partim flumen Brembi», conferendo diritto di pascolo e di raccolta della legna, dietro pagamento di un canone di 32 lire e 2 pesi di formaggio. Per cortese segnalazione della dr.ssa Annalisa Zaccarelli Plebani, che qui sentitamente ringrazio.
- 9 VA 135; per il podestà cfr. ANGELINI 1742 e MAZZI 1922b.
- <sup>10</sup> Cfr. MAINONI 1994, pp. 55-78.
- 11 GHIR. 20, 21, 25, 26, 35.
- 12 Cfr. nell'Indice dei documenti i pezzi compresi tra i nn. 63 e 90 del Somario.
- 13 VA 148.
- 14 VA 147.
- 15 VA 177.
- 16 VA 234.
- 17 Som. 53.
- 18 VA 240.
- <sup>19</sup> MENANT 1992, pp. 39-129, in particolare pp. 45-51.
- 20 VA 72.
- 21 VA 94.
- <sup>22</sup> Cfr. nell'Indice dei documenti i pezzi compresi tra i nn. 119 e 143 del Somario.
- <sup>23</sup> VA 163 e 166 (1296) e VA 217 (1328).
- <sup>24</sup> Cfr. da ultimo DAL PRA' 1985 e SALA-SPINELLI 1986.
- 25 GHIR. 9.

- 26 GHIR. 10-11, due copie autentiche pressoché coeve, una delle quali è conservata nell'Archivio Capitolare di Bergamo, ed è edita anche da ANTONUCCI 1936.
- 27 GHIR. 27-29.
- 28 VA 96 e 97 (copia).
- 29 VA 285.
- 30 VA 316.
- 31 VA 315; cfr. sotto, cap.VI.2.d.
- 32 VA 336 (1355); su questo punto cfr. GATTI 1853, p.24.
- 33 GHIR. 34 (1184) e 36 (1194).
- 34 Nota ecclesiarum, p.85.
- 35 MOR 1934; Storia di Brescia, I, p. 586 e 642.
- 36 VA 158 (1291) e VA 164 (1296).
- 37 Som. 129 (1277).
- 38 VA 139.
- 39 VA 193 (1312, Rudiano; VA 202 (1318) e VA 209 (1320), Orzi.
- 40 VA 211 (1321) e Som. 253 (1339).
- 41 VA 136; cfr. sopra, n.99 e contesto.
- 42 GHIR. 31.
- 43 MAZZI 1880, p. 141, anche per quanto segue.
- 44 BELOTTI 1956, I, p. 374.
- 45 Rot. c.10r(4).
- 46 Anche i nostri documenti usano con una certa regolarità la forma Vallis Alta, proprio per designare il territorio abbaziale, distinguendolo dal territorio di Valota (Vallalta), sempre rimasto incluso nel comune di Cene.
- 47 VA 319; per il confronto analitico dei due documenti, v. sotto, cap.IV.4.
- Sintomatica della condizione di incertezza istituzionale di questo territorio, che pure comprendeva diversi nuclei abitati di una certa consistenza, può essere ritenuta la sua totale assenza in un documento puntiglioso e sistematico come la *Descrizione* del capitano veneto Giovanni DA LEZZE, del 1596 (analizzata, per quanto riguarda il territorio albinese, in SOGLIAN 1994); anche nei documenti di calcazione dei confini comunali del sec.XV escludono sistematicamente l'antico territorio abbaziale, sia pur con alcune variazioni rispetto alla situazione del 1353 (in particolare per il bosco Fellongo, aggregato al comune di Gaverina: cfr. sotto, cap.V.3, n.53).



### IV

## IL DOMINIO SU TERRE E UOMINI

L'atto di fondazione del 1136 stabilisce la trasmissione all'abbazia di un grande patrimonio fondiario, ma non fa alcun cenno a districtus ed altri honores connessi alla giurisdizione su persone, che permetterebbere di parlare di un "dominio signorile" a pieno titolo. D'altra parte, è difficile credere che il territorio donato, già parzialmente agrarizzato, fosse completamente disabitato; certamente era frequentato ed usato da comunità esterne, come quei rustici de Cene che rimisero i beni al vescovo e all'abate nel 1141, o quegli homines de Pillano con i quali si aprì la lite del 1173.

Anche nella documentazione successiva non abbiamo menzione esplicita di una comunità stabilmente insediata in questo territorio, nonostante che già dal 1141 —anzi, già da prima della fondazione dell'abbazia, attraverso le testimonianze recate nel corso della lite del 1173— sia documentato il toponimo Casale, che doveva indubbiamente riferirsi ad un abitato. Così come non abbiamo mai testimonianze dirette dell'esercizio in esso di poteri di carattere pubblico da parte dell'abate o di suoi rappresentanti —ma le tipologie documentarie conservate difficilmente potrebbero accogliere noti-

zie di questo tipo.

Esplicita testimonianza dell'acquisizione di tali poteri, del districtus sugli uomini, le abbiamo soltanto in seguito: rispettivamente, sulla comunità di Piano, con gli acquisiti del 1174, e su Grumelduro, una piccola parte della comunità di Cene-Vallalta, con l'investitura in perpetuo del 1199 da parte del vescovo Lanfranco; su due parti del dominio che, come già evidenziato, furono presto staccate dai territori della prima donazione e dotate di un'ampia autonomia, avviandosi verso un'evoluzione istituzionale nettamente diversa rispetto alla Vallis Alta.

Le due date a cui si è fatto riferimento in apertura sono quelle dei soli documenti che, nei primi decenni di vita dell'abbazia, pongano direttamente la questione della presenza di persone sul suo territorio, e dunque, necessariamente, della natura del rapporto tra queste persone e l'ente religioso: la questione, cioè, della natura del dominio esercitato su questo territorio.

# 1. L'AFFERMAZIONE DEL DOMINIO SULLA VALLIS ALTA

### a. La refuta del 1141

I più antichi documenti giunti sino a noi in cui il monastero, appena fondato, appaia agire in prima persona sono le *refutationes* compiute dai *rustici* di Cene nel 1141: con due diversi atti, rogati ad un mese di distanza l'uno dall'altro ma trascritti sulla stessa pergamena, due gruppi di persone singolarmente nominate, per un totale di almeno 36 individui<sup>1</sup>,

fecerunt finem et refutationem contra dominum Gregorium pergamensem episcopum et dominum Oprandum abbatem monasterii Sancti Benedicti Vallis Alte, nominatim de toto hoc quod eis pertinebat vel petebant in predicta Valle Alta, videlicet in Gavazolo et in Casale et Medili de Auno et in Runcaritio et in Placea Absconsa atque in tota ipsa Valle ubicumque ipse episcopus eidem monasterio dederat vel designaverat in integrum, ita scilicet ut nec predicti homines nec eorum heredes nec ab eis aliqua submissa persona habeant ius, licentiam vel potestatem tenendi vel taliandi aut secandi vel coligendi aut pasculandi vel aliquid fatiendi in prefatis locis.

Atto questo compensato da una parziale "deroga" alla stessa *refutatio*, attraverso la concessione, a termine, del diritto di pascolo su una delle aree in questione:

Et ut hec finis et promissio maneat stabilis, concesserunt, videlicet predictus episcopus et abbas, eisdem rusticis eorumque heredibus, tantum iure servitutis, potestatem ac licentiam pasculandi et utendi in loco qui dicitur Gavazolo sine fraude. In quo tamen loco, scilicet Gavazolo, si predicti monasterii offitiales qui nunc sunt vel pro tempore fuerint domos voluerint edificare, agros, vineta et prata voluerint habere, sine fraude licite habeant et possideant, et nullum impedimentum monasterii offitialibus nullamque molestiam ipsi rustici vel eorum heredes inferre presumant.

Il fatto che il vescovo e l'abate agiscano insieme nel ricevere le due refutationes sancisce il passaggio delle terre dal vecchio al nuovo regime di proprietà: il vescovo è il signore di questi rustici, e dunque —almeno formalmente— l'autore della "concessione" per cui essi godevano di quei beni e di quei diritti d'uso. La *refutatio* pone fine a questo rapporto: venuti meno i diritti che i *rustici* vantavano su quelle terre, l'abate può prendere concretamente possesso dei beni avuti in dote.

E' un atto solenne, che chiama in causa la massima autorità del territorio bergamasco, e decisamente inusuale, a quest'epoca, per un'azione relativamente banale, quale lo scioglimento di un vincolo di possesso da parte di un gruppo di contadini dipendenti. Tanta solennità fu probabilmente reputata necessaria per il fatto che ci si trovava difronte, appunto, ad un gruppo numeroso, compatto, di contadini appartenenti tutti ad un'unica comunità; ed anche come risposta a resistenze, a tentativi di quei rustici di usurpare le terre tenute in conduzione, o di estendere al di là di quella concessione il possesso dei beni: usurpazione di cui è traccia nel verbo petere, che in entrambi i documenti designa appunto il "possesso" da parte dei rustici, e che nei documenti processuali coevi è quello solitamente usato per esprimere le richieste, le pretese di una parte.

Ma chi sono questi rustici ? Quale la portata dei diritti a cui rinunciano ?

Nel dettato dei due documenti, non vi è alcuna allusione a queste persone in quanto *comunità* di Cene, ma solo come singoli individui: in questo senso va anche l'elencazione di tutti i nomi. E certamente non possono, essi soli, meno di quaranta individui (che si suppongono corrispondenti ad altrettante famiglie), costituire tutta la comunità di Cene: circa ottant'anni dopo, nel 1222, un elenco dei *vicini* del comune *de Cene et de Valota*, comprenderà ben 120 persone<sup>2</sup>. In quanto "gruppo" all'interno di una così vasta comunità, è facile pensare che possano corrispondere alle famiglie insediate a Vall'Alta e nei dintorni, le più vicine alle terre oggetto della *refuta*; famiglie che non costituiranno mai, per tutto il Medioevo, una comunità distinta sotto il profilo istituzionale, ma rimarranno sempre comprese nel comune di Cene; ma il confronto dei nomi, anche in documenti successivi, non offre risposte soddisfacenti.

Le persone che compaiono nel primo documento sono definite semplicemente omnes de loco Cene, mentre quelle del secondo sono definite omnes habitatores in loco Cene, con una differenziazione che potrebbe parere significativa, pensando al valore del termine habitator come indicatore degli immigrati; vi sono però alcuni "cognomi" presenti in entrambi i gruppi, così che è difficile vedere nel secondo un "corpo" originariamente estraneo alla comunità: l'uso del termine habitator dev'essere quindi considerato qui solo una variante occasionale nel linguaggio notarile.


Vengono restituiti non solo i diritti d'uso dell'incolto (taliandi aut secandi vel coligendi aut pasculandi), di norma appannaggio appunto di comunità organizzate (comuni o vicinie), ma anche il possesso di terre, espresso dal verbo tenere, che nella documentazione bergamasca coeva si contrappone ad habere, detenere in piena proprietà: espressione che allude, evidentemente, al possesso di terre coltivate, oggetto di "contratti di locazione" individuali. Anzi, i toponimi espressamente menzionati sembrano riferirsi quasi tutti a terreni già ridotti a coltura: non solo Runcaritio, ma anche Placea Absconsa e il medile (ubicabile nei pressi di Casale³), indicanti entrambi le radure di prato, mentre nella zona di Casale si concentravano i più antichi coltivi della Valle del Luio; d'altra parte, la menzione di questo toponimo, riferentesi ad un insediamento, potrebbe anche indicare che qualcuno di quegli uomini si fosse stabilito sulle terre avute in conduzione, pur continuando ad essere definito de Cene, cioè ad essere riconosciuto come membro della comunità d'origine.

Le due refute rappresentano dunque la rottura di rapporti radicati nel possesso fondiario, più che nella semplice concessione di diritti d'uso. La concessione del pascolo su Gavazolo, tantum iure servitutis, cioè appunto come mero diritto d'uso (servitus cui è soggetto un terreno) e non come riconoscimento di un possesso radicato nel tempo, è presentata come una contropartita offerta ai rustici per la rinuncia a diritti consolidati, ed è comunque espressamente limitata nel tempo da un progetto di valorizzazione agraria dell'area.

La prospettiva che emerge, più o meno vicina, è quella di un piano di radicale riorganizzazione di questo territorio, attraverso un'opera di riduzione a coltura di nuove terre e l'investitura delle stesse a nuovi affittuari. L'espulsione dei rustici de Cene dal territorio dell'abbazia li esclude automaticamente anche da ogni possibile assoggettamento al suo districtus. Essi rimangono sottoposti al dominio signorile del vescovo, al quale peraltro si sostituirà, ben presto, la famiglia dei domini de Cene.

### b. La lite del 1173

Ad un'altra grossa fetta del territorio donato nel 1136, ma principalmente ancora al nucleo agricolo di Casale, si riferisce invece la prima grande prova di forza che l'abbazia dovette sostenere per il raggiungimento di un saldo controllo dei beni ricevuti in dote: nel 1173, una lite contro i domini de



Riferimenti toponomastici nella lite del 1173

Tertio e alcuni membri della famiglia cittadina dei Ficieni, testimoniata da un documento ricco di accenni alla storia più antica di questo territorio.

Essendo contro due famiglie di primo piano dell'aristocrazia locale, la lite non fu portata davanti ai consoli di Bergamo, come pochi anni prima era stato, e ancora sarà in seguito, nel caso di liti con i contadini della zona, bensì davanti a due arbitri, Alberico de Mapello e Lanfranco Zoppi, cives Pergami 4, assistiti dal giudice Oprando de Sancto Alexandro, che promulgarono la propria sentenza il 23 novembre 1173, auspice il vescovo Guala. Una sentenza, è bene sottolineare, che non consisteva in una disposizione sovrana di come dovevano stare le cose, ma rimandava la definizione della controversia ad un giuramento (sacramentum calumnie) imposto alle parti, e che poi solo l'abbazia si dirà disposta ad affrontare tramite il proprio advocatus, Pietro da Comenduno: il rifiuto, da parte dei signori laici, di sottopor-

si a giuramento assumeva il valore di prova che le loro rivendicazioni erano infondate<sup>5</sup>.

Le accuse dell'abate Israel si rivolsero inizialmente contro gli uomini di Piano, pro comuni et pro diviso, che con attività di pascolo e di raccolta (pasculando, talliando, buscando) minacciavano

posessionem ipsius monasterii positam super Gavazolum et Casale, finis collum montis versus Gavazolum et Casale sicut calcabit et terminabit, idest sicut trahit aqua Lulii ad Vallem Sparpalentem et deinde usque ad Campum de Vena et deinde [u]sque in culmine montis, sicut trahit culmen versus Vallem Altam usque ad Achurdum,

corrispondente al tratto più interno della Valle del Luio: i dossi di Grumellongo, Gavazzolo e Casale, ed i boschi a Sud di questo, fino a comprendere anche parte del Fellongo, investito pochi mesi prima alla comunità di Gaverina<sup>6</sup>.

Si tratta di un'area grosso modo triangolare, i cui lati sono rappresentati dal crinale vallivo, procedendo da Est verso Ovest (versus Vallem Altam, o Valle Altina cioè Valotella) sino ad Achurdum, il punto in cui oggi incontra il confine con i territori comunali di Borgo di Terzo e Vigano<sup>7</sup>; dall'alto corso del Luio, che nella documentazione medioevale corrisponde al ramo a Nord del Grumellongo, così da comprendere anche Gavazolo<sup>8</sup>; e dalla Vallis Sparpalentis, che (come il Campum de Avena) non ha altri riscontri nella documentazione più recente, ma può essere identificata con quella che in seguito prenderà il nome di Vallis Inferni (quella più a Sud, la Vallis Sicca, è menzionata in questo stesso documento): il tratto superiore di questa, a valle del punto di confluenza di altre tre vallecole (tra cui la Vallis Valada, citata nella locazione del Fellongo), salendo sino a raggiungere il crinale, nel punto identificato appunto come Achurdum.

Gli uomini di Piano si difesero dichiarandosi semplici affittuari, possessori collonario nomine, e affermando quindi che in loro vece il processo doveva essere sostenuto dai loro signori: i domini de Tertio, Pievano, Giovanni e Alberto, figli di Alberico, e Bertram Ficieni, con i nipoti Morario e Sozzino<sup>9</sup>.

Di fronte a questa accusa, i de Tertio rivendicarono la proprietà di queste terre, ed anzi ribaltarono l'accusa, dicendosi a loro volta vittima di

un'usurpazione, da parte dell'abbazia, di un'area ancora più vasta, da loro definita possessio Vallis Alte e così delimitata:

ab eo loco ubi nascitur aqua Lulii usque ad Pratum Episcopi, et a Prato Episcopi usque ad sumitatem Vallis Sicce, et a sumitate Vallis Sicce usque ad medietatem Cereti Rotundi, ubi est terminus iuxta tramitem de subtus, versus mane usque ad culmen montis, et a termino Cereti Rotundi usque ad sumitatem Grumelli de Platto, et a sumitate illius grumelli usque ad Cornellum Prati Retoldi, sicut trahit culmen montis versus Valotam.

Un circuito che, segnato per un tratto dal corso del Luio e poi della Vallis Sicca, si spinge sino al Pratum Retoldi, posto presso il valico verso la Valle dell'Acqua, e procede poi lungo il crinale in direzione di Vall'Alta, cioè tornando indietro, da Sud a Nord; includendo perciò anche una buona metà del grande bosco del Ceretum Rotundum (Seredònt) e la fascia più alta del versante meridionale della Valle del Luio, compreso tutto il Fellongo.

Inoltre, nell'ipotesi che una tale rivendicazione potesse non essere accolta dagli arbitri, i de Tertio la avanzarono anche sotto un'altra forma: la proprietà di un terzo pro diviso di quella "possessione", descritto come composto da un gruppo di appezzamenti coltivati, con case, castagneti e prati da taglio (mediles)<sup>10</sup>; ed il diritto d'uso (ius pasculandi et utendi et taliandi) sui restanti due terzi (identificati quindi con le aree a bosco e a pascolo), in quanto loro concesso da dei datores non meglio identificati:

petebant proprietatem huius terre in solidum, maxime proprietatem quarumdam petiarum que sunt infra has coherentias constitute, quam dicebant sua fore, videlicet una quarum est in Gavazolo cum vite et prato et tegete intus, altera est Castenetum Tassariorum, altera est Domicultum, in Casale est altera cum domo et tegete et est campiva vidata et prativa; alie due sunt in Cereto Maiori, una quarum est campiva et altera prativa; et unum medile in Nonetulo, aliud medile est illud in quo est Fons Ventimali, aliud medile est Supra Cornam, alia petia est in sumitate medilium de Casali ubi est Fons Mortuus. Et si in predictis non poterant obtinere, petebant ius pascendi, talliandi, utendi; et hec omnia petebant sicut calcarent et terminarent ac monstrarent. Richiesta anche questa respinta dall'abate con l'argomento che non poteva esservi stata alcuna usurpazione da parte del monastero, essendo questo già proprietario dell'intera "possessione".

## c. Prima della fondazione dell'abbazia

A fronte di tale risposta i de Tertio si appellarono al regime di dominio vigente prima della fondazione dell'abbazia: giustificarono cioè la propria titolarità su quel terzo della "possessione" (in seguito indicata anche come terra Gavazoli et Casalis et Cereti Rotundi) con la sua antica appartenenza alla curia de Monesterolo, cioè il distretto in cui erano organizzati i domini signorili del Vescovado in Val Cavallina, centro della quale pare fosse appunto la chiesa di San Salvatore di Monasterolo<sup>11</sup>, affermando inoltre che tale appartenenza era stata sancita, all'epoca del vescovo Ambrogio (1110-33), dalla ripartizione dei domini vescovili nella Valle del Luio in tre distretti "amministrativi", tre curie appunto:

allegando episcopum Ambrosium fecisse calcare terram de Valle Alta sicut divisa erat in tres partes, et calcatores designaverunt tertiam partem curiae de Albino, aliam tertiam partem curie de Cene et aliam tertiam partem curie de Monasterolo, et facta calcatione ista dicebat eundem episcopum iussisse hominibus de Albino ne offenderent homines curie de Monasterolo in hac tertia parte de qua lis est, videlicet de tertia parte Gavazoli [et C]asalis et Cereti Rotundi pro diviso.

Emerge così come le terre contese dai de Tertio fossero già state oggetto di contrasto tra gli uomini della curia di Monasterolo, cioè verosimilmente gente originaria della Val Cavallina (Piano, Gaverina o i villaggi vicini) ed insediata a Casale, ed uomini della curia di Albino, comprendente i villaggi posti sulla riva destra del Serio, ma le cui pertinenze —come vedremo— si estendevano anche a tutto il versante meridionale della Valle del Luio, e dalla quale venne quindi staccato parte del territorio che sarà donato all'abbazia.

A fondamento del diritto d'uso rivendicato sugli altri due terzi del territorio conteso, i signori di Terzo adducevano invece una consuetudine risalente forse ancora più indietro nel tempo, oltre 60 anni prima, cioè ai primissimi anni dell'episcopato di Ambrogio: la consuetudine d'uso di quelle terre da parte dei "loro uomini" di Piano, fondata su una concessione da parte degli stessi signori di Terzo o di loro non meglio identificati datores (forse lo stesso Vescovado):

Plevanus (scil. de Tertio) cum sotiis asserebat homines suos de Pillano per ipsos dominos et datores suos usos fuisse per sexaginta annos et plus in predicta terra pasculando, buscando et talliando, escaticum et fictum colligendo, decimam ecclesie de Monaste[r]olo dando.

Con la precisazione, dunque, che i diritti della chiesa di San Salvatore su queste terre si limitavano alla riscossione delle decime, peraltro mediata anche questa dagli stessi domini o, in precedenza, dai datores di questi. I testimoni presentati a sostegno di questa versione non furono però ritenuti fededegni dalla corte giudicante, e perciò le loro deposizioni non sono nemmeno sunteggiate nel documento dell'arbitrato.

Portata ormai la controversia sul piano dello stato vigente all'epoca anteriore alla fondazione del monastero, a sostegno della propria versione l'abate si appellò invece ad un passato remoto imprecisabile, ma inteso come ancor più risalente di quei "sessant'anni e più" dichiarati dai signori di Terzo, e citando anche —quale prova di un giusto e duraturo possesso— l'opera di colonizzazione compiuta dall'abbazia dopo il 1136:

dominus abbas asserebat quod episcopus bergamensis ex longissimo tempore posederat et tenuerat predictam discordiam, antequam predictum monasterium constructum esset, per curiam de Albino, pasculando, buscando, escaticum et montaticum per missos suos colligendos, camparios ponendo et in foresto mittendo, sicut vadit aqua Lulii <ad Vallem Sparpalentem et deinde> usque ad Campum de Avena et deinde usque in culmen montis, et sicut culmen montis trahit versus Vallem Altam usque ad Achurdum, terram etiam de Casale et de Gavazolo et de Cereto Rotundo interdum locando; et post construc[tionem] monasterii predictum monasterium hucusque tenuerat buscando, pascendo, arando, vineas ibidem fatiendo, castaneas aliasque arbores plantando et inserendo, prata fatiendo et sechando, domos et tegetes construe[ndo], interdum etiam hominibus de Pillano et de Gavrina de ipsa terra locando et decimam ab eis exigendo.

Prima dell'intervento del vescovo Ambrogio, dunque, che aveva scorporato le terre di Casale, Gavazolo e Seredònt per aggregarle alla curia di Monasterolo, queste terre erano appartenute alla curia di Albino, e da questo antico legame erano nati evidentemente quei contrasti che il vescovo aveva cercato di appianare con quella calcazione... Quale ulteriore conferma di quella antica delimitazione dei distretti signorili nella Valle, l'abate citò un'altra calcazione, compiuta anch'essa al tempo del vescovo Ambrogio, in occasione di una lite con certo Raimondo de Cene, un vassallo al quale era evidentemente affidata la curia de Cene, e probabile capostipite della omonima famiglia signorile<sup>12</sup>:

Item predictus abbas allegabat dicens quod olim fuit discordia inter episcopum Ambrosium et Raimundum de Cene de terra de Casali et de Gavazolo et de Grumello Longo et Runcadicio, et tunc fuit calcata predicta terra de Valota sub potestatibus, videlicet sub Teutaldo de Vicomercato et Gislinzono de Muzo, et ibi fuit electus Iohannes camparius de Valota et alii antiqui homines de Albino [et de] Cene qui difinierunt et diviserunt curtem de Albino a curte de Cene; et illi homines perexerunt sursum per aquam Lulii et comprehenderunt intus Gavazolum et Roncadicium et Grumellum Longum et dederunt ista loca curti de Albino, et dixerunt quod erant t[erre]torii curtis de Albino.

Anche nel documento di questa calcazione (probabilmente un'altra rispetto a quella citata in precedenza: la variazione *curia/curtis* pare dipendere dal dettato di due documenti diversi) l'alto corso del Luio veniva assunto quale confine tra le due *curie*, così da comprendere nella curia di Albino le terre di Grumellongo e Gavazolo, e a maggior ragione di Casale<sup>13</sup> (oltre al *Grumellum Roncadicium*, posto a Nord del torrente, ma molto più ad Ovest delle altre località); questo confermava l'antica appartenenza delle terre pretese dai *de Tertio* al dominio vescovile, e dunque il legittimo possesso da parte dell'abbazia; a riprova del quale l'abate citava anche altri documenti, giunti fino a noi: l'atto di fondazione del 1136, il privilegio di conferma del vescovo Girardo del 1148, e le *refutationes* dei vicini di Cene del 1141, riguardanti queste ultime proprio alcune delle località menzionate nel passo sopra riportato relativo alla lite con Raimondo da Cene.

Per quanto riguarda i diritti di decima, infine, l'abate affermò che antica

titolare era la chiesa di San Giuliano di Albino, e che gli offitiales di questa l'avevano permutata con un vescovo, di cui non è specificato il nome: forse ancora il vescovo Ambrogio, onde trasferire tale diritto alla chiesa di San Salvatore, in vista dell'inclusione delle terre su cui gravava nella curia di Monasterolo ? o con Gregorio, che dovette trasferirlo all'abbazia appena fondata ?

Da ultimo, l'abate accusò i tre fratelli de Tertio, e solo loro, di essersi impossessati, per mezzo dei loro uomini di Piano, di una parte del pratum de Collo maggiore di quella che tradizionalmente spettava loro (plus quam antiquitus soliti essent tenere); la risposta dei signori si limitò ad invocare il possesso incontrastato da parte del padre; solo su quest'ultimo punto le condizioni poste dagli arbitri per il giuramento sembrano riconoscere una certa maggiore attendibilità alla posizione sostenuta dai Terzi, ma anche per questo essi rifiutarono di sottoporsi al sacramentum calumnie.

Il toponimo indica la zona di prati posti al confine tra il territorio di Piano e la Vallis Alta, denominato collo de Piano nell'atto di investitura del Comune di Piano, del 1210<sup>14</sup>, comprendente anche il dosso del Colle Gallo, ove si trovava un altro prato, che già tre anni prima era stato oggetto di una causa, tra il monastero e un contadino di Piano, tale Giovanni Toperge. Benché si tratti di una controversia di portata di ben più modesta rispetto a quella del 1173, vale la pena di soffermarsi sul documento che la testimonia, perché ci aiuta a meglio comprendere il significato di queste "usurpazioni".

## d. Il processo contro Giovanni Toperge

Giudice fu, in questa occasione, il console di Bergamo Guidone da Mariano, che pronunciò la propria sentenza il 28 Giugno 1170: l'atto relativo riporta anche il testo di alcune deposizioni, che costituirono la base per la sentenza stessa. Oltre alle prove testimoniali e documentali, anche nella condanna di Giovanni *Toperge* a restituire il prato e a pagare il fitto arretrato, determinante fu il rifiuto di sottoporsi al sacramentum calumnie.

L'abbazia, rappresentata dall'allora priore Israel, accusava Giovanni di non aver più pagato da dieci anni il censo di sei denari annui dovuto per l'affitto di un prato al Colle Gallo; le condizioni del contratto non erano state affidate —come è facile attendersi per un bene così modesto— ad un documento scritto, ma vennero ricostruite grazie alle parole di una persona del luogo, che era stato presente all'investitura del prato proprio in qualità di testimone:

Iohannes Modius de Gavrina iuratus dixit: «Ego eram in Valle Alta et vidi quod Iohannes Toperge et Albertus filius eius de Pillano veniebant ad monasterium per concordare cum abbate de hoc prato de Colchallo et menaverunt me secum ad abbatem, et vidi quod abbas investivit eos sibi et suis de isto prato ad sex denarios fictum omni anno; et postea vidi eos laborare pratum et solvere fictum donec Albertus obiit in Galitiam.» Interrogatus: «Quis fuit ille abbas ?» Respondit: «Dominus Oprandus, qui obiit modo retro; et a viginti annis in za et a quinque in la fuit hoc, sub torculo abbatis.» Interrogatus si hoc pratum erat monasterii vel Bertrammi Fitiene. Respondit: «Monasterii, et curie de Albino et episcopi fuit hoc pratum, et dedit episcopus hoc pratum monasterio quando dedit Vallem Altam.» Interrogatus: «Quomodo scis quod dedit pratum ?» Respondit: «Ego vidi quod Conradus de Disinzano et Stefanus et alii calcaverunt postea et iuraverunt sic finis ut episcopus dederat monasterio, et vidi quod hoc pratum venit intus a calcatione, et hoc fuit quia monaci volebant scire qua finis episcopus eis dederat, et erat ibi supra Obertus Zoffus.»15

Un altro testimone, in particolare, confermò il punto decisivo del precedente regolare pagamento del canone, attraverso prestazioni d'opera gravanti anche sul figlio defunto di Giovanni, ed escluse in modo ancor più esplicito che questi possedesse il prato già prima della fondazione dell'abbazia:

Amizo de Pillano dixit: «Ego vidi quod Iohannes Toperge non audebat venire in hoc prato antequam monasterium Vallis Alte fuisset, propter timorem episcopi et missorum suorum, sed non vidi eis dare tributum. Et postea, quando monasterium fuit factum, vidi Albertum filium Iohannis Toperge solvere fictum monasterio de isto prato quattuor annos, videlicet sechare prata sua tribus diebus per annum pro solutione ficti, quod erat denariorum sex.»

A sostegno delle proprie ragioni l'abbazia produsse anche dei documenti: un privilegium, probabilmente l'atto di fondazione, ed uno per noi perduto, una sentenza, forse relativa ad una controversia riguardante beni nella stessa zona, e contenente una calcazione condotta, tra gli altri, da Corrado da Desenzano (dunque la stessa menzionata anche dal primo testimone ?):

Insuper quoddam privilegium pars monasterii induxit in quo continebatur pratum istud esse infra confines territorii dati a Gregorio condam bergamense episcopo iamdicto monasterio. Insuper etiam aliud instrumentum cuiusdam sententie pars monasterii induxit in quo continebatur Albertum et Uguzonem de Cene et Conradum de Disinzano condam per sacramentum calcase confines posessionis monasterii date a predicto episcopo prefato monasterio, intra quos confines hoc pratum comprehenderunt.

Come si vede, non vien fatta alcuna menzione esplicita della controparte in quella lite, ma la domanda rivolta a Giovanni *Modius*, se quel prato fosse appartenuto a Bertram Ficieni, suggerisce che già allora fossero stati ancora i signori della comunità di Piano, o alcuni di loro, gli avversari del monastero nella controversia; né si dice quando fosse stata promulgata quella sentenza: solo le persone menzionate come *calcatores* permettono di collocarla attorno agli anni Quaranta del secolo<sup>16</sup>. In ogni caso, la calcazione compiuta in quell'occasione doveva certamente offrire una descrizione dei confini ben più minuta di quelle contenute nei privilegi vescovili conservati (che si limitano a sommarie indicazioni per i quattro punti cardinali), se permetteva di ubicare esattamente quel piccolo appezzamento.

Anche nelle parole di questi testimoni, dunque, grande peso ha il riferimento al periodo precedente alla fondazione dell'abbazia: la presenza del nuovo signore è considerata ancora come qualcosa di precario, di provvisorio, e la possibilità di stabilire su solide basi i diritti rivendicati viene vista solo nel riferimento alla situazione precedente al 1136, all'epoca del dominio vescovile. Anche quelle che appaiono delle usurpazioni —così evidentemente si pensava— possono avere radici in lontani diritti, che forse non sono stati tenuti nel debito conto. In questo ordine di idee si muove, in fondo, la tesi sostenuta anche dai signori di Terzo nel 1173, che si giustificarono dicendosi possessori di beni loro concessi da precedenti datores, ben sessant'anni prima.

### e. Usurpazioni signorili e possesso contadino

Ma il piccolo episodio di Giovanni *Toperge* evidenzia anche in che cosa consistesse, in concreto, la "usurpazione" di terre da parte di contadini: il prolungato mancato pagamento del canone; un'evasione tanto più evidente, poi, quando esso consiste, di fatto, in prestazioni d'opera annuali. E tale doveva essere anche l'usurpazione di cui furono accusati gli *homines de Pillano*, all'inizio della lite del 1173. Essi inoltre vennero accusati *pro communi et pro diviso*, cioè, sia per l'evasione di censi dovuti collettivamente, evidentemente imposti alla comunità quale corrispettivo per l'uso di terreni incolti, per il pascolo e la raccolta della legna, sia per il mancato pagamento di canoni dovuti individualmente, per terre che ciascuno, singolarmente, aveva ricevuto in affitto —cioè con patti simili a quello stipulato con Giovanni *Toperge*—.

La difesa dei contadini di Piano da questa accusa è semplice, è una negazione di responsabilità: non noi dobbiamo essere sottoposti a processo, ma i nostri signori, proprio perché signori, devono rispondere di queste usurpazioni; che consistevano, evidentemente, proprio nel costringere questi uomini, i "loro uomini", a versare loro anche i censi dovuti all'abbazia per le sue terre. Usurpazione di terre da parte di un signore, in concreto, non poteva significare altro che appropriarsi dei frutti di queste terre, cioè di ciò che i contadini versavano per il loro possesso. Anche per i signori di Terzo, così come per il monastero, il dominio di un territorio si realizza nel controllo delle persone che quotidianamente usano questo territorio, sfruttano le sue risorse, ne fanno una fonte di ricchezza.

E di questa relazione è prova anche la "simmetria" della risposta dei signori alle accuse: come i "loro uomini" vennero accusati di un possesso indebito pro communi et pro diviso, così la loro difesa distinse tra i terreni coltivati attorno all'abitato, rivendicati come piene proprietà, e che dovevano essere affittati ai contadini pro diviso, a ciascuno un suo podere; e i terreni incolti, su cui vantavano diritti di pascolo e di uso del bosco, a cui dovevano corrispondere le terre concesse in godimento alla comunità di Piano nel suo insieme, pro communi.

All'origine della lite con i signori di Terzo sta dunque una situazione anomala: terre proprietà dell'abbazia ma che, per tradizione risalente a ben prima della sua fondazione, al tempo della curia di Monasterolo, sono date in conduzione a contadini appartenenti ad una comunità esterna al suo territorio, e non sono quindi soggetti al suo diretto dominio; a persone che sono forse anche stabilmente insediate nel territorio dell'abbazia, nell'abitato di

Casale, ma che pure, per i vincoli di parentela e di interesse che le uniscono alle famiglie che abitano al di là del *collum de Piano*, continuano ad essere considerate, e a considerarsi, parte della comunità di Piano.

All'epoca della fondazione dell'abbazia, e di costituzione del suo patrimonio separato, la comunità di Piano era probabilmente ancora soggetta al dominio vescovile, inquadrata nella curia di Monasterolo, e pertanto poteva essere facilmente coinvolta nella gestione di quel patrimonio senza essere direttamente subordinata alla giurisdizione dell'abbazia: per questo la donazione della *Vallis Alta* non era completata dalla concessione del *districtus* sui suoi abitanti, allora probabilmente gli unici, residenti a Casale, ma considerati ancora facenti parti della *comunità* di Piano. Nella stessa prospettiva, appariva plausibile la concessione di diritti di pascolo ai *rustici* di Cene nel 1141: ad un gruppo di persone, cioè, che a quel tempo erano anch'essi soggetti al dominio vescovile, mediato tuttalpiù dal legame vassallatico con la famiglia signorile locale.

Ma la dissoluzione del potere signorile del vescovo in Val Cavallina, la disgregazione dell'antica curia, che procede di pari passo con l'emergere delle signorie laiche locali (forse quelle stesse famiglie a cui, in precedenza, era affidato il controllo della curia, come nel caso di Cene), porta, attorno al 1170 (ma forse già prima, visti gli indizi che si colgono nel processo di quell'anno), a quella situazione anomala, per cui le terre dell'abbazia sono, di fatto, in mano agli uomini di altri signori, i Ficieni e i domini de Tertio, che anzi cercano di fare di questi uomini lo strumento per l'espansione territoriale del proprio dominio.

Un contrasto che potrà essere appianato solo integrando tutta la comunità di Piano nel dominio dell'abbazia: un passo necessario, sia per riconquistare il pieno controllo delle terre della Vallis Alta, altrimenti sempre esposte alla minaccia dei signori vicini, sia perché quegli uomini sono indispensabili per la coltivazione delle terre di Casale, e dunque per la sopravvivenza stessa della comunità monastica. E infatti, meno di un anno dopo la conclusione della lite, i signori di Terzo e Bertram Ficieni vendettero all'abbazia le rispettive quote di diritti signorili sulla comunità di Piano, e all'inizio del XIII secolo gli ultimi diritti furono ceduti dalla chiesa di San Salvatore, con l'approvazione del vescovo Lanfranco.

- GHIR. 5: 18 persone nel primo atto, altrettante nel secondo, più due spazi bianchi per nomi non trascritti.
- <sup>2</sup> VA 58.1.
- 3 Cfr. le testimonianze del 1173 sui "medili di Casale" riportate nel par. seg.
- Tutte famiglie, sia gli arbitri che i contendenti, che nella documentazione coeva emergono anche per stretti legami con il Vescovado, sia in rapporti di carattere feudale, sia per altre concessioni di terre: cfr. LUPI, passim, e Rot., passim. In particolare, i Ficieni erano stati possessori di terre e diritti anche in Còlzine, vicino a Vall'Alta, successivamente investiti ai de Folgoso (cfr. sopra, cap.III.4), e i gli Zoppi alla Buccha de Valotta, presso la confluenza del Luio nel Serio (cfr. sopra, cap.III.2).
- La stessa procedura risolse, nel 1237, la lite con un altro ramo dei de Tercio per il possesso del pratum de Ordo, sito all'esterno dell'area contesa nel 1173, lite che invece era stata portata davanti al tribunale cittadino (cfr. sopra, cap.III, 1, c.).
- 6 Sul quale cfr. sotto, cap.V.2.
- 7 Cornum de Gurto in Confini 1456.
- Mentre la mappa catastale ottocentesca indica questa come Valle della Fontana, e identifica il Luio con la Vallis Gavazoli, che corre tra Gavazolo e Casale, e che era assunta come confine tra i due comuni censuari di Vallalta e Albino.
- 9 Cfr. GHIR. 24.
- Sull'estensione dell'area agrarizzata nei dintorni di Casale sono indicative le coerenze del monte Fellongo, contenute nella citata investitura del 1173: cfr. sotto, cap.V.3.
- La curia è citata ancora nel diploma di Federico I al Vescovado di Bergamo, del 1156: MGH, Fed.I.Dipl., n.141; cfr. inoltre il par. seg, riguardo a diritti della stessa chiesa su Piano, poi ceduti al monastero.
- Questo personaggio è espressamente documentato come vassallo del vescovo nel 1120, nell'atto di restituire le terre detenute in beneficio in fundo Astino et Prato Bosonis (terre che il vescovo cedette poi in permuta al monastero di Astino, fondato pochi anni prima da un gruppo di cives vicini al Vescovado), in cambio di terre in loco et fundo Cene già appartenute a Ottone di Mozzo; questi era a sua volta detentore dei beni di Astino per concessione di Lazzaro Attoni, vassallo diretto di Raimondo (CP 2461, copia aut. di metà XII secolo). Discendenti di un comes del X secolo, i de Muzzo restarono per tutto il Medioevo una delle maggiori famiglie signorili bergamasche (cfr. FEO 1991), alla quale appartenne lo stesso vescovo Ambrogio; nell'XI secolo erano proprietari di beni in Cene Inferiore (cfr. Cap.2355, a. 1044: donazione di una sors alla canonica di San Vincenzo di Bergamo da parte del chierico Antonio fu Raimondo de loco Muzo) e da essi staccò probabilmente il ramo dei de Cene (così anche MAZZI 1910, pp.18-19).
- Nel processo del 1170 esaminato poco sotto, inoltre, viene indicato come anticamente compreso nella curia di Albino anche il Colle Gallo, posto sul confine con il territorio di Piano.
- 14 VA 48, su cui cfr. par. seg.
- 15 GHIR. 15, corretto sull'originale; Oberto Zoppi citato in questo passo risulta già morto nel 1169 (cfr. sopra, cap. III, n.54).
- 16 L'attestazione più recente di Alberto de Cene è nella refutatio del 1141 (GHIR. 5).

#### 2. IL COMUNE DI PIANO

Quasi quarant'anni separano l'acquisizione dei diritti signorili su Piano, mediante gli acquisti del 1174, dalla regolamentazione dei rapporti con la comunità, in forma un'investitura a titolo di locazione perpetua, nel 1210. Per questo lungo arco di tempo, non abbiamo nessuna notizia sui rapporti tra la comunità ed il nuovo signore: l'abbazia deve essere semplicemente subentrata ai de Tertio e ai Ficieni senza che le forme del dominio siano andate incontro a mutamenti. Inoltre, condizione indispensabile per tale l'investitura a tutta la comunità era l'unificazione del controllo dei diritti signorili, della terra e dei relativi censi, nelle mani dell'abbazia; e questa condizione non si ebbe certo prima del 1203, quando la chiesa di San Salvatore di Monasterolo cedette tutte le terre che ancora possedeva in territorio di Piano, cioè due sortes, sulle quali riscuoteva un fictus di quattro sestari di miglio<sup>1</sup>.

L'acquisizione del dominio sulla comunità fu un passo necessario —si è detto— per la gestione del patrimonio abbaziale, perché erano proprio gli uomini di Piano i coltivavatori delle terre della Vallis Alta. Di questo abbiamo prova anche nell'investitura del 1210², ove la concessione dei diritti signorili e fondiari si intende estesa a tutte le terre possedute dai membri della comunità, a tutto il territorio da essi usato, dummodo non trascendant collum de Piano versus monasterium, escludendo cioè le terre della Valle del Luio, oltre il confine segnato dal Colle Gallo: gli uomini di Piano, dunque, vi hanno ancora delle terre in conduzione, vengono ancora al di qua del collum a lavorare.

# a. Forme e significato degli "atti di emancipazione

Il contratto di locazione perpetua è la forma che ormai da qualche tempo l'elaborazione giurisprudenziale aveva individuato come la più idonea a rappresentare queste alienazioni di diritti pubblici, e più in generale di diritti da sempre propri del ceto signorile, a persone —singoli o gruppi—che a tale ceto non appartengono; una forma che, a seconda delle clausole che la sostanziano, poteva tradursi in un'alienazione pressoché totale e definitiva, o consentire al signore di mantenere un certo controllo sulla comunità che, con quell'atto di investitura, veniva —come si usa dire— emancipata. Una soluzione escogitata dopo la breve fase, alla fine del XII secolo, in cui simili concessioni da parte dei signori alle comunità contadine assumevano

la forma di *transazioni* —in quanto effettivamente giunte a conclusione di controversie, o comunque di momenti di tensione—, e per questo divenivano cessioni definitive, senza conservare al signore il "dominio eminente" sui diritti pubblici così ceduti <sup>3</sup>.

Una trasformazione —nella rappresentazione giuridica, come nella sostanza dei rapporti— di cui si hanno chiare esemplificazioni anche nella documentazione bergamasca di questi anni, nella quale i due estremi del processo possono essere rappresentati dai casi di Ardesio e di Gandino, in Valle Seriana, entrambi casi tradizionalmente celebrati dalla storiografia locale, anche se non sempre compresi appieno nella loro portata e collocati nella giusta luce, confondendo spesso l'emancipazione dalla soggezione politica al signore con la conquista della libertà personale 4.

Nel primo caso, nel 1179 la comunità riuscì ad imporre al proprio signore, il vescovo di Bergamo, una transazione proprio in merito alla delimitazione dei rispettivi diritti giurisdizionali, così da concludere una lite pendente da tempo tra il comune di Ardesio ed il vassallo vescovile che deteneva il districtus sulla comunità stessa<sup>5</sup>. Con il nuovo accordo, il comune assumeva i poteri di giurisdizione sui singoli per ogni reato, anche se riconosceva ancora come proprio giudice il vescovo per quelle liti che lo avessero visto contrapposto ad altre comunità vicine. Una vera e propria emancipazione, dunque, rispetto al potere signorile del vescovo, ma limitata alla vita interna della comunità. In realtà il vescovo manteneva ancora un saldo potere sulla curia (comprendente tutta l'area dell'Alta Valle) in cui Ardesio era compreso, e la mantenne ancora fino a metà del XIII secolo: anzi, proprio questa zona fu una di quelle ove più a lungo sopravvissero tali poteri signorili di fronte all'affermarsi dell'egemonia del Comune di Bergamo.

Il caso di Gandino, invece, è di particolare interesse, in primo luogo, perché riguarda una signoria *laica*, spettante ad un ramo della famiglia Ficieni (diverso comunque da quello che ebbe il dominio su Piano fino al 1174), e perché il lungo "atto di emancipazione", del 1233, è conservato ancora nell'archivio comunale. Il Comune di Gandino venne investito, a titolo di locazione perpetua, di tutti i diritti sull'insieme della comunità e su tutte le terre, divise e indivise, spettanti al signore (al quale rimase peraltro soggetto un piccolo gruppo di persone, sorta di servi che vivevano separati dalla comunità), versando come prezzo ben 950 lire, ed altre 8 lire e rotti a titolo di soluzione anticipata, per 500 anni a venire, del tenue censo (4 dena-

ri all'anno) fissato a riconoscimento della concessione in locazione.

La locazione era qui dunque, come si diceva, una mera forma, mentre in sostanza si era giunti ad un'alienazione totale di diritti sulle terre e sulle persone. L'emancipazione della comunità di Gandino fu dunque altrettanto radicale quanto quella di Ardesio, anzi forse anche di più, soprattutto sul piano della giurisdizione pubblica, visto che non era limitata dalla presenza, tutto attorno, di altre comunità soggette allo stesso signore; ma cadde in un momento in cui le poche signorie territoriali che ancora sopravvivevano nel territorio bergamasco, specie appunto le signorie laiche, avevano ormai i giorni contati di fronte all'espandersi della giurisdizione del Comune cittadino: si tradusse quindi soprattutto in una fonte di realizzo per il signore, mentre l'autonomia della comunità fu ben presto limitata dall'inquadramento nel dominio cittadino<sup>6</sup>.

#### b. L'investitura del 1210

Dunque, il 14 novembre 1210, l'abate Giovanni investì 27 uomini di Piano —alcuni personalmente presenti, altri rappresentati da figli o fratelli— ed i consoli (in numero imprecisato) nomine totius universitatis de Piano,

de omni fodro et prestatione et exactione fodri et de omni districto et prestatione et exactione districti et de omni ficto et de omni pasto et omni albergaria et de omnibus operis et obsequiis et prestationibus et exactionibus operarum, et de omni mezeno et tercio et de omnibus terris et possessionibus et iuribus predicto monasterio in predicto loco et territorio de Piano pertinentibus et de quibus predicta prestabantur et quodlibet predictorum dari vel prestari consuetum fuit, in villa et extra, in monte et plano, in comuni et in diviso in integrum, dummodo non trascendant collum de Piano versus monasterium; et generaliter de omnibus conditionibus, dationibus, prestationibus et obventionibus redditibus quos et quas predicti homines et eorum maiores predictis dominis et predicto monasterio et eius datoribus dare vel facere vel prestare debuissent vel consuevissent.

Anche in questo caso, l'investitura è definita nomine locationis in perpetuum, ma non assume la fisionomia di una totale alienazione dei diritti signorili, sia per le condizioni espressamente previste nel contratto, per i poteri ancora riconosciuti (direttamente o non) all'abbazia sulla comunità, sia per la traduzione economica che viene data di questo nuovo rapporto, affatto opposta rispetto all'esempio di Gandino: il prezzo pagato dal Comune per l'investitura fu di sole 5 lire, mentre il fictus da corrispondere annualmente per la locazione fu fissato in ben 17 lire, da pagarsi ogni anno a San Martino vel in octava eius. L'entità della somma ne faceva un vero e proprio canone, più che un censo ricognitivo, considerata anche la dimensione della comunità.

In cambio di questo, l'abbazia si impegna solennemente a rispettare sempre e in ogni modo i patti così stretti con la comunità, e a tutelare la comunità stessa da ogni possibile contrasto, sotto pena di 100 lire. Più esplicitamente, il monastero promette

quod predicta vel aliquid predictorum non alienabit (...) vel infeudabit neque pignori obligabit neque aliquo modo dimittet nec a se separabit, neque aliquem contractum vel quasi faciet quare predicta vel aliquid predictorum predictis (scil. hominibus de Piano) possit auferri vel evinci. Et si predictum monasterium venerit ad alienandum iamdictum fictum vel aliquo modo concedendum, ei solo concedet et alienabit quem faciet predictam locationem firmare vel consimilem per omnia facere predictis hominibus infra mensem postquam fuerit ab eis requisitum;

riconoscendo quindi alla comunità un margine di controllo sulla stabilità delle proprie condizioni di soggezione. Di tutto ciò si fa garante un membro di un'altra famiglia signorile strettamente legata all'abbazia, Valotto figlio di Ambrogio dei domini de Cene.

c. I diritti pubblici

I diritti signorili espressamente enumerati nella formula di investitura, fodrum, districtus, fictus, pastum, albergaria, sono gli stessi citati anche nell'atto di vendita di Bertram Ficieni, del 1174, e da questo sembra ricavato anche la formula —ormai relativamente poco diffusa, all'inizio del Duecento— che descrive la completezza dell'ambito di pertinenza: in villa et extra, in monte et plano, in comuni et in diviso, in integrum 8; si tratta di diritti abbastanza generici, elencati in espressioni formulari consuete in que-

sto tipo di atti nel Bergamasco, e in cui è pertanto difficile stabilire il confine tra la descrizione della reale articolazione della somma del potere signorile in quel dato luogo e, appunto, la mera forma.

Fodrum, letteralmente "il fieno per i cavalli", indicava in origine il diritto dei funzionari pubblici, e del sovrano stesso, ad essere ospitati nei loro spostamenti, ovunque nel territorio del Regno; ma nell'ambito delle piccole signorie rurali del XII-XIII secolo ha ormai ha assunto il significato di una generica esazione proporzionale alla ricchezza, mobiliare e immobiliare, delle persone, imposta in occasioni particolari (laddove almeno avessero mantenuto la forma tradizionale, e non fossero convertiti in tributi fissi<sup>10</sup>); non a caso è il termine adottato anche dal Comune di Bergamo per designare le prime forme di esazione, forse anch'esse di carattere occasionale, imposte anche ad enti religiosi, come quella del 1244 di cui è traccia anche nelle carte dell'abbazia<sup>11</sup>.

Pastum et albergaria risalgono anch'essi agli antichi obblighi di ospitalità verso i funzionari pubblici, e sono una voce sempre presente tra i diritti signorili del Basso Medioevo, ma non per mera ripetizione di antiche forme, bensì probabilmente perché, anche se non di grande valore economico, potevano conservare una grande utilità pratica in un mondo dove gli spostamenti rimanevano difficili per tutti, anche nell'ambito di domini territoriali circoscritti.

Nella stessa investitura del 1210, del resto, una traduzione più concreta di questo antico diritto si può cogliere in una clausola riguardante il mancato pagamento della quota individuale del fitto di 17 lire annue:

Et si quis de predictis hominibus suam portionem ficti ad dictum terminum non soluerit et monasterium duos suos missos pro exigendo ficto ad dictum locum mittere voluerit, tunc is vel illi qui non soluerint debent honeste recipere et spixare iamdictos nontios donec integre solvant.

Una clausola volta a mantenere uno stretto controllo su ogni membro della comunità, rispetto al punto cruciale della solvibilità dei fitti, e dunque del controllo della terra: si è visto come usurpazione delle terre, proprio da parte dei contadini di Piano, fosse stato in primo luogo mancato pagamento dei fitti.

Una clausola, inoltre, che evidenzia come la riscossione del fictus col-

lettivo non sia completamente delegata al comune, come ente che può in questo agire con un proprio margine di autonomia finanziaria, ma sia ancora soggetta ad uno stretto controllo da parte dei *nontii* del monastero, che intervengono in caso di ritardo nel pagamento: un'ulteriore conferma, dunque, della volontà del signore di mantenere uno stretto controllo sulla terra e sui suoi frutti.

Districtus indica, in genere, la pienezza dei poteri di carattere pubblico sulle persone, e in particolare la facoltà giudicare, e la capacità di coercizione ad essa connessa; anche se in questo caso deve intendersi in senso più limitativo, date le specifiche riserve stabilite in questa materia; inoltre, nella nostra investitura, indica anche un tributo, dato che si parla di exactione districti: forse una tassa imposta a tutti coloro che sono soggetti a tale potere, equivalente al testatico di altre regioni; o forse nel senso puntualmente spiegato nell'atto di emancipazione di Gandino, cioè di multa pagata al signore da chi, accusato di reati non molto gravi, non voglia sottoporsi al processo<sup>12</sup>.

L'abate rimane infatti il giudice ordinario di tutti i membri della comunità, ma in tale veste riscuote solo un modesto tributo (dathia) proporzionale al "valore dell'accusa" (cioè il valore massimo della multa che può essere inflitta per il reato contestato), che si configura piuttosto come una tassa per l'esercizio della funzione giurisdizionale, mentre sembra esclusa la riscossione delle multe stesse (banna):

quod predicti homines et eorum heredes debent facere rationem sub predicto monasterio et eius abbate et iconomis ac ministris, cuilibet conquirenti, dantes pro singulis viginti solidis imperialibus querimonie denarios duodecim pro datia et non plus, sine ullo alio banno vel mendo vel despitiatione (!) vel expensis.

Dobbiamo dunque pensare che queste multe siano incassate dal comune, che provvede al risarcimento della parte lesa? Altre clausole, del resto, implicano un coinvolgimento attivo anche di tutta la comunità nell'amministrazione della giustizia:

Et si quis de predictis hominibus vel eorum heredibus vocatus ad rationem fatiendam per predictum monasterium vel eius missos, infra decem dies venire contempserit, pignoribus captis, actoritate ipsius monasterii ad rationem fatiendam compellatur; et si etiam tunc contumax extiterit, de predicta locatione per iamdictum monasterium expellatur.

In caso di renitenza di un singolo a presentarsi al tribunale dell'abate, dunque, pare compito della comunità (non sappiamo se nella persona dei suoi consoli, che non sono mai indicati come soggetti a compiti specifici) costringere il convocato ad obbedire, e in questo essa agisce actoritate monasterii, si fa cioè esecutrice della volontà del signore; il perdurare poi dello stato di "latitanza" comporta già da sé una condanna civile, l'espulsione dalla comunità, formalizzata come espulsione dalla locazione stretta con il signore: dunque esclusione anche dall'azione di tutela svolta dal signore nei confronti dei suoi uomini. Patti questi che mirano evidentemente anche a contenere lo spirito di solidarietà all'interno della comunità, specie in quelle situazioni in cui potrebbe alimentare una vera e propria opposizione al potere signorile.

Vi è infine, tra quelli ceduti nel 1210, un diritto che non compariva nell'atto di vendita del 1174: obsequium, cioè l'atto formale di omaggio compiuto dai sudditi verso il signore, tuttalpiù sostanziato in un donativo simbolico. Un atto che possiamo immaginare implicitamente compreso nel potere
signorile del Ficieni, ma che solo ora, all'inizio del Duecento, viene espressamente contemplato nei formulari notarili<sup>13</sup>, nello sforzo di adattare questi
ultimi alla descrizione più minuta degli obblighi e dei diritti; ma forse anche
perché proprio in questo periodo, in cui la stabilità del potere pubblico dei
signori rurali comincia a vacillare, si cerca di consolidarla riaffermando
l'obbligatorietà anche di questi atti rituali.

## d. I diritti fondiari e le forme del possesso

Fictus è termine che può assumere valenze assai diverse nelle varie situazioni locali, ma sempre più o meno direttamente legato al possesso fondiario: talvolta un censo in denaro, di valore quasi solo ricognitivo, talaltra un vero e proprio canone, in denaro o in natura, tendenzialmente proporzionale alla quantità di terra detenuta in conduzione<sup>14</sup>.

Di canoni in natura, a Piano, abbiamo esplicita testimonianza nel caso delle due sortes cedute nel 1203 dalla chiesa di San Salvatore di Monasterolo, dalle quali si riscuotevano, a titolo appunto di fictus, quattro sestari di miglio; se questo avveniva anche in tutta la comunità, è possibile

che le esazioni in natura siano rimaste in vigore, di fatto, per un certo tempo, anche dopo i nuovi patti del 1210, quando *fictus* passa ad indicare il canone annuo dovuto dalla comunità per l'investitura di tutte le terre e i diritti, ormai tradotto in una somma di denaro. Non abbiamo però alcun esempio diretto, attraverso carte di quietanza, delle modalità di pagamento di questo *fictus* da parte del comune (a differenza di quanto accade invece, almeno per i primi decenni del Trecento per il comune di Gaverina, per l'affitto del Fellongo<sup>15</sup>). Possiamo solo osservare che, ad oltre un secolo di distanza, l'ammontare del *fictus* era rimasto immutato: anche questo infatti, insieme ai censi riscossi su diverse aziende dell'abbazia, nel 1334 venne alienato, per una annualità, a *dominus* Pagano de Castello, cittadino di Bergamo, a titolo di pegno per un prestito<sup>16</sup>.

Tra gli oneri ceduti al comune, accanto agli antichi *ficti*, sono espressamente ricordati, evidentemente ancora per terre avute in concessione, anche prestazioni d'opera<sup>17</sup> e canoni parziari (*mezenum et tercium*), dai quali ultimi il *fictus* si distingue forse proprio perché costituito da un ammontare fisso, come suggerisce il caso delle due *sortes* appena ricordato. E' possibile che *fictus* e canoni parziari riflettano situazioni contrattuali diverse, forse rapporti tra signore e contadino instauratisi in momenti diversi... non si può però mancare di notare come sia prestazioni d'opera che canoni parziari fossero allora pressoché completamente scomparsi nel Bergamasco, forse da quasi due secoli, e dunque spie del permanere, in questo territorio, di rapporti di dipendenza arretrati, simili a quelli propri dell'Alto Medioevo<sup>18</sup>.

Sempre in relazione al possesso fondiario, anche il termine sortes, presente nella vendita del 1203, benché ormai generalmente poco usato nelle carte del periodo, a differenza che nell'Alto Medioevo<sup>19</sup>, non è un mero "arcaismo" del linguaggio notarile, ma riflette una situazione particolare di questa comunità. Il valore di questo termine è chiarito da una particolare clausola dell'investitura del 1210:

Eo modo et ordine ut predicti homines et eorum heredes et cui dederint de predictis rebus, scilicet participes uniuscuiusque sortis inter se solummodo et non participibus alterius sortis, habeant et teneant omnia predicta...

Solo all'interno di ogni singola sors, solo tra i participes di questa, la terra può cambiare possessore: più che il semplice "podere" affidato alla

famiglia nucleare, dunque, sors indica qui un complesso aziendale più vasto, affidato evidentemente ad un gruppo parentale più esteso (ed infatti le due sortes del 1203 erano identificate da due cognomi, che anche in seguito troveremo attestati tra gli abitanti di Piano e dei dintorni: sors Domenchonum e sors Flacatorum), e del quale si cerca di mantenere l'unità attraverso appunto questa clausola che vieta di alienare terre a chi non è membro dello stesso gruppo. Una formula certamente utile al signore per mantenere il controllo sulla terra e sui censi che ne derivano, ma che pure, evidentemente, non poteva non avere conseguenze concrete anche sul piano dell'organizzazione del lavoro agricolo in seno alle singole famiglie, e più in generale in seno a tutta la comunità<sup>20</sup>.

Norme che probabilmente riflettono, ed accentuano, una tendenziale immobilità nel possesso fondiario all'interno della comunità, così che non si pone la necessità di nuovi interventi del signore per nuove immissioni di possesso. Da questo punto di vista, è certamente significativa la completa assenza, per l'arco di un secolo e mezzo, di "contratti di locazione" individuali, anche di quei contratti nomine hereditatis che ancora nel corso del XIII secolo erano frequenti anche poco lontano da qui, ad esempio, nelle altre terre della curia di Albino: contratti che si traducevano, di fatto, in alienazioni definitive, poiché con essi il vescovo immetteva il "locatario" in possesso in perpetuo di una terra, soggetta ad un censo annuo piuttosto modesto, previo però il pagamento di una forte somma di denaro all'atto dell'investitura, come per una vendita<sup>21</sup>.

Ad Albino e nelle comunità vicine la presenza di molti di questi contratti è il segno di una certa mobilità nel possesso terriero, e più in generale della vivacità economica di quei centri anche sotto il dominio vescovile. Nel caso di Piano, invece, furono probabilmente proprio la posizione periferica ed il carattere chiuso della comunità che consentirono al signore di delegare alla struttura sociale stessa il controllo sulla mobilità del possesso fondiario.

# e. I patti sul "gazium de Piano"

Il solo ambito in cui emerge una certa forza contrattuale della comunità nei confronti dell'abbazia sono gli accordi posti al termine della carta investiture, che impongono una reciproca limitazione ai diritti di disporre del patrimonio forestale:

Preterea actum et conventum est inter eos quod predicti homines

de Piano non debent roboretum sive gazium de Piano [f]raudolenter taliare vel incidere neque alii donare sive vendere sine parabola abbatis qui pro tempore erit vel capituli ipsius monasterii, sed nec ipse abbas vel monasterium debet aliis vendere vel donare sine parabola predictorum vicinorum; pro sua necessitate et cum moderamine licitum debet esse monasterio de predicto roboreto tollere et cum beneplacito vicinorum.

Dove è da notare in primo luogo la sopravvivenza del termine gazium, alla base di molti microtoponimi nella collina bergamasca, e riportabile al termine longobardo gahag, con significato di bosco riservato<sup>22</sup>; anche più tardi, in alcune locazioni dell'abbazia, lo si trova usato per indicare il bosco soggetto a limitazioni d'uso (o totalmente precluso) per i conduttori di certe aziende<sup>23</sup> e destinato allo sfruttamento da parte dei famuli dell'abbazia: dunque ancora il bosco riservato al signore. In Età Moderna, infine, saranno comunemente indicati come ingazati i boschi comunali temporaneamente chiusi all'uso degli aventi diritto per consentire la ricrescita della vegetazione<sup>24</sup>.

Nel caso di Piano, il toponimo è rintracciabile nella fascia boschiva subito a monte dell'abitato, che ancora nel Catasto ottocentesco risultava di

proprietà comunale25.

Dal passo riportato emerge chiaramente che il gazium è qui aperto all'uso dei vicini, anche se limitatamente al pascolamento e alla raccolta; proibito è invece il taglio degli alberi, motivato evidentemente dalla volontà di conservare un ultimo residuo di foresta d'alto fusto (come suggerisce la definizione roboretum). D'altra parte, la necessità del beneplacitum vicinorum, sia per l'eventuale alienazione di parti del bosco che per il taglio degli alberi, che dovrà comunque essere moderato e finalizzato unicamente alle necessità dell'abbazia, esprime il riconoscimento, da parte del signore, del valore economico di questa risorsa per la comunità contadina, sia pure entro i limiti delle forme di sfruttamento consentite. Un valore determinato probabilmente dal perdurare, ed in forme non marginali, di quelle pratiche di allevamento semi-brado dei suini solitamente ricondotte all'Alto Medioevo.

f. La convenzione del 1307

Come si è già osservato, dopo il 1210 non vi sono testimonianze dirette dell'esercizio dei poteri che l'abbazia mantenne sul comune di Piano, né di

altri eventuali rapporti tra i due enti: un'assenza che sembrerebbe prova di un'ampia autonomia organizzativa conferita alla comunità con quell'investitura, e dell'instaurarsi di relazioni affatto pacifiche con l'abbazia. Una vicenda ben diversa, dunque, da quel lungo e tormentato confronto che, nel corso del XIII secolo, vide contrapposta l'abbazia al comune di Cene e Vallalta, rimasto estraneo al suo dominio.

Solo dopo quasi un secolo da quell'investitura, nel 1307, si sentì la necessità di un nuovo accordo<sup>26</sup> tra l'abbazia e la comunità, volto non a recidere, bensì a rafforzare i vincoli allora instaurati. Nelle premesse a questo accordo si fa però riferimento (genericamente) a più *investiture, cause et concessiones* fatte dai monaci al comune, senza peraltro menzionarne in alcun modo gli estremi, nemmeno della grande investitura del 1210. Che non si tratti di mere formule, e che almeno un altro patto sia stato stipulato tra il 1210 e il 1307, lo prova il comunque fatto che questo nuovo accordo menzioni espressamente anche le decime tra i diritti detenuti dal comune: decime che non figuravano né nelle compravendite del 1174 e 1203, né nell'investitura del 1210, e che dunque solo dopo questa data devono essere state acquisite dall'abbazia, e quindi cedute al comune. La menzione anche di *cause*, poi, lascerebbe intendere che anche con la comunità di Piano siano insorte delle controversie, al contrario di quanto lasciava supporre il silenzio della documentazione.

Tuttavia, il nuovo accordo del 1307, benché stipulato *iure pacti et tran*sactionis, non è descritto come conclusione di una situzione di conflitto tra le due parti, ma come un accordo consensuale, raggiunto preventivamente nel timore

ne dicte terre et possessiones et decime et iura et bona seu eorum vel alicuius eorum possessio seu quasi invasentur et occupentur, vendentur, donentur, obligentur vel aliquo modo alienentur, locentur vel affictentur seu concedantur ad magnum vel ad modicum tempus seu aliquo alio modo, iure, titullo seu causa, vel ab eis qualitercumque transferantur seu exeant extra commune et universitatem et homines et personas ipsius loci de Piano ibi nunc stantes et habitantes, vel ex eis qui in futurum nascentur ex paterna linea et ibi stabunt et habitabunt, et in aliquam aliam personam seu commune, colegium vel universitatem vel in aliquam aliam personam eclesiasticam vel secularem, per ipsum commune vel ipsos homines et

personas de Piano vel per aliquem eorum dicto nomine seu per heredes et successorum eorum vel alicuius eorum. Et de hoc dubitetur et timeatur eciam propter multas oppressiones, violencias, minas et sediciones et dolos et fraudes et deceptiones (?) que possent et timentur in futurum posse inferri predictis hominibus et personis de Piano et eorum heredibus et successoribus et ipsi communi et universitati de Piano (rr.19-22).

La prospettiva che nella comunità si inseriscano possessori "forestieri" viene dunque vista come una possibile, anzi, probabile fonte di oppressione per gli uomini di Piano: e l'allusione è forse qui al possibile arrivo di nuovi grandi proprietari, presumibilmente cittadini, che porterebbe all'imposizione di nuovi e più rigidi rapporti contrattuali, come da tempo era avvenuto in altre zone del contado<sup>27</sup>. Mentre l'accordo raggiunto in quell'occasione costituisce un utille expediens et necessarium, tanto per il monastero quanto per la comunità, affinché terre e decime rimangano sotto il controllo del comune e degli uomini di Piano, cosicché solo essi e non altri rispondano all'abbazia de fictis, mercedibus, pensionibus et prestacionibus gravanti su quelle terre.

Un accordo maturato dalla comune coscienza che, se fosse mai capitato che quei beni e diritti fossero usciti dalla comunità, ciò sarebbe stato grave, honerosum, dampnosum et inutille ad entrambe le parti,

et ex hoc multum possent gravari et enormiter ledi et dampnificari, et ex hoc eciam multas lites, causas, questiones et controversie oriri et esse possent, ut ipsi dominus abbas, monaci et conversi (...) ex una parte, et dicti consulles, homines et persone de Piano (...) ex altera ibi dicebant et confitebantur et protestabantur una pars vicissim (rr.26-27).

Pertanto, il 4 gennaio 1307, in platea ipsius communis de Piano ubi consuetum est ipsum commune de Piano facere et facit conscilia seu concilia ipsius communis, tra l'abbazia e il comune di Piano, rappresentato dal suo console e da cinque credendarii, viene concordato che nessuno degli uomini del comune né il comune stesso possa alienare, in nessuna delle forme sopra prospettate, terre e decime a persone esterne alla comunità stessa, o a coloro che ex eis in futurum nascentur ex paterna linea et ibi stabunt et habitabunt.

E qualora una di queste indebite alienazioni sia compiuta dal comune —ipotesi non tanto remota in questo periodo, in cui è lo stesso comune cittadino a favorire la cessione dei beni dei comuni rurali a proprietari o locatari cittadini<sup>28</sup>—, la terra sarà automaticamente incamerata dall'abbazia, antico concessore degli stessi beni comuni (tutte le terre in comuni et in diviso, recitava l'investitura del 1210).

Ma se una tale alienazione verrà compiuta da un singolo membro della comunità, allora ipso iure et facto il bene sarà attribuito ai participes et consortes del responsabile, sui quali ricadranno anche tutti gli obblighi a cui il bene è soggetto, in primo luogo il pagamento di quanto dovuto all'abbazia per il suo possesso (cioè la corrispondente quota-parte del fictus e del canone per la decima, dovuti dal comune); solo qualora il responsabile non abbia alcun consortis, la terra sarà incamerata dal comune, e in questo modo essa resterà compresa nel corpo dei beni investiti alla comunità, e pertanto soggetta allo stesso onere verso l'abbazia. Infine, sia i privati che il comune, saranno tenuti a compiere una formale presa di possesso del bene "esprorpiato" entro quindici giorni —pena, evidentemente, l'incameramento da parte del monastero—.

Viene così riaffermata la norma, già espressa nell'investitura del 1210 ma non provvista di alcuna sanzione, che proibiva l'alienazione delle terre a persone che non fossero i participes della singola sors, cioè ai membri del gruppo parentale cui già questa era affidata, di modo che rimanesse inalterata nella sua consistenza. Riaffermata e resa più esplicita, con quell'accurata enumerazione di tutte le possibili forme di alienazione, e con la precisazione della paterna linea quale vincolo di parentela indispensabile, oltre alla residenza in Piano, per il riconoscimento dell'appartenenza di un singolo alla comunità.

E' interessante inoltre osservare che queste norme sull'esproprio dei beni indebitamente alienati prevedevano, in entrambi i casi contemplati, che il beneficiario —l'abbazia, il comune o il singolo— potesse entrarne in possesso sua auctoritate, eciam sine parabola alicuius officialis eclesiastici vel secularis, conferendo così a tutto l'accordo il carattere non solo di un negozio privatistico, come effettivamente è dal punto di vista formale, ma addirittura di un patto "amichevole", la cui tutela non deve coinvolgere l'autorità pubblica: un modo di riaffermare, almeno sul piano ideale, la piena sovranità dei due enti, comune e signore, nella stipula di questo accordo.

Un'ultima clausola, infine, conferma come anche i "timori" solenne-

mente espressi nella narratio dell'atto non fossero un mero espediente retorico, ma alludessero —come già accennato— ad un pericolo reale, una condizione di minaccia realmente vissuta dai possessori di terra di Piano:

Et si aliquo casu non auderent vel non possent propter potenciam seu vim alicuius vel aliquorum aprehendere vel intrare possessionem eorum (...), quod teneantur et debent et astricti sint infra mensem petere ea seu id que sic aperta et devoluta seu apertum et devolutum fuerit in eos vel in parte eorum, et de eis questionem facere et movere et eam prosequi continue usque ad finitivam sententiam. Et si hec non fecerent vel facere recusarent infra predicta tempora, quod ea que sic devoluta et aperta essent in eos (scil. in participes) vel in ipsum commune deveniant et devenisse intelligantur et aperta et devoluta sint ipso iure et facto in ipsum monasterium (r. 38-40).

Come si vede, il testo non specifica quale sia l'autorità a cui gli uomini o il comune di Piano devono sottoporre la loro questio e dalla quale devono attendersi la sentenza, ma è facile intendere che non poteva essere l'abate — il giudice ordinario previsto nell'investitura del 1210— poiché questi si troverebbe, nella circostanza prospettata, nella condizione di rappresentante di una parte lesa, in quanto l'inserimento di un possessore esterno significava anche la sottrazione di parte delle terre agli obblighi previsti verso l'abbazia. Ma soprattutto, vista la condizione istituzionale ormai generalizzata del contado, tale autorità non poteva essera che il collegio dei Consoli di Giustizia del Comune di Bergamo.

L'appropriazione del bene da parte dell'abbazia, prevista nel caso di cedimento di fronte alla potencia dei proprietari esterni che cercano di far breccia nella comunità, era in primo luogo un mezzo per tener fede ad una delle condizioni dell'investitura del 1210, cioè l'impegno del signore — usuale per quel tipo di atti— a tutelare il pacifico possesso da parte del locatario; e indirettamente, quindi, a tutelare anche l'unità e la pace della comunità. Ma tale norma si traduceva anche in un ulteriore richiamo alla responsabilità dell'intero gruppo dei participes al mantenimento dell'unità della sors, dato che anch'essi sarebbero stati economicamente danneggiati qualora si fosse reso necessario un tale intervento forzoso.

Anche quest'ultima clausola, dunque, è volta a rinsaldare il legame,

l'alleanza si potrebbe dire, tra la comunità e il suo signore, anche quando il rapporto tra i due era ormai limitato alla sola sfera del possesso fondiario, essendo completamente decaduti —possiamo ritenere— i poteri di carattere propriamente pubblico che l'abbazia aveva mantenuto a sé nel 1210.

# g. Il possesso delle decime

Come si è già evidenziato, di decime sul territorio di Piano si trova notizia solo a partire dal 1307, mentre non vi è alcun accenno ad esse non solo nell'investitura del 1210, ma nemmeno nelle precedenti compravendite dei diritti sulla comunità. Pertanto non sappiamo se esse siano pervenute nella mani dell'abbazia solo nel corso del XIII secolo, oppure poco dopo quegli acquisti, ma siano state volutamente escluse dall'investitura del 1210 per mantenere il controllo su un'importante fonte di derrate alimentari.

Precedente titolare del diritto di decima, comunque, si può pensare sia stata la chiesa di San Salvatore di Monasterolo, centro dell'antica *curia*, e che pure riscuoteva quel *fictus* su due *sortes* ceduto nel 1203. Come titolare delle decime pagate dagli uomini di Piano per le terre di Casale, già comprese nella *curia*, la stessa chiesa era ricordata dai signori di Terzo, nel processo del 1173; è dunque ragionevole pensare che tale diritto si estendesse anche alle terre proprie della comunità.

E' probabile tuttavia che anche l'acquisizione delle decime su Piano non sia avvenuta in un solo momento, poiché anche dopo il 1307, troviamo l'abbazia ancora titolare di una quota di esse, rimasta evidentemente esclusa dall'investitura al comune<sup>29</sup>.

Il 9 Giugno 1321, infatti, l'abate cedette in locazione<sup>30</sup> per 9 anni a Pietro fu Guglielmo de Boyis de Casale di Piano e a Girardo fu Ottone de Ingelbertis di Gaverina i 9/16 del diritto di decima sui soli prati del territorio di Piano, al canone annuo di 6 lire e 15 soldi il 1° Aprile, e 4 capponi a San Martino. Da tale locazione veniva espressamente esclusa una parte del Pratum Monegium, la grande radura posta sui fianchi dell'Altino<sup>31</sup>, eppure compresa nell'ambito di decimazione relativo al territorio di Piano, forse perché tradizionalmente affidata in conduzione a contadini provenienti da questo villaggio.

Nel 1341 abbiamo invece una quietanza<sup>32</sup>, rilasciata a tale Lanfranco detto Guarinus di Piano, per 12 lire pagate alla scadenza del 1º Marzo, pro ficto et nomine ficti decime de Piano; non è però specificata la data dell'investitura da cui discendeva tale onere, né la delimitazione dell'ambito del diritto

di decima affittato: la diversità del canone imposto e della scadenza di pagamento suggeriscono però che si tratti di una quota —o di un'area— diversa da quella affittata nel 1321; il suo ammontare indica comunque che, anche in questo caso, doveva trattarsi di una parte assai limitata del territorio di Piano. E' probabile invece che la quota di gran lunga maggiore del diritto di decima su questo territorio fosse quella affidata al comune di Piano, coerentemente con la scelta di delegare alla comunità la riscossione degli oneri fondiari.

- 1 VA 41.
- <sup>2</sup> VA 48.
- <sup>3</sup> Cfr. in particolare TABACCO 1970 e 1979, e CASTAGNETTI 1983.
- <sup>4</sup> Cfr. in generale BELOTTI 1956, vol. II, pp. 12-19; su Ardesio BARACHETTI 1980, su Gandino TIRABOSCHI 1882; inoltre. MAZZI 1917 su Castione.
- <sup>5</sup> Edito in BARACHETTI 1980, parte II, doc. V (a p. 12 il passo relativo al districtus).
- Altri diritti fondiari e le decime furono anch'essi investiti, di fatto venduti, al Comune da altre famiglie signorili nel 1237 e 1247; su tutta questa vicenda cfr. ora Gandino 1993, pp. 17-64.
- Non è peraltro specificato se quelle 27 persone espressamente nominate siano da intendersi come tutti i capifamiglia o come tutti i maggiorenni della comunità.
- <sup>8</sup> Cfr. il passo cit. sopra, cap.III.3.
- 9 Cfr. ad es. PANERO 1990.
- 10 Come nel caso di Gandino, ove questo rapporto è espresso come locatio fodri (Gandino 1993, p.45).
- Cfr. sopra, cap. II.1, a proposito del documento VA 79, del 1244; indizio di una maggiore regolarità dell'imposta è probabilmente la norma contenuta in Stat. Vet., X, 26, sulla conferma dei contractus investiture stipulati dal Comune con «illis qui debent solvere fodrum pro episcopatu, ecclesiis, monasteriis et aliis locis religiosis».
- \*Et etiam si quis eorum seu de masnata alicuius eorum, tam masculus quam femina, fecerit vel comiserit furtum seu adulterium vel feritam in aliquem fecerit, distringat et distrigere debet per ipsum Arpinellum et sub eo et sub gastoldo eius sicut sub eorum domino, solvendo ipsi Arpinello bannum seu destrictum solidorum quinque imperialium (...), aut se defendere per iudicium more solito currie sue de Gandino»: Gandino 1993, p.43.
- 13 Così, ad esempio, anche nel caso di Gandino.
- Per esemplificazioni della varietà di situazioni possibili anche all'interno di una singola comunità, e sul significato di queste, cfr. ancora i casi di Gandino e della Curia di Albino (in NRPA, pp.22-26)
- 15 Cfr. sotto, cap.V.3.
- VA 225; sul significato di questo atto si tornerà sotto, cap.VI.2.d e VI.7. Ad una situazione simile si riferiva probabilmente un atto, ora perduto, del 1243: «Domino Geroldo da Comenduno cede al Monastero di San Benedetto di Vallalta li fitti perpetui di £ 17 che il comun di Piano è obbligato pagare al detto Monastero; come pure de £ 3 alle quali son

- tenuti i homini (!) di Grumel Duro verso lo stesso Monastero, quali livelli erano stati prima dall'abbate venduti a detto Geroldo.» (Som.74).
- Nel caso di Piano le opere paiono associate al possesso fondiario; nel caso invece di Grumelduro nel 1201 (cfr. sotto, par. 3a) si parla espressamente di prestazioni per lavori di trasporto, angarie et parangarie, intese come prestazioni di tipo pubblico; le opere non figurano tra i diritti pubblici ceduti dal Ficieni all'abbazia nel 1174 (cfr. sopra, cap.III.3).
- Sui patti agrari nel Bergamasco cfr. CALDARA 1956, GRILLO 1970 e FEO 1990; inidizi significativi del perdurare di forme di dipendenza "arretrate" si possono cogliere anche in altri "atti di emancipazione", come quelli di Gandino e di Ardesio; sulla persistenza delle prestazioni d'opera nel patrimonio abbaziale sino al XIII-XIV secolo si tornerà sotto, cap.VI.1.
- <sup>19</sup> Anche in ambito locale: cfr. ad es. CMB 12 (830).
- 20 Strutture forse analoghe sono i casali di cui si ha notizia per Grumelduro e Vallalta (cfr. par. seg.); per contro, nell'investitura del 1173 alla comunità di Gaverina, il riferimento è ai foci, nuclei familiari ristretti (cfr. sotto, cap.V.3).
- <sup>21</sup> Cfr. NRPA, pp. 23-26.
- <sup>22</sup> Così nei capp. 319-320 dell'Editto di Rotari, ove si accenna al gahagium regis (cfr. Le leggi dei longobardi, p.87).
- <sup>23</sup> Cosi in particolare per le locazioni del prato del Pelsino Basso, per indicare un tratto di bosco sul monte, ove il termine si fisserà come toponimo; e nella locazione della grangia di Gavazolo del 1289; cfr. sotto, cap. VI.3.c e 4.b.
- <sup>24</sup> Cfr. ad es. Stat. Volpino, cap. 90; lo stesso termine é usato anche in documenti del XIV secolo per i boschi del Pelsino: cfr. sotto, cap. VI.6.d.
- <sup>25</sup> Per cortese segnalazione del prof. Mario Suardi, che sentitamente ringrazio.
- 26 VA 175.
- <sup>27</sup> Secondo una tendenza di massima estesa a tutta l'Italia centro-settentrionale (in generale, cfr. CHERUBINI 1985); in ambito lombardo è stata descritta, ad es. in OCCHIPINTI 1982; sul Bergamasco, alcuni spunti in ZONCA 1986 e FEO 1990; estremamente significativa, inoltre, un capitolo dello statuto cittadino, datato 1243: «De non faciendo statutum per comune rusticorum de foris de non vendendo terras vel possessiones civibus vel nobilibus [ex] vicinis suis» (Stat. Vet., XII, 9).
- Esempi locali di alienazione dei beni comunali tra XII e XIII secolo nel caso di Trescore (ZONCA 1986, p.121) e di Gandino (Gandino 1993, p.53); già nel 1222 il Comune di Bergamo si premurava di stabilire che, nel caso di alienazione dei beni di un comune rurale, il ricavato fosse equamente diviso non solo tra i vicini del comune stesso, ma anche tra tutti gli habentes potheria nel territorio del comune (Stat. Vet., X, 18).
- <sup>29</sup> La già ricordata alienazione dei fitti del 1334 (cfr. sopra, n. 32) interessava solo le 17 lire previste dall'investitura del 1210, e non un altro fitto per la concessione delle decime; questo poteva restare escluso in quanto considerato un diritto separato dal fictus di 17 lire, perché istituito con altro atto di investitura
- 30 VA 312.
- 31 Cfr. sotto, cap.VI.4.d.
- 32 VA 267 (e 268).

#### 3. GRUMELDURO VICINIA DEL COMUNE DI CENE

La vicenda di Grumelduro, piccolo nucleo abitato posto su un cocuzzolo a metà strada tra Vall'Alta e il monastero, si presenta a grandi linee simile
a quella di Piano, anche nella scarsità di documenti disponibili; ma una differenza fondamentale, sotto il profilo istituzionale, è che esso non diviene
mai un villaggio autonomo, ma viene sempre considerato parte del comune
di Cene, sia quando incluso nel dominio dell'abbazia, sia quando da questo
"emancipato".

Grumelduro compare nelle nostre carte solo dal 1199, quando il vescovo Lanfranco investe l'abbazia, a titolo di locazione perpetua, delle terre possedute da un gruppo di 9 famiglie ad Casas de Duro, e di tutti i diritti pubblici e di esazione su terre e uomini, ivi compreso il districtus. E' proprio questo particolare che differenzia questa concessione dalle precedenti donazioni di terre nella Valle del Luio da parte del Vescovado: per la prima volta, insieme alla proprietà della terra, viene espressamente trasmessa anche la piena giurisdizione sulla piccola comunità ivi insediata.

La forma della concessione in locazione, vincolata al pagamento di un censo di 20 soldi l'anno, sarà presto superata mediante il condono del censo, con una permuta stipulata nel 1246<sup>1</sup>. L'alienazione del districtus su questo piccolo gruppo di famiglie pare invece giustificata, nella strategia di dominio del Vescovado, dalla volontà di accorpare sotto il controllo dell'abbazia gli ultimi residui dei poteri pubblici posseduti sulla comunità di Cene-Vall'Alta, ridotti appunto al solo nucleo di Grumelduro, mentre la parte più consistente è ormai assoggettata alla famiglia signorile locale, e comparirà presto, organizzata in comune, in aperto contrasto con l'abbazia<sup>2</sup>.

#### a. L'investitura del 1201

Solo due anni dopo l'investitura vescovile, tuttavia, quegli stessi abitanti di Grumelduro (o in qualche caso i rispettivi *heredes*) furono a loro volta investiti dall'abbazia, anch'essi a titolo di locazione perpetua, di quegli stessi beni e diritti, fatta eccezione per il *districtus*:

dompnus Ysrahel tunc abbas monasterii Sancti Benedicti auctoritate domini Lanfranci tunc pergamensis episcopi, in presencia et parabola monacorum ipsius monasterii et conversorum eiusdem, investivit nomine dicti monasterii locacionis nomine in perpetuum (...) nominatim de omni ficto, fodro, albergaria, pasto, feno, agnis, pullis, lacte et de omnibus aliis condicionibus, prestacionibus et exactionibus, angariis et perangariis et de omnibus terris et rebus de quibus et pro quibus predicta vel aliquid predictorum dabantur vel prestabantur (...) scilicet quantum pertinebat pro dato et locatione quam et quod quondam fecerat dominus Lanfrancus pergamensis episcopus iamdicto domino abbati nomine monasterii.

Viene così conferita un'autonomia paragonabile a quella concessa, pochi anni più tardi, al comune di Piano, e come in quel caso, il dominio abbaziale subisce una mutilazione dal punto di vista territoriale: il dosso di Grumelduro, compreso tra la *Fontana Calda*, il Luio e la *Vallis Valotte* <sup>3</sup>, sarà d'ora in poi considerato facente parte del territorio comunale di Cene-Vall'Alta; e questo è evidente già nella calcazione del 1234, che riconosce all'abbazia solo la contingua area di Prato Maggiore.

Del documento di investitura ci è pervenuta solo la citazione fattane nelle carte di un processo del 1313 sull'evasione dei censi allora stabiliti<sup>4</sup>, e consistente in gran parte in una trascrizione, che pare piuttosto fedele, del testo originale; gli investiti sono detti espressamente agire ciascuno a nome proprio, o tuttalpiù di uno o più parenti, non come collettivo, e non sono nemmeno espressamente identificati dalla comune residenza nello stesso nucleo abitato.

Già nell'investitura vescovile del 1199, l'identificazione "sul terreno" dei beni e dei poteri ceduti all'abbazia era rimandata all'enumerazione delle persone che erano in possesso di quelle terre e soggette a quei poteri, le quali non venivano mai presentate come una comunità, ma solo come insieme di individui.

Solo nella formula che identifica il territorio in cui sono comprese le terre soggette ai diritti di esazione così ceduti, viene usata l'espressione in loco et teratorio communis Grumelli Duri vicinancie de Cene, che potrebbe alludere ad una identità istituzionale degli abitanti di Grumelduro; ma si può avere qualche dubbio che sia ricavata direttamente dal testo originale, dato che è posta di seguito alla menzione della data e del notaio rogante, e compare identica sia per questo documento che per quello, citato poco dopo, relativo all'investitura delle decime, sicuramente posteriore di almeno una sessantina d'anni (su cui ci soffermeremo più sotto).

Si parla anche di concessione del diritto di pascolo in communi eorum-

dem hominum, con un espressione che rimane ambigua, poiché pare alludere alle proprietà indivise di un gruppo di privati (quali potrebbero essero, ad esempio, quelle di un gruppo parentale), più che a un bene di proprietà di una comunità in senso "pubblico".

Anzi, il formulario del documento sembra voler sottolineare come sia proprio l'investitura da parte dell'abbazia l'atto che conferisce al gruppo di famiglie di Grumelduro tale fisionomia; a proposito del fitto di 6 lire annue imposto come corrispettivo per questa investitura, è introdotta infatti un'esplicita norma: «quod fictum dare debebant omni anno simul eidem monasterio et non divisim nec separatim». La responsabilità dei censi, che fino ad allora, verso il monastero così come in precedenza verso il vescovo, era stata individuale, diviene ora collettiva: la comunità si fa mediatrice del rapporto tra i singoli ed il signore nel pagamento del censo dovuto; in questa funzione nei confronti del signore viene fondata l'identità istituzionale del gruppo.

Questo risponde del resto anche ad un'esigenza di tutela dei propri interessi da parte dell'abbazia. In precedenza la soggezione delle famiglie di Grumelduro alla signoria del vescovo o dell'abate poteva essere stata motivo di una relativa estraneazione del gruppo dalla comunità di Cene-Vallata (pur senza giungere ad una completa rottura dei legami esistenti); l'imposizione di questa responsabilità collettiva si oppone ad una più profonda integrazione del gruppo nella comunità maggiore, e dunque contribuisce a mantenerlo relativamente isolato di fronte al "signore", anche ora che il rapporto si riduce quasi esclusivamente alla riscossione del censo.

Il testo riprodotto nei documenti processuali non comprende altri aspetti che non siano l'elenco dei diritti ceduti e le condizioni e l'ammontare del censo, che costituisce l'oggetto della controversia; non sappiamo se vi fossero altre clausole, simili a quelle esaminate nella carta di investitura della comunità di Piano.

Un confronto tra i due "atti di emancipazione" non può essere spinto tanto in là: è difficile dire se in questo caso fosse completamente delegata alla comunità la funzione di controllo sulla corresponsione dei censi, ed in particolare dei canoni fondiari, o se vi siano limitazioni paragonabili a quelle previste nei rapporti con la comunità di Piano, e che peraltro erano strettamente connesse ad una struttura sociale molto caratteristica. Non abbiamo, nel caso di Grumelduro, indizi significativi al riguardo: solo nella refuta compiuta da un Capitano di Cene nel 1261 si parla di fitti riscossi da quattro

casalia di Grumelduro<sup>5</sup>, ma resta in dubbio se questo termine, che designa i gruppi parentali "allargati", alluda ad una struttura paragonabile a quella di Piano, basata sulle sortes e sui compartecipes; ed anche in tale caso, sarebbe comunque impossibile sapere se essa prevedesse anche qui quelle regole per il controllo della mobilità fondiaria<sup>6</sup>.

Un'analogia di rilievo tra i due contratti consiste invece nel fatto che, anche nel caso di Grumelduro, i diritti giurisdizionali non vennero ceduti alla comunità ma rimasero in possesso dell'abbazia: «Reservavit tamen idem dominus abbas sibi nomine ipsius monasterii districtum predictorum hominum et heredum et successorum eorum», anche se non vi sono altri particolari sulle forme del loro esercizio.

Sappiamo però che il possedere questo districtus non poneva l'abbazia in una posizione di assoluto predominio sulla piccola comunità, ma conferiva una competenza giurisdizionale sui singoli, mentre le controversie che potevano insorgevere tra uno di questi ed il suo signore, richiedevano un giudice esterno. Così, nel 1207, una lite tra l'abbazia e alcune delle famiglie di Grumelduro per il regolare pagamento dei censi dovuti per le terre nella vicina località *Pruato* venne portata difronte ai giudici del Comune di Bergamo<sup>7</sup>.

## b. L'evoluzione dei rapporti con la "vicinancia"

Anche nella fase successiva alla "emancipazione" i rapporti con la piccola comunità di Grumelduro sembrano seguire uno sviluppo simile a quello già evidenziato nel caso di Piano. Anche per Grumelduro i documenti sono estremamente scarsi, in ragione principalmente dell'ampia delega conferita alla comunità —e da questa probabilmente trasferita, di fatto, al comune di appartenenza— anche nell'ambito del possesso fondiario<sup>8</sup>.

La piccola comunità ricevette anch'essa l'investitura dei diritti di decima, ma anche questa ci è tràdita solo in forma di estratto nelle stesse carte processuali del 13139; non è indicata la data dell'atto, ma la menzione dell'abate Aiardo lo colloca sicuramente negli ultimi quarant'anni del XIII secolo:

Postea dominus don Ayardus abbas tunc monasterii suprascripti, una cum monacis et conversis ipsius monasterii, investiverunt (!) nomine et iure locationis perpetue infrascriptos homines et quemlibet eorum communis et univesitatis Grumelli Duri vicinacie de Cene, recipientes eorum nomine et nomine et vice ipsius communis et universitatis in solidum et pro ipso communi et universitati in solidum (...) et cuiusque alterius vicini ipsius loci in solidum, videlicet [seguono i nomi] omnes habitatores suprascripti Grumelli Duri vicinacie de Cene, nominatim de decima et decimaria et iure decime et decimarie pertinentibus et conpetentibus ipsi monasterio in ipso loco et teratorio communis Grumelli Duri infra hos confines tantum... [segue descrizione dei confini, come nell'investitura del 1201] (...). Dando et solvendo (...) suprascripto monasterio seu confratribus vel missis ipsius monasterii omni anno usque in perpetuum fictum, in Sancto Michaele vel antea, libras sex imperiales minus denariis viginti octo imperialibus bonorum denariorum vel eorum loco sine fraude currentium.

Come nel caso di Piano, le decime non poterono essere cedute alla comunità insieme agli altri diritti di carattere pubblico o fondiario, ma solo in seguito, con una nuova investitura, in quanto anche l'abbazia ne venne in possesso solo negli anni 1257-59, grazie ad una donazione vescovile e ad una vendita da parte di un dominus di Nembro<sup>10</sup>. Si è già constatato, del resto, come le decime siano state anche altrove l'ultimo dei diritti legati al possesso fondiario ad essere riaccorpato dall'abbazia, perché frequentemente detenute da laici e perché di particolare interesse economico.

Rispetto all'investitura del 1201, spicca il riferimento al gruppo di famiglie di Grumelduro (rappresentate qui da ben venti persone, ma identificate più o meno ancora dagli stessi cognomi) come comunità, commune et univesitas, benchè inclusa nel più ampio comune di Cene, e dunque designata come vicinancia; analogamente, le persone nominate ad una ad una figurano qui non come privati ma in quanto vicini. Sul modello delle vicinie cittadine, che dal principio del XIII secolo diventano un vero e proprio strumento dell'amministrazione urbana<sup>11</sup>, il termine vicinancia, in questo come in altri documenti coevi, viene usato in maniera oscillante, per designare sia il gruppo di persone, sia il nucleo abitato, sia il territorio di pertinenza; o meglio, tende ad esprimere una individualità su tutti e tre questi piani.

La comunità, identificata in primo luogo dalla residenza in un nucleo abitato distinto, ha ora anche un "suo" territorio, costituito dall'area in cui sono comprese le terre possedute dai suoi membri, su cui gravano i censi e la decima pagata al signore. Il rapporto con il signore —si diceva— è stato

alla base dell'identificazione istituzionale della piccola comunità, e la continuità di questo rapporto ha finito per consolidare tale identità, e dunque il parziale distacco dalla comunità più vasta, il comune di Cene-Vallalta, anche sul piano territoriale: di qui l'adozione della definizione vicinancia. Questa evoluzione istituzionale trasforma poi in "beni comuni" quei beni indivisi previsti nell'investitura del 1201, e ne fa un ulteriore motivo di identificazione della vicinancia.

Ma un ulteriore significativo sviluppo di tale identità, anche in una sfera che non è toccata dai rapporti con il signore, è testimoniato da un documento di carattere affatto diverso. Nel proprio testamento<sup>12</sup> del 1312, Ambrogio fu Lanfranco *Plectus* di Vall'Alta, appartenente ad una famiglia di (piccoli ?) proprietari documentata già a metà Duecento, costituisce erede universale l'abbazia, disponendo inoltre legati a favore di singoli individui, del *Concilium de Albino* e del *commune populli* di Cene-Vallalta<sup>13</sup>; inoltre

... iudicavit hominibus et personis Grumelli Duri de Valotta solidos viginti [.....]e vel in pane cocto quod vel qui debet dari et distribui et dividi communiter inter fochos ipsius [Grumelli] Duri.

## c. Il processo del 1313

Occasione per la citazione delle due investiture, come già accennato, sono le "allegazioni" (come le definisce il *Somario*) presentate dall'abate Bono Vescovi in una causa contro gli stessi abitanti di Grumelduro per l'evasione dei censi fissati in quei documenti, causa portata nel 1313 dinanzi ai Consoli di Giustizia del Comune di Bergamo. La richiesta avanzata dall'abate era la rescissione di entrambi i contratti.

Dell'evasione, per i due anni precedenti, del fitto di 6 lire annue stabilito nel 1201 vengono accusate ben venti persone, omnes habitatores in
Valotta super Grumellum Durum vicinacie de Cene, ed altre sei appartenenti
alla parentela de Zanolis, omnes habitatores in Valotta ibi ubi dicitur in
Prato Maiori: le quali, evidentemente, formano tutte insieme la "comunità
di Grumelduro", anche se una parte di essa è ormai insediata a Prato
Maggiore, al di fuori del suo territorio "originario" 14. Tuttavia queste persone non sono più designate come universitas, ma sono identificate tutte come
heredes et successores suprascriptorum qui investiti fuerunt per suprascrip-

tum dominum Ysraehelum 15, cioè mettendo in evidenza il fondamento giuridico dell'obbligo del censo, l'investitura fatta ai loro antenati.

Inoltre, vengono accusati dell'evasione del fitto della decima, per i tre anni precedenti e per lo stesso 1313<sup>16</sup>, tre soli degli stessi abitanti di Grumelduro, ma per l'intero ammontare, poco meno di 6 lire: anche se non espressamente specificato, è probabile si tratti di tre privati a cui la vicinancia ha ceduto il diritto di esazione della decima ed il connesso obbligo di pagamento del censo all'abbazia; forse mediante un'ulteriore investitura a censo, una forma non rara di "appalto" a privati delle entrate comunali.

Non vi sono altre carte relative a questo processo, ma sappiamo che non si giunse alla rescissione delle due investiture. Ancora nel 1334, infatti, i due censi, per quasi 12 lire complessive, erano pagati all'abbazia dal *commune de Grumelduro*, e furono tra quelli ceduti a un *de Castello* a copertura di un grosso prestito<sup>17</sup>.

# 4. IL TERRITORIO ABBAZIALE NEL XIII E XIV SECOLO

Con il distacco dei territori di Piano e Grumelduro, sancito dai rispettivi "atti di emancipazione" delle due comunità, si definisce dunque l'area che per tutto il XIII e buona parte del XIV secolo rimarrà soggetta al diretto dominio dell'abbazia, il vero e proprio territorio abbaziale.

Corrisponde sostanzialmente al territorio formato dalle donazioni vescovili del 1136, 1142 e 1165, e la sua delimitazione rimarrà stabile, fino alla fine del Trecento, almeno sui lati segnati da netti limiti naturali: ad Est e a Sud il crinale della Valle del Luio, ad Ovest la vallis Mismascha e (oltre il letto del Luio) la Vallis Montebelli (ovvero la vallecola presso il Grumellum Roncaricium). Più tormentata la vicenda del confine settentrionale, che nella donazione del 1136 e nei privilegi di conferma del 1148 e 1180 era identificato con la via de Altino, ma per il quale disponiamo anche di un termine di confronto non dipendente dalla tradizione dei privilegi: la calcazione del 1234, che descrive, in modo molto più analitico, una situazione ben diversa.

Nella sequenza dei documenti conservati dall'archivio dell'abbazia, questo pezzo segue da vicino le carte relative alla lite del 1220-22 con il Comune di Cene-Vall'Alta, conclusosi con la posa di nuovi cippi per la defi-

nizione dei rispettivi territori nella zona del Grumellongo<sup>18</sup>. Non al riaccendersi di questi contrasti si deve però la redazione del nuovo documento, bensì ad una disposizione, di carattere più generale, del Comune Bergamo, sulla quale è opportuno soffermarsi brevemente.

## a. Le calcazioni dei confini comunali

Già Angelo Mazzi aveva individuato in questa, come in altre calcazioni eseguite negli stessi anni in altri comuni rurali del Bergamasco, l'esito di una disposizione statutaria del Comune di Bergamo<sup>19</sup>, esemplata probabilmente sulle norme relative ai confini delle vicinie urbane (che trovano riscontro già all'inizio del XIII secolo), ed inserita in un più ampio disegno di sistemazione istituzionale del contado, abbozzato già nei primi anni Trenta del Duecento<sup>20</sup>, una volta placatisi i conflitti più accesi all'interno della Città. La necessità di questa nuova adequatio dei confini discendeva in particolare dall'attribuzione di nuove responsabilità giudiziarie ai comuni rurali e ai relativi ufficiali, ed in particolare dalla norma che imponeva ai consoli del contado di consegnare all'autorità cittadina, entro cinque giorni dal fatto, i responsabili di omicidi compiuti all'interno dei rispettivi territori comunali, sotto pena di una multa di 100 lire<sup>21</sup>: di qui la necessità di determinare chiaramente ed in forma ufficiale i confini territoriali dei comuni

E' noto che numerosi comuni rurali raggiunsero un discreto margine di autonomia dai poteri signorili locali anche prima di essere integrati nel dominio delle città (anche se poche sono le attestazioni così dirette ed esplicite come quelle disponibili per Piano e Grumelduro), spesso sviluppando su un piano diverso, più propriamente politico, quelle capacità di autogoverno esistenti da sempre in ambiti quali la gestione dei beni collettivi o la regolamentazione delle pratiche agrarie<sup>22</sup>. Anche rispetto alla consistenza territoriale, la definizione "comune" venne generalmente applicata a circoscrizioni già definitesi sotto il governo di quelle signorie locali, e sulla base di vincoli di uso e di possesso del suolo stretti dai singoli membri delle comunità rurali e dalle stesse collettività: sono fenomeni intuibili anche nella documentazione sinora considerata a proposito del dominio dell'abbazia.

Il passo compiuto dal Comune cittadino non fu certo l'elaborazione di questa idea di "territorio comunale", ma semplicemente l'imposizione di una più esatta e duratura identificazione dei suoi confini, così da farne l'unità minima dell'organizzazione amministrativa del contado: questo il senso anche delle prime calcazioni disposte dal comune bergamasco attorno al

1234. D'altra parte, le citazioni risalenti all'epoca anteriore alla fondazione dell'abbazia dimostrano ampiamente come anche tali *calcazioni*, registrate in appositi documenti, fossero uno strumento già consolidato da secoli: strumento di cui il Comune cittadino si appropria, rendendolo atto pubblico e "sistematico", da atto privato e occasionale qual'era nell'ambito delle amministrazioni signorili, compiuto solo se richiesto da controversie (così le calcazioni disposte dal vescovo Ambrogio) o in caso di redistribuzione dei domini (come quella compiuta, forse nel 1136, «quia monaci volebant scire quam finis episcopus eis dederat»<sup>23</sup>).

# b. La calcazione del confine del Comune di Cene-Vall'Alta

Così, il 29 Marzo 1234, nel monastero, viene rogato l'atto di definizione del confine tra i due enti territoriali<sup>24</sup>: due delegati del comune di Cene-Vallata e il capitolo del monastero fanno reciproca dichiarazione di soddisfazione

quod bene et recte dividerant et calcaverant et terminverant <teratorium> Communis de Cene et de Valota a teratorio et possessione predicti monasterii per bonos terminos et fines positis et statutis (!) in concordio predictarum partium; et quod nichil fraus erat in illas divisiones et fines, set bene et recte posuerant, statuerant suprascriptas fines et terminos.

In mancanza di un modello documentario specifico, il notaio ricorre ad una forma che ricorda quella della transazione, sottolinenado il carattere consesuale dell'atto; tanto da giustificare il dubbio —già accennato— che esso rappresenti la conclusione di una lite; non vi è però nessun accenno a cause pendenti o altri motivi di contrasto, quali trovano di solito posto nella narratio di documenti quali transazioni o compromessi arbitrali; inoltre, la descrizione in un solo documento di tutto il confine tra i due territori, contrasta con il modello della calcazione compiuta in occasione di una controversia, che generalmente ha per oggetto un tratto limitato del confine<sup>25</sup>.

Particolarmente dettagliata la descrizione del percorso seguito, e dell'ubicazione dei singoli termini: il passaggio dall'uno all'altro è reso con la formula, ripetuta quasi ogni volta, «ab illo termino sicut decernit ad illut quod est...», ad esprimere la contiguità visiva tra due punti successivi della spezzata che rappresenta la linea di confine. Alcuni cippi sono collocati ex novo

in questa occasione, altri erano già presenti; è il caso, ad esempio, dei cippi fatti collocare dopo la lite del 1222: probabilmente più numerosi e ravvicinati rispetto resto del percorso, proprio per rendere più precisa la delimitazione di un'area oggetto di controversia.

Senza riprodurre l'intero testo, ci limitiamo qui a trascrivere i toponimi e i riferimenti topografici specifici adoperati nella descrizione; la lingua, qui come in altre parti del testo, è molto più scorretta che nella media dei documenti coevi: forse ancora per la mancanza di formulari standardizzati; l'ubicazione dei toponimi, condotta sulla base delle fonti già indicate<sup>26</sup>, è documentata dalla mappa a pag. 137:

- ubi dicitur Monechio, in somo rilo in capite prati Stephani de Clerico, inferiori parte ipsius prati
- 2. aput unius roveris
- 3. in somo prato Petri Gabi supra troçio [=sentiero]
- suptus de tro
  çio Dardamelli aput vallem que est aput Grumello Lunghi
- termina que sunt posita in ipso Grumello usque in ymo Grumello suprascripto
- recte in aqua Lugii; et sicut decernit Lugius recte ad terminum quod est
- 7. aput Lugium suptus Prati de la Plaça
- 8. aput Vallem Inferni aput Lugium
- 9. aput Pratum de Brugo
- in poncta campi de Prato Episcopi, sicut superius vidit [sic]
- 11. aput plaçolam que est ad Torculum, aput unius fosati, et est cericium
- 12. sub Campo de Torculo, suptus vie
- in Dosso Plano Maiori aput Vallem Matrioli; ab illo termino sicut decernit cessa Montebelli, que est suptus vie Ultini, per medium Prati Matrioli usque ad terminum quod est
- 14. ad ploderam suptus suprascripte vie
- in somo presa Rixsperti
- in media suprascripte prese, a sero parte unius brenei [= edificio rurale]
- 17. in ymo Roncadici, a sero parte Valis Montebelli, in quodam grumello

Segue la dichiarazione che il monastero deve tenere et possidere a mane et a meridie parte omnium suprascriptorum terminum (!), mentre il comune a sero parte et a monte, fatto salvo il diritto di pascolo e di abbeverata che ad esso spettava su una parte del territorio riconosciuto come appartenente all'abbazia:

preter abevratorium et pasculum comunale a mane parte, et inferius viteselle Raymondi de Folgoso et termino cericio quod est suptus vie, magis prope vie, et superius Prati de Episcopo, inter ipsos terminos inferius,

ove la formula *a mane parte* è da intendersi in rapporto alla definizione data poco sopra, a significare dunque "nel territorio dell'abbazia", anche se l'area soggetta a tale diritto di pascolo va identificata con un tratto del dosso dei Ceradini, *ad Ovest* della linea di confine, laddove questa risale dal corso del Luio sino al *torculus* posto presso la *via de Altino*; evidentemente, una zona ancora incolta compresa tra due fronti avanzanti della riduzione a coltura: il limite del *Pratum Episcopi* e la linea che va dal *campo de Torculo* alla *vitesella Raymondi de Folgoso* <sup>27</sup>.

Dopo questo breve inciso, la calcazione riprende per un ultimo tratto, nettamente staccato dal precedente, cioè quello che delimita le proprietà del-

l'abbazia in Prato Maggiore e in Pruato:

18. in somo Ronco Odi, a meridie parte vie

19. in ymo Maschoncello


20. in Crederio aput senterio

 in somo Presa Pulini, sicut vadit Via magna de Folgoso usque ad Vallem Pruati

corrispondente quest'ultima alla Fontana Calida, limite occidentale degli appezzamenti donati dal Vescovado nel 1165 e nel 1199.

Da ultimo, viene ripetuta la formula del tenere et possidere da parte dei due enti: questa volta mane parte et a monte il comune, a sero et a meridie parte l'abbazia, in riferimento alla sola linea disegnata dai cippi, oggetto dell'atto di ricognizione, più che al confine già certo e ben netto segnato dal corso d'acqua.

Tale formula è inoltre qui completata dalla precisazione salvis divisis



La calcazione del 1234

ipsarum partium: eccettuate, cioè, le proprietà private. Almeno rispetto a questo piccolo tratto di territorio, dove la presenza di possessori ereditari, "quasi proprietari", privati era consolidata sin dal tempo delle donazioni vescovili, e si era vivacemente manifestata anche nella lite del 120728, emerge più netta la consapevolezza del carattere territoriale della linea di confine, che non esclude la possibilità di terre di proprietà dei vicini del comune anche a valle di quella linea, nel territorio dell'abbazia; e questo nonostante che il territorio dell'abbazia venga designato ancora come possessiones, poiché alla base della sua identificazione sta prima di tutto un diritto patrimoniale.

Ma su un principio patrimoniale si fondava anche l'esclusione da questo territorio dell'area attorno a Felgoso, che pure rientrava, in origine, nelle terre donate dal vescovo Gregorio, ma di fatto espropriata, sin dalla fine del XII secolo, dal gruppo familiare che prese nome dal piccolo insediamento<sup>29</sup>,

oltre che dalla comunità di Cene-Vall'Alta.

Una parte di tali beni, probabilmente un'area incolta in possesso della comunità, venne "riconquistata" dall'abbazia nel 1257, attraverso un arbitrato, a conclusione di una lite con il comune. Ma il nucleo abitato e i terreni agricoli attorno ad esso poterono essere ricompresi nel territorio abbaziale solo mediante l'acquisto, da diversi proprietari, delle case e delle numerose particelle in cui l'area era suddivisa, avviato nel 1254 e culminato nella riorganizzazione di tali beni in una nuova grangia; cioè solo attraverso la reintegrazione di queste terre nelle possessiones dell'abbazia.

#### c. L'arbitrato del 1257

La causa con il Comune di Cene-Vall'Alta era ancora pendente davanti ai Consoli di Giustizia del Comune di Bergamo, quando le due parti decisero di ricorrere ad un arbitrato: il 20 marzo 1257, furono eletti i domini Federico Vescovi (de Episcopis) di Trescore e Giovanni de Buscho di Cene, che pronunciarono la propria sentenza il 31 dello stesso mese<sup>30</sup>.

Senza specificare la natura dei diritti contesi, l'atto di compromesso parla genericamente di una lite in merito ad una pecia terre, non facilmente identificabile per le ampie lacune del testo che la descrive<sup>31</sup>, ma che doveva corrispondere ad una zona aperta all'uso comune dei vicini, compresa tra il confine tracciato nel 1234 e la via de Folgoso, la strada che corre poco ad Ovest dell'abitato omonimo, e che collega la via del fondovalle con la parallella via de Altino <sup>32</sup>.

La sentenza dei due arbitri si presenta quindi come divisione della "pezza di terra" in due medietates attraverso la posa di tre nuovi termini lungo una linea che va dalla Via de Altino al Luio, per attribuire pleno iure al monastero quella posta a meridie parte (...) versus monasterium ipsum, ed al comune, altrettanto pleno iure, quella a montibus partibus et a sero versus Folgosum: espressione quest'ultima pienamente comprensibile solo se riportata alle formulazioni presenti nel testo della calcazione del 1234, che costituiva comunque il termine di riferimento ufficiale.

La formula che definisce il diritto dei due enti rimane piuttosto vaga: sit et esse debeat monasterii/communis. Non si parla espressamente di proprietà della terra, e questo sembra inteso ad affermare un principio di delimitazione territoriale, distinta da quella patrimoniale; si parla solo di diritto del comune, non dei vicini del comune.

Le disposizioni degli arbitri comprendono in primo luogo una verifica

del tratto del confine che corre lungo la via de Altino, ad Ovest del Torculus, probabilmente con la collocazione di nuovi termini «qui definiunt ipsam partem ipsius monasterii ab ipsa Via Magna sive Altini <et> a communi de Zene versus montes et a sero», dato che ne vengono enumerati ben undici, dal terminus çiriçius (l'undicesimo della calcazione del 1234) al terminus de la Plodera (quattordicesimo nel 1234), ove la linea di confine abbandona la strada e piega verso Sud. I cippi intermedi non sono identificati da altre denominazioni o riferimenti topografici particolari, ma di ciascuno è specificata la distanza dalla strada, oscillante tra i 6 e i 29 metri: «Et qui omnes suprascripti undecim termini sunt de prope dictam viam de Altino sive Via Magna». In questo tratto, dunque, la linea di confine ricalcava sostanzialmente quella fissata nell'atto di fondazione.

Con la posa di altri tre nuovi termini venne poi tracciata la linea che separa le due *medietates* :

Et primus ipsorum trium terminorum est in quadam Valesella, et secondus est inferius quasi in meçathura [= a metà strada] iusta quendam pirum, et tertius est aliquantulum ultra aquam Lullii ubi dicitur Pratum Rive sub Prato de Capris<sup>33</sup>.

Il terzo cippo fu collocato nel tratto che, nella calcazione del 1234, era compreso tra il settimo e l'ottavo termine, posti entrambi a Sud del Luio, nei pressi cioè della Vallis de Capris, la vallecola tra la Vallis Gavazoli e la Vallis Inferni <sup>34</sup>. In questo modo il confine, nel tratto che dal Luio risale alla via de Altino, veniva spostato leggermente più a monte.

Il confine descritto nella calcazione del 1234 venne invece confermato nel tratto ad Est del terzo nuovo *termine*, ribadendo l'appartenenza al comune di Cene-Vallalta dell'estermità del Grumellongo, sulla sponda meridionale del Luio<sup>35</sup>:

Item dixerunt et prononciaverunt et laudaverunt et arbitrati fuerunt quod piça Grumelli, que piça Grumelli est prope aquam Lullii, et inter aquam Lullii et Fontanam Nigram, finis ab ipsa piça usque ad terminos qui sunt in medio ipsius Grumelli, sit divisa sicut est terminata, et sit a mane suprascripti monasterii et a sero suprascripti communis. Definiti in questo modo i confini, vennero altresì riaffermati i diritti dell'abbazia sulla strada che, correndo lungo il fondovalle, a Nord del Luio, collegava il monastero con le terre di Gavazolo, passando sul territorio riconosciuto del comune per un breve tratto, fino cioè all'incrocio con la via de 
Folgoso (che —come detto— doveva rappresentare il limite dall'area controversa), oltre la quale erano i terreni privatizzati<sup>36</sup>:

Salva via ipsi monasterio de Valota que dicitur Via Carerezia, per quam viam consuevit iri ad Gavazolum et ad allias terras ipsius monasterii; et ipsi monasterio unam viam per suam terram per grumellum qui est inter Pratum Episcopi et Vallem Montebelli a mane parte, que debeat esse ampl[ia per] duo capicia recte ad Viam de Folgoso per terram ipsius communis, ita quod ipsa via non preiudicet alliquid ipsi communi, ad eundum et redeundum ad suas terras ipsius communis.

Precisazioni che suggeriscono fossero proprio i diritti di passaggio in quel tratto di terra del comune il reale oggetto della controversia pendente davanti al tribunale cittadino. Senza una conferma di questi diritti, l'abbazia rischiava di vedersi privata del collegamento con una delle principali aree agricole del proprio territorio: una strada per il passaggio dei carri, per il trasporto delle derrate, realizzata probabilmente di pari passo con il piano di sviluppo agricolo di Gavazolo<sup>37</sup>. Solo otto anni prima, del resto, una controversia simile si era accesa contro lo stesso comune di Cene-Vall'Alta, per i diritti di passaggio sulla strada che univa il monastero alle terre di Prato Maggiore<sup>38</sup>.

Infine, gli arbitri prescrissero che la nuova linea di confine fosse rimarcata anche con lo scavo di un fossato, che doveva essere realizzato quasi per intero a spese del comune, e solo nell'ultimo tratto a spese dell'abbazia:

et quod ipsum mo[nast]erium teneatur et debeat facere per suam terram unum fosatum ab aqua Lullii usque ad terminum qui est in sommo valle prope pirum inter se et ipsum commune; et ipsum commune teneatur et debeat facere unum fosatum ab ipso termino piri per suam terram usque ad terminum de la Plodera inter se et ipsum monasterium.

#### d. Il privilegio vescovile del 1353

L'esito degli acquisiti delle terre di Felgoso e dintorni, compiuti dall'abbazia nella seconda metà del XIII secolo, risulta evidente sul piano territoriale solo con la descrizione dei confini contenuta nel privilegio vescovile del 1353<sup>39</sup> il solo documento che offra un termine di confronto puntuale con la calcazione del 1234.

Un privilegio diverso rispetto al modello costituito da quelli rilasciati nel XII secolo, dai quali pure attinge formule ed espressioni, perché non consiste nella generica affermazione della tutela del vescovado su *tutti* i beni del monastero, ma si riferisce unicamente ai beni posseduti

in predicta Valle Alta vel in eius pertinentiis in integrum (...), videlicet in confinibus monasterii Sancti Benedicti Vallis Alte suprascripti et terratorii et loci eius, infra quos est dicti monasterii.


Un documento espressamente inteso, dunque, a confermare al patrimonio dell'abbazia nella *Vallis Alta* lo status di ente territoriale pubblico, paritetico ai comuni circostanti: un *territorium* del quale viene data una precisa delimitazione, seguita dall'enumerazione delle *contrate* in esso comprese, cioè dei nuclei abitati e delle case sparse, sedi fisiche della sua popolazione<sup>40</sup>. Un documento che giunge, non a caso, in un momento in cui i nuovi Statuti del Comune di Bergamo, promulgati in quello stesso 1353 (e il cui principale significato fu sancire l'assoggettamento della Città e del suo territorio al dominio visconteo), impongono ai comuni del contado di procedere alla verifica dei propri confini, registrandoli in un apposito atto notarile da consegnare alla cancelleria cittadina<sup>41</sup>: la funzione è ancora la stessa di quelle più antiche, la definizione di obblighi fiscali e delle responsabilità giudiziarie dei consoli.

Riaffermare l'identità dell'abbazia quale istituzione territoriale di fronte alle istanze del Comune cittadino: questa evidentemente la ragione non solo dell'elaborazione del nuovo privilegio, ma anche della produzione, negli stessi anni, di copie autentiche di molti documenti precedenti, specie dei primi atti di donazione e dei privilegi vescovili del 1170 (falso) e del 1180. Si può anzi dire che il nuovo privilegio supplisca alla troppo generica identificazione del territorio contenuta in tali documenti (come già nell'atto di fondazione, che in questo caso sarebbe il punto di riferimento ideale<sup>42</sup>), giovandosi di riferimenti topografici più attuali:

...ab horiente terra de Gaverino et de Piano et de Molonio et de Tertio et de Luxana, a meridie collum sive costam montis Vallotele et Pelsini iuris dicti monasterii et ultra ipsum collum sive costam comunium de Triscurio et de Zenate et de Casche et in parte ecclesie domine sancte Marie de Misma, a sero Vallem Mulinariam sive Mismascham sive Vallem de Fogarollis, et ultra ipsam vallem comunis Concilii de Albino, et in parte sclezalem [= percorso per le mandrie?] quod dicitur Prissam Rusperium comunis de Zene et de Vallota, a montibus viam magnam de Ultino per qua itur in Fulgosum, et ultra ipsam viam magnam comunis de Zene et de Vallota et in parte madriolum [= letamaio] et torculum iuris dicti monasterii.

A questa definizione sommaria, condotta secondo lo schema della enumerazione delle "coerenze" proprio dei privilegi antichi, segue una descrizione molto più analitica, che riproduce il modello delle coeve calcazioni di territori comunali:

est finis incipiendo in summo culmine montis in prato quod dicitur Pratum Gabium quod continetur cum Chiniolo Longo iuris dicti monasterii, sicut aqua pluvit versus monasterium, et deinde per culmen montis usque ad collum unde itur Pianum, et ab ipso collo per culmen montis Foeti Longii usque ad Pratum Salinetum, sicut aqua pluvit versus monasterium, et deinde per culmen montis usque ad Cornam Latronum, et ab ipsa corna per culmen montis usque ad Pratum Retoldi, sicut aqua pluvit versus monasterium, et abinde per culmen montis totius Vallotelle, sicut aqua pluvit versus monasterium, usque ad pratum dicti monasterii quod dicitur Pratum Pelsini de Supra, ubi nunc est una teges dicti monasterii, et ab ipso prato eundo a meridie parte per costam suprascripti montis Pelsini usque ad sumitatem vallis suprascripte Vallis Mulinarie sive Mismasche, sive Vallem de Fogarolis, et sicut venit aqua et fundus per suprascriptam ipsam vallem usque in lectum aque Luy ubi dicitur in Plaza Luy, et ab ipso lecto aque Luy eundo per sclezalem suprascriptum quod est a sero parte Montebelli iuris dicti monasterii usque ad suprascriptam viam magnam de Ultino qua itur in Fulgosum, in summo ipso Montebello iuris dicti monasterii, et



I confini del territorio abbaziale nel Privilegio vescovile del 1353

abinde per ipsam suprascriptam viam magnam de Fulgoso usque ad suprascriptum Pratum Gabium.

I confini sono, in sostanza, gli stessi del XII secolo: ad Est e a Sud il crinale della Valle del Luio, ad Ovest la Vallis Mismascha e, per il tratto a Nord del torrente, la vallecola presso il Grumello Roncarico (denominazione ora soppiantata da Montebello) e a Nord la strada che costeggia il monte Altino, la via qua itur in Fulgosum. Il dettato evidenzia l'identificazione con la strada di tutto il confine settentrionale, sino al Pratum Gabium, punto di partenza e di arrivo della calcazione<sup>43</sup>, comprendendo così nel territorio abbaziale anche le terre e l'abitato di Felgoso (che infatti è ricordato nel successivo elenco delle contrate), escluse dalla calcazione del 1234.

D'altra parte, il confronto con quest'ultima evidenzia un'altra importan-

te differenza: la piccola "isola" delle terre di Prato Maggiore, che nel 1234 era stata espressamente separata dal territorio del comune di Cene-Vall'Alta con un apposita serie di *termini*, figura ora inglobata in questo, e non è più considerata territorio dell'abbazia, sebbene questa conservi ancora intatta la proprietà di queste terre, come dimostrano due locazioni stipulate nel 1310 e nel 1344<sup>44</sup>.

Un riscontro puntuale, perché riferito proprio al dato territoriale più che patrimoniale, è offerto dalla calcazione, anch'essa del 1353, del confine tra il comune di Cene-Vall'Alta e il Comune Maggiore di Albino<sup>45</sup>, che procede grosso modo lungo il corso del Serio e poi del Luio, poco a Nord del letto del torrente, sino in imo Roncadicio, con un termine collocato proprio sub Premaiono, in imo pratorum de Premaiono, non lontano dalla strada che porta al monastero<sup>46</sup>.

## e. Territorio, patrimonio e vincoli di possesso

Certo, le due calcazioni sono separate da un lungo lasso di tempo, oltre un secolo, troppo lungo perché non si renda necessario il confronto con altri documenti. Proprio per le due situazioni ora evidenziate, di Felgoso e Prato Maggiore, un netto contrasto affiora allorquando si passa a considerare le formule adottate per la definizione di queste stesse terre nei (pochi) atti notarili coevi.

Nella locazione del 1342 la grande *pecia terre* con l'insediamento di Felgoso è detta sita in comune di Cene-Vall'Alta<sup>47</sup>, e lo stesso riferimento è usato —testimonianza questa particolarmente autorevole— negli atti di un processo svoltosi nel 1339 davanti al vicario vescovile, in materia di decime, contro la chiesa di S.Maria e S.Zenone di Vall'Alta<sup>48</sup>.

Le due locazioni del 1310 e 1344, invece, definiscono i beni di *Prato Maiore* come una *pecia terre* sita, rispettivamente, in Valotta o in Valle Alta: espressioni che sembrano scelte appositamente per alludere ad un'entità territoriale distinta dal commune de Cene et de Valota, citato negli stessi documenti come proprietario di terre confinanti con quelle del monastero, e che pure è regolarmente adoperato come riferimento territoriale per gli appezzamenti posti sulle falde dell'Altino<sup>49</sup>.

Certo, qualche dubbio rimane sull'affidabilità di queste formule, specie se limitate a poche attestazioni ravvicinate, magari in atti dipendenti l'uno dall'altro. Considerando le altre terre dell'abbazia, quelle poste a Sud del Luio, per le quali i documenti sono un po' più numerosi, è possibile osservare una certa variabilità nell'uso di tali definizioni, specie nelle locazioni e nelle relative quietanze. Ma ancor più significativo è il confronto con i documenti del periodo precedente.

Nei primi contratti disponibili, quelli della seconda metà del XIII secolo, le grange di Casale, Gavazolo, Felgoso<sup>50</sup> non vengono mai definite come site in territorio de..., ma semplicemente come proprietà dell'abbazia. L'ambito patrimoniale e territoriale coincidono ancora, ovvero la proprietà con il dominio: anche nel caso di Felgoso, di acquisizione affatto recente, e in precedenza considerato parte del territorio di Cene-Vallalta.

Solo nelle locazioni del pascolo del Pelsino, a partire dal 1292, comincia a comparire la formula in territorio monasterii: una risposta —si direbbe— ai tentativi di usurpazione delle vicine terre di Valotella da parte delle comunità di Trescore e del Concilio di Albino, negli anni immediatamente precedenti, quasi ad affermare, cioè, una "duplice titolarità" dell'abbazia su queste terre.

Negli anni Trenta e Quaranta del XIV secolo, invece, quando più numerosi sono i documenti non solo per il monte Pelsino, ma anche per il prato e la casa posti alle sue pendici, non lontano dal sito dell'abbazia, e per le terre di *Plazzascosa*, ad Est di questo, alla formula in territorio monasterii viene spesso preferita quella in territorio communis Concilii de Albino. Solo negli anni attorno al 1350, questa pare cadere completamente in disuso: anche in questo caso, decisiva sembra la riaffermazione dei diritti dell'abbazia sui boschi di Valotella nella grande lite del 1347-48<sup>51</sup>.

Vengono invece sempre definite in territorio monasterii le terre nei pressi di Casale, come quelle di *Prato de Cereto*; infine, le pertinenze stesse di Casale, che costituiscono il più grosso nucleo aziendale nel patrimonio dell'abbazia, affidato da tempo a gente di Gaverina, nella locazione del 1341 sono designate senza alcun riferimento al territorium, come già le grange del XIII secolo<sup>52</sup>.

Più che frutto di oscillazioni occasionali, o di diverse consuetudini notarili, queste differenze paiono esprimere una tendenza, più o meno diffusa e
consapevole, a misconoscere al patrimonio dell'abbazia una propria consistenza territoriale. Una tendenza inaugurata dal Comune di Bergamo già
alla fine del Duecento, con le rivendicazioni sui boschi su Valotella<sup>53</sup>, e che
diviene tanto più forte nel caso di quelle terre tradizionalmente affittate a
persone appartenenti alle comunità esterne al territorio abbaziale: le lunghe
consuetudini d'uso, anche se formatesi sulla base di contratti d'affitto indivi-

duali e a breve scadenza, portano ancora, come nel XII secolo, a considerare quelle terre come parte del territorio della comunità di provenienza degli affittuari; e cioè, del territorio di Cene-Vall'Alta le terre a Nord del Luio, e del territorio del Concilium (o talvolta anche del Comune) di Albino le terre del versante meridionale della Valle.

A questa tendenza intende reagire il privilegio vescovile del 1353, riaffermando il carattere di territorium di tutta l'area compresa negli antichi confini.

In contraddizione con questo spirito potrebbe apparire l'esclusione da questo territorium dell'area di Prato Maggiore, che pure —come abbiamo visto— ancora nella locazione del 1344 non venivano riconosciute come comprese nel territorio del comune di Cene-Vall'Alta: un esito dunque opposto a quello delle terre di Felgoso. Incide forse in questo l'idea —ormai imposta dai fatti— che il territorium deve essere un'unità compatta, compresa tutta in un solo circuito di confini.

Ma incide soprattutto la forza dei legami instaurati, nel corso del tempo, tra le "piccole comunità" insediate in quei piccoli nuclei abitati e le due figure istituzionali contrapposte, l'abbazia e il comune di Cene-Vall'Alta. Il gruppo famigliare *de Zanolis*, artefice della nascita del nucleo di Prato Maggiore<sup>54</sup> ed affittuario di quelle terre ancora nel 1344, è originario di Vall'Alta, e rimane legato a quella comunità. Nel caso della famiglia *de Folgoso*, che ancora nel 1342 ha in affitto le terre dell'omonimo nucleo aziendale, prevale invece il legame con l'abbazia, instaurato verso la fine del XIII secolo cedendo ad essa le proprie terre per riottenerle poco dopo in locazione, ricomposte in un possesso compatto in luogo di un'insieme di parcelle divise tra vari possessori<sup>55</sup>; la stessa origine dell'insediamento, così isolato rispetto agli altri nuclei costituenti l'abitato di Vall'Alta, sembra del resto l'esito della ricerca di una certa autonomia dalla comunità d'origine da parte di questi piccoli "signori", probabili discendenti da un ramo dei Capitani di Cene, che nel XIV secolo portano anche il titolo di *ser*.

La tendenza a cui si opponeva il privilegio vescovile sembra invece prevalere definitivamente verso la fine del secolo, almeno dalla lettura delle fonti statutarie.

Se nella redazione del 1374 nulla appare mutato, riguardo ai comuni circostanti l'abbazia, rispetto a quella del 1353 (che riprendeva a sua volta quella del 1331), con la nuova redazione del 1391 non cambia nulla nelle liste dei comuni iscritti nelle quattro *facte* (distretti che ormai non hanno più alcun valore), mentre nell'ambito delle disposizioni di "unificazione fisca-

le", ai comuni di Gaverina, Piano e Trate (già unificati nel 1263) vengono ora aggregati anche i "comuni" di Casale e Gavazzolo<sup>56</sup> cioè i più grossi centri abitati (e principali nuclei aziendali) presenti nel territorio dell'abbazia, situati oltrettutto in quella parte del territorio che era rimasta immune dai tentativi di "assorbimento" manifesti nei formulari notarili della prima metà del secolo.

La disposizione statutaria, certamente, ha un valore diverso da questi ultimi, poiché prescrivendo l'unificazione limitata all'ambito fiscale riconosce comunque una propria individualità ai "comuni" coinvolti; in questo modo però essa dimostra di non considerare più quelle piccole comunità e quelle terre come facenti parte di un'entità territoriale diversa, quale doveva essere il territorium dell'abbazia descritto nel privilegio del 1353. E criterio-guida di questa unificazione risultano ancora i vincoli di possesso di queste terre: da sempre affidate agli uomini di Piano e di Gaverina<sup>57</sup>.

- 1 VA 84.
- <sup>2</sup> Cfr. sotto, cap.V.1.
- <sup>3</sup> Cfr. la descrizione dei confini riportata sopra, cap.III.2.b.
- 4 VA 196 e 198.
- <sup>5</sup> VA 114; cfr. sopra, cap.III.2.a.
- Il termine casale come "parentela" compare già in GHIR38, refuta delle decime di Prato Maggiore compiuta nel 1199 dai domini de Cene: la promessa impegna i figli ed altri parenti degli attori; in VA 100 (1257) il vescovo dona all'abbazia fictus pagato da tre casalia di Vall'Alta (de Mulinariis, de Zenonibus e de Amizonibus) per terre di cui non è espressa l'ubicazione (cfr. sopra, cap.III.2.c): anche qui sembra trattarsi di grandi gruppi familiari, possessori di grossi appezzamenti o di complessi di beni più articolati.
- <sup>7</sup> VA 44 e 46; cfr. sopra, cap.III.2.c.
- Vi sono due contratti di locazione del 1348 e 1351 (esaminati meglio sotto, cap.VI.5), relativi uno a terre poste nei pressi ma al di fuori dell'area oggetto dell'investitura del 1201, e l'altro a terre poste invece all'interno di quell'area, cosicché son gravate, oltre che del canone, anche di un modesto censo dovuto alla comunità di Grumelduro, quota-parte proporzionale per il pagamento del fictus di 6 lire al monastero.
- 9 VA 196.
- 10 Cfr. sopra, cap.III.2.b.
- 11 Cfr. MAZZI 1884, anche se inficiato, nell'interpretazione complessiva, dalla convinzione che queste vicinie siano organizzazioni precedenti al comune, ed anzi all'origine stessadel comune.
- 12 VA 194.
- 13 Espressione motivata dall'esistenza anche di un commune gentilium dello stesso luogo.

- 14 Su Prato Maggiore e i de Zanolis cfr. sotto, cap. VI.3.d.
- 15 VA 198.
- <sup>16</sup> VA 196, relativo appunto al fitto per l'anno in corso.
- 17 Cfr. sotto, cap.VI.2.d. In un documento ora perduto del 1243 (cfr. sopra n. 32) si accenna ad un fitto riscosso dagli uomini di Grumelduro e alienato dall'abbazia ad un privato, del valore di sole tre lire; la mediazione del Somario impedisce di accertare se si tratta di un fitto diverso o di una parte di quello fissato nel 1201 (o solo di un errore di trascrizione).
- 18 Cfr. sotto, cap. V,1.
- 19 MAZZI 1922a, pp.1-8.
- <sup>20</sup> Sul quale cfr. anche STORTI-STORCHI 1984, pp. 264-71.
- MAZZI 1922a, pp. 3-5, e IDEM 1889, pp. 72-76, per la norma sulla responsabilità penale dei comuni; norme esplicite per la verifica dei confini comunali non compaiono però negli Statuti cittadini prima del 1353.
- 22 Cfr. in particolare CASTAGNETTI 1983, con riconsiderazione critica della bibliografia precedente.
- 23 VA 15; cfr.sopra, par.1.d.
- 24 VA 64.
- 25 Come quelle che conclusero le liti con lo stesso comune di Cene nel 1257, su cui ci soffermeremo tra breve, o con il comune di Gaverina nel 1310 (VA 189, su cui cfr. sotto, cap.V.3.
- <sup>26</sup> Cfr. sopra, cap.I, nn.18-19.
- Ubicabile nei pressi della ottocentesca cascina Zanchi: in questa zona, Ronco nella toponimia del XIII secolo, sono infatti situati gli unici appezzamenti vitati tra tutti quelli ceduti dai Raimondi de Folgoso all'abbazia nel 1254 e 1258 (cfr. sopra, cap.III.4).
- 28 Cfr. sopra, cap.III.2.a.
- <sup>29</sup> Cfr. sotto, cap.VI.3.b.
- 30 VA 101, contenente sia il compromesso per l'elezione degli arbitri che la sentenza. Un altro originale della sentenza, sottoscritto da due notai diversi, è in VA 102, sostanzialmente identico nel contenuto, salvo alcune varianti imputabili ad errori di trascrizione; esso tuttavia consente di integrare il testo di VA 101 in alcuni punti mancanti per lacuna fisica o per omissione dello scriba.
- 31 «cuiusdam pecie terre (...) quam dicunt illi de ipso [monasterio (?) ...(20)...] et aquam de Lulio et eciam ultra Lulium versus mane, secundum quod termini sunt positi inter ipsum monasterium et commune de Zene et de Valota, secundum quod conpre[henditur ...(15)... a meridie] Lulium et termini positi ultra Lulium in parte et in parte Vitesela Raymondi de Folgoso seu heredum eius, a sero terminus ciriçius qui est sub Via Magna sive Altini [...(20)...]».
- Negli stessi anni, la via de Altino è indicata anche come via magna de Folgoso (nella calcazione del 1234) o via que itur in Folgosum (VA 83, 1245: cfr. sotto, cap.V,1,c), ma in questo caso, la compresenza dei due toponimi nello stesso documento (cfr. il passo citato poco oltre) non lascia dubbi sull'identificazione.
- 33 Dettato corretto ricavabile da VA 102.
- 34 Cfr. sotto, cap. VI.3.a, il passo del contratto del 1289.
- 35 Beni comunali in questo punto sono testimoniati ancora nel 1309 (VA 187), quali confini

dell'area di bosco ceduta per il taglio della legna: cfr. sotto, cap.VI.6.e.

- 36 Ancora nel XIV secolo questa strada rappresentava il confine occidentale delle terre coltivate di pertinenza dell'azienda di Felgoso: cfr. sotto, cap.VI.3.b.
- 37 Cfr. sotto, cap.VI.3.c.
- 38 VA 83, su cui cfr. sotto, cap.V.1.c.
- 39 VA 319.
- <sup>40</sup> Per le quali cfr. sotto, cap.VI.2.e.
- 41 Cfr. NRPA p.43.
- <sup>42</sup> Di questo non si conserva una copia autentica datata 1353, come per gli altri privilegi, ma solo una copia semplice, databile comunque al pieno XIV secolo.
- L'assunzione del Pratum Gabium come punto di arrivo significa altresì l'esclusione di un piccolo tratto di territorio, incluso invece nella calcazione del 1234, la quale partiva da Monechio, la radura posta sul versante dell'Altino, sopra lo stesso Pratum Gabium, a circa 700 m di quota; d'altra parte, terre in questa zona vennero acquistate dall'abbazia nel 1277, e figurano ancora di sua proprietà, e dotate di una casa, in una quietanza del 1345 (cfr. sotto, cap. VI.4.d).
- 44 Cfr. sotto, cap. VI.3.d.
- VA 324, copia semplice del sec. XVI, prodotta probabilmente in occasione di una delle tante controversie che anche in Età Moderna videro contrapposto il Comune Maggiore all'abbazia per i diritti d'uso sulle sue terre; i toponimi sono spesso trascritti in modo errato, ma possono essere confrontati con quelli di un'altra calcazione coeva, conservata in originale (nelle imbreviature del notaio), di tutto il circuito dei confini del Comune Maggiore (cfr. NRPA, p. 58); nell'ultimo tratto, ad Est del Ronco Odi fino allo sbocco della Vallis Mismascha nel Luio, i due percorsi divergono, poiché restano ai margini di una stretta fascia lungo il letto del torrente, ove vige un regime di compascuo, definita con una minuziosa calcazione del 1250 (su cui cfr. sotto, cap.V.2).
- <sup>46</sup> Anche nelle due locazioni del 1310 e 1344 il confine Sud della proprietà di Prato Maggiore non è più rappresentato dal Luio, com'era invece nella donazione del 1165.
- 47 VA 277.
- 48 VA 252.
- E' significativo che proprio quest'area, dal 1310 al 1338, scompaia dall'ambito di competenza dei *campari* del monastero (su i quali cfr. sotto, cap.VI.2.c), per rientrare evidentemente in quello dei campari del comune di Cene-Vall'Alta.
- <sup>50</sup> VA 112 (1260), 140 (1281), 151 e 152 (1289).
- 51 Cfr. cap.V.4.
- 52 Tutte le fonti sul XIV secolo (locazioni e quietanze) sono indicate nel cap.VI.
- 53 Su cui cfr. sotto, cap.V.4.
- 54 Cfr. sotto, cap.VI.3.d.
- 55 Cfr. sopra, cap.III.4.
- 56 Stat.1391, c.68v; è la coll.VII ma non ha numerazione dei capp.
- <sup>57</sup> Così nelle locazioni di Casale del 1260, 1289 e 1341; anche il rapporto con i coltivatori di Gaverina risale almeno al XII secolo, come dimostrano le testimonianze di gente di Gaverina al processo del 1170, e l'investitura del Fellongo, di tre anni successiva (su cui cfr. sotto, cap. V.3).



### COMUNITA' CONTADINE E DIRITTI D'USO

Lo stabilizzarsi del dominio su quel "territorio abbaziale" limitato alla Valle del Luio, definito da acquisti ed alienazioni succedutisi nel corso del XII e XIII secolo, procede con una certa linearità sul piano formale, della determinazione dei confini e dell'affermazione della titolarità sul patrimonio, specialmente una volta superato il contrasto con i signori di Terzo per le terre di Casale; anche in seguito, però, esso trova un costante ostacolo di fatto nella perdurante presenza, in quel territorio, di persone appartenenti a comunità ad esso esterne, non soggette alla giurisdizione dell'abbazia: presenza motivata dall'esercizio dei diritti d'uso loro riconosciuti su queste terre. Diritti fondati sulla mera consuetudine, risalente magari all'epoca precedente la fondazione del monastero, e funzionali alla valorizzazione di queste terre nel quadro dell'antica organizzazione produttiva1, ma che si cerca ora di regolamentare, così da conciliarli, o anche integrarli nell'opera di organizzazione agraria della Vallis Alta avviata dal nuovo signore; e in modo da prevenire, comunque, qualsiasi forma di esautorazione --patrimoniale o del dominio- che possa prendere spunto dal radicamento incontrollato di queste pratiche.

Tale valenza era implicita anche nel primo atto sopra considerato, appunto, come affermazione del dominio abbaziale, vale a dire nella refuta imposta ai rustici de Cene nel 1141<sup>2</sup>: un atto volto a limitare dei "diritti d'uso", o più semplicemente delle pratiche consuetudinarie, che assumevano ormai il carattere di una usurpazione di terre non più soggette, come prima del 1136, al dominio del signore della comunità. Non una radicale cancellazione di queste consuetudini, ma una prima forma di regolamentazione, attraverso la limitazione nello spazio e nel tempo: concedendo un diritto d'uso sulle terre di Gavazolo sino a che queste non saranno ridotte a coltura dall'abbazia.

Non sempre però questi accordi, o imposizioni, "sulla carta" riuscirono ad estirpare consuetudini radicate da generazioni, e che —soprattutto— non incontravano nessuna concreta forma di resistenza, quale poteva venire, ad esempio, dalla concessione ad altre persone di quelle terre o di quegli stessi

diritti d'uso. Così, l'atto del 1141 riportò certamente sotto il controllo dell'abbazia la zona agrarizzata attorno a Casale, presto investita da una radicale opera di riorganizzazione del possesso, ma non valse a cancellare le consuetudini di sfruttamento di altre parti del territorio abbaziale, in particolare delle terre incolte sulla sponda settentrionale del Luio. E proprio a partire da queste consuetudini si andarano fissando i "diritti" della comunità di Cene-Vall'Alta traddotisi, in fine, nell'espropriazione di una parte del patrimonio abbaziale.

# 1. LE LITI CON IL COMUNE DI CENE-VALL'ALTA

Questo stato di cose diede vita ad una serie di contrasti tra la comunità e l'abbazia, distribuiti lungo buona parte del XIII secolo. Suscitate talvolta da episodi di usurpazione o di danneggiamento, come liti per affermare il diritto all'uso, e il concreto possesso, di boschi e pascoli, questi contrasti scivolavano ben presto —nei fatti come nella concezione giuridica del temponella dimensione territoriale, di controversie per la definizione dei confini dei due enti. Se ne è già avuto un chiaro esempio considerando la sentenza arbitrale del 1257 riguardo alla pecia terre nei pressi di Felgoso³, ma l'episodio più antico, o il primo documentato, e insieme la prima manifestazione dell'espansione, di possesso e territoriale, raggiunta dalla comunità di Cene-Vall'Alta, risale a più di trent'anni prima, ad una lite per il possesso dei boschi di Grumellongo.

# a. La lite del 1220-22 per Grumellongo

I documenti conservati relativi a questa lite non sempre sono i più significativi, ma tutti i passi della causa sono ricapitolati nell'atto finale (o che doveva essere tale), in forma di transazione<sup>4</sup>, compiuta il 15 maggio 1222 sotto l'autorità di un arbitro concordemente eletto dalle parti, l'abate Lanfranco: una scelta che può sembrare paradossale per tale compito di giudice in una causa di cui egli stesso, in fondo, era parte, ma che doveva apparire ottima a chi la fece, anche ai vicini del comune, per i quali un'aura di sacralità doveva circondare il capo della comunità religiosa.

La lunga narratio di questo atto ricorda come già due anni prima fosse stata portata dinanzi all'autorità giudicante del Comune di Bergamo una controversia tra l'abbazia ed il comune di Cene-Vall'Alta, e anche contro alcune persone della comunità pro diviso (Ottobono Galerii, Valotino e Zambono di Alberto Bertene), a riguardo

de quibusdam dannis datis in rebus ipsius monasterii tam per incendium quam per deruscationem quam etiam alio modo, et etiam de quibusdam confinibus in quibusdam contratis de ipsa Valle Alta ubi dicitur in Grumello Longo et Prato dela Plaçça et in Casteneto de Gavaçolo<sup>5</sup>.

Allora il giudice aveva condannato appunto quei vicini imputati a titolo individuale, disponendo la ricollocazione dei cippi (confines) rimossi, ad opera di un collegio di quattro arbitri concordemente scelti dalle parti. Questi furono il monaco Simone e il converso Mauro per l'abbazia<sup>6</sup>, e due vicini del comune, Zanono Bertene e Nantelmo Moltinsachi: il 6 ottobre 1220, con un atto di compromesso giunto sino a noi<sup>7</sup>, le due parti si impegnarono a rispettare le condizioni che i quattro arbitri avrebbero dovuto concordare entro otto giorni; scaduto tale termine, ad essi sarebbe subentrato l'arciprete di Nembro, per un giudizio definitivo. In tale atto il monastero era rappresentato da un sindicus appositamente nominato, il cittadino di Bergamo ser Rogerio de Pazzo, mentre per il comune (comune loci de Cene et de Casis seu de Grumello de Valota) agivano i due consoli. Oggetto della vertenza sono dette "molte terre e possessioni", «et spetialiter de nemoribus, pascuis et terris que sunt in Valle Alta ubi dicitur Grumellus Longus».

Pochi giorni dopo, l'11 ottobre, i quattro arbitri procedettero alla posa dei cippi, ma di questo atto, certamente il più importante per una esatta identificazione dei beni contesi, non ci è giunto alcun testimone.

In seguito i cippi furono nuovamente rimossi, e così, un anno dopo, il 28 ottobre 1221, il giudice Obizzo *Rasnator* diede mandato ai quattro arbitri di far collocare nuovamente i cippi al loro posto. La questione era ancora pendente davanti al tribunale cittadino il 3 febbraio 1222, quando il podestà in persona, Guglielmo de Lendinara da Verona, accolse il giuramento dei consoli del comune di Cene di rispettare qualunque sentenza egli o i suoi giudici avrebbero emesso entro la fine dell'anno, ed emanò altresì un *preceptum* perché non venissero compiute, nel frattempo, altre azioni a danno del monastero. Lo stesso bando venne pronunciato anche nei confronti di alcuni *domini de Cene* 8, con la specificazione che essi ed il comune sarebbero stati solidalmente tenuti al risarcimento di qualunque danno recato al

monastero, chiunque ne fosse la persona responsabile<sup>9</sup>. Una precisazione in cui si può cogliere l'applicazione del principio espresso nella formula *commune populli et nobilium* usata talvolta nei documenti di questo periodo per identificare il comune di Cene-Vall'Alta, e che sottolinea la sostanziale convergenza di interessi tra contadini e signori in questi episodi di usurpazione di terre.

Non abbiamo il testo della sentenza pronunciata dai giudici cittadini, ma sappiamo che il comune non la accettò: «nec stare vellent (ipsis) statutis, ordinamentis et factis», e per questo si scelse la via della transazione. Il 13 maggio i tre consoli del comune e i due procuratori del monastero elessero dunque l'abate Lanfranco quale arbitro incaricato di fissare i termini dell'accordo, che ambo le parti si impegnavano poi a sottoscrivere<sup>10</sup>. Della stessa data si conserva anche il documento della speciale procura conferita dai vicini ai tre consoli per sottoscrivere tale accordo<sup>11</sup>.

Rispetto all'indicazione contenuta nel compromesso del 1220, questi due documenti fanno riferimento ad un'area più vasta quale oggetto di controversia: «in Grumello Longo et Prato dela Plaçça et Casteneto de Gavazolo, ultra terminos quondam positos in illo Grumello versus meridiem». Nell'arco di quasi due anni, dunque, la controversia non si è solo trascinata nei tribunali, ma vi sono stati anche nuovi episodi di danneggiamenti delle terre del monastero: nel bosco del Grumellongo anche oltre la linea di confine segnata con i cippi collocati nel 1220, e nelle zone "coltivate" del Prato dela Plaçça e del Casteneto de Gavazolo, poste lungo il corso del Luio.

D'altra parte, sulla base dei documenti disponibili, è difficile stabilire se si tratti di vere e proprie usurpazioni, cioè iniziative per appropriarsi di nuove terre, sulla sponda meridionale del torrente, o piuttosto di scontri causati dall'ostinazione dei vicini a recedere dall'uso di quelle terre di fronte all'avanzare dell'opera di valorizzazione agraria promossa dall'abbazia; a recedere cioè dall'esercizio di diritti fondati su consuetudini secolari (così quelli su Grumellongo, che era già tra le terre rivendicate da Raimondo de Cene all'epoca del vescovo Ambrogio<sup>12</sup>) e in parte confermati da quella "concessione" fatta dall'abbazia nel 1141, che avrebbe dovuto avere come limite temporale proprio l'impianto di nuove colture in Gavazolo.

Finalmente, il 15 maggio l'abate formulò le condizioni dell'accordo: le due parti dovevano fare reciproca rinuncia ad esigere il risarcimento dei danni, ma solo per la rinuncia compiuta dal monastero vi è una specificazione che va oltre la semplice formula: si parla di danni dati «in Grumello Longo et eius confinibus et in tegete seu arsimonio tegetis ipsius monasterii, que erat in prato ipsius monasterii, que dicebatur Teges Nova» (cioè, probabilmente, nel *Prato dela Plaçça*). Il comune si impegnava però a pagare entro un mese la multa di 25 lire a cui erano stati condannati, forse già nel 1220, quei *vicini* perseguiti a titolo individuale.

Inoltre, tutti i vicini del comune, singolarmente nominati (più di 110 persone), fecero promessa di non ostacolare il monastero nel godimento delle terre comprese nei confini stabiliti nel 1220 e degli alberi in esse presenti (cioè i castagni vittime della deruscatione ?), a non avanzare altri diritti su di esse, e in particolare a non portare più il bestiame a pascolare nel Prato dela Plaçça e nel Casteneto de Gavazolo, riconosciuti di proprietà dell'abbazia.

Senza pretendere di recuperare le terre ormai da lungo tempo espropriate (Grumellongo), sulle quali i diritti della comunità erano profondamente radicati, il monastero cerca unicamente di salvaguardare le proprietà che ancora detiene ed il progetto di valorizzazione agraria che persegue, liberandole dalla "minaccia" della frequentazione da parte dei vicini.

Infine, oltre ad assumersi la metà delle spese per la ricollocazione dei cippi rimossi, che si sarebbe dovuta compiere entro quindici giorni, il comune si impegnava anche alla loro periodica verifica:

...et quod facient ire quolibet anno de mense madii duos vel tres missos ipsius communis cum misso seu missis ipsius monasterii videre suprascriptos terminos, et si ipsi termini remoti vel mutati essent, quod facient ipsos terminos tornari in suprascriptis locis infra octo dies; et etiam quod si aliquo tempore reperierentur ipsi termini mutati vel remoti, quod infra octo dies post denontiationem factam per missos ipsius monasterii consulibus ipsius communis qui pro tempore fuerint, eos terminos vel consimiles facient tornari et firmari, ita quod commode possit videri et appareant in suprascriptis locis in quibus primo positi et fixi erant.

Ma anche le condizioni fissate dall'abate/arbitro furono mal sopportate dalla comunità, che mise in atto un'ultima forma di opposizione: sepe et pluriens i consoli del comune si resero irreperibili quando i delegati dell'abbazia si presentarono alle loro residenze per recarsi al Grumello Longo a

collocare i cippi e dividere le relative spese. Solo il 29 maggio, allo scadere del termine fissato nella transazione, i delegati "trovarono" un console al *Grumello Sancte Marie*, e a lui fecero ufficiale dichiarazione di esser pronti a fare quanto disposto negli accordi<sup>14</sup>. Ma solo il 10 Agosto avvenne la ricollocazione dei cippi «in suprascripto Grumello Longo et illis locis in quibus iam antea possiti et fixi fuerunt», ristabilendo così lo stato di cose fissato dal collegio arbitrale eletto il 6 ottobre 1220<sup>15</sup>.

Quei cippi verranno poi "confermati" con la calcazione del 1234, ed inclusi in un più completo tracciato del confine tra il territorio dell'abbazia e quello del comune<sup>16</sup>:


...ad illut [scil. terminum] quod est suptus de Troçio Dardamelli aput vallem que est aput Grumello Lunghi; ab illo termino sicut decernit termina que sunt posita in ipso Grumello usque in ymo Grumello suprascripto; ab illo termino sicut decernit recte in aqua Lugii; et sicut decernit Lugius recte ad terminum quod est aput Lugium suptus Prati de la Plaça...

Nel territorio del comune di Cene-Vall'Alta risultano dunque incluse una parte del Grumellongo ed una sottile striscia a Sud del Luio, al margine di quel *Pratum dela Plaza* oggetto di danneggiamenti nel 1222.

L'una rimarrà di *proprietà* del comune anche dopo che l'abbazia avrà reintegrato nel proprio patrimonio, e nel proprio territorio, tutta l'area agricola attorno a Felgoso, che ne risultava esclusa all'atto della calcazione del 1234<sup>17</sup>. L'altra non doveva essere niente di più che la ripa scavata dal torrente, sulla quale non poteva estendersi l'opera di miglioria colturale che aveva portato alla creazione del *Pratum dela Plaza*, e che per questo continuava ad essere utilizzata per la raccolta delle stramaglie ed il pascolamento del bestiame: sconfinando da quest'area ristretta, l'esercizio del diritto di pascolo dei *vicini* era divenuto atto di usurpazione, condannato nel processo del 1222.

## b. aree marginali, diritti residuali

La permanenza, inevitabile, dell'incolto lungo il fondovalle si traduceva nella sopravvivenza di aree, per quanto ristrette, in cui poteva —di fatto—esercitarsi l'uso da parte dei *vicini*, possibile punto di partenza per altri casi di "usurpazione" delle terre coltivate dell'abbazia, e dunque di riapertura del contrasto tra questa e la comunità contadina.



Le aree ed i percorsi oggetto di controversia con il Comune di Cene-Vall'Alta nel sec. XIII

Ad un altro episodio di questo tipo, a fatti di "vandalismo" legati alle controversie per il possesso e lo sfruttamento di queste aree marginali, si riferisce probabilmente, cinquant'anni più tardi, un altro compromesso arbitrale tra i due enti<sup>18</sup>: il 7 agosto 1271 il capitolo del monastero ed il comune eleggono dominus Oberto fu Attone dei Capitani di Cene quale arbitro

de omnibus et super omnibus litibus, controversiis, causis et questionibus (...) inter ipsos dominum habatem et confratres (...) ex una parte, et commune de Zene et de Valota seu sindicos ipsius communis pro ipso commune ex altera, ocasione cuiusdam dampni dati per incendium in quadam et super quadam tegetem que erat in quadam et super quadam pecia terre ipsius monasterii, que dicebatur Teges Nova, ut dicebatur, et in bestiis et feno, que res erant in ipsa tegete, ut dicebatur per ipsum dominum habatem.

La stessa situazione del 1222, dunque, l'incendio della stessa Teges Nova. L'abbazia chiede che l'arbitro dia una valutazione dei danni subiti, e di accertare se responsabile sia il comune o singole persone della comunità, nonché di collocare nuovi termini di confine tra i propri beni e le proprietà comunali. Non vi sono però altri documenti che informino dello sviluppo della controversia, e questa è anche l'ultima notizia di episodi di questo genere relativa a questa zona del territorio abbaziale.

Decisivo nel metter fine a questi contrasti sembra esser stato l'estendersi dell'opera di riorganizzazione agraria condotta dall'abbazia, con l'integrazione di queste terre nelle cosiddette *grange* di Gavazolo e Casale, affidate così al "regolare controllo" di stabili possessori. Così come alla prevenzione di altri episodi consimili, all'eliminazione di quelle forme d'uso dell'incolto sulle aree marginali, sembra rivolto l'acquisto, nel 1278, di altri piccoli appezzamenti di proprietà comunale sulla sponda settentrionale del Luio, destinate anch'esse ad essere inglobate nella *grangia* di Folgoso<sup>19</sup>

Formalmente configurato come vero e proprio diritto d'uso su terre di proprietà del monastero (abevratorium et pasculum comunale) era invece quello che, secondo le parole della calcazione del 1234, era riconosciuto al comune nella fascia compresa tra il Pratum Episcopi e la linea del confine tra i due enti, ad Ovest di Felgoso (nella zona denominata Ceradini nell'Ottocento<sup>20</sup>): anche questo, probabilmente, esito della persistenza di quelle consuetudini d'uso che si era cercato di contrastare con la refuta del 1141. La sola area del territorio abbaziale, nella fascia a Nord del Luio, ove tali forme d'uso non erano state cancellate dall'avanzare dell'agrarizzazione, denunciata dai riferimenti utilizzati nella stessa calcazione del 1234<sup>21</sup>, oltre che dalla vitesella Raymondi de Folgoso, citata proprio quale confine dell'area soggetta al diritto di pascolo.

Un'area contigua a quella che, evidentemente anch'essa ancora aperta all'uso collettivo, risultava inclusa nel territorio del comune di Cene-Vall'Alta secondo la calcazione del 1234, ma venne divisa in due parti, una delle quali assegnata all'abbazia, con la posa di nuovi termini, nel 1257, in seguito ad un nuovo arbitrato tra i due enti<sup>22</sup>. Con l'avanzare della propria opera di agrarizzazione, l'abbazia giunge anche a "rosicchiare" i beni incolti della comunità, sino ad appropriarsene a sua volta.

E' lo stesso comportamento che si osserva, del resto, anche da parte di altri proprietari privati, sia signori che vicini della comunità di Cene-Vall'Alta: così è per i coltivi creati a monte della via de Altino, in particolare nella zona del Torculo, poi acquistati dalla stessa abbazia, o per i vari appezzamenti di prato, distribuiti sulle falde del monte sino a 7-800 m d'altezza<sup>23</sup>. Episodi di privatizzazione dei beni comuni avvenuti pressoché contemporaneamente ai conflitti per i boschi di Grumellongo e per il dosso di Ceradini, forse non del tutto slegati da quelli: tentativi di conservare, o di ampliare, le aree aperte all'uso collettivo di fronte all'avanzare della privatizzazione e della riduzione a coltura.

## c. L'arbitrato del 1245 per la 'via de Prato Maiore'

Ancora episodi di danneggiamenti ai beni del monastero, da parte di uomini del comune e dei loro animali, furono la causa di una nuova lite tra i due enti, conclusa anche questa da un arbitrato affidato ad un Capitano di Cene: dominus Stefano (residente a Lovere), che pronunciò la propria sentenza<sup>24</sup> l'11 marzo 1245. Questa volta erano interessate le terre di Prato Maggiore, quella parte del patrimonio/territorio abbaziale isolata rispetto al nucleo principale della Vallis Alta, e che anche nella calcazione del 1234 era stata delimitata con un'apposita serie di termini, disgiunta dalla restante linea di confine.

Oltre ad una verifica e precisazione del confine orientale delle terre dell'abbazia, la sentenza dispose una regolamentazione del transito su di esse, lungo la «via que vadit a Cassibus de Valotta per terram Prati Mayoris ad dictum monesterium», detta anche via de medio Prato Mayore, cioè la strada che, partendo da Grumelduro (Case Vallis Alte, fino a metà XIII secolo), correva parallela alla via de Altino, più a valle di questa. I vicini del comune avrebbero potuto percorrere solo tale via de medio, e non la via più bassa, de suptus, che correva a poca distanza dal letto del Luio:

...quod predicti homines de Cene et Valotte et persone de Cene et Valotte et eiusdem vicinancie debeant habere et uti predictam viam sine contradictione ipsius monesterii et fratrum eius in perpetuum, que via apelatur Via de medio Prato Mayori, usque in Masclonçello; et que via debeat esse ampliam sex brachia ad brachium communis Pergami; salvo iure ipsi monesterio quod predicti homines et persone de Cene et de Valotta et eiusdem vicinancie nec ibent et non debeant

ducere per ipsam viam aliquod vacarium nec malgam ovium; et quod predicti homines nec persone nec commune non debeant h[abere] nec uti illam viam que apelatur Via de suptus Prato Mayori, et quod non debeant dare aliquod dampnum ocassione illius vie in terra et super terram Prati Mayoris fraudulosse; et quod ipsi homines de Cene et de Valotta nec ipsum commune de Cene et de Valotta non debeant habere aliam viam nec senterium infra viam que vadit in Folgossum super suprascriptam terram monesterii preter suprascriptam viam que superius consignata est dicto communi.

Come si vede, ciò che si vuole evitare è che il passaggio, per un breve tratto, sui beni del monastero, divenga ancora occasione di danneggiamenti a quelle terre, delle quali —a quanto sembra— era stata avviata negli stessi anni una sistematica opera di dissodamento, soprattutto nella parte più bassa, attraversata da quella via de suptus che viene completamente preclusa al transito dei vicini, e lungo la quale verrà collocato l'insediamento di Prato Maggiore<sup>25</sup> (Premaioni): proprio perché fondamentale via di comunicazione con il nuovo nucleo agricolo, essa deve essere rigorosamente riservata al monastero<sup>26</sup>.

Principale causa di quei danni sembra essere identificata nel transito del bestiame: mandrie di bovini e greggi, condotte probabilmente nelle residue aree di pascolo comunale lungo il Luio<sup>27</sup>; per questo il passaggio degli animali viene espressamente vietato anche sulla via de medio, e viene dirottato sulla strada più alta, via que vadit in Folgossum (o via de Altino) che corre sul confine tra il territorio del comune e le proprietà dell'abbazia.

Viene poi definito con maggiore precisione il confine orientale di queste proprietà, confine che coincide perlopiù con il solco della *Vallis Mala*, sino al cippo posto *in imo Masclonçello*, che anche nella calcazione del 1234 era il primo cippo sulla sponda settentrionale del Luio<sup>28</sup>:

...et quod ipsum monesterium nec fratres dicti monesterii non debeant habere aliquid ultra terminum, versus montes parte in terra suprascripti communis, quod est situm in sommo Prato Mayori prope Valis Mala, ad hoc ut ipsum terminum nichil inteligatur definire sicut est situm insuprascripta parte; et quod predictum monesterium debeat habere et tenere in perpetuum sine contradicione suprascripti communis versus terram Prati Mayoris, sicut vadit ipsum terminum recte ad fondum ipsius Valis, et sicut vadit ipsa Valis recte ad voltam vie que vadit recte ad terminum quod est situm in somma la rinata [=in cima alla ripa], et sicut vadit ipsum terminum recte ad terminum quod est in medio Masclonçello, et que termina sunt longe unum ab altero sex caviçia et unum pes, et sicut vadit illud terminum quod est situm in medio Masclonçello recte ad terminum quod est in imo Masclonçello.

Una puntualizzazione resa probabilmente necessaria dal verificarsi di altri episodi di sconfinamento simili a quelli che avevano innescato le liti nella zona del Grumellongo all'inizio del secolo<sup>29</sup>.

Infine, una sanzione di 20 lire viene prevista per ogni caso di contravvenzione a quanto disposto con la sentenza, con un'importante precisazione: che per gli eventuali danneggiamenti non esisterà una responsabilità del comune (basata sul principio che si tratta di danni recati con l'esercizio — ancorché abusivo— di diritti d'uso comunitari), ma solo una responsabilità dei singoli: una clausola intesa evidentemente a scoraggiare quei comportamenti individuali che potevano trovare copertura nella solidarietà della comunità.

#### 2. IL COMPASCUO LUNGO IL LUIO

Dei contrasti per il godimento dei residui spazi incolti lungo il corso del torrente, e delle implicazioni che queste avevano sul piano della definizione territoriale, abbiamo anche un'altra interessante testimonianza, riguardante ancora la comunità di Cene-Vall'Alta, contrapposta però ad un diverso antagonista: il Commune Concillii de Albino, o Comune Maggiore.

Comprendente i comuni di Albino, Desenzano, Comenduno e Bondo, posti sulla sponda occidentale del Serio, il commune Concilii nacque come organismo con competenze limitate al governo dei diritti di pascolo e di uso delle terre incolte, e in quanto tale figurava già nel Duecento come possessore di un'ampia area, estesa anche a parte del versante Sud della Valle del Luio, sino alla Vallis Misemascha, da sempre confine del territorio abbaziale. Si è visto altresì come esso sia andato affermandosi come un vero e proprio ente territoriale, almeno a partire dagli anni Trenta del XIV secolo,

quando la formula in territorio communis Concilii è usata occasionalmente anche per alcune terre dell'abbazia<sup>30</sup>, e nel 1353 anche i confini del territorio del Comune Maggiore vennero fatti oggetto di una rigorosa calcazione, al pari dei comuni limitrofi e di quelli ad esso appartenenti<sup>31</sup>.

Ad un rapporto ancora esclusivamente di possesso si fa riferimento, dunque, nel 1250, nella sentenza arbitrale<sup>32</sup> che conclude una lite tra il commune Concilii ed il comune di Cene-Vall'Alta, regolando i rispettivi diritti su una striscia di terra sulle due sponde del torrente, ove questo segnava (o avrebbe dovuto segnare) il confine tra i rispettivi beni: il tratto del Luio compreso tra il Grumellum Masconçellum (a Est delle terre di Prato Maggiore) e il Grumellum Roncaricium (estremità occidentale del territorio abbaziale sin dal 1136). L'atto non riguarda dunque il patrimonio dell'abbazia, che viene menzionato solo incidentalmente come riferimento esterno, ma fu probabilmente ad essa affidato perché ne assicurasse la conservazione nel proprio archivio.

All'atto della nomina dell'arbitro, avvenuta il 22 maggio, le due parti erano rappresentate dai rispettivi consoli: quattro quelli del Concilio, uno per ognuno dei quattro comuni componenti, e tre quelli del comune di Cene-Vall'Alta: due di Cene ed uno di Vall'Alta. La scelta era caduta, anche in questo caso, su un'autorità religiosa locale, il prete Zambone della chiesa di San Giuliano di Albino, cui si chiedeva di giudicare su tutte le liti vertenti tra le comunità, «et specialiter ocasione abeverandi et eondi ad aquam Lugii et pascullandi in ipso lecto Lugii, et ocasione terre et terrarum que sunt citra ipsum Lugium», impegnandosi entrambe le parti a rispettarne ogni disposizione, sotto una pena di 25 lire.

Il 30 novembre dello stesso anno viene pronunciata la sentenza, che fissa le norme per l'accesso e l'uso dell'area considerata di diritto di entrambe le comunità:

... quod suprascripta communia et homines ipsorum Communium et cu[iusque] <eorum> possint et potestatem habeant abeverandi et eundi in ipsa aqua Lugii et de ipsa aqua inter infrascriptos confines. Et quod (...) possint pasculare, taliare et uti in lecto Lugii et in terra et super terram que est inter infrascriptos confines sine contradictione et ang[u]stia suprascriptarum parcium vel alicuius earum (...). Et quod ipsa aqua et lectus ipsius aque et terra suprascripta, sicut est ipsa aqua et lectus et terra inter infrascriptos

confines, semper sint et remaneant et remanere debeant communia suprascriptorum communium (...), et quod aliquo tempore non possint nec debeant dividi aliquo modo, iure vel ingenio, nec debeant nec possint aliquo modo, iure vel ingenio inconvenienciari nec in conveniencia poni nisi voluntate et consensu suprascriptarum ambarum parcium. Salvo et expressim dicto quod suprascriptum commune de Çene et de Valota possit facere defenssiones et munitiones ad defenssionem unius prati suprascripti communis de Çene et de Valota, quod est a mane parte ipsius aque Lugii et quod est ibi prope ipsos confines, sic quod per aquam ipsius Lugii nec per aliquod aliut (!) detur dampnum ipsi prato, sine contradictione communis et hominum suprascripti Concillii de Albino<sup>33</sup>.

Viene inoltre stabilito, nel caso, quod Deus avertat, che le bestie dell'una o dell'altra parte haberent mallum, vel morbum pateretur, che nessuno porti le proprie a pascolare o all'abbeverata sull'opposta sponda del Luio; per quelli del Concilio di Albino si prescrive anche l'esclusione, in tali circostanze, dal tratto più orientale dell'area di compascuo, cioè quello situato a Sud del Grumellum Roncaricium, e dunque confinante con il territorio dell'abbazia<sup>34</sup>. Per l'infrazione di questa norma viene prescritta una specifica multa, di 6 denari pro qualibet bestia menuta, e 12 denari pro qualibet bestia grossa, da non intendersi però come aggiuntiva rispetto alla penale di 25 lire fissata per il rispetto di tutto il contenuto della sentenza.

Non era invece oggetto di contestazione la delimitazione dell'area aperta all'uso da parte di entrambe le comunità, e non si procedette pertanto alla collocazione di nuovi *termini*, ma solo —possiamo immaginare— alla verifica di quelli già esistenti, in un percorso descritto a conclusione dell'arbitrato:

Confines hii sunt, videlicet unus terminus qui est a sero prati communis de Çene et de Valota, quod pratum est prope Lugium, et qui terminus [est] super uno credario et est de uno lapide laveçario, et vadit recte usque ad alium terminum qui est in Grumello Masconçello, videlicet ille terminus qui est terminus de subtus aput quoddam fossatum monasterii de Valota, et qui terminus est de uno lapide laveçero; et sicut vadit directo versus meridiem ultra viam que vadit in Frumian[um] usque ad illum terminum qui est in somo

Roncho Otonis, et qui terminus est unus terminus anticus; et sicut vadit directo usque ad alium terminum qui est ibi prope a meridie parte ipsius vie; et sicut vadit directo usque ad alium terminum qui est prope illum qui est similiter a meridie parte ipsius vie; et sicut vadit ille terminus usque ad unum alium terminum qui est a montibus partibus ipsius vie prope unam valsellam, et qui terminus est similiter unus cornellus et est crosatus; et sicut vadit ille terminus versus mane usque ad unum alium terminum qui est in Castaniola de Frumiano et est unus terminus çeriçius crosatu; et sicut vadit ille terminus versus meridie ibi prope ad unum alium terminum qui est in soma rinata [=ripa scoscesa] et est de uno lapide albo; et sicut vadit ille terminus versus mane usque ad unum alium terminum qui est prope terram monasterii, et que terra suprascripti monasterii est a mane ipsius termini, et a meridie parte est suprascripti communis Concillii de Albino; et vadit ille terminus directo usque in aquam Lugii in ymo Roncariçio, et ab ipso loco directo usque ad unum terminum qui est a montibus partibus Lugii, et est prope murum qui est in Roncariçio, et est ille terminus de uno lapide laveçaro; et sicut protenditur ille terminus directo versus sero usque ad unum alium terminum qui est prope unam pirolam a meridie parte Lugi; et sicut protenditur ille terminus usque ad alium terminum qui est ibi prope a meridie parte claudende prati communis de Çene et de Valota; et sicut protenditur ille terminus directo usque ad alium terminum qui est in capite prati suprascripti communis; et si[cut] protenditur ille terminus directo a montibus partibus usque ad primum terminum, videlicet ad illum terminum qui primo nominatus fuit.

Ricostruita sulla carta grazie al riferimento a numerosi toponomi (molti dei quali ancora vivi nell'Ottocento, specie nel territorio a Sud del Luio, estraneo al dominio abbaziale), l'area così minutamente delimitata risulta non superiore a 3 ettari. Il permanere su di essa del regime di compascuo trova riscontro anche nelle calcazioni del Comune Maggiore e del comune di Cene-Vall'Alta del 1353, nelle quali i circuiti dei confini dei rispettivi territori escludono entrambi l'area di diritto comune<sup>35</sup>.

### 3. L'AFFITTO DEL FELLONGO ALLA COMUNITA' DI GAVERINA

Rappresenta il primo vero esempio di regolamentazione delle forme d'uso del territorio abbaziale da parte di una comunità a questo esterna, ed è l'unico che si costituisca in un contratto: un'investitura iure hereditario nomine, che conferì alla comunità il pieno possesso del bene, praticamente fino ad oggi, senza che mai insorgessero motivi di contrasto tra le parti; solo nel 1310 si ebbe un arbitrato che non riguardava peraltro il contenuto dell'investitura, ma solo episodi di sconfinamento oltre i limiti delle terre concesse.

L'investitura venne compiuta nel gennaio del 1173, a Bergamo, nella cappella vescovile, alla presenza e con il consenso del vescovo Guala: una solennità motivata probabilmente dal carattere *definitivo* dell'atto, in quanto concessione in perpetuo, ad un'intera comunità, di una vasta area del territorio abbaziale, descritta come

monte qui dictur Supra Casale ala Rutura, sicuti vadit aqua per vallem usque ad viam que vadit ad vineam de Gavazollo, et sicuti vadit orum de Pratum Zendelionis de Supra, quod pratum est a meridie parte, et sicuti vadit via que est de campis de supra Casalle usque ad vallem dela Valata a capite vie directo, preter campum quod est supra viam quod in se servavit ecclesia, usque ad Bucham de la Valata, et de la valle de la Valata fine ad sumum prati Cereti Rotondi, et sicuti vadit via que vadit per Foetum Longum usque ad Pratum de Ordo, et sicuti vadit collum de Valle Alta usque in Rutura<sup>36</sup>.

Il percorso dei confini così descritto parte dalla sorgente, *Rutura*, del corso d'acqua che in seguito verrà indicato come *vallis Gavazoli* <sup>37</sup>, e prosegue lungo questo sin dove è attraversato dalla strada che unisce l'abitato di Casale appunto con Gavazolo; quindi prosegue verso Sud lungo un sentiero (difficilmente identificabile nella topografia attuale) che si immette nella *via de campis de supra Casalle*, cioè la strada che si mantiene sui 660 m di quota, fino all'incontro con la Valle della Valada; qui la coincidenza tra strada e confine si interrompe, per escludere dall'area ceduta alla comunità di Gaverina un prato triangolare a monte della strada stessa, il *pratum Cereti Rotondi*: il confine procede infatti, per un breve tratto, quasi parallelamente

alla Valle della Valada (includendo un piccolo appezzamento che ancora all'inizio dell'Ottocento risulta di proprietà comunale, ed è denominato appunto *Comunàol*), sino al *sumum* del prato, costeggiato il quale si riporta sulla strada prima abbandonata, indicata in questo tratto come *via que vadit per Foetum Longum* (Fellongo, appunto), sino al *pratum de Ordo* (identificabile con l'area del Canalone, al confine con il territorio comunale di Luzzana); quindi corre lungo il crinale della Valle del Luio, sino al punto di partenza<sup>38</sup>.

Si tratta di un'area facilmente identificabile anche sulla mappa catastale ottocentesca, in quanto corrispondente perlopiù a poche vaste parcelle di bosco/pascolo, alcune delle quali ancora di proprietà del comune di Gaverina; include però anche un tratto, a monte dell'abitato di Casale, suddiviso in molti piccoli appezzamenti coltivati. In pratica, comprende quasi tutta la fascia superiore del versante meridionale della Valle del Luio, a monte della strada che da sopra l'abitato di Casale porta fino al valico del *Pratum Retoldi*, per una superficie complessiva stimabile nell'ordine di 140-150 ettari.

All'atto dell'investitura l'abbazia ricevette la somma di 10 soldi, ut hec investitura perpetuo maneat firma, mentre il censo annuo fu fissato in 7 soldi veteris et imperialis monete, da pagarsi in Sancto Silo de Maio, cioè il 17 maggio (San Siro confessore<sup>39</sup>), con un rapporto quantitativo analogo a quello vigente anche nei coevi contratti individuali per piccoli appezzamenti coltivati<sup>40</sup>. Venne inoltre fissato un obbligo per prestazioni d'opera, a carico di un uomo per ogni famiglia della comunità, un giorno all'anno nel periodo estivo:

Unusquisque capite foci debet laborare diem unum predicto monasterio inter festum Sancti Petri et festum Sancti Michelis ad dispendium ecclesie, scilicet hominem unum per focum.

Di particolare interesse le clausole specifiche poste per la conservazione del bene, e per il suo uso, poiché lasciano intravvedere anche le forme di possesso e di sfruttamento implicitamente consentite, e sulle quali il formulario è invece assolutamente generico:

Dum tamen non habeant virtutem vendendi nisi intra se, nec faciendi casam ad habitandum infra has coherencias. Ecclesia non debet habere ius pascendi nisi in nemore quod est a sera parte de valle de la Valata, quod debent [scil. illi de Gaverina] boschezare et usare cum capribus sine fraude.

Il divieto di alienare a membri esterni alla comunità sottintende la possibilità di una parcellizzazione e privatizzazione dell'area, che si giustifica solo in
vista di una (parziale) riduzione a coltura, o perlomeno della creazione di prati
da taglio: una limitazione esplicita delle forme d'uso consentite, boschezare
(raccolta di stramaglie) e pascolo con capre, è prescritta infatti solo per la metà
occidentale del monte, quella che deve rimanere aperta anche all'uso da parte
dell'abbazia. La stessa prospettiva è adombrata dal divieto esplicito di creare
insediamenti stabili, che appaiono plausibili solo su aree parzialmente agrarizzate e dunque privatizzate, o perlomeno ridotte in lotti di possesso individuale.

Già le clausole del contratto del 1173, dunque, prevedevano la possibilità di quelle trasformazioni —di destinazione d'uso e di regime di possesso— il cui esito finale è nel quadro rilevato dal Catasto, con la presenza delle piccole parcelle coltivate nella parte più bassa del monte. E' difficile altresì verificare se tali trasformazioni siano procedute già nel Medioevo, dato che l'alienazione pressoché totale realizzata con questa investitura ha fatto sì che l'abbazia non abbia più esercitato alcun controllo sulla gestione di questa fetta del suo patrimonio: le poche carte che riguardano direttamente l'affitto del monte sono alcune quietanze per il pagamento del censo annuale, che si cominciò a mettere per iscritto solo dopo la lite del 1309-10, la quale riguardava invece i confini proprio dell'area occidentale, esclusa dalla possibilità di quelle trasformazioni.

Testimonianze sulla conduzione da parte del comune di Gaverina possono venire solo da carte proprie del comune stesso, quali quelle pubblicate a stampa, nel Settecento, in occasione di una controversia confinaria e fiscale: tra queste spicca, ad esempio, un deliberato del 1553 per l'assegnazione di lotti di 10 pertiche, ritagliati all'interno del Fellongo, ad ogni famiglia di Gaverina<sup>41</sup>: dunque, un episodio di privatizzazione, preludio forse alla riduzione a coltura delle terre assegnate.

Esclusa dunque la possibilità di osservare da vicino questi sviluppi, le carte trasmesse dall'archivio abbaziale documentano unicamente il rapporto dei due enti, ormai formalizzato nel pagamento del censo; e l'assenza di documenti per tutto il XIII secolo può essere considerato il segno di una completa armonia in questi rapporti, a differenza di quanto si può osservare, nello stesso periodo, nelle relazioni con il comune di Cene e Vall'Alta.

Solo nel 1309, come già accennato, si apre una controversia circa la delimitazione dell'area spettante al comune di Gaverina nella zona Ovest, ove si sovrapponevano i diritti di pascolo dei due enti. E' del 16 aprile l'elezione di un arbitro, nella persona di Merino Suardi, che avrebbe dovuto pronunciare la proprie sentenza —secondo gli accordi iniziali— entro il 1° giugno dello stesso anno; a questa seguirono però numerose proproghe, e la sentenza venne emanata solo il 13 maggio 1310<sup>42</sup>.

Pochi giorni dopo la sua elezione, l'arbitro emanò un bando<sup>43</sup> che permette anche di capire oggetto e motivi del contrasto, taciuti nel compromesso delle due parti: fino a che non sarà pronunciata la sentenza, gli uomini dell'abbazia e del comune di Gaverina


non vadant cum bestiis nec sine bestiis ad faciendum fenum, stramen nec herbam nec eciam aliquam novitatem in quadam pecia terre prative et pasculative que apellantur Zeretum Rotondum positam in teratorio Vallis Alte.

La zona oggetto della controversia era dunque proprio quel pratum Cereti Rotundi, che nell'investitura del 1173 era assunto come riferimento nella descrizione dei confini, e pertanto risultava chiaramente escluso dall'area affittata; all'origine devono quindi esservi stati episodi di "usurpazione" del prato che in quegli anni era affidato alle cure dei conduttori della grangia di Casale, secondo un contratto ventinovennale stipulato nel 1289<sup>44</sup>.

Forse gli episodi furono valutati come semplici sconfinamenti, da parte dei vicini di Gaverina, nell'esercizio di quelle forme d'uso leggittimamente concesse al comune nell'area del Fellongo, visto che la sentenza dell'arbitro si concretizzò nella verifica di tutta la linea di confine ad Ovest della Valada, con la posa di nuovi termini, specialmente nel tratto lungo il pratum Cereti Rotundi e all'estremità occidentale, lungo quel pratum de Ordo che anche nel 1173 era citato come punto d'arrivo della strada/confine (per una migliore comprensione, riportiamo il dispositivo della sentenza scandito in paragrafi):

...dominus Merinus de suardis arbiter et arbitrator et amicabilis compositor (...) dixit, prononciavit atque mandavit et laudavit atque arbitratus fuit quod Pratum de Ordo et,

finis a quodam termino [1] qui positus est rethenter dictum Pratum de Ordo, de subtus et rethenter viam que apelatur Via



Il bosco di Fellongo investito alla comunità di Gaverina nel 1173

Foeti Longi sive per quam itur per Foetum Longum, ibi ubi ponit dicta via caput rethenter ipsum Pratum de Ordo,

eundo in susum afilando ab ipso termino usque ad quendam alium terminum [2], qui positus est rethenter seu iusta ipsum Pratum de Ordo,

et ab ipso secundo termino eundo in susum afilando usque ad quendam alium terminum [3], qui positus est iuxta seu satis prope dictum Pratum de Ordo,

et finis ab ipso tercio termino eundo in susum afilando usque ad quendam alium terminum [4], qui positus est in sumitate montis, qui se continuat cum ipso Prato de Ordo,

et quos quatuor terminos poni fecit dictus dominus Merinus arbiter (...),

quiquid est et relinquerut a sero parte ipsorum terminorum et cuiusque eorum est et esse debet d[e iure] domini abatis monasterii Valis Alte et non communis nec hominum de Gavrina et ad ipsum dominum abatem et monasterium pertinet et pertine[re] debet de iure et non ad ipsum communem nec homines de Gavrina nec aliquem eorum;

et quod quiquid est et relinquerit a mane parte suprasciptorum terminorum de supraViam Foeti Longi (...) usque ad quendam terminum [5] quem po[ni] fecit dictus dominus Merinus sub quadam ripa que est rethenter dictam viam (...), et qui terminus videtur pro-

spicere versus mane parte,

eundo in susum afilando ab ipso termino usque ad quendam alium terminum [6], qui positus est de supra ab ipso primo termino [=5], et ab ipso secundo termino [=6] in susum similiter afilando usque ad quosdam alios terminos quos poni fecit dictus dominus Merinus in sumitate seu prope sumitatem Prati Cereti Rethondi; qui omnes qui sic sunt positi in sumitate vel iuxta sumitatem dicti Prati Cereti Rethondi dividunt solummodo Pratum Cereti Rethondi a Foeto Longo versus meridie et versus montes et non a mane parte ipsius prati,

ita quod quicquid est et relinquerit [a mane] (emend.a sero) parte ipsorum terminorum de supra dictam viam usque ad suprascriptos alios terminos de Ordo de supra viam, sit et esse intelig[atur] communis et hominum de Gavrina et ad eos pertinere et non ad ipsum dominum abatem nec monasterium<sup>45</sup>.

La sentenza è poi completata dalla dichiarazione che non sono in alcun modo alterati i diritti e i doveri che ciascuna delle due parti ha assunto con il contratto del 1173; quindi, in primo luogo, l'obbligo del censo e delle opere per il comune, e il diritto d'uso parziale per l'abbazia. Pochi giorni dopo questa sentenza il monastero ottenne dal giudice *ad Offitium Rationis* del Comune di Bergamo la licenza di far redigere una nuova copia dell'atto di investitura, a quanto pare quella che ancora si conserva<sup>46</sup>: un passo volto probabilmente proprio a riaffermare quei diritti e doveri, e in particolare l'obbligo di pagamento del censo e delle prestazioni d'opera, su cui forse si ebbero pochi anni dopo dei contrasti, dai quali prese avvio la consuetudine di rilasciare le quietanze relative. Il fatto è ben documentato da un rotolo<sup>47</sup>

costituito da cinque atti, il primo dei quali contenente sia la nomina di sindaci appositi da parte del comune che la prima quietanza da questi ricevuta, in data 15 maggio 1313, per il censo dell'anno in corso e di quello passato; seguono poi allegate altre quattro quietanze ricevute sempre dagli stessi sindaci: nel 1316, per i censi degli anni 1315 e 1316, ancora nel 1316 per il censo del 1314, nel 1319 per tre anni, e nel 1323, per altri quattro anni. In tutti questi documenti è accuratamente ripetuta la descrizione dell'oggetto dell'investitura, con i confini del *monte*, quale riportata nella copia autentica prodotta poco tempo prima —come si diceva— forse proprio in vista di tale regolarizzazione dei rapporti.

Se l'ottenere quietanza di tali pagamenti può essere letto come l'esito di una posizione di forza del comune nei confronti del monastero, tali atti significavano però anche una riaffermazione del diritto del monastero, forse misconosciuto nella fase della lite per il pratum Cereti Retondi. In questo senso infatti l'atto di procura del 1313, che aveva inaugurato quella consuetudine, veniva inteso pochi anni dopo, nel 1325, nel ripercorrere tutti i momenti precedenti del rapporto tra le due parti, in vista di una sua nuova definizione:

...cum consul, credendarii et vicini dicti communis de Gavrina et ipsum commune de Gavrina per suos solempnes sindicos ad hoc costitutos recognoverint predictam investituram et solucionem predicti ficti et predictarum operarum a predicto monasterio, secundum quod de ipso instrumento sindicatus continetur in quodam publico instrumento rogato per Ottebonum Benzolane notarium die quintodecimo mensis madii millesimo trecentesimo terciodecimo<sup>48</sup>

L'occasione era quella di una transazione che poneva fine ad una lite per la rivalutazione dell'antico fitto di 7 soldi monete vetere imperialis, moneta di fatto ormai introvabile, e per la conversione in denaro dell'obbligo delle opere, dovute in ragione di una all'anno per ogni capofamiglia: se tale conversione era forse una richiesta della comunità, non c'è dubbio che l'aggiornamento del censo in denaro derivava da un'esigenza del monastero. Nello stesso documento viene affermato a chiare lettere che, sino ad allora, nulla più è rimasto da pagare, né in denaro né in opere: segno dunque che anche le prestazioni d'opera erano state regolarmente compiute sino ad allo-

ra, benché nelle quietanze sopra ricordate si parli solo della soluzione del censo in denaro fissato nel 1173.

L'accordo, raggiunto dalle parti con il consiglio di monetarii, campsores et experti in arte monete, fu di cumulare il melioramentum dell'antica moneta con l'abolizione dell'obbligo delle opere in un nuovo fitto annuo, consistente in 7,5 lire imperialium modo currencium in civitate et districtu Pergami. Anche del pagamento di questo nuovo fitto si conservano due quietanze, del 1342 e del 1344<sup>49</sup>.

Nel complesso, la relazione instaurata con la comunità di Gaverina tramite l'investitura del 1173 spicca, rispetto ai rapporti con le altre comunità limitrofe, per la quasi completa assenza di conflittualità, frutto forse proprio di quella alienazione quasi completa dei propri diritti compiuta dall'abbazia: alienazione, inoltre, ad una comunità che non aveva alcun obbligo di soggezione formale, anche se mantenne sempre stretti rapporti attraverso suoi singoli membri, che figurano spesso tra gli affittuari del patrimonio abbaziale<sup>50</sup>.

E insieme emerge la lunga durata di questo rapporto, consentita evidentemente proprio da tale assenza di conflittualità: si è già avuto modo di accennare come i diritti del comune di Gaverina sulle terre del Fellongo siano sopravvissuti anche oltre la soppressione dell'abbazia, sino all'inizio dell'Ottocento, e come il pacifico godimento abbia dato luogo, sul lungo periodo, anche ad un'intensa opera di valorizzazione agraria, pur nel rispetto—anch'esso duraturo— del divieto di costruzione di case. L'esito sul piano territoriale di questo prolungato possesso sarà evidente nel XV secolo, quando ormai tutta l'area investita nel 1173 (ed anzi anche il pratum Cereti Rethondi allora tanto accuratamente escluso) sarà considerata parte integrante del territorio comunale di Gaverina, come prova la calcazione del 1481 conservata nell'archivio del Comune di Bergamo<sup>51</sup>.

Considerando in questa prospettiva di lungo periodo le clausole dell'atto di investitura del 1173, il divieto di costruzione di case allora stabilito può apparire in contrasto con il "disinteresse" verso il possibile sviluppo agrario della zona: fatene quel che volete di quelle terre, purché non ci veniate ad abitare, e purché paghiate il fitto e le opere... Si tratta evidentemente di una scelta di carattere non puramente economico, e che può essere valutata solo in rapporto alla più complessiva strategia di dominio attuata dall'abbazia nei primi decenni della sua esistenza: se si considera la vicinanza cronologica con una controversia decisiva per la conservazione del dominio dell'abbazia sulla Vallis Alta, quella con gli homines de Piano e con i loro signori, si può

leggere quel divieto come un modo per evitare che, nel territorio soggetto a quel dominio, si stabilissero persone ad esso esterne, persone non soggette alla giurisdizione dell'abate, che sarebbero potute poi diventare strumento dell'affermazione di altri poteri, in contrasto con il dominio abbaziale. Quanto poi alla forma della locazione perpetua dietro tenue censo, questa è ancora, nella seconda metà del XII secolo, una forma normale di gestione degli spazi incolti nell'ambito di un dominio signorile; ed anzi non solo di quelli, come mostra, ancora, il confronto con le terre di Casale affidate agli homines de Piano.

- 1 Cfr. sotto, cap.VI.1.
- <sup>2</sup> Cfr. sopra, cap.IV.1.a.
- 3 Cfr. sopra, cap.IV.4.c.
- 4 VA 58.1.
- Per l'ubicazione dei toponimi i riferimenti principali sono forniti dalla calcazione del 1234 (cfr. sopra, cap.IV.4.b) e dall'atto di vendita dei diritti di legna sul bosco di Grumellongo del 1309 (VA 187) (su cui cfr. sotto, cap.VI.6.e).
- Nella narratio essi sono ricordati come procuratores dell'abbazia nel processo, eletti con atto del 20 settembre 1220, che rappresenta la data più risalente tra tutte quelle citate nel documento.
- 7 VA 54.
- Sono i figli e i nipoti di Ambrogio, Attone e Redolfo, usurpatori delle terre di *Pruato* (cfr. sopra, cap.III.2.a).
- 9 VA 55.
- 10 VA 57.
- 11 VA 56.
- 12 Cfr. i passi del documento VA 23, riportati sopra, cap.IV.1.c.
- 13 Tra i quali era anche Detesalvo di Adelongo dominus de Tercio.
- 14 VA 58.2.
- 15 VA 59.
- 16 Cfr. sopra, cap.IV.4.b.
- 17 Cfr. sopra n. 5.
- 18 VA 121.

- 19 La documentazione relativa a questi nuclei aziendali è esaminata sotto, cap.VI.3.
- 20 Cfr.sopra, cap.IV.4.b.
- 21 Così i campi de Prato Episcopi e de Torculo, la cessa Montebelli (siepe a protezione di colture pregiate), il Pratum Matrioli (che allude alla presenza di un letamaio).
- 22 Cfr. sopra, cap.IV.4.c.
- <sup>23</sup> Cfr. i documenti cit. sopra, cap.III.4, e sotto, cap.VI.4-5.
- 24 VA 83.
- 25 Cfr. sotto, cap.VI.3.d.
- 26 Analoghe riserve per la via che conduce alle terre di Gavazolo, nell'arbitrato del 1257, esaminato sopra, cap.IV.4.c.
- 27 Sulle quali cfr. par. seg.
- <sup>28</sup> Cfr. sopra cap.IV.4.b, il 19° cippo.
- Anzi, proprio l'aspetto dei confini sembra fosse quello considerato di maggior rilievo, se il documento era archiviato come Cartula sententie de pluribus terminis positis in loco de Pramaiono (nota tergale coeva).
- 30 Cfr. sopra, cap.IV.4.e.
- <sup>31</sup> Su questa istituzione cfr. NRPA, passim, e in particolare, alle pp. 99-111, il testo dello statuto quattrocentesco (ed. Felice Nani), che non contiene però nessuna disposizione specifica sull'area del Misma e sul compascuo nel letto del Luio.
- 32 VA 93.
- La riserva che chiude questo passo si completa con le specificazioni contenute più oltre nel testo, dopo la descrizione dei confini dell'area in questione (dalla quale tale prato del comune di Cene-Vallalta risulta situato non lontano dal Grumellum Roncaricium): «Et quod planum suprascripti prati suprascripti communis de Çene et de Valota de[bet] esse decem octo capicia nec plus nec minus versus meridie, ad capicium Communis Pergami, videlicet finis a duobus terminis qui sunt in ipso prato in yma ripa ipsius prati, e[t sunt] ipsi termini de lapidibus laveçariis versus Lugium. Et quod municiones et defenssiones suprascripti prati possint facere longe per duo capicia et non ultra mensuram decem octo capiti[orum] in suprascripto lecto».
- 34 « <sicut> capit poncta de subtus directo prati communis de Çene usque ad Pratum Mayorem et directo protenditur usque ad quendam terminum qui dicitur Cornellus Crossatus a meridia parte SSTe aque Lugii»; il riferimento é a uno dei termini menzionati nella descrizione dei confini che segue.
- 35 Cfr. sopra, cap.IV.4.d, n. 92.
- GHIR. 18-19 (rivisti), edizioni delle due copie in cui é trasmesso il documento. La prima (VA 20) autentica, redatta dal notaio Zacherdus de Bonate, su disposizione di Rainaldo de Gazaris, giudice ad Offitium Rationis del Comune di Bergamo, del quale si cita, nella formula di autenticazione, l'instrumentum parabule datato 11 giugno 1310 (corrispondente a VA 190); era tratta non dall'originale, ma da altra copia autentica, redatta dal notaio Giovanni Rastelli da Mologno, e sottoscritta per conferma da altri tre notai, dei quali come del notaio rogatario dell'originale, certo Olrico- la nostra copia riproduce accuratamente anche i rispettivi signa; il titolo adottato (sacri palacii notarius) da questi tre notai e dal Rastelli, oltre ad alcuni riscontri in altre carte dell'abbazia, permettono di collocare la redazione di questa copia intermedia attorno alla metà del XIII secolo. La seconda copia

(VA 21), copia semplice del XVI secolo, é tratta un'altra copia autentica redatta in forza dello stesso mandato del giudice de Gazaris del 1310, ma da un altro notaio, e con sottoscrizione per conferma di altri notai rispetto a quelli che affiancarono il notaio de Bonate; anche tale copia autentica era stata tratta dalla copia redatta dal notaio Rastelli; il testo termina con la sottoscrizione del notaio Guiscardino Ulciporci, che richiama, con identica formula, il detto mandato del giudice de Gazaris, mentre non compaiono sottoscrizioni di autenticazione della copia stessa, che dovevano trovar posto nel restante spazio (un terzo circa) della pergamena, rimasto in bianco: la grafia e la cura prestata ai caratteri estrinseci del documento, infatti, non fanno dubitare che si trattasse di una copia destinata ad avere valore ufficiale, solamente non completata; anche per il notaio rogatario e per i due gruppi di notai autenticanti non sono riportati né i signa né la formula L.S. .Il Somario infine, al n. 19, segnala anche un'altro testimone, ora disperso, dello stesso documento, indicandolo come l'originale, ma é lecito chiedersi se non fosse piuttosto la copia duecentesca redatta dal Rastelli (il padre Gatti dà qui anche la traduzione del passo di descrizione dei confini, basata peraltro su una lettura non sempre corretta). Infine, il documento é riprodotto a stampa nel volume Per il Comune di Gaverina al Taglio (sec. XVIII), pp. 1-3, con numerosi errori di lettura. Delle due copie conservate la più fedele é certamente la prima (VA 20), dato che la seconda mostra frequenti "aggiustamenti" di passi grammaticalmente scorretti ma certamente più rispondenti ai caratteri linguistici delle carte del XII secolo; inoltre sono frequenti varianti ortografiche (specie consonanti doppie) ritenute anch'esse, evidentemente, più corrette.

- 37 Così nelle locazioni del XIII secolo esaminate sotto, cap.VI.3.
- 38 Tale descrizione dei confini viene riproposta e completata dall'enumerazione dei comuni confinanti lungo il crinale nell'atto della transazione del 1325 (su cui cfr. sotto, n. 48).
- 39 Così secondo gli Antichi calendari ed. FINAZZI.
- 40 Così le investiture iure hereditatis stipulate negli stessi anni nella curia di Albino : cfr. NRPA, pp. 23-26.
- 41 Per il Comune di Gaverina al Taglio, pp. 21-26.
- <sup>42</sup> Nell'ordine VA 180, VA 183 e 188, con relative procure allegate, e VA 189.
- 43 VA 181.
- 44 Cfr. sotto, cap.VI.3.a.
- 45 VA 189.
- 46 VA 20 (cfr. sopra, n.36).
- 47 VA 195.
- 48 VA 213 (dello stesso documento si conserva una copia cinquecentesca, VA 215, mentre un'altra copia, Som. 214, é andata perduta; inoltre, é riprodotto a stampa in Per il Commun di Gaurina al taglio, pp. 4-20).
- 49 VA 273 e 287.
- 50 Cfr. i documenti esaminati sotto, cap.VI.
- BCB, Confini, 2, cc.154-155, pubblicata a stampa in Per il Commun di Gaurina al taglio, pp. 16-20: in essa il confine del comune di Gaverina si estende lungo tutto il crinale, che divide dai comuni di Vigano, Terzo e Luzzana, per risalire poi verso Nord fino a dove incontra la strata per quam itur Gandinum (i sentieri locali sono dunque ormai integrati in un sistema di comunicazione intervallivo), e seguire questa fin nei pressi di Gavazzolo.

#### 4. LE LITI PER VALOTELLA

Rispetto ai contrasti riguardanti il versante Nord della Valle del Luio, tutti più o meno direttamente conseguenti all'acquisizione, da parte delll'abbazia, di terre già da tempo sfruttate da altri possessori, un carattere decisamente diverso mostra la lunga controversia per il bosco di Valotella, posto nella conca a monte dell'insediamento monastico, all'estremità meridionale del territorio della Vallis Alta. Una controversia che si riapre più volte nel corso del Medioevo, sempre per lo stesso motivo: usurpazioni da parte di gente della comunità di Trescore e di quelle del Concilio di Albino, i cui rispettivi territori confinano con i boschi contesi; e controversia in cui il Comune di Bergamo, chiamato quale giudice, cerca di inserirsi come parte in causa, rivendicando a sua volta dei diritti.Le informazioni più chiare per l'identificazione dell'area e per la definizione delle rispettive posizioni sono offerte dai documenti relativi al secondo dei tre processi documentati, quello del 1291-92; ma l'analogia nelle questioni sollevate e nelle parti coinvolte -oltre ad alcune note tergali del XIV secolo inoltrato- permettono di riferire alla stessa area anche le poche carte relative agli anni 1246-47, di per sé piuttosto laconiche riguardo all'oggetto del contendere.

#### a. La lite del 1246-47

La prima testimonianza al riguardo è infatti una sentenza d'appello<sup>1</sup> del 15 dicembre 1246, ove figurano contrapposti il monastero e il Comune di Trescore, e che già per sua natura lascia intuire un lungo antefatto.

Era stato l'abate Israel, infatti, «senciens se et ipsum monasterium gravatum esse, et contra ius et Statutum expresim communis Pergami», ad appellarsi contro una sentenza emanata il 29 Giugno dello stesso anno dall'allora podestà Cavatorta, sentenza che aveva assolto tre *camparii* del Comune di Trescore, Brenta de Brunella, Tadone di Ruggero Guidone e Pietro di Lanfranco Giovanni Bertrami: il fatto che la causa coinvolgesse direttamente queste figure fa capire che già a quell'epoca (così come nelle vertenze successive) non si trattava di episodi sporadici di "sconfinamento" nelle terre dell'abbazia da parte di singole persone di Trescore, bensì di un vero e proprio tentativo di appropriazione messo in atto dal Comune, che già aveva compiuto un passo decisivo in questa direzione, quale appunto la nomina di *camparii* responsabili della custodia di quel bosco.

Il Comune si era opposto all'istanza presentata dall'abbazia il 10 otto-

bre, ma le sue ragioni non furono accolte dal giudice del podestà, Bernardo de Sesso; perciò, il 7 dicembre, un servitore del Comune di Bergamo riportò ai tre campari di Trescore l'ingiunzione del giudice a presentarsi in città l'indomani alla lettura della sentenza; non essendosi questi presentati, l'atto fu rimandato di una settimana, ed il 14 dicembre il bando venne ripetuto a Trescore, ma anche questa volta i campari di Trescore non vennero, e così la sentenza venne letta alla presenza dell'abate et altera parte absente: accolta l'istanza del monastero, la prima sentenza era cassata. L'esito dell'appello doveva esser chiaro fin da quel 10 ottobre, così da spiegare l'ostinata renitenza dei campari; non una parola però è spesa sull'oggetto della causa, né sul merito della prima sentenza, che solo sappiamo aver mandato assolti i tre campari.

Né quella sentenza rappresentò la fine della causa: il Comune di Trescore era ancora in lite l'anno successivo, quando il Comune di Bergamo si intromise avanzando anch'esso dei diritti sul bosco. I passi successivi sono riassunti in un estratto<sup>2</sup> dei registri giudiziari che si conclude con l'ultimo deliberato del nuovo podestà, Ubertino de Andito, del 29 ottobre 1247.

All'inizio dell'anno, il Consiglio del Comune aveva nominato due giudici, Rogerio Guidotti e Valotto Daiberti, quali sindici delegati ad affrontare la questione: essi avevano fatto fare dei bandi nei villaggi limitrofi (in terris et locis circonstantibus ipsi busco) esortando a farsi avanti chiunque volesse avanzare diritti su quel bosco; non essendo giunta alcuna richiesta, avevano proceduto a porre nel bosco dei campari del Comune di Bergamo. Il 1º Marzo vi fu anche una deliberazione del Consiglio che, in risposta al quesito posto dal podestà su cosa fare del «busco quod dicitur de Valota et quod dicebatur esse communis Pergami», decretava che il bosco doveva essere considerato di proprietà del Comune, e che pertanto ne dovevano essere precisati i confini, ed il podestà doveva fare tutto ciò che i due sindici avrebbero stabilito per la tutela di quel bene.

Dietro sollecitazione degli Anziani del Comune, il 22 Marzo, il Consiglio diede quindi mandato<sup>3</sup> al podestà di affrontare le rivendicazioni dell'abbazia, chiedendo che questa indicasse con maggiore precisione quale fosse la parte di cui si riteneva titolare:

quod faciat illos de Valotta dare sibi in scriptis quid et quantum et a qua parte petunt et dicunt esse suum positis confinibus, et quid et quantum et a qua parte habet commune Pergami, ed esibisse privilegia et cartule comprovanti la proprietà del bosco; esaminati questi titoli, il podestà avrebbe dovuto investire della questione un collegio di otto giudici, affinché non potessero esservi ulteriori rivendicazioni da parte dell'abbazia, e nel frattempo non avrebbe dovuto recepire nessuna prova testimoniale a favore di questa, né da parte di persone rappresentanti di questo, né da parte del Comune di Trescore (che dunque era ancora parte in causa).

Degli otto giudici ci è giunto un bando<sup>4</sup> emanato il 28 giugno, presumibilmente all'atto dell'assunzione della carica: che nessuno osasse modificare lo stato dei beni prima che fosse definita la «controversia (...) que est et vertitur inter commune Pergami et (...) dominum habatem et commune de Triscurio super Valotta et de [terra] et buscho de Valotta». Essi compirono anche un sopralluogo in Vallalta, ed ascoltarono ben dodici testimoni a favore del Comune di Bergamo, presentati dai due sindici del Comune stesso; ma alla fine, il loro consilium al podestà fu di cassare la deliberazione del 1º marzo e di revocare i campari posti nel bosco, fermi restando comunque i diritti rivendicati dal Comune sul bosco stesso: un parere fatto immediatamente proprio dal podestà, che il 29 ottobre fece leggere in una seduta del Consiglio la scriptura sigillata contenete la sententia degli otto viri sapientes.

Decisivi per questa soluzione sembrano essere stati i documenti presentati dall'abbazia, anche se non bastarono a far recedere, definitivamente e sul piano formale, il Comune di Bergamo dalle proprie pretese. Certo è che dopo quella data non abbiamo più prove del prolungarsi della lite, ed anzi, due anni dopo, il 5 settembre 1249, il monastero investiva alcuni uomini di Gaverina del diritto di pascolo con capre per due mesi «in Grumoldo Plateo et in Sponda Aordi et in Valotella et in monte Pelsini» <sup>5</sup>, cioè tutta l'ampia fascia boschiva a monte del monastero: segno evidente di un ormai riacquisito controllo su questa parte del suo territorio. Si tratta però di un documento isolato, e solo sul finire del secolo abbiamo documenti in serie che attestano l'avviamento di un regime stabile di sfruttamento di questi boschi<sup>6</sup>.

#### b. La lite del 1291-92

La controversia si riapre una quarantina di anni dopo, nel 1291, in seguito alla denuncia sporta da tre uomini di Comenduno contro il Comune di Trescore. Di questo processo abbiamo un resoconto dettagliato, in un lungo rotolo<sup>7</sup>che registra tutti i passi procedurali compiuti a partire dal 5

maggio, data della denuncia, al 21 giugno: una documentazione ben più ricca di quella disponibile sia per il processo precedente sia per quelli sostenuti contro la comunità di Cene-Vall'Alta. Già degli eventi che innescarono il processo abbiamo un resoconto dettagliato nelle parole degli accusatori:

Iohannes filius condam Ambrosii cui dicebatur Cavalerius de Zenonibus et Albertus filius Iohannis cui dicebatur Gavazius et Ambrosius filius Iohannis cui dicebatur Trivisianus omnes de Comeduno et quilibet eorum iurati de veritate dicenda die quinto intrante Madio et eo die per suam cartulam accusationis et denonciationis sic dixerunt: «Nos et quilibet nostrum in solidum accusamus et denonciamus Nicolaum de Nicolis de Noale et Lanfrancus Petri de Longis cui dicitur Zaffus ambos consules communis de Triscurio et Salvettum Persavalli Bulze et Manzolum Lanfranci Gazole tabernarium et Sozum de Codonibus et Armanum de Nicolis et Iohannem Tironum et Facoyum Morarii et Petrum Fassati de Puteo et Petrum Rabaney de Bonsenioribus et Guilielmum de Rampinonibus et Rubeum Morazzii de Merzadris et Fachinum Sozi de Oddonibus et Targam deganum communis de Triscurio et Burinum Pasetti Ottipizzii omnes de Triscurio et quemlibet eorum ex eo et pro eo quod ipsi et quilibet eorum, una cum pluribus aliis malo modo et ordine tractati et apensate armati de diversibus generibus armorum assaluerunt nos et quemlibet nostrum in quadam pecia terre que appelatur Vallotella sive Domocultus, que pecia terre est communis Pergami et iacet prope monesterium Vallalte per medium miliare vel ibi circa; cui pecia terre coheret a mane sive ab una parte communium de Zene et de Valolta et in parte de Piano et de Gavrina, a meridie sive ab alia parte communium de Tercio et de Luxana, a sero sive ab alia parte communium de Zenate et in parte communis Concilii de Albino et aliorum, a monte communis Concilii de Albino sive ab una parte (!) et in parte suprascripti monesterii Vallis Alte; et in qua pecia terre utuntur et visi sunt a memoria hominum citra et ultra suprascripti et quilibet eorum et allii homines et persone tocius Concilii de Albino et de Zene et de Valolta et de Nembro et de Villa Rippe Serii et de Scanzo et de Roxiate et etiam alii homines et persone civitatis et virtutis Pergami per talliare ligna in ea pecia terre et eam

viam tollere et portare ad eorum voluntatem, tamquam in terram que est communis Pergami et deputata ad usum personarum ipsorum locorum et civitatis et virtutis Pergami et aliorum locorum; et nos et quemlibet nostrum feruerunt de pugnis et lapidibus et per bastones, ita quod eciam fecerunt exire sanguinem de ore et naso et vultu ipsi Alberto, et trahentes nos per capillos, et derobantes nos et quemlibet nostrum malo modo et ordine de drappis et aliis infrascriptis rebus et denariis, et extrahenets nobis pannos de dorsu preter camisias et accipiendo nobis et derobando nos de infrascriptis malo modo;

[segue elenco dei beni rubati a ciascuno ]

et quas res nobis sic derobata per eos et per alios qui cum eis erant, nomina quorum nescimus, viam portaverunt malo modo et ordine et exclamantes nos sempre ex parte domini Potestatis et communis Pergami: «Heu, foras ad intorium!». Nos derobemur et verberamur et nichil nobis profuit nec valuit et ex eo et pro eo et de eo quod ipsi et quilibet eorum malo modo et ordine et in dampnum et preiudicium communis Pergami occupaverunt et occupant communi Pergami ipsam petiam terre et possessionem eiusdem in qua ipsum commune Pergami et homines et personas communis Pergami steterunt in possessione et quasi per taliare ligna in ea a memoria hominum citra et ultra. Quare, cum predicta sint enormia et turpia et indecencia et in magnum dampnum et preiudicium et lesionem communis Pergami et in magnum dampnum et preiudicium et opprobrium nostrum, petimus suprascriptos et quemlibet eorum in solidum debere puniri et condampnari de predictis et pro predictis et ad restitutionem ipsarum rerum nobis sic derobata(rum) et ad iniuriam nobis factam, secundum iura et leges et ordinamenta et consuetudines communis Pergami. (rr.1-16 e 23-31)

Dapprima gli accusati negano ogni addebito, e quasi due settimane trascorrono tra citazione dei testimoni, giuramenti di questi e delle parti, costituzione dei procuratori e dei fideiussori. Finalmente, il 18 maggio, gli accusati di Trescore —i consoli del comune e le altre persone singolarmente nominate— si presentano davanti al podestà, Pietro Visconti, e al giudice ad maleficia delegato ad istruire il processo, Turizano Cavazza, per dimostrare che il Comune di Trescore ha sempre posseduto a pieno diritto la "pezza di terra" ove avvennero i fatti narrati dagli accusatori; e che quanto essi han fatto è stato, semplicemente, pignorare i beni di chi era stato scoperto recare danno ai beni del comune:

Quod suprascriptum comune gentilium et populi de Triscurio et homines et persone ipsius comunis sunt et hinc retro steterunt semper et continue et pacifice in tenuta et possesione pacifica et quieta vel quasi infrascripte pecie terre buschive iuris ipsius comunis et ad ipsum comune pertinentis per .x. .xx. .xxx. vel .xl. annos et plures et etiam a memoria hominum citra et ultra sine alicuius contradictione, taliando et taliari faciendo ligna in ipsa pecia terre et ea extraenda et portando et trahi et portari faciendo, et fieri faciendo ibi stramen et erbam et foliam, et custodiendo et guardando et ingazando et custodii et guardari faciendo ipsam peciam terre et ligna que sunt et fuerunt pro temporibus in ea, pignorando et pignorari faciendo et maxime per camparium et camparios et officiales qui sunt et fuerunt pro temporibus ipsius comunis quemlibet et quolibet quem seu quos invenerunt dantem seu dantes dampnum in ipsa pecia terre seu lignaminibus eiusdem, et omnia alia faciendo in ipsa et de ipsa pecia terre et circa eam et eius occasione que placuit ipsi comuni et hominibus ipsius comunis tamquam in re et de re ipsius comunis et ad ipsum comune pertinente et competente; et quod omnia ea et quodque eorum que reperirentur suprascriptos homines de Triscurio et quemlibet seu aliquem ipsorum fecisse suprascriptis de Comenduno seu in rebus eorum et cuiusque vel alicuius eorum de mense Aprilis curente .m.cc.l.xxxx.i. et maxime die ultimo ipsius mensis et in infrascripta pecia terre, fecerunt ex eo et pro eo quod suprascripti homines de Comenduno una cum multis alliis erant ipso mense et die in infrascripta pecia terre ipsius comunis cum brozis et bobus et habentes multas secures et taliantes et habentes taliata multa ligna in ipsa nostra pecia terre in magna quantitate malo modo et ordine et dolose, et volentes pignorare et pignorando suprascriptos de Comenduno dantes et qui dederunt dampnum in ipsa pecia terre et non animo nec intencione derobandi nec ingiuriandi ipsos homines de Comenduno nec aliquem ipsorum, set racione iuris quod habet ipsum comune de Triscurio et homines et persone ipsius comunis de Triscurio in ipsa pecia terre;

et quod ipsum comune de Triscurio et homines et persone ipsius comunis et sunt et hinc retro steterunt a memoria hominum citra et ultra et publice et palam in possessione et quasi possessione (!) pignorandi et pignorari faciendi et maxime in presencia campariorum et officialium ipsius comunis et cuiusque seu alicuius eorum, et ipsi officiales et camparii ipsius comunis de Triscurio et quilibet ipsorum quamlibet personam unam vel plures quam et quas invenerunt in ipsa pecia terre et maxime dare dampnum in ea. (rr.114-129)

Viene meglio specificata anche la delimitazione del bosco rivendicato dal Comune di Trescore, mettendo in evidenza come esso sia solo una (piccola) parte di quella "pezza di terra" a cui si riferisce l'atto di accusa di quelli di Comenduno:

Pecia terre hec est, videlicet una petia terre buschive que dicitur Valotella, cui est a mane monesterii Vallis Alte et comunis de Tercio et de Luxana et suprascripti comunis de Triscurio, a meridie collum montis comunis de Triscurio in parte et in parte ecclesie Sancte Marie de Misma, a sero similiter in parte suprascripte ecclesie de Misma et suprascripti comunis de Zenate, in parte monesterii Vallis Alte, a monte suprascripti monesterii. Item probare intendunt [scil. illi de Triscurio] (...) quod suprascripta pecia terre supra contenta comprehenditur et est infra confines cuiusdam pecie terre que apellatur Vallotella sive Domocultus que iacet prope monesterium Vallis Alte per medium miliare vel ibi circa, cui pecia terre coeheret [etc.] que pecia terre dicitur in accusacione facta de suprascriptis supra nominatis de Triscurio. (rr.130-138)

In effetti, i confini descritti nella dichiarazione degli uomini di Trescore identificano un'area piuttosto circoscritta, corrispondente all'estremità meridionale del territorio abbaziale, cioè la conca compresa tra il monte Pelsino e il *Grumello de Platto*, alla quale anche nei contratti d'affitto del monastero, di poco posteriori al processo, risulta applicata la denominazione *Valotella* 8.

La pecia terre descritta nell'accusa, delimitata ad Est dai territori di Gaverina, Piano e addirittura di Cene-Vallalta, e ad Ovest dalle terre del Concilium di Albino, coincide invece praticamente con tutto il versante

meridionale della Valle del Luio; o meglio, probabilmente, nelle intenzioni degli accusatori, con tutta la parte a bosco, spingendosi fin verso le falde dell'Altino (cioè verso il territorio di Cene-Vall'Alta) e delimitata solo verso Nord dalle terre riconosciute di proprietà dell'abbazia, cioè la fascia agrarizzata del fondovalle; significativa in questo senso è anche la precisazione che la pecia terre disputata disterebbe solo mezzo miglio (medium miliare, circa 660 metri), dal sito del monastero: una distanza che coincide, grosso modo, con il limite inferiore della copertura boschiva storica, quale documentata dai Catasti ottocenteschi.

La rivendicazione di questa enorme "pezza di terra" al Comune di Bergamo, quale compare nelle parole degli accusatori —così come poi sarà in quelle di altri testimoni favorevoli, e nelle dichiarazioni degli stessi reggitori della città— va ben oltre le affermazioni di proprietà già formulate nel 1247: rappresenta un vero e proprio disconoscimento dell'autonomia territoriale dell'abbazia. Il conflitto, a questo punto, non è più puramente patrimoniale, ma politico; e gli attori non sono più le due comunità rurali, ma la Città e il monastero.

Per questo l'istanza ad intervenire nel processo in quanto concernente beni di sua proprietà, presentata dall'abbazia l'8 giugno<sup>9</sup> (cioè dopo altre tre settimane, trascorse in atti formali richiesti dalla procedura), afferma in primo luogo la titolarità del monastero su tutto il territorio posseduto nella Vallis Alta, descritto anche qui come una grande pecia terre, i cui confini sono descritti ripendendo le formule adottate nei primi privilegi vescovili, quali l'atto di fondazione, la donazione del Pelsino del 1142 e la conferma del vescovo Girardo del 1148; una pecia terre in cui è compreso anche il bosco preteso in proprietà dal Comune di Trescore:

Pecia terre hec est, videlicet quedam pecia terre que est in Valle Alta, cui coheret a mane terra de Gavrina et de Appeliano seu Piano et de Molonio et Tercio, a meridie [terra] (a) de Triscurio et de Casche et de Zenate et ecclesie Sancte Marie de Misma, a sero valicula(b) que est iuxta Grumellum qui dicitur Roncarizium et Vallis Iumella in parte et in parte illorum de Albino et de Zenate et ecclesie de Misma, a monte via de Altino et ultra ipsam viam comunium de Zene et de Vallotta. Et in qua pecia terre proxime nominata et infra quas coherentias conprehenditur quedam pecia terre buschive que appellatur Vallotella, cui coheret a mane dicti

monesterii et communium de Tercio et de Luxana, a meridie collum montis de Triscurio in parte et in parte illorum de Casche et Sancte Marie de Misma, a sero suprascripte ecclesie de Misma et suprascripti monesterii, a monte suprascripti monesterii Vallis Alte. (rr.211-216)

- a. integrazione di un luogo ove VA 159 reca uno spazio bianco di 4-5 lettere seguito dalla formula in parte et in parte, e VA 157 solo in parte.
- b. VA 157: vallicula que vallicula dicitur vallis misemascha et.

Anche a questa istanza segue la convocazione di testimoni a favore dell'abbazia, ma soprattutto segue, il 19 giugno, un precetto del giudice, che chiede di meglio precisare quale sia il luogo, la *pecia terre*, ove avvennero i fatti di violenza che sono oggetto del processo: segno dunque che l'ambiguità dell'indicazione topografica fornita dagli accusatori è stata colta anche dall'autorità giudicante.

Ma proprio il disegno politico che sottostava a quella indicazione deve aver imposto altresì di tagliar corto di fronte a questi dubbi: due giorni dopo, il giudice stesso stabilisce di non ammettere l'istanza dell'abbazia, perché non pertinente l'oggetto principale del processo: «cum causa suprascripte accusacionis sit inter alias personas». Così il processo si chiude, per il monastero, e con la registrazione di questo atto del giudice termina il lungo rotolo contente gli atti processuali trasmesso dall'archivio di San Benedetto.

La sentenza sulla causa tra quelli di Comenduno e il Comune di Trescore verrà pronunciata quattro mesi più tardi, l'8 ottobre, dallo stesso podestà Pietro Visconti. Ne siamo a conoscenza grazie ad una copia autentica, tratta da un quaternum absolucionum conservato nell'armaria del Comune di Bergamo, ed allegata al rotolo del processo<sup>10</sup>. L'estratto, realizzato nel maggio 1292, fu evidentemente richiesto dall'abbazia, che continuava a considerarsi parte interessata nella controversia —ancora aperta—sulla grande "pezza di terra", o anche solo sul bosco di Valotella. La sentenza assolutoria riguardava infatti solo la responsabilità personale degli accusati di Trescore per le violenze denunciate (pur lasciando in sospeso la richiesta dei tre di Comenduno di vedersi restituire i beni "pignorati"), e soprattutto non si intendeva vincolante per la definizione dei diritti eminenti sulla terra:

salvo quod per hanc absolucionem et sentenciam non fiat aliquid preiudicium communi Pergami nec alicui nec aliquibus personis vel universitatibus in suprascripta pecia terre nec possessione nec dominio eiusdem, nec in aliquo suo iure, si quod habent, nec aliquod ius aquiratur per predictam causam, nec dimissis (?) de Trescurio nec alicui alio in predicta pecia terre nec possessione nec dominio eiusdem.

Ma una rivendicazione ancor più esplicita da parte del Comune di Bergamo venne avanzata dal Capitano del Popolo, Bernardino della Porta, appellandosi a quella norma dello Statuto cittadino<sup>11</sup> che impegnava i reggitori del Comune a tutelare in ogni modo i beni di questo, ed affermando che tra essi era anche quella «pecia terre buschive que appellatur Vallottella sive Domocultus», sita a mezzo miglio dal monastero, e i cui confini vengono descritti come nella prima accusa mossa dai tre di Comenduno. Così, il 6 marzo 1292, accompagnato da sei anziani populi pergamensis, il Capitano si recò personalmente nella pecia terre rivendicata, e qui furono raccolte le testimonianze giurate di molti antiqui homines «de quampluribus aliis locis circumstantibus», che confermarono una volta di più la verità della tesi affermata nelle multe scripture già prodotte dal Comune sull'argomento: «quod dicta pecia terre est communis Pergami et ad commune Pergami pertinet et pertinere debet et consuevit de iure». Forte di queste ulteriori conferme,

prefatus dominus Bernardinus capitaneus (...), nomine et vice communis Pergami et pro ipso communi Pergami, intravit libere et quiete nemine contradicente in tenutam et possessionem ipsius petie terre de iure et de facto, accipiendo dicto modo et nomine in eius manibus de terra, herba et lignis et fraschis ipsius pecie terre et que erat in ea, aprehendendo predicto modo et nomine predictam possessionem et tenutam et dominium eiusdem, faciendo ibi preconare, alta voce et eciam tubba sonata ibi per Peterbonum de Bondo servitorem communis Pergami et trombatorem, ex parte ipsius domini capitanei et communis Pergami, quod aliqua persona non debet dare dampnum in suprascripta pecia terre sub pena solidorum quatraginta imperialium, salvo iure omnium personarum, si quod habent. Et insuper ibidem dictus dominus Bernardinus capitaneus

dicto modo et nomine, et de voluntate et consensu suprascriptorum dominorum anzianorum, elegit ibi Iohannem qui dicitur Durdus de Vallotta et Mafeum Bondione, servitores communis Pergami, et Martinum Scurherii de Albino et Albertum Iohannis Lotte de Albino et Martinum Luli de Vallotta qui dicitur Mesginus et quemlibet eorum camparios seu custodes per campar(iam) communis Pergami ad dictam peciam terram custodiendam et guardandam et salvandam et ea que in ea sunt, et accusandum quamlibet personam quis invenerint dare dampnum in ipsa pecia terre. Qui camparii seu custodes ibi ad Sancta Dei Evangelia iuraverunt de facere et exercere bene et legaliter ipsum suum officium camparie et causandi quemlibet et quoslibet dantes dampnum in ea, et quod non acusabunt aliquem nec aliquos iniuste.

Il documento, secondo atto allegato al rotolo del processo<sup>12</sup>, è completato dalla trascrizione di quelle deposizioni su cui era fondato l'atto della
presa di possesso: sono ricordati ben trenta testimoni, di molti dei quali non
si fa che ripetere che confermano le parole di chi li ha preceduti; altri
aggiungono solo precisazioni particolari, legate perlopiù alla propria esperienza personale —ad esempio, nell'indicare da quanti anni dura una certa
situazione—, ma i contenuti fondamentali di queste deposizioni sono già
tutti espressi nella prima di esse:

Ser Riboldus Otteboni ser Lanfranci Riboldi de Laranica testis, iuratus sub predicto domino capitaneo de veritate dicenda de predictis suprascripto die, interrogatus per ipsum dominum capitaneum de quot annis ipse recordatur bone memorie, respondit quod bene recordatur de trigintaquinque annis et plus; interrogatus si ipsa pecia terre est communis Pergami et ad commune Pergami pertinet, respondit: «Sic, et quod semper a mea memoria citra auditum habeo dici quod ipsa pecia terre est communis Pergami et ad ipsum commune pertineret et pertinuit et pertinere debet de iure; et quod homines concillii de Albino et de Villa Ripe Serii et de Laranica et de Roxiate et de illis contratis circumstantibus soliti sunt ire et vadunt a mea memoria citra ad boschezandum in suprascripta pecia terre buschive tamquam in terram et super terram communis Pergami et communi Pergami pertinentem, et quod de predictis est

vox et famma publica in suprascriptis contratis lectis prius coherentibus suprascripte pecie terre diligenter.»

Oltre che dai comuni compresi nel Concilium (Albino, Desenzano, Comenduno e Bondo) e dalle altre località menzionate in questa deposizione (Villa di Serio, Ranica e Rosciate), i testimoni provenivano anche da Cene e, più numerosi, da Vall'Alta; vi era anche quel Iohannes qui dicitur Durdus che sarà poi eletto camparo del Comune di Bergamo, indicato in questo contesto come conversus seu familiaris monasterii Vallis Alte; e fu proprio lui ad affermare che già quarant'anni prima il Comune «posuit camparios seu custodes ad custodiendam ipsam peciam terre tamquam terra communis Pergami»: una precisazione che pare riferirsi alla lite del 1246-47.

Ma la stessa data, 6 Marzo 1292, reca anche un altro documento (anch'esso allegato ai precedenti<sup>13</sup>), contenente la contestazione di quella presa di possesso, fatta direttamente dall'abate al Capitano del Popolo e a quegli *anziani* che erano con lui: dunque un atto compiuto nel luogo stesso di Valotella, immediatamente dopo l'elezione dei campari; a fondamento del diritto del monastero sono citati, come di consueto, gli antichi documenti ed i privilegi concessi dalla Sede Apostolica, ma anche la *largissima prescriptione*: se il Comune dovesse perseverare nel disprezzo di queste ragioni, contravvenendo così anche alle costituzioni imperiali promulgate dall'arcivescovo di Milano, il monastero, quale estremo tentativo di veder rispettati i propri diritti, si dice pronto ad appellarsi alla stessa Sede Apostolica.

Anche di questa causa non abbiamo una sentenza definitiva: si potrebbe pensare che la sola minaccia di un tale appello abbia raggiunto l'effetto di far recedere il Comune dalle proprie pretese. Pochi mesi dopo, però, il 20 Maggio, cade una nuova delibera del Consiglio del Comune di Bergamo, che ribadisce il mandato al podestà di entrare in possesso del pothere de Valotta et de Faudono (o Foldono, un altro bosco già oggetto di contrasti sito sul versante occidentale della Val Seriana<sup>14</sup>), di far bandire nei comuni circostanti (in particolare a Trescore e in quelli del Concilium de Albino) il divieto ad entrare in quei boschi, e quindi di metterli all'incanto, al pari di altre proprietà del Comune. Un anziano del Comune, Pietro Moyzoni, avanzò altresì la richiesta di autenticare le testimonianze raccolte quel 6 Marzo in Valotella riguardo alle accuse fatte dagli uomini del Concilium contro quelli di Trescore: l'intento pare dunque quello di conferire pieno valore legale alle testimonianze su cui si fondava l'atto di presa di possesso, in vista forse

di una prossima riapertura delle ostilità nei confronti dell'abbazia.

L'estratto di tale delibarazione, rogato il 28 novembre, è l'ultimo dei documenti allegati al rotolo del processo del 1291<sup>15</sup>, e dopo di questo non vi è più nessuna testimonianza di ulteriori iniziative da parte del Comune cittadino. Nel 1296 Valotella ricompare nelle carte dell'abbazia, in una locazione, ma solo a partire dagli anni Trenta del secolo XIV appare oggetto di un regolare sistema di affittanze; che peraltro non determinò la fine di ogni forma di conduzione diretta del bosco: ne fanno fede le testimonianze raccolte, poco più tardi, in occasione di una nuova lite con il Comune di Trescore, su cui ci soffermeremo più oltre.

# c. Le ragioni dei tre contendenti

Alla base delle rivendicazioni da parte del Comune di Trescore sta dunque solo una lunga consuetudine d'uso, risalente almeno a mezzo secolo addietro (come testimonia l'esistenza di una vertenza aperta già nel 1246), che aveva portato la comunità a considerare quel bosco parte integrante dei propri beni, al punto di collocarvi dei propri campari. Una consuetudine resa possibile dalla contiguità fisica del bosco con il territorio, e forse anche con gli stessi beni comunali di Trescore<sup>16</sup>, nata dallo "sconfinamento" dei vicini da aree già oggetto di un uso legittimo e consolidato; una consuetudine, inoltre, che poté radicarsi probabilmente grazie alla relativa marginalità di quel bosco rispetto al restante territorio abbaziale; in particolare, rispetto alle aree limitrofe stabilmente inquadrate in strutture aziendali, o anche solo oggetto di regolari locazioni, a partire dalla seconda metà del Duecento.

Lo stesso si può dire dello sfruttamento del bosco da parte di gente del Concilio di Albino: a meno di non intenderlo come un'aperta provocazione per innescare la lite in cui poi si intrometterà il Comune cittadino, anche in questo caso, non fu che uno spingersi oltre i confini di un'area —appartenente sì all'abbazia— sulla quale però anche il Concilio vantava un diritto d'uso risalente: terre possedute dal Concilio sono ripetutamente citate nelle coerenze del territorio abbaziale, lungo il confine orientale segnato dalla Vallis Misemascha, ma il diritto di boschezare si spingeva anche al di là di questa, sul dosso del Pelsino. Nel 1142, infatti, nel donare quest'area all'abbazia, il vescovo Gregorio si era riservato su di essa un diritto di raccolta della legna (reservata tamen eidem episcopo licentia ad usus proprios in eisdem locis ligna silvestria tollendi)<sup>17</sup>: diritto che non poteva essere concretamente esercitato se non dagli uomini soggetti alla signoria, cioè appunto

dalle comunità che formeranno il Concilio di Albino. Anche nel caso dell'episodio da cui nacque la lite nel 1291, dunque, si può ben parlare di uno sconfinamento nell'esercizio di un diritto in sé legittimo.

Ben diverse ragioni, invece, dobbiamo supporre abbiano spinto il Comune di Bergamo ad avanzare diritti su terre così lontane, anche solo attraverso il "riconoscimento" dei diritti propri di una delle parti coinvolte: ragioni che non trovano mai aperta espressione nelle carte giunte sino a noi. Ciò che risulta però evidente è il tenace, continuo sforzo del Comune di appropriarsi di un territorio che era indubbiamente appartenuto all'abbazia sin dall'epoca della fondazione, come provavano gli stessi privilegi presentati nel corso del processo; gli stessi titoli di fronte ai quali, del resto, già nel 1247, il collegio degli otto viri sapientes aveva consigliato il Comune di rinunciare alle proprie pretese.

Se le scripture a cui si appellava il podestà, nell'atto di compiere la solenne presa di possesso del bosco a nome del Comune, non sono che le deliberazioni del Consiglio e degli altri organi del Comune, emanate appunto in occasione della causa del 1246-47, siamo ancora sul piano di una mera affermazione "autocratica" del diritto del Comune medesimo. In occasione della nuova lite, nel 1292, si tentò di dare a quelle rivendicazioni un fondamento "oggettivo", ma fu possibile cercarlo solo nella consuetudine: a questa sola fanno riferimento le testimonianze allora raccolte. E' semmai significativo che tutte le persone della zona citate come testimoni vengano presentate come vicini di comuni, così da sottolineare che la posta in gioco sono diritti d'uso collettivi, che il Comune di Bergamo, in quanto proprietario della "pezza di terra", avrebbe concesso alle comunità ad esso soggette.

Ancora una volta, dunque, come già al tempo della lite con gli homines de Piano ed i domini de Tercio, la prova di diritti su una terra spettanti ad un signore —in questo caso, oltrettutto, un ente impersonale— viene ritrovata nel possesso e nel concreto sfruttamento di questa terra da parte di uomini soggetti alla sua autorità; e a questa data il Comune di Bergamo si è ormai fatto signore di tutto il territorio rurale, e non è ammessa, virtualmente, l'esistenza di altri poteri autonomi.

Proprio nel caso di Albino e delle comunità vicine, ad esempio, abbiamo testimonianze dirette della sostituzione della signoria cittadina al secolare dominio del vescovo di Bergamo, sostituzione proceduta attraverso veri e propri atti di usurpazione, negli anni Cinquanta del XIII secolo<sup>18</sup>: e si tratta di quelle comunità comprese nel Concilio, che per

prime figurano coinvolte nella lite per il possesso del bosco di Valotella.

Ma il territorio rivendicato dal Comune di Bergamo, come abbiamo visto, è ben più vasto di quel bosco, comprende tutte le aree incolte della Valle del Luio; così come i testimoni citati appartengono anche ad altre comunità più lontane, i cui membri —realisticamente— è ben difficile siano mai stati usi recarsi fin nella Valle del Luio per raccogliera legna e strame o per pascolare qualche bestia: anche comunità insediate nei dintorni della città, come Ranica, donde viene il testimone di cui abbiamo letto le parole. Il ricorso del Comune ad una base geografica tanto ampia per le testimonianze a proprio favore è inteso evidentemente a rafforzare l'idea di un diritto che solo la Città ha concesso, e con ciò a prevenire la possibilità che sia il Concilio, a sua volta, a rivendicare la piena titolarità di quel diritto d'uso e a negarne la concessione da parte del Comune di Bergamo.

Una precisa strategia, dunque, volta al conseguimento di un obiettivo economico prioritario per il Comune: garantire alla città l'approvvigionamento di legna, aspetto sul quale particolarmente insistono le testimonianze, sia quelle della gente di Comenduno, all'inizio della lite, sia quelle raccolte dal Capitano del Popolo, che parlano espressamente, oltre che di boschezare, anche di talliare ligna... et ea viam portare.

Approvvigionamento di legna, da ardere come da opera, che ormai, in una fase tanto avanzata di espansione agraria e di crescita demografica, non può che dipendere dal patrimonio boschivo delle Valli: una risorsa che, già nel 1248, si avvertiva la necessità di tutelare con un'apposita norma statutaria, disponendo che di tutti i boschi spontanei (nemora non allevata) compresi nel raggio di 10 miglia dalla città —fossero questi di proprietà comunale, di privati, di nobili o di enti ecclesiastici— la metà venisse ingazata per almeno cinque anni, a cura dei comuni in cui si trovavano<sup>19</sup>.

Rivendicare un diritto d'uso sui boschi dell'abbazia per comunità tanto lontane, ma tanto vicine alla città, significava non tanto assicurarne lo sfruttamento da parte di tutti i membri di quelle comunità —di fatto impraticabile, antieconomico—, quanto piuttosto garantire l'accesso, ed uno sfruttamento pressoché gratuito, a quelle poche persone per le quali esso poteva rappresentare un'attività specializzata, economicamente vantaggiosa: boscaioli e commercianti di legna che guardavano al mercato cittadino.

#### d. La lite del 1346-48

Il contrasto con la comunità di Trescore per il possesso del bosco di

Valotella si riapre, sostanzialmente negli stessi termini delle liti precedenti, nel 1346, e un primo compromesso venne raggiunto l'8 settembre dello stesso anno, con l'elezione del *nobilis miles* Baldino Suardi come arbitro: una scelta forse intesa ad evitare il riaccendersi delle pretese del Comune di Bergamo, ed insieme motivata dai legami dell'abbazia con questo ramo della famiglia Suardi; Baldino è infatti figlio di quel Lanfranco che, morto nel 1330, fece erigere il proprio monumento funebre nella chiesa di San Benedetto<sup>20</sup>.

La sentenza, pronunciata quasi due anni dopo, il 12 aprile 1348, fu favorevole all'abbazia, e intimava al Comune di Trescore di non molestare più il quieto possesso di quel bosco, condannandolo inoltre al versamento di 8 lire in risarcimento delle spese sostenute per il processo<sup>21</sup>. Essa si fondava sulle stesse prove che l'abbazia aveva potuto portare già un secolo prima: i documenti delle antiche donazioni, i privilegi vescovili e le bolle pontificie<sup>22</sup>.

Nell'affermare i propri diritti il Comune di Trescore allude a forme d'uso e descrive il bosco in questione in termini molto simili a quelli contenuti nei documenti del precedente processo:

quod (...) homines et vicini communis de Triscurio et dictum commune fuit et stati sunt in vera et pacifica possessione terrarum et possessionum iacentium in contrata ubi dicitur in Valottella per decem, viginti, treginta et quatraginta annos, et eciam a memoria hominum cuius <plus> non existit, et plus et minus ut testes deponere voluerint; item quod ipsum commune et vicini communis de Triscurio a temporibus retroactis et hodie tenent et possident ipsam Valottellam seu terratorium dicte Valottelle usufructuando nemora intus existencia et pasculando eciam cum bestiis et stramen colligendo, sicut veri possessores dicte Valottelle; et quod de predictis est publica vox et fama, no astringendo se dicto nomine ad omnia predicta probanda sed solum ea que sue vittorie sufficiant in predictis. Que Valottella iacet in terratorio de Triscurio, cui coheret ab una parte communis de Casche, ab alia parte communis de Cenate, ab alia parte communium de Tercio et de Luxana, ab alia parte communis de Triscurio et in parte monasterii de Valotta.

Per contro, i procuratori dell'abbazia si dicono pronti a dimostrare che

essa ha sempre posseduto il bosco «ex veris et iustis privilegiis et titullis per decem, viginti, treginta, quatraginta, quinquaginta et sexaginta annos et plus et minus prout testes testificare et dicere voluerint», ricordando anch'essi le forme d'uso in cui si concretizzava tale possesso: il pascolo del bestiame, la raccolta dello strame e, in termini più espliciti, anche il taglio del bosco: «accipiendo et accipi faciendo et talliando et talliari faciendo ligna et de lignis existentia et existentibus in ipsa (...) pecia terre». Riconoscono d'altra parte che alcuni uomini di Trescore possono vantare un passato di uso legittimo di quel bosco, ma solo per concessione dell'abbazia:

...et quod si per testes partis adverse diceretur vel probaretur vicinos aliquos communis de Triscurio tenuisse infrascriptam peciam terre vel partem eiusdem pro eo quod incidissent vel fecissent stramen vel paschulasent in ipsa pecia terre vel parte eiusdem, quod ipsi de Triscurio fecerunt cum parabola et licentia dominorum abbatum et eis ipsa parabola et licentia data <fuit> per dominos abbates dicti monasterii per gratiam.

L'area a cui fanno riferimento i procuratori dell'abbazia nella loro arringa è però assai più vasta di quella del bosco su cui avanzava diritti il Comune di Trescore: la descrizione dei confini della *pecia terre* contesa è esemplata (come quella contenuta nell'istanza presentata al podestà di Bergamo nel 1292) sui documenti delle donazioni e conferme vescovili del XII secolo, e designa in realtà l'intero territorio abbaziale<sup>23</sup>.

Delle testimonianze raccolte nel corso del 1347 si conservano quelle a favore dell'abbazia, trascritte in un documento datato 28 ottobre<sup>24</sup>, ma che è probabilmente frutto di una sintesi operata dal notaio cancelliere: sono tutte piuttosto brevi, ripetitive, forse anche perché in certa misura "organizzate" in modo da presentare dati coerenti. Tra queste, oltre a quelle di monaci e conversi dell'abbazia, vi sono anche testimonianze di persone delle comunità vicine —Gaverina, Prato Maggiore, Vall'Alta, Albino<sup>25</sup>— che dichiarano di aver avuto in affitto, per un certo tempo, il bosco di Valotella. Spicca, ad esempio, quella di certo Pietro fu Martino de Mozzis di Gaverina (rr.31-34), che dichiara di aver iniziato a prendere in affitto il bosco da cinquant'anni almeno, e che in effetti compare spesso nei contratti di locazione coevi, sia in quelli per brevi concessioni del diritto di pascolo su Pelsino e Valotella, sia (nel 1341) come conduttore della grande possessione di Casale, alla

quale erano connessi diritti d'uso estesi fin su questi boschi26.

Più o meno in tutte le testimonianze ricorrono accenni all'uso consueto del bosco da parte dei *fictuales*, ma anche di *famulli* del monastero: una sopravvivevnza, per quanto limitata, delle forme di conduzione diretta che in epoca più antica dovevano interessare anche altre parti del patrimonio abbaziale. Le forme di sfruttamento ricordate più di frequente sono il pascolo (talvolta si specifica: con vacche, pecore e capre) e la raccolta della legna e dello strame, proprio perché in esse consistevano i veri e propri "diritti d'uso del bosco", che potevano anche essere concessi simultaneamente a diversi gruppi di persone e potevano conciliarsi con altre forme di concessione. Più rare sono invece le menzioni di altre attività, come *secare prata*, che allude ad una vera e propria pratica colturale, possibile solo in presenza di affitti pluriennali, ed *incidere ligna*, cioè il taglio di alberi d'alto fusto, condotto probabilmente a rotazione in diversi lotti di bosco, a scadenze periodiche<sup>27</sup>.

Le dichiarazioni del ricordo personale risalgono anche a cinquanta o sessant'anni addietro, coprendo dunque virtualmente tutto l'arco di tempo che separa questa vicenda dalla precedente lite del 1292; i testimoni dichiarano anche *fino a quando* hanno assistito alle consuetudini descritte, ed il riferimento a scadenze molto vicine assicura che nemmeno nei tempi più recenti vi sarebbe stato lo spazio per l'inserirsi di pratiche d'uso dei vicini di Trescore "tollerate" dall'abbazia.

Quale esempio dei contenuti di queste testimonianze, può essere interessante leggere quella del monaco Zeno de Lazeris da Trescore, che nelle carte dei decenni precedenti compare a lungo in veste di "amministratore" del patrimonio dell'abbazia<sup>28</sup>:

Frater Zenus de Lazaris de Triscurio testis productus et iuratus super predictis lecto sibi primo capitullo questionis dixit vera esse que in primo capitullo continentur. Interogatus quomodo scit hoc, respondet quod recordatur de quatragintaquinque annis et pluribus, et finis tunc usque nunc vidit abbates, monachos et conversos ipsius monasterii tenere et possidere SSTam peciam terre tamquam peciam terre ipsius monasterii et sine alicuius contradictione; et quia per predicta tempora vidit conversos, famullos et fictualles ipsius monasterii pro ipso monasterio boschezare, ligna facere et paschulare in ipsa pecia terre. Interogatus quociens vidit predicta

fieri in predicta pecia terre, respondet: «Pro plus de centum vicibus», et dixit interogatus: «Et hoc fuit prima vice, quatragintaquinque anni sunt et plus, et ultima vice fuit ab octo diebus citra». Et lectis sibi aliis capitullis questionis dixit se scire de eis tantum quantum predixit, et quod vidit de hominibus de Triscurio venire ad dominos abbates, dominum Omnibonum et dominum Ayardum abbates, ad petendum parabolam eisdem faciendi ligna in ipsa pecia terre, quos abbates videbat et audiebat eis dare et concedere licentiam de hoc. Et dixit interogatus quod non est doctus etc. (rr.44-47)

Egli ci dà quindi una testimonianza sicuramente affidabile di precedenti episodi di uso legittimo del bosco di Valotella da parte di uomini di Trescore, collocabili tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, grazie al riferimento all'abate Aiardo (documentato sino al 1305)<sup>29</sup>; dunque poco tempo dopo la chiusura del processo del 1292. Uso legittimo, si sottolinea, perché frutto di concessione dell'abbazia, e a singoli individui, non diritto consuetudinario di tutta la comunità: come si vede, i poli tra cui oscilla la definizione giuridica delle pratiche d'uso, di fatto incontestabili, è ancora lo stesso dei precedenti processi, sia per Valotella che per le terre a Nord del Luio.

Anche altri testimoni ricordano l'esistenza di queste concessioni: Venturino Marzerii di Vall'Alta, il cui ricordo risale indietro di quarant'anni, dice che «publice audivit dici abbates predicti monasterii concesisse licentiam hominibus de Triscurio boschezandi in ipsa pecia terre». Anche Fachino Oberti di Prato Maggiore dichiara di aver visto per almeno cinquanta volte, negli ultimi vent'anni, uomini di Albino, di Vall'Alta e di Trescore «incidere ligna in ipsa pecia terre et ex ea portare ipsa ligna», ma in una forma che sembra piuttosto intesa a denunciare la lunga iterazione della pratica illecita del taglio, più che a confermare la concessione da parte dell'abbazia.

A episodi riconosciuti come violazione dei diritti del signore fanno riferimento invece due testimoni che ricordano l'intervento dei camparii dell'abbazia<sup>30</sup>: Giovanni di Bonetto Bursa di Albino «dixit eciam quod vidit camparios ipsius monasterii pignorare de hominibus contratarum quos invenerunt in ipsa pecia terre aliquid facere»; il converso frate Pietro da Piano dichiarò dapprima che da 34 anni «vidit fictualles ipsius monasterii paschul-

lare cum vachis et pecudibus et boschezare in ipsa pecia terre et per ipsam peciam terre», ma anche aggiunse che «existente fratre ipso teste ipsius monasterii vidit camparios ipsius monasterii pignorare de hominibus de Triscurio et contratarum, cum eos invenerunt boschezare in ipsa pecia terre nec aliquid <aliud> (?) facere in ea».

Precisazione quest'ultima particolarmente importante della reale portata a cui si erano ridotte le "usurpazioni" dei contadini di Trescore e degli altri villaggi vicini: solo raccolta di legne morte e strame, non più lo sfruttamento "intensivo" rappresentato dal taglio degli alberi (come attestato nel 1291-92) o anche solo dal pascolamento del bestiame; a partire dagli anni Trenta del Trecento, infatti, anche questa attività viene fatta oggetto di una più rigida regolamentazione, attraverso affitti annuali (poi pluriennali) del diritto di pascolo su Pelsino e Valotella<sup>31</sup>.

Quelle a cui ancora possono accedere gli uomini di Trescore sono dunque forme d'uso marginali, e perciò in grado di sottrarsi al progressivo stringersi del controllo sul bosco e sulle sue risorse. Forme d'uso che, affermatesi già come pratica consuetudinaria alla fine del Duecento, si era cercato per un certo tempo di regolarizzare attraverso la forma della licentia concessa per gratiam dall'abate (anche frate Zeno parla solo di concessione faciendi ligna), ma che han poi finito per radicarsi anche al di fuori di questi vincoli.

Pratiche d'uso che solo nel bosco di Valotella han potuto conservarsi perché non ostacolate da altre forme di sfruttamento e dall'imporsi di un controllo più energico e capillare, quale si era invece potuto affermare in altri boschi della Valle del Luio, integrati in solidi organismi aziendali affidati alla conduzione di privati, e presto fatti oggetto di vere e proprie trasformazioni colturali.

- 1 VA 85.
- <sup>2</sup> VA88.1.
- 3 Di questo atto si conserva anche l'originale: VA 86.
- 4 VA 88.2.
- 5 VA 91.
- 6 Cfr. sotto, cap.VI.6.b.
- 7 VA 159.1.
- 8 Come n. 57.
- 9 Di tale atto si conserva anche un originale, VA 157, datato però 14 giugno.
- 10 VA 159.2.
- Il riferimento é ad una norma genericha che, nella redazione del 1331, é contenuta nella coll.II, cap.VI.
- 12 VA 159.3.
- 13 VA 159.4.
- 14 Cfr. VA 146.3: Bergamo, 21 agosto 1284, su richiesta di un giudice del Comune di Bergamo, frate Bono Vescovi procuratore (e futuro abate) del monastero dichiara che questo non ha alcun titolo di possesso sul «buschum qui appellatur Monte Foldoni, quod buschum est a montibus partibus strate Vallis Seriane et fluminis Serii», che riconosce di proprietà del Comune, ma solo sul montem Foethi Longi (Fellongo), posto a mattina del fiume: un atto che sembra alludere ad una situazione di confusione tra i due boschi da parte di ufficiali del Comune. Il bosco di Foldono era già stato oggetto di interventi da parte del Comune cittadino: una rubrica dello Statuto del 1248 (Stat. Vet., XII, 8, risalente forse agli anni Trenta del Duecento) obbligava i consoli dei comuni di Nembro, Alzano e Nese a non vietare in nessun modo il taglio delle legne nel bosco né il transito per esso (probabilmente da e per Selvino, antico possesso della comunità cittadina).
- 15 VA 159.5.
- Beni del Comune di Trescore nella Val Lesse, confinante con il territorio abbaziale, sono documentati nel XII secolo (ZONCA 1986, p. 113, n.45).
- 17 Cfr. sopra, cap.III.1 (n. 2).
- 18 Cfr. NRPA, pp. 28-30.
- 19 Stat. Vet., XII, 12.
- 20 GATTI 1853, pp.20-21; il monumento venne trasferito nella villa Suardi di Trescore alla fine dell'Ottocento: cfr. BREDA 1899.
- 21 La documentazione relativa a questo processo è raccolta in un lungo rotolo (VA 300) comprendente sette documenti, il primo e il secondo dei quali sono due copie dell'atto di elezione dell'arbitro; il terzo ed il quarto, due proproghe delle rispettive procure delle due parti; il quinto (circa 9 m di pergamena) contiene tutta la cronistoria della causa, da un'i-stanza presentata dall'abbazia il 26 Novembre 1346 sino alla sentenza; seguono una notifica della sentenza, del 6 Maggio 1348, ed una procura del capitolo dell'abbazia, del 7 novembre 1337.
- 22 In VA 300.5 l'elenco dei documenti prodotti dal procuratore dell'abbazia il 25 Gennaio 1347, individuati spesso col solo nome del notaio rogante, occupa un intero foglio di pergamena di circa 1,5 m.
- 23 «petia terre hec est, videlicet quedam petia terre buschive prative et cum multis et diversis

generibus supra iacens in Valle Alta, tam in monte quam in plano, cui coheret a mane (...) terratorium de Gavrina et de Piano et de Molonio et Tercio et de Luxana, a meridie (...) collum montis de Triscurio et communium de Casche et de Cenate et ecclesie domine Sancte Marie de Misma, a sero (...) valiculla que est iuxta Grumellum qui dicitur Roncazium (!) et Vallis Zumelle (!) et in parte illorum de Albino et de Cenate et ecclesie domine Sancte Marie de Misma, a monte (...) via de Altino [con ultino aggiunto nel sopralineo] et ultra ipsam viam comunium de Cene et de Valotta» (VA 300.5, sotto la data 22 marzo 1347); cfr. il quarto passo di VA 157/159 riportato sopra nel par. 4.b; una descrizione analoga è contenuta anche in VA 299.

- VA 299; un altro documento relativo a questa causa, Som. 298, è andato perduto, ma non è chiaro se contenesse analoghe deposizioni di testimoni favorevoli al comune di Trescore, o se fosse solo una copia di questo, poiché il Somario dà un unico sintetico regesto per i due pezzi e per il n. 300 (a sua volta costituito da 7 documenti cuciti insieme: cfr. sopra, n. 72).
- 25 In VA 300.5 figurano come testimoni convocati anche persone di Folgoso, Piano, Vigano, Grone, Casco e Cenate.
- <sup>26</sup> Per la documentazione relativa, cfr. sotto, cap.VI.3.a e 6.d.
- <sup>27</sup> Cfr. sotto, cap.VI.6.e.
- 28 Cfr. sopra, cap.II.3.
- <sup>29</sup> L'abate Omnibonus va evidentemente identificato con Bonus, documentato dal 1306.
- 30 Su queste figura cfr. sotto, cap.VI.2.
- 31 Cfr. i documenti esaminati sotto, cap.VI.6.d.



### LA CONDUZIONE DEL PATRIMONIO

Fino alla metà del Duecento l'archivio dell'abbazia non conserva alcun contratto di locazione, e solo verso la fine del secolo un maggior numero di documenti permette di ricostruire l'organizzazione aziendale di quasi tutto il territorio della Vallis Alta. Una situazione documentaria certamente in sintonia con le grandi linee della vicenda storica dell'ente religioso, che solo nella seconda metà del XIII secolo riprese il pieno controllo su questa parte del suo patrimonio, il nucleo formato dalle prime donazioni vescovili, superando i contrasti più acuti con i signori e le comunità vicine e reintegrandovi anche le terre di Felgoso, che all'inizio del secolo apparivano "espropriate" ed incluse nel territorio del Comune di Cene-Vall'Alta.

Per tutto il periodo precedente, le notizie sulle forme di organizzazione aziendale imposte dall'abbazia al proprio patrimonio sono scarsissime, affatto occasionali, e anzi concentrate nell'arco dei primi quarant'anni di vita della comunità religiosa, sino cioè alla grande lite del 1173 con i signori di Terzo.

Rimane d'altra parte il dubbio se quella comparsa dei contratti d'affitto rispecchi un reale mutamento nelle *forme* di gestione, o solo un diverso orientamento pratico, che porta a mettere per iscritto rapporti di dipendenza fino ad allora affidati alla consuetudine o agli accordi verbali.

### 1. TRACCE DI UN'ANTICA ORGANIZZAZIONE AGRARIA

Una testimonianza diretta di questi rapporti l'abbiamo incontrata considerando la vicenda di Giovanni Toperge<sup>1</sup>, il contadino di Piano al quale l'abate Oprando aveva affittato un prato al Colle Gallo: nel processo del 1170 non si fa riferimento ad un contratto scritto, ma ci si affida alla deposizione di una persona del luogo, che proprio in qualità di testimone aveva presenziato all'investitura.

A rapporti consuetudinari con gli homines de Pillano si fa invece

implicito riferimento in tutta la controversia del 1173 relativa alla possessio de Casale, comprendente anche le terre di Gavazolo ed il Ceretum Rotundum, che spicca come la sola struttura aziendale documentata nel XII secolo nell'area della prima donazione, struttura creata dall'amministrazione vescovile ancora prima della fondazione del monastero. Anzi, le radici stesse della controversia affondavano nella continuità dei rapporti di locazione vigenti su quelle terre, sulla continuità di quel modello organizzativo che si basava sull'apporto di forza-lavoro esterna, cioè sul coinvolgimento dei contadini di Piano. Ma il contrasto che si accese con i signori di Terzo verteva ormai sul dominio delle persone e del territorio, non su rapporti di locazione e forme di organizzazione aziendale, sui quali il documento dell'arbitrato non offre altre informazioni. Si intuisce però, anche per il periodo successivo, il perdurare di quel rapporto con i contadini di Piano, almeno sino alla prima delle locazioni scritte, del 1260.

Ma il processo contro Giovanni Toperge è interessante anche per la notizia sulla forma di corresponsione del canone: all'atto dell'investitura esso era stato fissato in 6 denari annui, ma due testimoni nel 1170 parlano espressamente di prestazioni d'opera compiute dal figlio di Giovanni:

vidit Albertum filium predicti Iohannis solvere ter fictum illius prati, videlicet laborare monacis in pratis suis pro solutione ficti.

(...) vidi Albertum filium Iohannis Toperge solvere fictum monasterio de isto prato quattuor annos, videlicet sechare prata sua tribus diebus per annum pro solutione ficti, quod erat denariorum sex<sup>2</sup>.

Tre giornate di lavoro, l'equivalente di un fitto nominale di 6 denari: a quanto pare il solo modo possibile, per questa famiglia di contadini, di assolvere all'obbligo contratto; il primo teste interrogato, colui che aveva presenziato anche all'atto di investitura, ricordò infatti che Giovanni aveva cessato di pagare il canone al monastero dopo la morte di Alberto, pellegrino in Galizia, il cui contributo lavorativo doveva quindi essere stato decisivo.

Queste tre giornate di lavoro gratuito a sua disposizione, il monastero le destinava allo sfalcio dei prati, cioè alla fase in cui si concentra la maggiore necessità di manodopera nell'ambito di un ciclo colturale che, per il resto dell'anno, richiede un apporto di lavoro molto limitato; e il prato da taglio

rimase sempre, nel patrimonio dell'abbazia —e più in generale in questo contesto ambientale—, la principale destinazione colturale delle fasce collinari più alte sottratte al bosco. La conversione del censo in denaro in prestazioni d'opera pare dunque una soluzione vantaggiosa sia per il contadino dipendente che per il monastero.

Negli stessi anni, un'altra testimonianza di prestazioni d'opera compare nell'investitura del bosco Fellongo alla comunità di Gaverina, del 1173: oltre al fitto di 7 soldi, da pagarsi a metà maggio, viene stabilito che

Unusquisque capite foci debet laborare diem unum predicto monasterio inter festum Sancti Petri et festum Sancti Michelis ad dispendium ecclesie, scilicet hominem unum per focum<sup>3</sup>.

Un apporto di lavoro difficile da valutare, in mancanza di informazioni sulla dimensione della comunità all'atto dell'investitura; solo all'inizio del secolo XIV, una procura del comune<sup>4</sup> ricorda almeno 17 *vicini*, dunque 17 famiglie, 17 giornate di lavoro<sup>5</sup>. Tale onere rimase infatti virtualmente inalterato fino al 1325, quando fu convertito in una quota in denaro, in occasione anche della rivalutazione del censo originario; si è però già manifestato qualche dubbio sulla regolare corresponsione di queste *opere* nei primi anni del Trecento, a cui risalgono le sole quietanze disponibili<sup>6</sup>. Da segnalare infine la precisazione dell'obbligo, fatto al monastero, del sostentamento degli uomini impegnati nella prestazione della giornata di lavoro gratuito.

Tale prestazione è prevista nell'arco della stagione estiva, e questo fa supporre che anche di queste giornate di lavoro la destinazione principale fosse lo sfalcio dei prati, che impegna generalmente i mesi di luglio e agosto (con la possibilità, in annate favorevoli, anche di due o tre tagli in una sola stagione); inoltre, in condizioni ambientali non favorevoli, anche la mietitura dei cereali poteva essere ritardata, e rientrare nel periodo in cui erano disponibili le *corvées* fatte dagli abitanti di Gaverina. Non vi è alcuna testimonianza della destinazione di queste a lavori di trasporto, frequente nel Basso Medioevo per le *opere* ormai residuali, spesso regolate nelle locazioni scritte. Tra i contratti conservati nell'archivio dell'abbazia, solo quelli per la *grangia* di Casale<sup>7</sup>, del 1260, 1289 e 1341, prescrivono espressamente la consegna dei canoni in natura presso il *grenarium* del monastero (oltre a una prestazione "straordinaria" nel 1289, per la costruzione di una casa).

Nel caso di Grumelduro sono invece ricordate angarie et perangarie,

intese peraltro come prestazioni di carattere pubblico, e comunque rimesse anch'esse alla piccola comunità con l'investitura del 1201; per Piano si parla più genericamente di *opere* come prestazioni —a quanto sembra legate al possesso fondiario— ancora consuete, ma anche a queste l'abbazia rinunciò con l'investitura del 12108: si tratta però di una testimonianza significativa della vitalità di questo istituto ancora in epoca avanzata.

Pur nella loro estrema vaghezza, è certo comunque che entrambe le testimonianze del 1170 e del 1173 si riferiscono a quantità di lavoro molto modeste rispetto all'estensione delle terre della Vallis Alta. Un ricorso più diffuso alle prestazioni d'opera è suggerito solo dall'attestazione diretta di terre dominicali (donicum ) del monastero, quelle su cui i signori di Cene riscuotevano le decime rimesse nelle mani del vescovo Girardo attorno al 11659. Il documento della refuta non precisa l'ubicazione di queste terre, ma si può pensare che rientrassero anch'esse in quella possessio de Casale che all'epoca, oltre a costituire la sola vera struttura aziendale, si identificava con la principale area agricola del patrimonio abbaziale (posto che le terre a Nord del Luio dovevano invece essere rimaste in conduzione ai contadini di Vall'Alta10); in questa zona sopravviveva ancora nel 1173 il toponimo Domocoltum, riferito probabilmente ad un appezzamento coltivato<sup>11</sup>, e ancora nel 1260 l'intera azienda era indicata come curtis. Con lo stesso nome, Domocoltum, era designato alla fine del Duecento il bosco di Valotella, ove i famuli del monastero lavoravano ancora a metà del XIV secolo12.

Si può semmai osservare che, rispetto al quadro disegnato, più di cento anni dopo, dalle locazioni delle cosiddette *grange* e dei grandi appezzamenti di prato e bosco, un'area rimane sempre "scoperta": l'ampio terrazzo su cui sorge il complesso monastico e dove erano collocati anche un mulino ed altri edifici (documentati nel privilegio vescovile del 1353) e, più ad Est, l'area di *Coalba* (Calba nell'Ottocento), compresa tra il Luio e la fascia boschiva del *Grumoldum Plateum*, particolarmente adatta, anche perché ben esposta, ad essere ridotta a coltura, e dove campi sono attestati almeno dalla metà del XIII secolo: non perché oggetto di locazioni, ma solo in quanto confini delle aree di bosco/pascolo di pertinenza di Casale<sup>13</sup>. E' probabile che le terre di quest'area, proprio per la loro vicinanza al monastero, abbiano continuato ad essere gestite direttamente dai monaci, attraverso il lavoro dei conversi, di dipendenti salariati (occasionalmente ricordati quali testimoni nelle carte<sup>14</sup>) o dei *famuli*, oltre che di eventuali *opere* degli affittuari. Pur

essendo difficile fissarne i limiti esatti, per questo "dominico" si può stimare una superficie di non meno di 20 ettari, sebbene di certo mai completamente ridotta a coltura.

Sia queste poche notizie sia i primi veri e propri contratti di locazione disponibili si riferiscono tutti al versante meridionale della Valle del Luio, la parte anticamente compresa nella *curia de Albino*<sup>15</sup>, mentre ancora più scarse sono le informazioni relative alle terre sull'altra sponda del torrente, dell'antica *curia de Cene*: esse si limitano anzi al centro di Grumelduro.

Il patrimonio dell'abbazia in questa zona è identificato, fin dall'atto di cessione da parte del vescovado (1199), come l'insieme delle terre detenute da un gruppo di famiglie insediate nel piccolo nucelo abitato, ed anche il rapporto tra queste e l'abbazia si fonda sulla *continuità* di tale regime di possesso; regime che, del resto, non è nemmeno più assimilabile ad un rapporto di locazione, ma rappresenta ormai per i possessori una sorta di proprietà, subordinata soltanto al pagamento di un censo in denaro: è la condizione tipica della signoria territoriale, riaffermata anche con l'investitura del 1201, che solo introduce la mediazione della comunità nella gestione dei *ficti* 16.

Nel caso invece delle terre di Pruato (poco distanti da Grumelduro), donate anch'esse all'abbazia nel 1199, il vescovo stesso aveva prescritto la cessazione dei rapporti di conduzione tradizionali dopo tre anni dalla donazione, disposizione che incontrò però una tenace opposizione da parte degli affittuari, cioè alcuni di quegli stessi abitanti di Grumelduro, sfociata nel processo conclusosi nel 1207 a favore dell'abbazia<sup>17</sup>. Solo nel 1310, però, abbiamo un nuovo contratto di locazione per le terre di questa zona, rimaste escluse dall'investitura del 1201 e andate soggette ad un'intensa opera di valorizzazione agraria sino alla creazione del complesso aziendale di Prato Maggiore<sup>18</sup>.

## 2. UNITA' AZIENDALI ED AREE INCOLTE TRA XIII E XIV SECOLO

### a. I contratti di locazione

E' del 1249 il primo, tra gli atti conservati nell'archivio dell'abbazia, che sia qualificabile come una locazione, anche se formalmente si configura

come una "concessione di diritto di pascolo": l'abate concede a cinque uomini di Gaverina la facoltà di portare le capre a pascolare in Grumoldo Plateo et in Sponda Aordi et in Vallotella et in Monte Pelsini, cioè su tutta la costa meridionale della Valle del Luio, dal 5 settembre ad Ognissanti, dietro pagamento di un censo di 2 soldi; il formulario è molto breve, essenziale, ma comprende già alcune clausole tipiche delle vere e proprie locazioni, quali l'impegno del monastero a tutelare i diritti concessi e la promessa dei concessionari di corrispondere il censo convenuto, impegnando anche i propri beni<sup>19</sup>.

Poco dopo la scadenza di questa concessione, l'11 Novembre, per una parte di quella vasta area venne stipulato un nuovo contratto, purtoppo andato perduto, e del quale resta solo il sintetico regesto datone nel *Somario* <sup>20</sup>: «Don Israel abbate di Vallalta a nome <del Monastero> affitta il pascolo del Monte Pelsino per l'anno venturo a Giovanni quondam Alberto de Ysabelli di Albino per un peso di formaggio mazengo». Era questo probabilmente il primo vero e proprio contratto di locazione, e per questo pascolo o per un'area un po' più vasta, comprendente anche la contigua Valotella, se ne troveranno in seguito altri, anch'essi di breve durata e con canone in formaggio (o in denaro), stipulati perlopiù ancora con persone di Albino: un piccolo gruppo nell'ultimo decennio del Duecento, più numerosi, e associati ad altrettante quietanze di pagamento del fitto, tra gli anni Trenta e Quaranta del XIV secolo; in questo periodo ne compare anche uno che, di nuovo, riguarda tutto il versante della Valle fino al *Grumoldum Plateum*.

Ma i più ricchi di notizie, tra i primi contratti del XIII secolo, sono quelli relativi a grosse unità aziendali, comprendenti case, coltivi, boschi e diritti di pascolo su zone contigue. Il primo in assoluto è quello del 1260 relativo alla curtis —come ancora viene definita— di Casale, con diritti sul grande bosco del Ceretum Retondum, affittata per 29 anni a quattro uomini di Piano; nel 1289, alla scadenza del primo, un nuovo contratto ventinovennale per lo stesso complesso di beni, indicato ora come garancia de Casali, viene stipulato con sei uomini di Gaverina ed uno di Piano. Nello stesso anno, un'altra garancia, quella di Gavazzolo, viene investita, ancora per 29 anni, a due fratelli di Piano, ciascuno accompagnato da due figli maggiorenni: emerge la necessità di una più netta delimitazione tra questa azienda e quella di Casale, e di una più precisa individuazione dei diritti d'uso di pertinenza di ciascuna, che si sovrappongono talvolta sulle stesse aree.

Pochi anni prima, nel 1281, anche le terre di Felgoso, che negli anni

Cinquanta e Settanta il monastero aveva acquistato da vari proprietari, tra cui i membri dell'omonima parentela, figurano organizzate in una garancia, affittata appunto ad uno dei venditori de Folgoso, anch'essa per 29 anni. La stessa durata ha infine un contratto stipulato nel 1290 con un altro de Folgoso ed un Bertene di Cene, relativo ad alcuni appezzamenti di prato (metilles), di cui uno con una tegia, posti sul monte Altino.

Dopo questo piccolo gruppo di documenti, un netto cambiamento si nota fin dai primi anni del nuovo secolo: i contratti han tutti una durata più breve, 8 o 9 anni, nel caso sia dei grandi complessi aziendali (ora non più definiti grange) come Felgoso (1342), Casale (1341) e Prato Maggiore (1310 e 1344), sia dei "poderi" organizzati attorno a case, probabilmente di recente costruzione, di *Plazascosa* (de supra e de subto), del Pratum de Cereto (poco ad Ovest di Casale), della parte bassa del Pelsino (subito a monte del monastero), con prati e castagneto, e de Torculo (l'ottocentesca Cascina Bortolaminelli), alla quale fanno capo 5 appezzamenti sparsi sulle falde dell'Altino, tre dei quali di prato da taglio. La stessa durata hanno anche i contratti relativi ad altri di questi appezzamenti di prato, affittati singolarmente o in gruppi di due o tre e dotati talvolta di una tegia per la conservazione del fieno (al pari di quell'esempio isolato del 1290), come pure, più rari, quelli per singoli appezzamenti coltivati nei dintorni di Vall'Alta e Grumelduro.

Solo gli affitti dei boschi e pascoli del Pelsino alto e di Valotella rimangono, almeno fino verso la metà del Trecento, molto più brevi, limitati a un anno o ad una sola stagione. La stesse breve durata hanno anche due atti del 1306 e del 1309 per la concessione dello sfruttamento dei boschi, rispettivamente, di Grumellongo e *Ceretum Rotundum*, peraltro formalizzate come "vendite di legna"<sup>21</sup>.

Dei 34 contratti di locazione, relativi a terre nella *Vallis Alta*, conservati dall'archivio abbaziale<sup>22</sup> per il periodo che va dal 1300 al 1351, solo 9 sono distribuiti nei primi trent'anni del secolo, e sono relativi quasi tutti a piccoli poderi o gruppi di appezzamenti (oltre alle due "vendite di legna" sopra citate), mentre gli altri 25, comprendenti anche quelli relativi ai grandi complessi aziendali, sono concentrati nell'arco di un ventennio. Anche le quietanze di pagamento dei canoni, spesso conservate allegate ai contratti di locazione da cui dipendono, presentano una distribuzione cronologica consimile.

Alla lettura dei contratti di locazione, il quadro delle unità aziendali e dei lotti di bosco o pascolo in cui si articolava la gestione del patrimonio abbaziale, sembrerebbe completo a partire dal 1335, quando cadono le prime locazioni relative al *Pratum de Cereto* e a *Plazascosa de supra*. Ciò non significa che sia *completa la documentazione* relativa a questa gestione, né dal punto di vista della copertura territoriale (come vedremo tra poco), né come continuità cronologica: di molti dei contratti di locazione stipulati in tale arco di tempo è testimonianza indiretta nelle quietanze, o in atti di altra natura, quali le "vendite di fitti" del 1334 e 1351, sui quali torneremo più sotto.

Mancano però del tutto, nell'archivio dell'abbazia, documenti di carattere riassuntivo, che offrano un quadro davvero completo e sistematico dell'organizzazione aziendale del patrimonio, quali inventari o elenchi di censi, o carte di consegna dei poderi, documenti spesso reperibili negli archivi di grossi enti religiosi. La ragione di tale assenza, più che nella dimensione del patrimonio, risiede probabilmente nelle caratteristiche della sua struttura: non tanti poderi simili, formati da piccoli appezzamenti sparpagliati e frammisti ad altre proprietà, affittati per brevi periodi e quindi soggetti a frequenti cambiamenti di possessore (situazione tipica delle zone di pianura<sup>23</sup>); ma prevalentemente grandi complessi aziendali compatti, accentrati attorno alle case, racchiusi all'interno di un *dominio* territorialmente unitario, e a lungo gestiti —si direbbe— in base a rapporti consuetudinari.

E dai documenti disponibili mancano quasi completamente dati quantitativi, che consentano una facile lettura in termini economici dei contratti di
locazione disponibili: solo di pochi, piccoli appezzamenti isolati è indicata
la superficie, mentre i complessi aziendali maggiori sono identificati con
l'allusione a delimitazioni "tradizionali" (sicut est consuetudo esse de curte
de Cassalli et sicut ad ipsam curtem pertinet, reca ad esempio la locazione
del 1260), o con il ricorso a toponimi e riferimenti topografici non sempre
riconoscibili, così che la stessa ricostruzione dell'estensione e dell'articolazione colturale di queste aziende rimane assai vaga ed aleatoria.

# b. L'identificazione delle unità aziendali

Disponiamo però di alcuni documenti che, letti alla luce delle indicazioni fornite dai contratti di locazione, offrono un importante riscontro all'identificazione di *grange*, poderi e grandi aree di bosco e pascolo.

Si tratta in primo luogo degli atti contenenti il giuramento dinanzi al giudice del Podestà di Bergamo dei camparii nominati dall'abate per la custodia delle terre del monastero nella Vallis Alta 24: si tratta di figure —è

bene ricordare— non equiparabili appieno ai campari dei comuni, veri e propri ufficiali pubblici; secondo quanto stabilito da una norma statutaria del 1243, competenza di questi *camparii privatorum* è la sorveglianza dei beni del singolo proprietario, laico o ente ecclesiastico che sia, indipendentemente dalla loro ubicazione<sup>25</sup>.

In ciascuno dei due giuramenti, del 1310 e 1338, la descrizione del territorio sottoposto alla giurisdizione di questi campari è resa con un elenco di toponimi, corrispondenti alle aree oggetto di locazione nei contratti coevi, disposti secondo l'ordine di un percorso topografico ideale:

	1310		1338
1.	Monegio		
2.	Ultino		
3.	Folgoso		
4.	Torcullo		
5.	Prato Mayori	13.	Prato Mayori
6.	Pelsino	1.	Monte Pelsini
7.	Gazziis	2.	Coltura (?)
8.	Valotta seu Vallotella	3.	Valozella et Valzeto
9.	Eordo	4.	Aurdo et Sponda Aurdi
10.	Foeto Longo	5.	Foetho Lungo
11.	Cereto Rotondo	7.	Zeretho Rethondo
12.	Plazascosa	11.	Plazza Abscossa
13.	Casali	6.	Casali
14.	Gavazolo	8.	Gavazolo
15.	Zuchello	10.	Capullo (?)
16.	Grumello Longo	9.	Gromello Lungo
17.	Montebello	12.	Montebello

Nel primo elenco, i toponimi sono riportati nell'ordine in cui compaiono nel documento; nel secondo, sono disposti in base al primo, indicando a sinistra l'ordine con cui compaiono nel documento. I punti di domanda indicano il dubbio circa la corrispondenza, non sulla lettura: il toponimo *Coltura* non ha altri confronti in tutta la documentazione, mentre il toponimo *Capullo* potrebbe essere l'esito di una errata trascrizione, di *Valzeto* contenuto nello stesso documento.

Nel 1310 rientrano nella sfera d'azione dei *camparii* anche località che non furono mai considerate incluse nel *territorio* dell'abbazia, l'Altino e *Monegio*, la grande radura di prato posta sul versante orientale del monte, che già nel 1234 era il punto di partenza del confine con il Comune di Cene-Vall'Alta<sup>26</sup>: vincolante resta infatti, per dei *camparii privatorum* come questi, la proprietà delle terre, più che la loro ubicazione. Nel 1338, invece, restano esclusi anche *Folgoso* e *Torculo*, posti anch'essi sulle falde del monte, anche se al di sotto dell'antica *via de Altino*, all'interno della tradizionale delimitazione del territorio abbaziale; questo probabilmente in forza di un più completo assoggettamento di tutta questa zona al controllo dei campari del Comune, sino all'estromissione di quelli dell'abbazia: e questo appare in sintonia con la tendenza che, in quegli stessi anni, affiora nell'uso notarile di attribuire anche queste aree al territorio comunale di Cene-Vall'Alta<sup>27</sup>.

Da entrambi gli elenchi è escluso Grumelduro: con la sistemazione istituzionale ricevuta nel 1201, queste terre sono ormai considerate a tutti gli effetti estranee alla *proprietà* dell'abbazia, che su di esse si limita a riscuotere un modesto censo; è compreso invece Prato Maggiore, che nello stesso 1310 compare organizzato in un'azienda in locazione alla parentela *de Zanolis* di Grumelduro; ed è compreso anche il Fellongo, ceduto da oltre un secolo al Comune di Gaverina, ma su parte del quale l'abbazia conserva ancora dei diritti di pascolo<sup>28</sup>.

Non trovano invece riscontro nei contratti di locazione coevi i toponimi *Montebello* e *Zuchello* (entrambi attestati nei registri catastali ottocenteschi): il primo indica un'ampia area posta a Nord del Luio, presso quel *Grumellum Roncaricium* che segnava il confine occidentale del territorio donato all'atto della fondazione, ed è documentato anche nella calcazione del 1234, quando corrisponde già ad un'area agrarizzata<sup>29</sup>; il secondo indica la costa a Est di Gavazolo, culminante nel Colle Gallo (al confine con il territorio di Piano), presumibilmente rimasta a bosco, interrotto solo da prati da taglio simili a quelli dell'Altino, o adattato a castagneto<sup>30</sup>.

## c. Le contrate nel privilegio del 1353

Un'altra via per identificare i nuclei aziendali della *Vallis Alta* è offerta da quel passo del privilegio vescovile<sup>31</sup> del 1353 che enumera le *contrate* comprese nel territorio abbaziale; anche in questo caso, però, il confronto deve procedere tenendo conto della particolare finalità del documento.

Come già evidenziato, esso non considera l'intero patrimonio dell'abbazia nella *Vallis Alta*, ma solo quell'area qualificata come il suo *territorium*, in senso pubblicistico, corrispondente alle terre donate nel 1136 e nel 1142, escludendo invece l'area di Prato Maggiore, a quella data ormai incluse anch'esse nel *territorio* di Cene-Vall'Alta. All'interno del territorio così delimitato, le località menzionate corrispondono alle sedi della popolazione in esso residente, nel significato più proprio che il termine *contrata* va assumendo, in questo periodo, nella documentazione bergamasca, cioè di piccolo gruppo di case<sup>32</sup>. Insediamenti che, all'interno del patrimonio dell'abbazia, corrispondono ai centri organizzativi delle varie unità aziendali, grandi o piccole:

...inter quos confines conprenduntur hec contrate dicti monasterii, videlicet contrata de Gavazolo cum multis casis, et contrata de Casalo cum multis casis, et Pratum de Urdo cum una casa, et Pratum Zereti cum uno fenilo murato, et Pratum Plazascosse cum duobus fenillis muratis, et vinea de Domo Nova cum una casa supra, et pratis et vineis de Fulgoso cum uno fenile murato, et Pratum de Gazio cum uno fenile murato, et Pratum Pelsini cum uno fenile et castenetis et buschis sive nemoribus, et pratum deorsum mulini cum uno fenile, et locum dicti monasterii, et lagetum cum mulino et brollis mulini et multis aliis hedeficis et terris laborativis, et vinea Montebelli et casa in eo Montebello, et multa alia nemora et paschulla et arbora et casteneta...

Pieno riscontro nei contratti di locazione coevi trovano le contrate di Gavazolo, Casale, Pratum Zereti, Plazascosa, Felgoso, Gazio (cioè Pelsino Basso, la Cascina Gatti dei catasti): le prime due, cum multis casis, e Felgoso corrispondenti alle garancie di fine Duecento; le altre, indicate anche come fenili murati, corrispondenti invece ad aziende costituite da grandi appezzamenti di prato, per le quali si conservano vari contratti della prima metà del Trecento; documenti nei quali, peraltro, gli edifici sono sempre indicati come domus, termine che allude certamente ad un uso (forse solo stagionale ?) per abitazione, mentre l'insolita definizione contenuta nel privilegio allude solo alla funzione di governo di quei grandi prati.

Un dato nuovo è la presenza di edifici nei pascoli alti: un *fenilis* nel *Pratum Pelsini*, oggetto di vari contratti ma che non menzionano mai edifici, neppure in legno; e una *casa* (dunque anche questa usata per abitazione) nel


Pratum de Urdo (all'estremità occidentale del Fellongo), che nelle locazioni compare solo in occasione di particolari concessioni di diritti di pascolo, ma che pure doveva costituire un nucleo aziendale ben individuato, visto che compare (Eordo/Aurdo) anche nei giuramenti dei campari sopra considerati.

Anche Montebello compare nei giuramenti, e anzi —come detto— nella calcazione del 1234, quando già sono presenti delle colture, ma ora emerge il completamento di quest'area, destinata a colture specializzate, con una casa (corrispondente alla ottocentesca Cascina Remondi): un'azienda della quale però non abbiamo alcuna traccia nei contratti di locazione. Del tutto nuova anche rispetto agli elenchi dei campari è infine la menzione della casa de Domo Nova (Canova nei catasti), anch'essa affiancata da un vigneto: si tratta probabilmente di un complesso aziendale di recente creazione, in una zona dove tracce di colture si hanno già nel XII secolo, con il toponimo Pratum Episcopi, di formazione addirittura anteriore alla fondazione dell'abbazia<sup>33</sup>.

L'attestazione di entrambi questi nuclei aziendali, comunque, viene a colmare il vuoto lasciato dai contratti di locazioni nel tratto della sponda settentrionale del Luio, compreso tra il confine occidentale del territorio abbaziale (vallis Montebelli) e le pertinenze di Felgoso: un silenzio delle fonti che riflette forse un particolare ritardo nella riorganizzazione aziendale di quest'area e la lunga persistenza di rapporti consuetudinari di possesso, presumibilmente con membri della comunità di Vall'Alta; questa inoltre conservava nella stessa area anche residui beni comuni<sup>34</sup>.

Non figura invece tra le *contrate* del privilegio vescovile la casa *de Torculo*, perché compresa nel grande appezzamento coltivato posto a monte della *via de Altino*, anche se una parte delle pertinenze dello stesso "podere" è situata a valle di questa<sup>35</sup>; per la stessa ragione, questa unità aziendale era rimasta esclusa anche dal giuramento dei campari del 1338.

Ma il solenne privilegio episcopale è anche il primo documento a fornire delle informazioni più precise sull'area attorno all'edificio dell'abbazia,
locum dicti monasterii, che dovette sempre rimanere soggetta —come già
evidenziato— ad un regime di conduzione diretta, e come tale non figura nei
documenti riguardanti la gestione delle proprietà. Questo "dominico" comprendeva terreni coltivati e vari edifici, oltre al mulino<sup>36</sup>, circondato da broli
(o forse più propriamente da chiosi, campi recintati da siepi) destinati evidentemente a colture di pregio, in primo luogo alle viti: il vino, infatti, è del
tutto assente anche dai canoni richiesti per quelle poche aziende che ancora



Toponimi e insediamenti attestati nei Giuramenti dei Campari e nel Privilegio vescovile (1353)

all'inizio del Trecento comprendevano terreni vitati. Completa il quadro un *lagetum*, un bacino creato in un'ansa del Luio, che è facile immaginare destinato alla piscicultura: una presenza ineliminabile per il modello alimentare della Regola benedettina<sup>37</sup>.

# d. Le vendite di fitti

Il quadro sin qui ricostruito può essere infine completato dal confronto con altri due documenti, quelle "vendite di fitti" che costituiscono una forma dissimulata di prestito di denaro, a cui l'abbazia dovette ricorrere nel 1334 e 1351, evidentemente in momenti di necessità finanziarie; il primo, in particolare, è facile porlo in relazione con l'acquisto di ben 400 fiorini d'oro dai Suardi di Bergamo,

Tabella 1. Fitti venduti nel 1334 (VA 225) a Pagano de Castello [tra parentesi le informazioni integrate in base al confronto con altri documenti].

		commos	a fitolodi	termine	toponimo	riferimento
	locatari	Somma	a utolo u			[305]
255 TV	comune di Gaverina	£ 7.5		«in Sancto Silo de	[Fellongo]	[convenzione 1323]
				medio mense Madii»		
	comune di Piano	£17		San Martino		[investitura del 1210]
	Martino e Casalino a Alberto Gavazolus	£ 18	fitto	1° Marzo	Gavazolo	
	Andriolo e Melino q. Giacomo de Gavzolo	£ 7,5	Хта	1° Marzo		
	Giacomo detto Zerbino q.Alberto Deleyta					
	Guidazzo q.Vitale					
	«omnes habitatores in Gavazolo»					
	Pezotto e Giovanni q.Martino de Casali di Gaverina	£17	fitto	I° Marzo	[Casale]	
	Giovanni e Martino q.Martino de Gaverina	£ 7	Xma	1° Marzo		
	Viviano, Albertone e Giuliano q.Zenetta de Gaverina					
	Giovanni q.Minallo Folgosius	£ 14		San Martino	[Folgoso]	
	Valotto e f.lli q.Girardo Folgosius	£3		1° Marzo	[Torculo]	[VA 265 e 266]
	Ambrogio q.Pietro Valottus e suoi f.lli	£27	fitto e Xma	1° Marzo	[Prato Maggiore]	
	Oberto Prati Mayoris					
	Ventura e Guglielmo f.lli de Zenollis					
	«omnes habitatores in Prato Mayori»					
	comune di Grumelduro	£ 11 s.17 d.8	fitto e Xma	San Martino		[cfr. processo 1313]
	Bosio q.Valotto de Valota	£ 3		I° Marzo		
	Betino e Bianco Folgosii	£ 3		1° Marzo		
	Capra, Andrea e Zenino q.Zuchino de Valota	£ 3		1° Marzo		
	Valotto e Pietro de Lechaschis	£ 3		I° Marzo		
	Andriolo [q.Fachino] Mazza [Bertenc] di Vallalta	£ 4s.15		San Michele	[Altino, Donebonda] [VA 219]	
	mastro Rebuzio da Comenduno	£ 14		1° Marzo	[Pelsino Basso]	[VA 224]
	Pezotto e Giovanni q.Martino de Casali di Gaverina	£30		Sant' Andrea/1° Marzo	«pratum Plazze Absconse,	
					domus superioris»	
	16 Viviano, Albertone e Sulano q.Zenetta de Casali di Gaver.	6 3		San Giorgio		
17	Ventura de Zenollis e Festa q.Ambrogio de Valota	£ 9,5		l° Maggio	Grumelduro	
	-	8 P C 3 YOC 3				
	Totale	שיים לשינה לחחק ש				

di cui solo quattro mesi prima, il 4 aprile dello stesso 1334, venne pagato il saldo residuo, pari a 341,5 lire imperiali<sup>38</sup>.

Con tali atti, in genere, l'acquirente anticipava in una sola volta al venditore il valore dei censi che avrebbe poi riscosso direttamente dai fittavoli negli anni seguenti. La prima delle nostre cessioni, fatta a dominus Pagano de Castello, cittadino di Bergamo e parente dell'abate Giovanni, costituiva però la restituzione di un prestito già ottenuto in precedenza, di circa 210 lire: vennero ceduti numerosi fitti in denaro, solo per un anno, tra i quali i censi pagati dalle comunità di Piano, Gaverina e Grumelduro, e in alcuni casi la sola quota in denaro di canoni compositi, come quelli per le grange <sup>39</sup>.

Nella **Tabella 1** riportiamo i dati presenti con maggiore regolarità nel documento, quelli cioè relativi alle persone paganti (spesso gruppi di fratelli), all'ammontare delle quote e alla scadenza del pagamento; solo di rado questi sono seguiti dalla specificazione dei beni per i quali viene pagato il fitto, identificati da un toponimo: più spesso si parla genericamente, e talvolta impropriamente, di *plures pecie terre*, e solo il confronto con le locazioni e le quietanze coeve ha permesso in qualche caso di identificare tali beni. Vi si riconoscono con facilità le quattro grandi aziende di Casale, Gavazolo, Felgoso e Prato Maggiore, e alcuni complessi di minore entinà, quali il podere *de Torculo*, la casa del Gazzo (o Pelsino Basso) ed una delle case di *Plazascosa*; possessi ancora più piccoli sono quelli del prato di *Banda*, sulle falde dell'Altino (n.13), o quelli, anonimi, da cui vengono i vari fitti da 3 lire, e quello da 9 lire (n.16), unico tra tutti quelli documentati nelle carte dell'abbazia pagato il giorno di San Giorgio (23 Aprile).

Nel 1351, invece, don Bono de Lombellis da Calcinate, abate del monastero di S.Lorenzo di Trento (soggetto sul piano ecclesiastico all'abbazia di Vallalta, ma autonomo sul piano patrimoniale) acquista per ben 364 lire i diritti su solo cinque fitti, ma tutti piuttosto consistenti e relativi a due anni successivi (cfr. Tabella 2). Il documento<sup>40</sup> riporta una precisa descrizione dei beni su cui gravano i fitti (cinque grandi appezzamenti di prato, tutti dotati di casa e sedimen muratum), e addirittura la citazione dell'atto di investitura, con indicazione della data e del notaio rogante.

Veniamo così a sapere (sciogliendo alcune incertezze che lasciava l'analisi dei contratti di locazione, come già ripetuto, in serie non completa) che il grande prato di *Plazascosa* era suddiviso in tre lotti, anche se vi erano solo due *sedimina*: il lotto più a monte, su cui erano anche alberi da frutto, comprendeva per intero un *sedimen*, completamente scomparso già nell'Ottocento, mentre gli altri due lotti erano suddivisi in modo che su ciascuno vi fosse metà dell'altro sedimen, comprendente due case, e che corrisponde al cascinale che porta ancora oggi il nome di Plazza; delle altre due case (definite entrambe domus plodata), una, sita in Pratum de Cereto, è citata anche nel privilegio del 1353, l'altra, in Monegium, cioè nella grande radura di prato sul versante orientale dell'Altino, non poteva rientrare tra le contrate enumerate nel privilegio, ma il toponimo figura nel giuramento dei campari del 1310, quando evidentemente indicava già un'unità aziendale ben definita rispetto agli altri appezzamenti di prato sparsi sul monte, anche se probabilmente non ancora dotata di casa.

Tabella 2. I fitti venduti nel 1351all'abate de Lombellis

affittuari	fitto	termini di consegna	toponimo	data del contratto
Pietro detto Pezotto di Casale q.Martino de Mozzis di Gaverina	£31	1° Gen. / 1° Mag.	Plazascosa	*1344.05.27
Faciolo q.Gafforo ser Burse Devidonum di Albino	£31	1° Gen. / 1° Mag.	Plazascosa	1344.01.11
eredi q.Pietro q. Ambrogio de Clericis di Cene	£31	1° Gen. / 1° Mag.	Plazascosa	1344.05.09
eredi q.Martino q.Oberto Andrea Stivene da Vertova	£ 49	1° Gen. / 1° Mag.	Pratum de Cereto	1344.05.18
Giovanni detto Garatto q.Cazzano Zuconum di Cene	£ 40	1° Mar. / 1° Mag.	Monegium	1345.01.11

<sup>\*) 1340</sup> nei documenti, corretto in base al confonto con VA 307 (quietanza dell'anno 1348).

- 1 Cfr. sopra, cap. IV.1.d.
- <sup>2</sup> GHIR. 15, rivisto.
- <sup>3</sup> GHIR. 18-19, rivisto; per i problemi filologici di questo documento, cfr. sopra, cap.V, nota 36.
- 4 VA 179 (1309).
- Unico termine di confronto la vicina comunità di Piano, nella quale nel 1210 sono ricordati 27 vicini: cfr. sopra, cap.IV.2.b.
- 6 Cfr. sopra, cap.V.3.
- 7 Cfr. sotto, par.3.a.
- 8 Su questo tema cfr. Prestazioni d'opera, e PANERO 1990; per le due situazioni citate, cfr. i passi riportati sopra al cap.IV.2.b e cap.IV.3.a.
- 9 GHIR. 14, su cui cfr. sopra, cap.III.1.b.
- Anche la donazione di Prato Maggiore del 1165 ricorda che su quelle terre il vescovado già riscuoteva un fitto di 16 denari: cfr. sopra, cap.III.2.
- 11 Cfr. sopra, cap.IV.1, p.7
- 12 Cfr. sopra, cap.V.4.d.
- 13 Cfr. sotto, par.3.a.
- 14 Cfr. sopra, cap.II.3.
- 15 Cfr. sopra, cap.IV.1.c.
- 16 Cfr. sopra, cap.IV.3.
- 17 Cfr. sopra, cap.III.2.a.
- 18 Cfr. sotto, par.3.d.
- 19 VA 91.
- 20 Al n.92.
- 21 Tutte le segnature sono indicate nei paragrafi seguenti, laddove i singoli documenti vengono esaminati in dettaglio.
- <sup>22</sup> Ivi compreso il n. 228 (1335), disperso e di cui manca anche il regesto nella copia conservata del Somario: affitto del Pratum de Cereto corrispondente al documento citato nella quietanza VA 289 (1345).
- <sup>23</sup> Cfr. ad es. le situazioni studiate in CHITTOLINI 1965, CHIAPPA MAURI 1978, DE ANGELIS CAPPABIANCA 1980, OCCHIPINTI 1982; in ambito bergamasco cfr. FEO 1990 e GRILLO 1970.
- <sup>24</sup> MIA 6683 (1310) e VA 247 (1338); il primo è tratto non dall'archivio dell'abbazia ma dalle Pergamene dell'archivio della Misericordia Maggiore, che raccoglie anche molti documenti propri dell'amministrazione comunale cittadina, e nel quale son confluiti -sembra- anche fondi di singoli notai.
- <sup>25</sup> Su queste figure cfr. sopra, cap.II.1, contesto nota 19, e i riferimenti statutari qui indicati.
- Per il confronto con la descrizione dei confini data nel privilegio del 1353, v. sopra, cap.IV.4.
- <sup>27</sup> Cfr. sopra, cap.IV.4.d.
- 28 Cfr. sotto, cap.V.3.
- 29 Cfr. sopra, cap.IV.4.b.
- 30 Così il Castenetum de Gavazolo, documentato nel 1289 (cfr. sotto, par.3.c).
- 31 VA 319.

- Precisamente, di nucleo insediativo di modesta entità, compreso nel territorio di pertinenza di un centro abitato maggiore, che corrisponde di solito al comune; oppure, in situazioni di insediamento sparso, come nel caso della Vallis Alta, i vari nuclei che formano il comune; su questa base il termine è passato ad indicare, soprattutto in Età Moderna, anche il "territorio" di pertinenza di questi nuclei, e i relativi abitanti, se organizzati con una propria rappresentanza istituzionale (equivalente dunque a vicinia).
- Testimoniato per la prima volta nel 1173 (VA 23) e poi sino al 1257 (VA 101); per l'ubicazione cfr. sopra, cap.IV.1.b; altre attestazioni di campi in questa zona nella calcazione del 1234: cfr. sopra, cap.IV.4.b.
- 34 Cfr. sopra, cap.V.1.b.
- 35 VA 200 (1316) e VA 266 (1344), sulle quali cfr. sotto, par.4.a.
- 36 Del mulino è traccia anche nel toponimo Vallis Molinaria o Vallis de Molinis che compare in alcuni documenti del XIV secolo (tra cui lo stesso privilegio episcopale del 1353) per l'antica Vallis Misemascha, che segnava il confine occidentale del territorio dell'abbazia; l'ubicazione esatta del mulino e del lagetum può essere ricavata dai Catasti ottocenteschi, anche a entrambe le strutture erano già completamente scomparse.
- 37 Sia pure con i ripetuti adattamenti intervenuti nei secoli centrali del Medioevo: MONTA-NARI 1988, pp.63-104; anche nel caso dell'abbazia di Vallalta, la richiesta di agnelli come canoni o come donativi per la locazione di prati e pascoli (cfr. sotto, pp.184 e 188; e più in generale, sul bestiame allevato in zona, cfr. sotto par. 6) lascia supporre che la rinuncia alla carne non fosse rispettata in modo assoluto.
- 38 VA 223; su tali attività in ambito locale, cfr. da ultimo VERGANI 1992.
- <sup>39</sup> VA 225; si conservano anche, sotto forma di un unico documento (VA 233, a.1336), le quietanze rilasciate due anni dopo dall'abbazia ai vari gruppi di persone (rappresentati tutti dal notaio rogante) da cui il de Castello riscosse i fitti acquistati.
- <sup>40</sup> VA 315.
- 41 CP 367 (1254), garancia de Astino, proprietà del monastero sita in territorio di Curnatica.

### 3. LE COSIDDETTE "GRANGE"

Il termine grancia o garancia compare solo nelle tre locazioni del 1281 e 1289 relative ai complessi aziendali di Felgoso, Casale e Gavazolo, ed è chiaramente usato in modo improprio, visto che si tratta appunto di locazioni, mentre il modello classico della grange cistercense consisteva in un'azienda a conduzione diretta da parte dei monaci. Ma il termine è nell'aria, specie per le proprietà monastiche, tanto che lo troviamo applicato anche per alcune proprietà del Monastero di Astino, poco fuori Bergamo<sup>1</sup>. Esso ha, d'altra parte, una vita piuttosto breve: mentre i beni di Casale, solo ventinove anni prima, erano definiti ancora curtis (espressione ancora più impropria, ormai anacronistica), i contratti del 1341-42 non danno più una definizione specifica dell'unità aziendale, ma parlano semplicemente di una pecia terre, completata di vari aggettivi, e con le coerenze su quattro lati, come se si trattasse di un qualsiasi appezzamento.

In realtà, proprio la grande estensione (dai 6 ai 40 ettari, per quanto è possibile stimare) e la compattezza delle pertinenze della grangia sono i criteri su cui si basa l'uso di questo termine nei nostri documenti, insieme alla compresenza nell'unica grande pecia terre di colture assai diversificate —seminativi, prati, alberi da frutto, castagneti, boschi, pascoli— che in altri contesti sarebbero descritte come appezzamenti distinti, e di una o più case, che costituiscono il centro dell'azienda stessa; il tutto completato dalla concessione di particolari diritti d'uso su vaste aree di bosco prossime alla pecia terre. Caratteristiche analoghe presenta anche il complesso aziendale di Prato Maggiore, anche se nei due contratti che lo riguardano, del 1310 e 1344, non è mai designato come grangia, ma anch'esso semplicemente come pecia terre.

Come già accennato, la delimitazione delle grange è spesso data per scontata, attraverso il rimando alla consuetudine —aspetto questo che potrebbe indicare un'origine di questi complessi aziendali ben più antica della fase in cui compaiono le locazioni scritte—, o identificata con pochi toponimi, relativi a grandi aree unitarie i cui limiti erano ben noti alla popolazione locale; quando si hanno descrizioni più minute, si tratta di linee ideali, individuate dal riferimento a pochi punti noti, che segnano il confine tra le pertinenze di un'azienda e quelle di un'altra, o tagliano in due le aree soggette a certi diritti d'uso, spesso aperte anche ad altri affittuari o alle comunità vicine: precisazioni richieste forse da recenti cambiamenti rispetto appunto al regime consuetudinario.

Solo attraverso una traduzione cartografica di questi riferimenti, che deve spesso procedere in chiave regressiva (pur tenendo conto delle possibili variazioni nella delimitazione delle aziende nel corso del tempo) e attraverso il confronto con altri documenti (in particolare, con le varie calcazioni distribuite lungo tutto il periodo qui considerato, ricche di toponimi e di altri riferimenti topografici), è possibile una stima dell'estensione complessiva delle aziende, ma non della loro composizione qualitativa, cioè dello spazio destinato alle varie colture. Si è tentata una valutazione in base al confronto dei canoni, ma anche su questo terreno si pongono continui dubbi che rendono qualsiasi stima del tutto aleatoria: si possono tuttalpiù intuire dei segnali di trasformazione, ma non precisarne la portata in senso quantitativo.

#### a. Casale

E' la grangia meglio documentata nel corso del tempo, continuazione di un complesso aziendale definitosi già nel XII secolo, ed anche la più vasta, estesa con i suoi coltivi su un ampio dosso nella parte più interna della Valle del Luio. Con la lettura di alcuni passi dei documenti si cercherà dapprima di precisarne la delimitazione, per poi confrontare i canoni e gli altri aspetti dei contratti.

La prima locazione ventinovennale<sup>2</sup>, stipulata nel 1260 con 4 persone di Piano, Martino di Bonomo per un terzo e i fratelli Bontempo, Zenino e Deleita figli del fu Amecino Boiani per gli altri due terzi, contiene —come già accennato— una definizione insolita del complesso di beni, *curtis*, senza precisarne i confini, ma offre un quadro della varietà colturale presente al suo interno:

...quadam petia terre sedumate cum pluribus domibus et tegetis supra, sicut dicebatur et consueverat esse de iure curtis Cassalli, et que petia terre dicitur Cassalli, et est ipsa petia terre arratoria, prativa, casteneta, arva, passculum et buschiva, et iacet in ipsa Valle de Vallotta, sicut est consuetudo esse de curte de Cassalli et sicut ad ipsam curtem pertinet;

nel quale spicca in particolar modo l'assenza della vite, tradizionalmente considerata un complemento immancabile dei poderi medioevali, e testimoniata del resto anche qui a Casale nel XII secolo<sup>3</sup>.

Più dettagliata la delimitazione delle aree su cui è concesso il solo dirit-

to di pascolo, distinguendo quelle aperte alle pecore e vacche (la zona ad Ovest dell'area coltivata ed il grande bosco del *Ceretum Rotondum*) da quelle riservate alle sole capre (la fascia più alta del versante meridionale, sino al limite rappresentato dalle colture sul fondovalle):

Et quod possint et debeant ire ad pasculandum et pasculare cum pecudibus et vachis et bovibus in infra hos confines, videlicet finis Puteum Albertaççi in sursum et finis Pratum de Cerro in sursum, sicut vadit usque ad Vallem Gavaçolli, finis Cornellum in sursum, et sicut vadit Canalem Grumelli Platti in sursum usque ad viam que vadit ad Trescurium.

Cum capris vero tantum debent pasculare et ire ad pascolandum finis Castelletum in mane parte, et Coalbam et finis Campum de Sesso in sursum, sicut vadit troççum de supra Campi de Sesso usque ad Pratum de Plaça Ascosa, et finis ipsum Pratum in sursum.

Una distinzione resa necessaria dal carattere particolarmente 'distruttivo' del pascolamento delle capre, che porta facilmente anche al degrado del
suolo non protetto dalla vegetazione: si preferisce quindi riservare ad esse le
zone di bosco più rado e più asciutto, sugli alti versanti, escludendole dalle
zone più umide del fondovalle, che si prestano anche all'impianto di castagneti o alla creazione di prati da taglio. La necessità di una tale prescrizione
lascia intuire anche come l'allevamento di questi animali fosse piuttosto sviluppato nelle terre della Valle, ed infatti anche in altre occasioni si pose
all'abbazia il problema della sua regolamentazione<sup>4</sup>.

Il successivo contratto<sup>5</sup>, del 1289, riguarda ben 7 nuovi locatari, senza diversificazione delle rispettive quote: ser Martino fu Giovanni de la Mossa, Lazzaro e Giovanni fu Lanfranco de Mozziis, Guglielmo e Giovanni fu Lanfranco Fachera, e Martino fu Peredo de Mozziis, tutti di Gaverina, et Paolo fu ser Martino de Boyonibus di Piano; spicca subito la presenza di alcuni titoli onorifici, che esclude possa trattarsi di affittuari-coltivatori. La descrizione dei beni è ora articolata in più appezzamenti:

de infrascriptis petiis terre iuris suprascripti monasterii cumpreensis in is coherenciis et confinibus, videlicet Ceretum Retondum con (!) Prato Cereti Retondi cui eret (!) a mane Vallis de la Valata et a meridie Foetum Longum, a sera via qua vadit per Foetum Longum et per Ceretum Redondum(\*), a monte ipsius locat(oris), et omnes terras aratorias et prati qua pertinet et pertinere consueverat (!) garancie de Casali; que pecia terre est a mane et a monte communis de Gavrina, et in parte ipsius monasterii, a meridie et a sera Ceretum et Castenetum de Cereto que sunt ipsius monasterii, in qua pecia terre sunt tres casse plodate et septem tegetes coperte de paliis...

\*) corrispondente alla via que vadit ad Trescurium del testo precedente

La delimitazione dell'area dei coltivi (terras aratorias et prati), presentati come pertinenze tradizionali dell'azienda, diventa comprensibile invertendo le coerenze Nord e Sud: come "monte" topografico, nel senso di "a Nord", è stato assunto il "monte" morfologico, l'area del Fellongo posseduta dal comune di Gaverina, che costituisce anche il limite orientale; il limite occidentale è rappresentato dall'area del Ceretum, compresa tra la Vallis Inferni e la Vallis Gavazoli: un'area di prati, boschi e castagneti, sulla quale nel 1260 era stato concesso il diritto di pascolo delle vacche, per intero, sino appunto alla Vallis Gavazoli, e che ora rientra invece nelle pertinenze della grangia di Gavazolo (v. oltre); tale diritto è ora limitato al piccolo dosso all'estremità occidentale della stessa area, in regime di compascuo con gli affittuari di Gavazolo:

quod ipsi investiti posint pasculare con vachis et ovibus ultra vallem que dicitur Vallis Inferni usque ad Vallem de Capris versus Casali, sicut vadit somitas Prati de Cereto, communiter con illis de Gavazolo, solo salvis Prato de Stepanollis quod est illorum de Gavazolo et Casteneto Casali quod est illorum de Casali.

Forse per compensare questa "amputazione" territoriale, il bosco del Ceretum Retondum è ora incluso a pieno titolo nei beni concessi in locazione, trasmettendo dunque una più completa facoltà d'uso rispetto al contratto del 1260; è incluso anche il prato sito tra questo bosco e l'area del Fellongo (altrove spazatum Cereti Rotundi), certamente allora escluso dall'area di pascolo perché prato coltivato; per lo stesso motivo, esso è fatto oggetto di

una clausola estremamente precisa che ne vieta l'alienazione a singoli o a comunità, «nissi solomodo inter se vel illis qui habitarent et laborarent ipsam garanciam de Casali et personaliter et continue facerent residenciam in ipsam garanciam»: ciò che si temeva erano i possibili "sconfinamenti" dal vicino pascolo comunale del Fellongo, considerata anche la provenienza di sei affittuari su sette.

Sulla parte più alta dello stesso Ceretum Retondum è prevista la facoltà di raccogliere le foglie per farne strame, e lo stesso diritto viene concesso anche su quella stessa area del Ceretum, su un tratto più vasto di quello aperto al pascolo del bestiame:

quod ipsi investiti posint facere foliam in busco Cerreti Retondi, sicut vadit trozolum quod vadit per ipsum Ceretum ad Tegetem Superiori que est in Platea Absconsa usque ad Cornellum de Griarollis, versus Spazatum Cereti Retondi, et a Valle Inferni a monte(\*) parte usque ad Cornellum quod est in sumitate Prati Cereti et ab ipso Cornello usque ad illum quod est inter Castenetum Cereti et Castenetum Casali, et sicut vadit sumitas ipsius Prati de Cereto revertendo ad ipsam Vallem Inferni

\*) L'espressione "a monte" è invece qui usata propriamente: dalla Vallis Inferni si procede verso Nord, fino al Pratum de Cereto.

Prescrizioni particolari vi sono poi per la zona posta alla confluenza delle vallecole che scendono dal Fellongo, motivate probabilmente dalla concessione a terzi di altri diritti d'uso:

Item quod posint transire per Grumellum de Griarollis eundo ad Vallem Inferni causa pasculandi in pasculo sibi concesso et causa abevrandi con bestiis suis in Valle de Griarollis.

Al pascolo delle capre viene invece riservata sostanzialmente la stessa area già prevista nel contratto del 1260, anche se individuata con punti di riferimento diversi:

Et quod posint pasculare con capris per Grumellum Platum usque ad somitatem Prati Platea Absconsa, sicut vadit trozolum, et usque ad Fontem de Sesso, <et> ab ipso Fonte usque ad somitatem campi dela Cargatura, et ab ipso campo sicut vadit Vallis Coll(is) usque ad Casteletum Vallis Alte et ab ipso Castelleto usque ad Zucletum quod est in sumitate Vallis Alte<sup>6</sup>.


Sempre in materia di tutela del patrimonio boschivo, vengono fissati gli intervalli minimi di esclusione dalle attività di pascolo dopo i tagli sistematici, cioè per quanto tempo i boschi devono restare *ingazati* 7:

quod non possint nec debeant pasculare cum capris in alliqua parte ipsi (!) pasculi alliquo tempore anni ubi essent ceredini vel sint ceri; item quod non posint pasculare con vachis in ipso ceredino tempore quod esset taliatum per unum anum et dimidium, et con ovibus per unum annum.

A differenza del precedente, il contratto è completato da numerose clausole, particolari, quali il ritocco del canone nel caso vengano tagliate delle piante del *Castenetum Casali* ed il riconoscimento delle eventuali migliorie agli edifici; a questo proposito, inoltre, viene fissato un obbligo per gli affituari a costruire entro due anni una casa nel luogo che verrà scelto dall'abate, a spese del monastero ma con la partecipazione ai lavori di almeno quattro loro dipendenti:

item quod debeant fieri unam domus (!) in ipsam possesionem ubi melius videbitur domino abati ad espensis (!) ipsius monasterii, salvo quod quatuor homines de illis investitis debeant laborare laborerio ipsius domus donec facta et conpleta fuerit ipsa domus, de hinc ad duos annos proximos venientes debeat fieri ipsa domus, et si remanserit a parte monasterii quod non fiet ipsa domus sit pena solidorum centum imperialium ultra ipsum terminum duorum annorum, et si ipsi investiti non dederint ipsos quatuor homines quod ipse dominus abas posit accipere octo homines ad dispendium suprascriptorum investitorum.

Norme esplicite sono fissate anche per la riscossione della decima, che non è oggetto di locazione —ma su questo punto torneremo più sotto—, e per circa l'esazione forzosa del canone in caso di ritardo nella consegna: l'abbazia potrà procedervi anche «sine parabola communis Pergami vel allicuius



La "grangia" di Casale con le sue pertinenze nel XIII secolo

superioris, et eciam non obstante allicuis statuto vel sententiis vel allico allio ordinamento factis vel faciendis per ipsum Commune». Una clausola che riafferma l'autonomia giurisdizionale dell'abbazia sul proprio territorio.

Un nuovo contratto di locazione, con più precise indicazioni topografiche, è disponibile solo mezzo secolo più tardi, nel 13418: gli affittuari, per nove anni, sono ancora 6 persone di Gaverina: Pietro fu Martino olim alterius Petri de Mozziis (identificabile con il figlio di uno dei locatari del 1289), i fratelli Viviano, Alberto e Graziolo fu Giovanni detto Zuetta, e Giovanni e Martino, figli del fu Marco. La terra di cui viene conferito il possesso è di nuovo la sola parte agrarizzata, delimitata da confini simili a quelli ricostruibili per il 1289, mentre sulle altre aree vengono concessi solo dei diritti d'uso:

quadam pecia <terre> sedumate, cassate, prative, aratorie et cast(enate) cum diversis generacionibus arborum supra, iac(ente) in Casali, cui coheret ei (!) a mane sponde Communis de Gavrina quam tenent ad fictum a suprascripto Monasterio, a meridie Vallis Valate in parte et in parte boschi Cereti Retondi, a sero Casteneti de Zereto in parte et in parte buschi Cereti Retondi, a monte Vallis Gavazzoli;

et iure pasculandi cum bestis suis a suprascripta Valle Gavazzoli usque ad Puteum Albertazi, exceptis Pratis Cereti de Stepanellis, cadendo (?) directe versus mane ultra senterium, quod senterium est in poncta dicti Prati Cereti ultra senterium per quem itur usque ad dictum Puteum, (...) et ultra Vallem Inferni versus meridie usque ad Vallem Secham, et ad campum quod est iuxsta Luyum versus sero; et eciam in Cereto Retondo usque ad fossatum quod est iuxta pratum Plazzascosse, versus sero usque ad casteneam quod est ultra dictum fossatum, et sicut afilat ipsa castenea versus mane usque ad senterium quod vadit <per> Foetum Longum;

et iure faciendi folias et stramum a suprascripto Puteo Albertazzi versus Cassale et eciam in Plateis Campariorum ultra dictum senterium quod est in poncta suprascripti Prati Cereti versus mane;

et eciam iure segandi et pasculandi in Prato Cereti Retondi, cui coheret ei a mane Vallis de Valota, a meridie Foeti Lungi, a sero senterium quod vadit per Ceretum Retondum et per Foetum Lungum, a monte dicte Vallis de Valota;

et eciam iure pasculandi cum capris per Valotellam et in Pelsino et in Castaneto de Sesso usque ad viam carazzatam....

La grande pecia terre che costituisce il cuore dell'azienda presenta la stessa delimitazione che aveva nel 1289, resa più chiara dal riferimento ad una toponimia più articolata; come indica la formula di descrizione e come conferma la ricostruzione topografica, essa comprende sia seminativi che prati e castagneti; il confine occidentale è segnato ancora (in parte) dal Castenetum de Cereto, compreso tra le pertinenze di Gavazolo. Sulle parti non agrarizzate di questa zona è ancora concesso il diritto di pascolo delle vacche, esteso anche sul Ceretum Retondum, dalla Vallis Inferni alla Vallis Secha, e oltre questa, sul tratto a monte del prato di Plazascosa (cioè parte dell Grumoldum Plateum dei documenti precedenti), sino a comprendere il

pratum Cereti Retondi, sul quale si prevede ora sia il taglio dell'erba che il pascolo. Limitato così l'uso di questi boschi, lo ius faciendi folias viene di conseguenza circoscritto ai boschi residui dell'area del Ceretum. Al pascolo delle capre è infine riservato il tratto più occidentale del versante vallivo, spingendosi fino al Pelsino, che peraltro, negli stessi anni, è oggetto di locazioni di durata sempre più lunga<sup>9</sup>.

Tabella 3: canoni richiesti per la "grangia" di Casale

Tabella 5 . Callolli	ficinesti pei ia	grangia di Casale
1260		
a San Lorenzo	sest. 49,5	"inter frumentum et scandellam sive selliginem"
a San Michele	sest. 49,5	"inter panicum et millium"  "equaliter de ipsis quatuor bladis"
a San Martino	sest. 32	castagne secche peste
a San Martino	£6	
1289		
a San Lorenzo	sest. 60	tra frumento e segale
a San Michele	sest. 60	tra panico e miglio
a Natale	sest. 32	castagne secche peste
il 1° Gennaio	£ 6	
1328		
a San Michele	£ 7	(per la decima)
a San Michele	£ 17	
a San Martino	6+6	capponi e galline
a Natale	sest. 33	castagne secche peste
1341		
il 1° Marzo	£ 17	
a San Lorenzo	sest. 60	tra frumento e segale
a San Michele	sest. 60	tra panico e miglio
a San Michele	£7	(per la decima)
a San Martino	6 + 6	capponi e galline
a Natale	sest. 24	castagne secche peste

«et que tota blava debet esse bona et bella et sicca et bene preparata et bene mensurata ad mensuram communis Pergami super grenarium ipsius monesterii, et que castanee debent esse bene sicche et piste et mondate et bene preparate, ad ipsum monesterium designate et mensurate ad mensuram communis Pergami bona fide sine fraude» è specificato nel contratto del 1260, ma prescrizioni analoghe si trovano anche negli altri due contratti.

Nel complesso, dunque, nell'arco di ottant'anni, varia solo leggermente la delimitazione dei boschi aperti al pascolo e ad altre forme d'uso, mentre immutata resta quella della zona dei coltivi e dei castagneti; individuata sulla carta, questa corrisponde ad un'area di circa 40 ettari.

Il confronto dei canoni richiesti (**Tabella 3**) indica però che, nello stesso arco di tempo, dev'essere mutata la composizione interna di quest'area. A questo riguardo disponiamo anche di un ulteriore documento: una quietanza<sup>10</sup> rilasciata il 19 marzo 1341 a Pietro fu Martino *de Mozziis* in rappresentanza anche di altre 6 persone di Gaverina<sup>11</sup>, cinque delle quali, insieme allo stesso Pietro, stipularono nello stesso giorno la nuova locazione; come sottolineato da un'apposita dichiarazione che completa il testo del documento, essa rappresenta la chiusura di un contratto stipulato l'8 gennaio 1328; comprende però solo le voci del canone che dovevano essere pagate negli ultimi mesi del 1340, e non le quote in grani, che saranno state riscosse subito, al momento del raccolto<sup>12</sup>.

Dal 1260 al 1289 rimangono invariate le quote di castagne e di denaro, ma le quote di grani aumentano del 20 % circa: un incremento consistente, che difficilmente può essere spiegato solo come un aggravarsi delle condizioni contrattuali —visto anche che tale quota rimane invariata sino al 1341—, ma riflette probabilmente anche un aumento della superficie seminativa, frutto di nuovi dissodamenti.

Nel confronto delle due coppie di contratti, da un secolo all'altro, emergono due variazioni di rilievo nella struttura del canone: l'introduzione dell'appendizio di capponi e galline a San Martino, e la conversione in denaro della decima, pagata a San Michele, insieme ai cereali primaverili. Nel contratto del 1260 non vi è alcun accenno alla decima, che dunque veniva regolarmente riscossa come voce estranea al contratto (probabilmente direttamente "sul campo", prima della ripartizione delle quote tra coltivatori e conduttori/affittuari). Nel contratto del 1289 viene invece introdotta una clausola molto precisa, che pare intesa a contrastare un costume incipiente di convertire la decima in denaro:

...quod ipsum monasterium seu misii procuratores seu noncii vel gastaldi debeant preciperre (!) fructus reditus tocius decime et decimarie omnium reditum et fructum qui pro temporibus nassentur et erunt in ipsa possessione seu in alliqua pecia terre, tam aratorie quam prative seu castenate seu alterius manerie rei, secondum modum et formam et usus quod datur decima et decimaria, accipiendo de decem partibus unam cuiuslibet fructus et reditus ipsius grancie seu possessionis.

Tale conversione è ormai una regola nelle locazioni del XIV secolo, sia qui che —come si vedrà— in altre aziende. A quest'epoca è anche notevolmente aumentata, quasi triplicata, la quota in denaro che si sarebbe portati a considerare corrispettivo dei prati coltivati e dei diritti di pascolo; l'entità dell'aumento, insieme all'oscillare del termine di consegna, suggerisce che nelle 17 lire previste nei contratti trecenteschi<sup>13</sup> possano esser comprese anche altre voci, non meglio identificabili; in ogni caso, più che un incremento proporzionale della superficie dei prati da taglio, è probabile che l'aumento della quota in denaro rifletta principalmente una maggiore valutazione dei diritti di pascolo e delle altre forme di uso del bosco.

Variazioni diverse sembra invece subire la quota di castagne, anche se è possibile che l'ammontare registrato nella quietanza del 1341 comprenda anche parte della quota dell'anno precedente. Già nella locazione del 1289, infatti, era espressamente prevista l'eventualità del taglio di alcuni castagni da frutto durante il periodo di validità del contratto e del conseguente ritocco del canone:

Et si ipsi domini don Albertinus et frater Martinus (...) taliaverant vel taliare facerant castaneas suprascripti Casteneti [scil. de Casali], quod debeant extimare et extimari facere per duos bonos homines vel per unum communem, et quod debeant extraere de ficto castenearum quantum dixerint ipsi extimatores.

Alberi di castagno tagliati forse per recuperare nuove superfici ai seminativi —più che al prato da taglio, coltura generalmente già associata al castagneto da frutto—; il confronto delle quote in grani del 1289 e 1341 non offre però conferme a questa ipotesi.

Una strana oscillazione mostra, infine, il donativo consegnato all'atto dell'investitura: una libbra di pepe nel 1260, quattro libbre nel 1289, di nuovo una libbra nel 1341; è quest'ultimo, del resto, il valore più frequentemente richiesto per tale funzione, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei beni affittati.


La sola via per giungere ad una stima approssimativa della superficie seminativa della grangia è offerta dal confronto con una nuova locazione stipulata nel 1348 con lo stesso affittuario Pietro de Mozziis di Gaverina, designato qui come habitator di Casale, e relativa ad un piccolo campo situato in Platea de Campariis: località che nella locazione del 1341 era compresa tra quelle su cui gli affittuari avevano diritto di facere folias, e dunque allora ancora boschiva; per essere oggetto di una locazione novennale ad hoc, deve trattarsi di un appezzamento di recente riduzione a coltura, e che come tale non rientra nel rapporto di locazione vigente per il complesso aziendale più vasto. E' un dato isolato, e le stime che se ne possono ricavare restano perciò del tutto aleatorie; ma possono fornire un utile termine di confronto per la valutazione dei dati relativi anche alle altre grange.

Per 10 pertiche di terra *aratoria* e per la relativa decima si richiede un canone annuale di 6 sestari di solo frumento, da pagarsi a San Lorenzo. Assumendo come valore probabile della resa per unità di superficie quello di 5 quintali per ettaro (tra i più bassi di quelli stimati per il Basso Medioevo in situazioni di pianura, certamente più favorite per questa coltura<sup>15</sup>), si può stimare una produzione stagionale di circa 3,35 quintali di grano; scorporando dai 6 sestari (= 102 kg circa) richiesti la quota corrispondente alla decima, si può stimare quale vero e proprio canone una quota di 68,5 kg, pari a quasi 1/5 del raccolto<sup>16</sup>.

Se questo era il rapporto approssimativo vigente per l'affitto delle terre di Casale, la superficie dei coltivi nella *grangia*, dal 1289 al 1341, può essere stimata pari a circa 20 ettari: la metà dell'intera superficie della grande *pecia terre* attorno al nucleo abitato, comprendente come detto anche prati e castagneti. Certo, il valore del rapporto raccolto/canone qui assunto risulta piuttosto basso rispetto alle tendenze dominanti in questa fase storica per i contratti con coltivatori<sup>17</sup>, ma risulta giustificato nel caso di un contratto con conduttori non coltivatori.

## b. Felgoso

La seconda struttura aziendale testimoniata nei documenti dell'abbazia è la garancia de Folgoso, "ricostruita" attraverso l'acquisto da vari proprietari, nel corso della seconda metà del Duecento, delle terre precedentemente usurpate, ormai fittamente parcellate e in buona parte già ridotte a coltura<sup>18</sup>; su di essa abbiamo due locazioni: una ventinovennale del 1281, proprio ad uno di quei venditori, Giovanni (=Zanino) fu Pietro Raymondi Folgossi de



Le "grange" di Felgoso, Gavazzolo e Pratomaggiore (secc. XIII-XIV)

Valota, ed una novennale, del 1342, probabilmente a un suo discendente, che ha ormai assunto il nome de Folgoso.

La locazione del 1281<sup>19</sup> non offre alcuna descrizione dei beni ceduti, ed anche la presenza di diritti d'uso connessi è condensata nella semplice formula: "et de omnibus iuribus et pasculis et honoribus ipsi garancie pertinentibus". Solo la conoscenza delle compravendite precedenti, appunto, rende avvertiti della variegata composizione di questo complesso aziendale.

Nella locazione del 1342, stipulata con Giovanni detto Zanellus fu Guglielmo olim ser Iohannis de Folgoso de Valota <sup>20</sup>, troviamo invece una descrizione dei beni ceduti (in una forma simile a quella della coeva locazione di Casale) ed una sommaria indicazione delle coerenze, sufficienti tuttavia a stimarne le dimensioni:

...de quadam pecia terre sedumata et casata cum casis plodatis supra et cum curte et era et prativa et aratoria et vidata simul tenente et cum pluribus et multis arboribus nuchum pirorum pomorum et castanearum supra, iacente in terratorio communis de Cene et de Valota ubi dicitur in Folgoso, cui coheret a mane et a monte sive a duabus partibus lectus aque Luyi, a sero sive ab alia parte via communis in parte et in parte communis de Cene et de Valota, a meridie suprascripti communis de Cene et de Valota; et de nucibus que sunt in communi de Cene et de Valota iuxta ipsam peciam terre, que sunt ius ipsius pecie terre.

Anche in questo caso —è evidente— sono state invertite le coerenze Sud e Nord, mentre la via citata quale limite occidentale può essere identificata con la strada che, nelle mappe catastali, sale da Ponte Luio all'antica via de Altino. L'area approssimativamente triangolare così delimitata non supera i 6 ettari, interamente destinati a seminativi e prati, con viti e alberi da frutto; altri alberi di pertinenza dell'azienda sono allevati sui beni comunali, acquistati con alcuni piccoli appezzamenti nel 1278 dal Comune di Cene-Vallalta<sup>21</sup>. Il completamento dell'azienda con le risorse del bosco è garantito dalla concessione dei diritti d'uso sul Grumellongo, sito sull'opposta sponda del Luio:

Et insuper tale pactum et concordium fuit (...) quod ipse Iohannes possit et licitum sit ei stramezare et stramum facere in Grumello Longo dicti monasterii ad eius utilitatem et suprascripte pecie terre sine aliqua pena<sup>22</sup>.

La prima locazione prevedeva un canone di solo 8,5 lire l'anno, da pagarsi il 1° Marzo, senza alcuna quota in natura: un ammontare piuttosto modesto (di poco superiore alla quota che, negli stessi anni, era richiesta per i soli prati di Casale), giustificato probabilmente dal rango degli affittuari, certamente non coltivatori, ma famiglia di "piccoli signori", che a loro volta affittavano queste terre a dei coltivatori; anche la posizione di ex-proprietari, inoltre, può spiegare un trattamento particolarmente favorevole.

Ben più consistente e variegato, al pari di quello degli altri complessi aziendali maggiori, il canone richiesto nel 1342:

a San Lorenzo	sest. 16	di frumento	
	sest. 8	di segale	
a San Michele	sest. 8	di panìco	
	sest. 8	di miglio	
a San Martino	£ 14	1000	
a San Martino	12	capponi	

dove piuttosto alte risultano le quote di grani, al punto che, nell'ipotesi di valori di resa unitaria e del rapporto raccolto/canone simili a quelli ipotizzati per le terre di Casale, presupporrebbero una superficie addirittura superiore di quella stimabile per l'intera pecia terre. La contraddizione può essere superata ipotizzando un canone più gravoso, nell'ordine di 1/4 o 1/3 del raccolto, e/o una resa unitaria più alta; una maggiore quota di grani (con la particolare incidenza del frumento) poteva inoltre essere volta a compensare l'assenza di un analogo prelievo della produzione vinicola.

Le altre voci del canone mostrano una tendenza simile a quella rilevata per Casale: un valore piuttosto alto del fitto in denaro, corrispettivo dei prati (e dei diritti di pascolo?), e la comparsa dell'appendizio di pollame a San Martino; analoga è anche l'introduzione del donativo una tantum di una libbra di pepe, all'atto dell'investitura. Resta invece esclusa dal contratto la decima, evidentemente riscossa ancora a quest'epoca in natura, al momento del raccolto.

La quota in denaro porta inoltre a riconoscere, tra i fitti ceduti nel 1334, quello relativo a questo nucleo aziendale, pagato da Giovanni *filius condam Minalli Folgosii* (cfr. **Tabella 1**, n.5), identificabile con lo stesso affittuario del 1342<sup>23</sup>: il che suggerisce un'ininterrotta continuità nel possesso di queste terre da parte di questa famiglia, anche se con lo scadimento dal rango di redditieri a quello di coltivatori.

#### c. Gavazolo

La documentazione diretta sulla garancia di Gavazolo si riduce ad un solo contratto di locazione<sup>24</sup>, del Settembre 1289, e solo il confronto con la "vendita dei fitti" del 1334 assicura che, a quella data, questo complesso aziendale era ancora vitale, ed anzi costituiva uno dei principali insediamenti della Vallis Alta: era infatti abitato da almeno sei nuclei familiari, ormai identificati tutti con il nome dell'abitato (cfr. Tabella 1,n.3). Come una delle maggiori contrate del territorio abbaziale, Gavazolo è ricordato anche nel

privilegio vescovile del 1353, e poi, indirettamente, nel 1391, quando sarà unificato a fini fiscali con i comuni di Piano, da cui provenivano gli affittuari del 1289, di Gaverina e di Trate, insieme con Casale<sup>25</sup>.

Sul lungo periodo emerge dunque una tendenza di continuo sviluppo di questo nucleo agricolo, il solo di cui sia possibile cogliere anche le prime fasi di formazione, nel XII secolo, *dopo* la fondazione dell'abbazia. Già nella *refutatio* dei vicini di Cene del 1141, infatti, la prospettiva della creazione di *agri*, *vineta et prata* in questo luogo era assunta come limite alla concessione dei diritti d'uso da parte del monastero; e le prime tracce della loro realizzazione si hanno già nel processo del 1173, in cui è menzionato un appezzamento *cum vite et tegete intus*, ancora integrato in un'unica struttura aziendale con Casale e il *Ceretum Retondum* <sup>26</sup>.

La locazione del 1289 prova come tale vincolo sia ormai completamente sciolto, ed anzi si rende necessaria —come già accennato— una precisa delimitazione delle rispettive pertinenze nell'area del *Ceretum*, a Sud della *Vallis Gavazolis*, che segna il confine tra le aree agricole delle due *garancie*; ma una traccia dell'antico legame con Casale può essere scorta ancora nella proveninenza dei locatari: da Piano, come gli antichi coltivatori della *possessio de Casale*. Inoltre, essi appartengono tutti ad un unico gruppo parentale (Giovanni e Deleyta figli del fu Amezino *de Bollis*, insieme ai figli dell'uno, Lotario e Giacomo, e dell'altro, Alberto e Zenino), fatto questo che può alludere alla continuazione di rapporti preesistenti, forse già regolati da un contratto, come per Casale, o forse rapporti consuetudinari, che solo ora attingono ad una nuova regolamentazione con il contratto scritto. Si è visto del resto come l'organizzazione fondiaria basata sul possesso unitario di *sortes* da parte di gruppi familiari allargati fosse ancora vigente a Piano all'inizio del Trecento<sup>27</sup>.

I beni locati non sono descritti con la formula tradizionale, fatta di una serie di sostantivi allineati a descriverne la varietà colturale, ma sono definiti molto sinteticamente quedam garancia eiusdem monesterii que dicitur Gavazolum, come nella locazione di Felgoso, di pochi anni anteriore. Il confronto con questa assicura inoltre che la presenza di una o più case era implicito nella definizione di garancia, aldilà di ogni dubbio indotto dal fatto che, in questo documento, di case si parli sono in una clausola di completamento, che impegna il monastero a costruirne una entro un anno (e che prevede, in caso di mancata realizzazione, una "detrazione" dal canone a favore degli affittuari):

et suprascripti confratres (scil. monasterii) teneantur et debeant facere unam bonam cassam in ipsa garancia et ydoneam et habeant factam et copertam et seratam in medio mense Madii, et si non haberent factam, quod suprascripti investiti debeant facere (?) de ficto.

Manca anche l'indicazione delle coerenze, e i soli riferimenti topografici puntuali sono quelli che identificano l'area soggetta al diritto di pascolo nella zona del *Ceretum*, area che nel 1260 rientrava tra le pertinenze della curtis di Casale:

...de omnibus iuribus et honoribus pertinentibus ipsi garancia et iure pasculandi in ipsa garancia et in confinibus et pertinentiis ipsius garancie, videlicet finis fondum Valis Inferni versus Pratum de Çereto, sicut trait ipsa valis usque in Lugio et usque ad laboratos et pratos de Casali, et in pratos nec in campos de Casali non debent ire, nec in Prato de Çereto nec in Parario non debent ire nec habere aliquid ius eundi cum bestiis.

Nel contratto di locazione rientra anche il *Pratum Gabbi*, il piccolo dosso posto all'estremità nord-orientale del territorio dell'abbazia, espressamente menzionato perché distaccato dal resto della *garancia*; per questo appezzamento il monastero riceverà ogni anno *mediam paliam de paiaro*, cioè metà della paglia già raccolta ed immagazzinata.

Altre clausole, analogamente a quelle contenute nella coeva locazione di Casale, vertono soprattutto attorno alla tutela del patrimonio boschivo compreso nella garancia e alla limitazione dei diritti di pascolo:

Et talem pactum et conventum seu acordium fuit inter eos dictum (...) quod si suprascripti fratres [scil. monasterii] vel eorum successores inciderunt alliquod gaççum infra hos confines vel taliaverunt, quod suprascripti investiti nec aliquis eorum non debent menare alliquam bestiam in illo gaçço taliato nisi ad voluntate suprascripti domini abatis vel successoris eius; et ipse dominus abas teneatur et debeat eiis dare cambium in allio loco cungruum bona fide sine ulla fraude pasculandi (...)

Et quod alliqua de suprascriptis partibus non debeat taliare alli-

quod lignum fructiferum nisi secaretur, et si secaretur sit licitum illis de monesterio incidere seu taliare, et non alliter.

Et quod alliqua pars suprascriptorum non debeat ponere nec menare alliquam bestiam exstraneam in suprascripta garancia nec infra hos confines alliquo modo nec alliqua vice.

Oltre che da queste prescrizione particolari, la varietà colturale delle terre della *garancia*, al pari di quelle di Casale, emerge solo dalla composizione del canone:

a San Lorenzo	sest. 84	tra frumento e segale
a San Michele	sest.[]	tra panico e miglio
il 1° Aprile	£8	"pro ficto prat[orum]"
il 1° Maggio	£ 3	per la decima

La quota di castagne dovute per il Castenetum Gavaçoli <sup>28</sup> deve invece essere concordata di anno in anno, in festo nativitatis Sancte Marie, recandosi al monastero per prendere in consegna il castagneto, sotto pena di 20 soldi a testa, e redigendo un apposito documento, in base alla valutazione di due estimatori, amici comunes. Una procedura richiesta probabilmente dal fatto che l'impianto colturale non aveva ancora raggiunto un regime produttivo stabile.

Nella riscossione del canone in grano, invece, una particolare "tolleranza" viene assicurata nel caso di calamità naturali:

Et si aciderit quod blava non fieret in ipsa garancia proter (!) fuogum vel per tempestam, quod non posent solvere suprascriptum fictum, quod debeant eiis dimitere usuqe ad somas sex usque in allio anno sine alliqua interesse.

Al confronto di questi dati con quelli della locazione di Casale, emerge soprattutto una notevole differenza nella quota in grani: se —come avviene in quel caso, e come era ancora frequente, in generale, nelle locazioni di questo periodo— la quota di cereali primaverili (mancante per una lacuna materiale del documento) era uguale a quella dei cereali invernali, abbiamo ben 168 sestari, contro i 120 richiesti per Casale, che (assumendo gli stessi parametri) porterebbe a stimare una superficie di seminativi superiore a

quella di Casale del 40 %. Un'estensione che non sarebbe raggiunta nemmeno ipotizzando una completa riduzione a coltura di tutto il dosso compreso tra la fontana Mora e la vallis Gavazoli (pari a circa 24 ettari), con il quale sembra coincidere l'intera grangia, chiusa tra le pertinenze delle altre due grange di Casale e di Felgoso (escludendo le aree su cui è concesso il solo diritto di pascolo).

Anche ipotizzando rendimenti unitari leggermente più alti, la conclusione più verisimile è che anche per questa azienda si applicassero rapporti canone/raccolto più onerosi, dell'ordine almeno di 1:4; esito forse di relazioni contrattuali più "moderne", stabilite sulle terre ridotte a coltura per iniziativa del monastero, in un piano di valorizzazione agraria che, se abbozzato già poco dopo la fondazione (nella concessione del 1141), pare tuttavia ancora in fase di completamento all'atto della stipula di questo contratto, in cui le clausole particolari sopra ricordate —la costruzione della casa, il possibile sconto della quota di grani e l'estimazione annuale del prodotto del castagneto— possono essere interpretate come il segno di un'azienda non ancora compiutamente organizzata ed avviata.

Si potrebbe estendere anche a questo caso la considerazione già fatta per Felgoso circa l'assenza di una quota di canone per le viti, che pure son testimoniate a Gavazolo sin dal XII secolo; anche se bisogna osservare che nel privilegio vescovile del 1353, delle varie contrate, solo tre sono identificate anche come sedi di vinee, tutte poste ai piedi dell'Altino: Felgoso, appunto, Montebello e Domo Nova, e questo potrebbe indicare un decadimento di questa coltura nella grancia di Gavazolo, o un suo limitato sviluppo.

Sulle variazioni dell'entità dei canoni nel tempo, infine, abbiamo solo un'indicazione riguardo alle quote in denaro, offerta dalla cessione di fitti del 1334: 18 lire di fitto (dei prati) e 7,5 lire di decima; entrambe più che raddoppiate, rispetto al 1289, in sintonia con quanto osservabile per le altre grange.

## d. Prato Maggiore

Benché le due locazioni relative a questo complesso aziendale non lo designino mai come garancia, esso ne presenta tutte le caratteristiche, quali emerse nell'esame di quelle sinora considerate: un unico appezzamento di grandi dimensioni, in cui trovano posto diverse colture e completato di diritti d'uso dell'incolto, nonché le case per la residenza degli affittuari, che

costituiscono un gruppo abbastanza consistente. Evidentemente quel termine tanto suggestivo è già caduto in disuso; anche qui è sostituito dalle stesse formule descrittive usate nelle altre locazioni trecentesche. Nel primo documento<sup>29</sup>, del 1310, cinque persone, *omnes de Zanolis de Valotta*, vengono investite per 9 anni

de quadam petia terre iacente in Valotta ubi dicitur in Prato Mayore, que est prativa et aratoria cum diversis generibus arborum supra et sedumata cum una domo magna et duabus tegetibus paliatis magnis olim factis et edificatis per dictum monasterium seu antecessores eius, et eciam pluribus aliis domibus et tegetibus olim factis et edificatis per suprascriptos [investitos] seu per antecessores eorum vel alicuius eorum et eorum expensiis, exceptis lignamibus que habuerunt et receperunt a suprascripto monasterio (...); cui pecie terre coheret a mane communis de Cene et de Valotta et de Albino, a meridie via communis in parte et in parte communis de Albino et in parte heredum Burse Davithonum de Albino et in parte heredum Ugonis de Ysabellis de Albino et in parte Ambroxii Plecti de Valotta et in parte Iohannis Mori de Valotta et in parte Gafforii de Zenalis de Valotta, a sero heredum Betti Morserii de Valotta et suprascripti Ambroxii Plecti, a monte Lanfranci Durelli de Valotta et in parte Ambroxii Alegre de Valotta et in parte via magna communis de Cene et de Valotta.

Rispetto alla situazione realizzata dalle donazioni vescovili e dalle *refutationes* dei Capitani di Cene, tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo (e confermata dalla calcazione del 1234), di un blocco fondiario compatto, delimitato su tre lati da elementi topografici ben identificabili (il Luio a Sud, la *Fontana Calida* o *Vallis Pruati* ad Ovest, la *via de Altino* a Nord), un mutamento di rilievo si coglie nella presenza di numerose piccole proprietà private, di persone di Vall'Alta e di Albino, lungo quei tre lati, e nell'estendersi di pertinenze del Comune di Albino anche a Nord del Luio<sup>30</sup>, tanto che le proprietà abbaziali sono ormai ritirate a ridosso della strada che collega il monastero con Grumelduro (altrove via de suptus Prato Maiore <sup>31</sup>).

Si è visto del resto come, nel contempo, sia andata mutando anche la collocazione istituzionale di questa piccola porzione dell'antico territorio abbaziale, che nel 1353 risulterà ormai definitivamente inclusa nel Comune

di Cene-Vall'Alta<sup>32</sup>: un processo che affonda le sue radici, evidentemente, proprio nello stabilizzarsi di questi proprietari sulle terre già appartenenti al monastero.

La superficie stimabile per l'area così delimitata non supera i 10 ettari, tutti destinati a seminativo e prato coltivato, e che beneficiano dell'irrigazione con l'acqua dei torrenti vicini: de iure adaquandi et irrigandi suprascriptam peciam terre de aqua fluminis Luyii et Fontis Colde. A differenza che nelle altre grange, i diritti d'uso del bosco che completano l'azienda non sono localizzati in aree contermini, ma distanti dal nucleo principale, addirittura sull'altro versante della Valle:

Et de iure accipiendi et rastlandi de folia seu foliis Casteneti Gazzi de foris, sicut vadit superius recte foppa lacus, a mane parte ipsius foppe, usque ad ponctam Prati Pelsini iuris dicti monasterii. Et de iure segandi et rastlandi et faciendi stramen in Monte Pelsini extra Castenetum et Pratum Pelsini.

Quanto ipotizzato per le altre *grange*, che cioè i primi contratti scritti disponibili rappresentino la prosecuzione di rapporti di conduzione già avviati, è in questo caso un dato di fatto, come dimostra la specificazione riguardo all'origine degli edifici presenti sul fondo, introdotta come puntualizzazione dei rispettivi diritti di proprietà sugli stessi: la creazione del piccolo nucleo abitato, centro organizzativo dell'azienda, è dovuta all'opera degli attuali affittuari —così come si richiedeva ai conduttori di Casale del 1289— e dei loro antenati, mentre l'abbazia ci ha messo solo il legname; la ramificazione del gruppo, inoltre, suggerisce che la parentela fosse qui stabilita già da un paio di generazioni: forse chiamatavi dal monastero sin dall'avvio dell'opera di riorganizzazione agraria, una volta espulsi gli antichi possessori delle terre vescovili, come documentato nel caso della lite del 1207 per le terre di *Pruato* 33, certamente comprese nell'area della nuova *grangia*.

La parentela de Zanolis non figurava nell'elenco dei vicini del Comune di Cene-Vall'Alta del 1222<sup>34</sup>, ed è documentata come residente in Grumelduro solo dal 1261<sup>35</sup>; gli stessi affittuari del 1310 (insieme ad alcuni fratelli), benché già definiti omnes habitatores in Valotta ibi ubi dicitur in Prato Maiori, figurano tra gli accusati del processo del 1313 contro la vicinancia di Grumelduro (ed altri de Zanolis sono pesenti tra gli abitanti in

Grumelduro) per i ritardi nel pagamento del censo sulle terre loro investite nel 1201<sup>36</sup>, vertenza dalla quale erano comunque escluse le terre di Prato Maggiore. Due di essi, i fratelli Ambrogio e Delayta quondam Petri de Zanolis de Valotta, stipuleranno nel 1320 un affitto novennale per due piccoli appezzamenti dell'abbazia posti a Sud del Luio, nel territorio del Concilium de Albino, ma pressoché contigui al possesso principale<sup>37</sup>.

Il secondo contratto di locazione<sup>38</sup> disponibile per le terre di Prato Maggiore venne stipulato nel 1344, ancora per 9 anni, con ben 13 membri della stessa parentela de Zanolis (tre dei quali già affittuari nel 1310), tra i quali vi sono anche gruppi di fratelli, per un totale di 8 diversi rami (per nessuno degli investiti è indicata l'ascendenza oltre il grado del padre). La descrizione dei beni ceduti è simile a quella della locazione precedente, con anche la stessa formula riguardo alla "proprietà" delle case: in gran parte una vera e propria copiatura del primo documento; solo le coerenze sono "aggiornate", con l'indicazione di nuovi e più numerosi proprietari confinanti, tra i quali spiccano gli eredi di due domini de Comenduno 39. Anche diritti d'irrigazione e d'uso del bosco, già concessi nel 1310, sono descritti con formule pressoché identiche; è solo resa più completa la definizione delle forme d'uso consentite nella parte più alta del Pelsino: «et de iure segandi cum sigezzis et non cum falzibus et faciendi stramum et de fellicis in monte Pelsini extra Castenetum et Pratum Pelsini»40. Taglio con falcetti, non con le falci, dunque taglio delle sterpaglie, delle felci, non fienagione, e riservando altresì all'abbazia e ai suoi affittuari il diritto utendi in Monte Pelsini ita ut solitum et consuetum est.

Per quanto riguarda i canoni d'affitto, a distanza di trent'anni, la composizione qualitativa rimane immutata, ma subiscono un notevole incremento tutte le voci, con la sola eccezione dei cereali primaverili. In particolare, la quota di frumento, stranamente bassa nel 1310, vede un aumento del 50%, in sintonia con la maggiore attenzione dedicata al cereale più pregiato anche in altri contratti degli anni Quaranta del Trecento, ma è probabile che sia questo che l'aumento complessivo della quota di cereali (16 % circa) fossero consentiti anche da un aumento della superficie coltivata. I rapporti tra le varie voci componenti il canone divengono così, nel 1344, abbastanza simili a quelli riscontrabili nei contratti coevi per le altre grange; analoga è anche la presenza del pollame, e la richiesta di un donativo all'atto dell'investitura: una libbra di pepe nel 1310, un cappone nel 1344.

Resta invece esclusa dalla locazione, come nel caso di Felgoso, la decima. Nella "vendita dei fitti" del 1334 (cfr. **Tabella 1**, n.7), il gruppo dei *de Zanolis* risulta pagare 27 lire *pro ficto et decima*, cosicché, se il canone del momento era ancora quello fissato nel 1310, la decima risulterebbe valutata 7 lire; è probabile però che tale conversione in denaro fosse solo occasionale, dettata dalle esigenze finanziarie che portarono a quella cessione.

Tabella 4. Canoni per la "grangia" di Prato Maggiore				
1310				
a San Lorenzo	sest. 24	di frumento		
	sest. 40	di segale		
a San Martino	sest. 80	tra panico e miglio equaliter		
	10	capponi		
il 1° Marzo	£ 20	5.7		
1344				
a San Lorenzo	sest. 36	di frumento		
	sest. 52	di segale		
a San Martino	sest. 80	tra panico e miglio equaliter		
	14	capponi		
il 1° Marzo	£ 25	E-E0		

Sottoponendo invece i dati del canone alla stessa elaborazione compiuta per quelli delle altre grange, tenendo conto della superficie stimata per la pecia terre locata, assumendola come interamente ridotta a seminativo —a dispetto della formula notarile che non suggerisce in alcun modo il rapporto quantitativo prato/campo—, e considerata anche l'assenza di viti su di essa, la quantità di granaglie richiesta nel 1344 presuppone sicuramente canoni piuttosto gravosi, pari almeno ad 1/3 del raccolto, e soprattutto rese unitarie particolarmente elevate, nell'ordine degli 8-9 quintali per ettaro. Un risultato che si spiega probabilmente proprio con le opere di irrigazione di cui potevano beneficiare queste terre: le sole, tra tutte quelle della Vallis Alta, per le quali sia fatta esplicita menzione di tali diritti d'acque.

Infine, in entrambi i contratti, a tutela dei diritti dell'abbazia, compaiono altre due clausole particolarmente esplicite e precise, una sola delle quali trova riscontro nelle locazioni coeve; anzi, nella sola locazione di Casale del 1289, ma non più in quella del 1341. E' quella che sancisce che nessuno dei locatari possa in alcun modo alienare anche solo temporaneamente (facere aliquam investituram, locationem, promissionem seu alienationem) i beni ricevuti in affitto o parte di essi sine parabola et voluntate domini abbatis, e che in caso di mancato rispetto di tale divieto, il responsabile decada automaticamente dal diritto di locazione, ed il bene rientri in pieno possesso dell'abbazia, sine parabola Potestatis nec iudicis nec alicuius officialis communis Pergami. Mentre però nella locazione di Casale i referenti erano dei possessori intermediari, e l'alienazione in blocco delle terre affittate poteva costituire un rischio ben più incombente, nel caso di Prato Maggiore gli affittuari sono un gruppo di contadini.

L'altra clausola stabilisce che, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di una parte di esso, l'abate e il monastero possano procedere, sua propria auctoritate et ad suam liberam voluntatem, al sequestro di beni e terre degli affittuari, dovunque queste si trovino «sine aliqua parabola vel licencia alicuius potestatis nec iudicis Communis Pergami nec alicuius officialis Communis Pergami, et eciam sine aliquo alio precepto et sine aliqua alia scriptura vel solemnitate».

Patti che, benché rigorosamente limitati all'ambito del possesso fondiario, costituiscono la riaffermazione di una certa potestà di carattere signorile dell'abbazia su queste terre e sui loro possessori, sottraendoli alla giurisdizione pubblica del Comune di Bergamo, ormai estesa a tutto il contado; una potestà che si fonda proprio sull'inserimento di queste clausole in contratti di locazione a breve durata, dunque sull'esplicita accettazione da parte dei possessori-coltivatori. Condizioni intese a contrastare il rischio di dispersione del possessos terriero, a prevenire quelle "usurpazioni" che cominciano proprio con il mancato pagamento del canone per uno o due anni... rischio reso più grave proprio dal gran numero di locatari, tutti imparentati tra loro, che poteva facilitare la frantumazione di fatto della grande pecia terre e l'inserirsi di altri possessori.

La prima di queste clausole, in particolare, risulta molto simile alle norme che, pochi anni prima, nel 1307, erano state fissate per i rapporti con il Comune di Piano, con il divieto di alienare terre a persone esterne alla comunità<sup>41</sup>. E, in effetti, il rapporto che si prospetta con il contratto del 1344 non è più tanto quello della locazione ad un gruppo di individui, bensì quello di una vera e propria investitura ad una piccola *comunità*, residente sulle

terre dell'abbazia ormai da diverse generazioni, resa particolarmente compatta dai legami parentali, e che potrebbe sottrarsi facilmente al controllo dell'ente proprietario. E forse nella stessa chiave, di contrasto di questa potenziale "autonomia" sociale degli affittuari, va letta l'imposizione di condizioni di dipendenza economica piuttosto gravose, forse le più gravose di tutte quelle fissate nelle locazioni delle altre grange.

- <sup>1</sup> CP 367 (1254), garancia de Astino, proprietà del monastero sita in territorio di Curnatica.
- 2 VA 112.
- Nel 1173, tra i beni rivendicati dai signori di Terzo.
- 4 Cfr. sotto, par.6.a.
- 5 VA 151.
- 6 Identificabile con Valotella: espressione analoga nel processo del 1173 (cfr. sopra, cap.IV.1.b).
- Nu queste pratiche, cfr. sopra cap.IV.2.e.
- 8 VA 264.
- 9 Cfr. sotto par.6.d.
- 10 VA 263.
- Menzionate anche nell'atto di cessione dei fitti del 1334, salvo alcune varianti attribuibili ad errori di trascrizione dei nomi: cfr. sopra, Tabella 1.
- Una durata anomala, 13 anni, rispetto alla consuetudine ormai prevalente negli altri contratti dell'abbazia di questo periodo, tutti di 8 o 9 anni; ma forse anche questo era stato inizialmente stipulato per un periodo più breve ed è poi stato prorogato di anno in anno.
- Per quello del 1328 c'è anche il riscontro offerto dalla vendita dei fitti del 1334: cfr. sopra, Tabella 1.
- 14 VA 301.
- MONTANARI 1984, pp.55-85; ivi, p.83 n.70 per il rapporto l/kg di grano secco pari a 0,80, che determina un valore del sestario bergamasco pari a 17,04 kg di cereali, leggermente più alto di quello stimato in MAZZI 1877.
- <sup>16</sup> Valori troppo distanti da questi danno le sole altre due locazioni disponibili in cui sia

- espressa la superficie dei coltivi ceduti dietro corresponsione di canoni in grano, relative entrambe agli stessi appezzamenti posti nell'area del *Concilium de Albino*, sulla sponda meridionale del Luio (cfr. sotto, **Tabella 6**).
- <sup>17</sup> In generale, cfr. CHERUBINI 1985; sullo stretto rapporto tra i valori possibili di questo rapporto e rese unitarie, cfr. MONTANARI 1984, pp.55-85.
- 18 Cfr. sopra, cap.III.4.
- 19 VA 140.
- VA 277; merita di essere sottolineata la "nobilitazione" post mortem dell'avo Giovanni, identificabile con il Giovanni Raymondi del 1281, ricordato come capostipite del gruppo familiare.
- <sup>21</sup> Cfr. sopra, cap.III.4.
- VA 277; l'espressione in Grumello Longo dicti monasterii è giustificata dall'appartenenza dell'estremità occidentale dello stesso Grumellongo al comune di Cene-Vallalta (cfr. anche sotto, par.6.e).
- 23 Il padre è indicato come Guglielmo detto Minallus fu Giovanni Folgosus nel contratto di locazione relativo alll'azienda di Torculum nel 1316: cfr. sotto, par.4.a.
- 24 VA 152.
- 25 Cfr. sopra, cap.IV.4.e.
- 26 Cfr. sopra, cap.IV.1.
- 27 Cfr. sopra, cap.IV.2.f.
- Ubicato probabilmente sulla costa dello Zuchèl, a Est del nucleo abitato di Gavazolo; il toponimo compare già nel giuramento dei campari del 1310 (cfr. sopra, par.2.b).
- 29 VA 191.
- Da intendersi forse come Concilio di Albino ? alludendo a diritti d'uso lungo il letto del torrente, quali quelli regolamentati nel 1250 ? Anche i due appezzamenti di proprietà dell'abbazia posti a Sud del Luio ed affittati ai de Zanolis nel 1320 sono indicati (e già lo erano nel 1277) come siti in terratorio de Albino, non del Comune Maggiore: resta incerto se solo per qualche oscillazione nell'uso del formulario, o perché effettivamente, trattandosi di terreni privatizzati appartenenti a persone di Albino, erano considerati "aggregati" a quel comune (il contenuto dei due documenti è illustrato sotto, par.5).
- 31 Cfr. sopra, cap.V.1.c.
- 32 Cfr. sopra, cap.IV.4.d.
- 33 Cfr. sopra, cap.III.2.a.
- 34 VA 58.1.
- 35 VA 114.
- 36 Cfr. sopra, cap.IV.3.
- 37 Cfr. sotto, par.5.
- 38 VA 284.
- 39 Su questa famiglia, cfr. NRPA, p. 46.
- <sup>40</sup> Nel corso del Trecento anche le terre del Pelsino vengono fatte oggetto di più regolari affittanze, con una particolare attenzione proprio per il *Pratum Pelsini*, pascolo montano di buona qualità (cfr. sotto, par.6.d); il castagneto va invece identificato con parte delle pertinenze della casa del Pelsino Basso, o de Gazio (cfr. sotto, par.4.b).
- 41 Cfr. sopra, cap.IV.2.f.

### 4. UNITA' AZIENDALI MINORI

Consideriamo in questo paragrafo le locazioni relative a quei complessi costituiti essenzialmente da un grande lotto di prato e da una casa, destinata presumibilmente all'abitazione (anche solo stagionale) dei locatari o di dipendenti di questi, e non solo di edifici rustici per il ricovero del fieno (tegetes), come quelli attestati frequentemente sulle pendici del monte Altino, già dal XIII secolo. Queste unità aziendali prendono forma a partire dall'inizio del Trecento, disseminate in vari punti della Vallis Alta, e vengono affittate normalmente per periodi di 8-9 anni, in cambio di canoni in moneta piuttosto consistenti. Accanto a queste vi è anche il caso anomalo di un "podere" comprendente anche seminativi, e che, benché dotato anch'esso di una casa, non può essere equiparato alle quattro grandi grange, proprio per la struttura del fondo, costituito non da una unica grande pecia terre unitaria, ma da più lotti distinti. Proprio su questa unità aziendale ci soffermiamo subito.

# a. Il podere "deTorculo"

La descrizione dei beni è pressoché identica nelle due locazioni¹ che li riguardano, del 1316 e del 1341: cinque appezzamenti, dei quali tre a prato (ed uno con una tegia) situati sulle falde dell'Altino, uno arativo e boschivo, sito in Grumellis monasterii sive ad Cohacium, ed uno arativo-vidato e prativo, cum pluribus domibus supra, designato dal microtoponimo ad Torculum, e delimitato a Sud e a ad Est da una strada, e sugli altri lati dai beni del Comune di Cene-Vall'Alta. Ad essi non sono uniti diritti d'uso su boschi o pascoli compresi nel territorio abbaziale, come nel caso delle grange.

E' la continuazione del nucleo aziendale unitario che già si configurava nel patrimonio ceduto dai Capitani di Cene all'abbazia nel 1277, privato solo di una parte dei prati sull'Altino, 15 appezzamenti che ammontavano a ben 210 pertiche; ad esempio, sono state sicuramente distaccate le radure di *Plazareto*, che negli stessi anni appare oggetto di locazioni particolari<sup>2</sup>, e *Molechonum* (o *Monegium*) ove verrà in seguito costruita anche una casa. Dei tre appezzamenti a prato ancora presenti non è possibile un'identificazione esatta, né quindi una valutazione dimensionale. I due lotti in tutto o in parte coltivati corrispondono invece al grande appezzamento (83 pertiche, pari a circa 5,5 ettari) *cum pluribus domibus*, allora denominato anch'esso

Folgosum, che costituiva il nucleo principale di quella vendita3.

In particolare, quello su cui sorge la casa, ad Torculum, posto a monte della via de Altino e corrispondente all'area denominata Felgusetto nell'Ottocento (circa 3 ettari), è evidentemente il frutto di appropriazioni e dissodamenti di antichi beni comunali già progrediti alla metà del Duecento. Il toponimo risale al torchio che già la calcazione del 1234 segnalava presente lungo la strada, nel punto in cui questa tornava ad essere la linea di confine tra il territorio abbaziale e il Comune di Cene-Vall'Alta<sup>4</sup>. Già nel 1258 esso indicava anche due appezzamenti coltivati (di cui non è detta l'estensione) venduti dai fratelli Raimondi de Folgoso e confinanti anch'essi a Nord con i beni comunali. Anche la casa, identificabile con la Cascina Bertolaminelli, era allora posta a monte della strada, e per questo non figura tra le contrate del territorio abbaziale enumerate nel privilegio vescovile del 1353, così come le relative pertinenze risultano già nel 1338 sottratte al controllo dei camparii dell'abbazia<sup>5</sup>.

Tabella 5 : Canoni del podere de Torculo

	1316 (locazione)	1341 * (quietanza)	1341 (locazione)	
a San Lorenzo	sest. 16	sest. 16	sest. 16	di frumento
	sest. 8	sest. 8	sest. 8	di segale
a San Michele	sest. 8	sest. 8	sest. 8	di panìco
	sest. 8	sest. 8	sest. 8	di miglio
a San Martino		8	8	capponi
il 1° Marzo	£3	£ 3 sol.4	£3	
all'investitura			1	cappone

<sup>\*</sup> Il termine di consegna dei grani primaverili è qui indicato a San Martino, ma si tratta probabilmente di un errore di trascrizione

Affittuari di questo podere sono ancora i discendenti dei Raimondi de Folgoso, ai quali già da decenni è affidata anche la grangia de Folgoso: nel 1316 è Guglielmo detto Minallus fu Giovanni Folgosus, figlio dell'affituario della grangia nel 1281 (il precedente venditore degli stessi beni) e padre di colui che l'aveva in conduzione nel 1334 e che ne rinnovò l'affitto nel 13426, mentre nel 1341 è Valotto fu Girardo de Folgossis, agente anche

a nome di cinque fratelli, che già nel 1334 risulta obbligato per un fitto di 3 lire da pagarsi il 1°Marzo (cfr. **Tabella 1**, n.6); nello stesso giorno di stipula della nuova locazione, inoltre, egli ricevette una quietanza per il pagamento del canone dovuto «pro ficto et nomine ficti prati de Ultino et de Torculo et de terris de Torculo», cioè per questo stesso podere<sup>7</sup>.

Benché non sia documentato l'esatto rapporto di parentela tra Girardo e gli altri de Folgoso, è chiaro che anche questa azienda viene affidata agli stessi locatari in più contratti successivi. In questo caso inoltre, la durata del contratto è uguale in entrambe le locazioni documentate, 9 anni, e nell'arco di tempo che le separa, possono collocarsi esattamente altre due investiture di otto o nove anni, come la maggior parte dei contratti coevi: il che rafforza ulteriormente l'impressione di una ininterrotta continuità di questi rapporti di affittanza, al di là della scadenza formale dei singoli contratti.

I canoni richiesti (esposti nella **Tabella 5**) sono pressoché identici nei tre documenti, salvo l'introduzione dell'appendizio di pollame, assente nel 1316, e la comparsa, nel contratto del 1341, anche del donativo di un cappone all'avvio del contratto; la somma di denaro è leggermente superiore nella quietanza del 1341, perché comprensiva anche di una quota di arretrato, come mostra il confronto con la testimonianza della "vendita dei fitti" del 1334.

Nel complesso, un canone molto simile a quello richiesto, nel 1342, per le terre di Felgoso: l'identica quantità di grani indica una superificie coltivata simile, nell'ipotesi dell'applicazione degli stessi rapporti proporzionali, e con questo dato non contrasta quello della superficie del grande appezzamento venduto nel 1277. Assai più modesta è invece la quota in denaro, forse proprio perché questo contratto non contempla la concessione di diritti d'uso su boschi e pascoli. Anche in questo caso, la decima rimane esclusa dalla locazione.

### b. Pelsino Basso (o Gazzo)

Tra le unità aziendali non comprendenti terreni seminativi, la prima documentata è quella estendentesi sulla parte bassa del Pelsino, a monte dell'insediamento monastico: un grande appezzamento di prato con alberi da frutto ed una casa (oggi cascina Gatti), oggetto di due contratti di locazione novennali, del 1309 e 1334, al quale ultimo si riferiscono anche quattro quietanze<sup>8</sup>.

Nel primo contratto<sup>9</sup>, stipulato con Girardo fu Giovanni *de Bozzis* di Comenduno ed Alberto fu Zambono *Urigonum* di Desenzano, l'appezzamento viene descritto come

quadam pecia terre prative cum una tegete et una cassina supra, iacente in terratorio dicti monesterii de Valota ibi ubi dicitur in Pelsino sive in Monte Pelsini, et cum diversis generibus arborum, silicet castenearum, nucum, marescarum, çeresarum et aliarum arborum supra, cui coheret a mane et a meridie suprascripti monesterii, a sero et a monte vallis Mismasche que definit inter suprascriptum monesterium et commune Conzilli de Albino,


dove le coerenze Nord e Sud sono ancora una volta invertite, e il confine con la vallis Mismascha anche a Sud (a monte in senso morfologico) sembra comprendere anche la parte più alta del monte, su cui in realtà viene concesso solo diritto di pascolo:

...et de iure paschulli sponde Montis Pelsini, finis in yossum viam que apelatur viam de la Vena de Pelsino, et ab ipsa via finis in yossum senterium <per> quem vadit ad Astlerium<sup>10</sup>.

D'altra parte, l'abbazia si riserva un diritto di far passare le proprie bestie sulla terra affittata, diritto espressamente ristretto al periodo autunnale ed invernale, probabilmente perché quello in cui il pascolo sulla parte più alta del monte non è concesso ad affittuari esterni<sup>11</sup>:

Item actum, pactum, dictum et concordium fuit inter eos (...) quod suprascriptus dominus habas (...) et omnes de ipso monesterio possint libere et expedite et sine contradiccione suprascriptorum Girardi et Alberti ire et redire in suprascripta pecia terre et in suprascripto paschullo cum bestiis ipsius monesterii a festo Sancti Michaelis in antea usque ad callendas aprilis sequentis omni anno donec in capite suprascripte locacionis.

Il canone, da pagarsi il 1° Maggio e comprensivo anche della decima sull'appezzamento di prato, è fissato in 4 lire e mezza ed una libbra di pepe per il primo anno (corrispondente in realtà a 9 mesi), e aumentato di una lira



Grandi appezamenti prativi e il "podere" de Torculo nella prima metà del Trecento

per gli anni successivi; all'atto dell'investitura, inoltre, gli affittuari consegnano tre libbre di piselli: un prodotto piuttosto insolito in questa funzione di donativo per l'inizio del contratto. Ma soprattutto essi sono tenuti ad una serie di lavori per il rinnovamento degli edifici rustici presenti sull'appezzamento, che dalle espressioni usate sembrano ancora strutture in legno:

Hoc pacto, acto et convenuto (...) quod ipsi Girardus et Albertus teneantur et debeant et sint astricti tornare vel tornari facere suprascripto domino don Bono habati (...) vel ipsi monesterio in fine suprascripte locacionis suprascriptam peciam terre et suprascriptas arbores et paschulum et cassinam et suprascriptam tegetem bene copertam et bene ingesilatam [= rivestita in gesso] et bene zova-

tam cum bonis et ydoneis canteris [= travi maestre] et cum bonis hostiis et portis et clavaturis nezasariis in ipsis tegete et cassina. Item actum et pactum fuit quod suprascriptus dominus habas (...) teneatur et debet dare et designare vel dare et designare facere suprascriptis Girardo et Alberto duos yugos [= montanti] sive zoves [= assicelle di copertura] et unum canterium et lignam et lignamen ad suficienciam, pro faciendo et inzesilare et intramisare et intemplerare ipsam tegetem semel et non plus.

Una clausola che si ritrova anche in numerosi altri contratti coevi proibisce di asportare dall'appezzamento il fieno tagliato ed il letame prodotto dal bestiame alloggiato nella *teges*, evidentemente bestiame di proprietà degli affittuari:

Item actum et pactum fuit quod suprascripti Girardus et Albertus teneantur et debeant expendere vel expendi vel comedere vel comedi facere in suprascripta tegete seu in ipso prato totum fenum quod fiet et arogoyebitur (!) in ipsa pecia terre; et quod totum rutum sive letamare quod fiet in ipsa tegete seu in ipso prato debeat poni per suprascriptos Girardum et Albertum in ipsa pecia terre.

Nel secondo contratto, stipulato nel 1334 con Lanfranco fu Girardo Marchi di Comenduno le coerenze dell'appezzamento<sup>12</sup>, corrispondono più esattamente alla sola parte bassa del monte, a prato coltivato:

quadam peccia terre prative et castenive con una domo supra que iacet in teratorio Conçillii de Albino ibi ubi dicitur in Pelsino, cui coheret ei a mane sive ab una parte [et] a meridie monasterii, assero (!) communis Conçillii de Albino sive Valle de Molino, et a monte suprascripti monasterii.

L'edifico è ora indicato come domus, cioè casa in muratura, destinata anche ad abitazione; il complesso aziendale compare infatti anche tra le contrate del privilegio del 1353, ove è indicato come pratum de Gazio cum uno fenile murato (definizione questa condivisa con altre domus poste a governo di appezzamenti a prato), ove Gazio è il toponimo riferito più propriamente al castagneto. Anche nel contratto, infatti, non si parla più di alberi da

frutto di varia qualità, ma di soli castagni: esito questo probabilmente di una sistematica opera di selezione e innesto. L'accesso al castagneto del *Gazzum de foris* è altresì concesso, nello stesso periodo, agli affittuari di Prato Maggiore per la raccolta del fogliame<sup>13</sup>.

Non si parla più di diritti di pascolo su questa zona, anche se a questi sembra far riferimento la conservazione all'affittuario di certi diritti di passaggio; non sono poste limitazioni esplicite alle forme di sfruttamento del castagneto compreso nell'appezzamento, cosicché deve ritenersi che esso sia affidato per una vera e propria opera di coltivazione: vi è solo una specificazione topografica, che sembra alludere ad un'area molto ristretta; le sole altre clausole del contratto, infine, si riferiscono ancora al divieto di asportare fieno e strame, ed anche la legna del castagneto:

Pacta talles sunt inter eos: quod suprascriptus Lanfrancus (...) debet habere unum sclezalum [= percorso per le mandrie ? ] causa eundi in suprascriptum pratum de subtu via, quod debet esse amplium capicia octo, et de supra [via] capicia decem, causa eundi et pasculandi, sine alliqua pena; et quod suprascriptus Lanfrancus non debet, nec allicui (!) pro eo non debet godere nisi castenetum quod est in pratum quod tenebant illi de Amatoris; et quod suprascriptus Lanfrancus non debet nec allicui pro eo non debet stramezare stramum nec foliam ad portandum exstra suprascriptum pratum; et quod debet comedere vel comedi facere totum fenum in suprascriptum pratum usque in capite suprascripte locacionis, nec exstra dicta pecia terre russium [= letame] nec lignam nec foliam <portare>, sub pena solidorum quinque imperialium pro calibet (!) vice.

Il canone è fissato in 14 lire, da pagarsi il 1° Maggio, e non comprende la decima: un ammontare assai più alto di quello del 1309, che tiene conto evidentemente del rinnovamento della casa, e di una certa valutazione del prodotto del castagneto, per il quale non è richiesta una parte del prodotto, come succede invece per le grange di Gavazolo e Casale<sup>14</sup>; diverso è anche il donativo richiesto all'atto dell'investitura, consistente in un agnello. Nonostante questo particolare, non c'é dubbio che il modello aziendale disegnato dalle clausole contrattuali —che tuttora sopravvive nelle Valli Bergamasche, in analoghi contesti ambientali— fosse funzionale in primo luogo all'allevamento dei bovini da latte o da carne.

La stessa somma di denaro, con scadenza però il 1° Marzo, pagata da certo mastro Rebuzio da Comenduno, figura tra i fitti venduti ai de Castello nello stesso anno 1334 (cfr. **Tabella 1**, n.14): probabilmente l'ultima annualità del contratto precedente a quello qui analizzato. Merita di essere sottolineato che, in tutti e tre i casi, gli affittuari non appartenevano alle comunità da sempre coinvolte nella conduzione del patrimonio abbaziale, bensì provenivano tutti da Comenduno, sulla sponda occidentale del Serio.

### c. I tre lotti di Plazascosa

Tra i primi toponimi della Valle del Luio documentati nelle carte dell'abbazia, dato che compare già nella refuta dei *rustici* di Cene del 1141, *Plazascosa* allude esso stesso ad una realtà paesaggistica che rimarrà pressoché immutata per secoli: il termine *plaza* indica infatti, più che l'area pianeggiante, la radura a prato aperta nella copertura boschiva<sup>15</sup>; un disboscamento che doveva quindi essere avvenuto già al principio del XII secolo, prima della fondazione del monastero.

Nonostante questo, solo a partire dal 1334-35 abbiamo notizie dirette sulla sua conduzione, mentre per il periodo precedente abbiamo solo un paio di menzioni occasionali, in quanto limite delle aree di pertinenza della grangia di Casale<sup>16</sup>: nel 1260 e nel 1289, il Pratum de Plaça Ascosa costituisce, insieme ad altri luoghi già agrarizzati, il limite verso valle dei boschi del Grumellum Plattum aperti al pascolo delle capre. La definizione stessa di pratum allude ad un'area oggetto di cure colturali. Nel 1289, inoltre, quale meta di un sentiero che attraversa il Ceretum Retondum (assunto anch'esso quale limite per l'esercizio di certi diritti d'uso) è ricordata una teges superior que est in Platea Absconsa, espressione che lascia intendere la presenza anche di un'altra teges, più in basso, e dunque il completamento del prato coltivato con due edifici in legno, che preludono alle due case in muratura che saranno documentate verso la metà del Trecento.

Nella "vendita dei fitti" del 1334, infatti, ve n'è uno di 30 lire e due capponi, pagato in due rate, a S.Andrea (30 novembre) e il 1° Marzo, da due fratelli de Casali di Gaverina (Tabella 1, n. 15) per il pratum Plazze Absconse, domus superioris: denominazione anche questa che allude già alla presenza dell'altra casa, "inferiore". Questa seconda azienda non compare però nello stesso documento, e la quota necessaria per la copertura del prestito fu raggiunta con l'alienazione di tanti piccoli fitti da poche lire: que-

sto può forse indicare che, a quella data, non era ancora avviato il regolare affitto della parte inferiore del prato.

La prima testimonianza diretta della cessione in affitto della "casa inferiore" (identificabile con la cascina Plazza esistente ancora oggi) è in due quietanze rilasciate nel 1338 e 1341 a tre persone della parentela dei Davidoni di Albino e ad altre di Comenduno, che versano ben 60 lire (in due rate, il 1° Gennaio e il 1° Maggio) per una «pecia terre prative cum una casa et pluribus arboribus supra», in forza di un contratto stipulato nel 1335<sup>17</sup>.

Alla scadenza normale di questa locazione, dopo nove anni, nel 1344, la stessa pecia terre viene divisa in due lotti, denominati entrambi Plazascosa de Subtus, ciascuno dei quali comprendente metà del sedimen muratum su cui sorgono due o tre case plodate, ed affittato per 31 lire annue, in due rate da consegnarsi agli stessi termini già indicati. Locatari sono, da una parte Faciolo Davidoni, uno dei locatari del 1335, e dall'altra due persone di Cene, Pietro fu Ambrogio de Clericis con il figlio Giovanni<sup>18</sup>. Nell'affitto sono compresi la decima e tutti i frutti degli alberi presenti sull'appezzamento,

salvis et exceptis omnibus arboribus castenearum quas suprascriptus dominus abbas et suprascripti monaci et confratres suprascripti monasterii retinent in suprascriptum monasterium cum omnibus fructibus que fient super ipsis arboribus castenearum.

Nemmeno nelle altre clausole i contratti mostrano alcuna differenziazione: viene prescritto di non asportare il letame né il fieno, sotto pena di 5 soldi *pro quolibet fasso vel carga hominis* (cioè la quantità che un uomo può portare sulle spalle), e di consumarli in loco, come nei contratti già esaminati del Pelsino Basso; viene inoltre richiesta la consegna di una libbra di pepe all'atto dell'investitura.

Negli stessi anni, 1335 e 1344, vennero stipulati nuovi affitti anche per la parte più alta della radura, descritta come una «pecia terre prative cum una <domo> supra, iacente ibi ubi dicitur in Plazzaschosa de supra, et cum arboribus pi[r]um et nuchum supra, cui est undique monasterii» i9; di questa casa (altrove descritta anch'essa come domus plodata su un sedimen muratum 20) non è più traccia già nel Catasto del primo Ottocento.

La locazione del 1335<sup>21</sup> prevede patti simili a quelli già esaminati: oltre alla terra si intende ceduta in locazione anche la relativa decima, per un fitto

annuo di 30 lire più 2 capponi, uguale a quello venduto nel 1334, ma da consegnarsi a scadenze diverse, il 1° Gennaio e il 1° Maggio, cioè quelle previste anche per i lotti di *Plazascosa de Subtus*; anche le altre clausole sono identiche a quelle già viste: consegna di una libbra di pepe e divieto di esportare il fieno e il letame.

Il nuovo contratto, del 1344, è documentato invece solo da una quietanza<sup>22</sup> del 1348: le sole novità che ne emergono sono l'aumento del canone in denaro a 31 lire, identico a quello richiesto per ciascuno dei due lotti della *Plazascosa de Subtus*, e la posticipazione al 1° Marzo del termine di consegna della prima metà del canone con i capponi.

Entrambe le investiture sono fatte nelle stesse persone che figuravano già locatari nel 1334, i fratelli Giovanni e Pietro detto *Pezottus* fu Martino *de Mozzis*, originari di Gaverina ma residenti in Casale, e tra gli affittuari della stessa possessione di Casale nel contratto del 1341 e in quello precedente<sup>23</sup>. Riguardo a tale continuità di rapporto, è significativa una quietanza<sup>24</sup> rilasciata nel 1340, relativa alle prime cinque annualità del contratto del 1335: sia che essa si riferisca ad un pagamento unitario di ben 150 lire (che testimonierebbe anche di una particolare disponibilità di denaro di questi conduttori), sia che siano stati registrati in forma unitaria pagamenti avvenuti alle regolari scadenze, in entrambi i casi, comunque, la dilazione dell'uno o dell'altro atto è certo il segno di un rapporto di particolare fiducia tra proprietario e affittuari.

Quanto alla dimensione dei tre lotti di prato, più o meno uguale a giudicare dall'entità dei canoni richiesti, non disponiamo di riferimenti topografici utili, poiché essi sono tutti descritti come semplici pecie terre confinanti su tutti i lati con altri beni dell'abbazia. Nelle mappe catastali ottocentesche la radura di prato risulta ormai molto circoscritta (circa 4 ettari attorno alla cascina Plazza) a causa della notevole estensione raggiunta dal castagneto da frutto, coltura che invece, nel XIV secolo, sembra ancora in fase incipiente, e limitata alla parte bassa di Plazascosa. Al di sotto di tale situazione colturale, però, nel disegno parcellare rilevato nelle mappe, è possibile riconoscere l'antica delimitazione della grande radura di prato, compresa tra le aree boschive del Grumoldum Plateum, del Ceretum Retondum e della Vallis Sicca: un'area di forma allungata, che si protende sul versante vallivo sino a 600 m di quota, per una superficie totale di circa 18 ettari. Ogni lotto di pertinenza di una casa doveva quindi comprendere circa 6 ettari di prato, e l'entità del canone richiesto è allora valutabile in circa 5 lire per ettaro nel 1335, con un lievissimo aumento nel 1344.

Tutti e tre i contratti stipulati nel 1344, infine, risultano ancora vigenti nel 1351, quando vengono ceduti al monastero di S.Lorenzo di Trento<sup>25</sup> (cfr. **Tabella 2**).

## d. Pratum de Cereto e Monegium

A quest'ultima fonte e ad alcune quietanze si riduce infine la documentazione relativa alle ultime due aziende costituite da un appezzamento di prato con una casa, site l'una presso la confluenza della *Vallis Gavazoli* nel Luio, e l'altra sul fianco orientale del Monte Altino, a circa 700 m di quota, entrambe identificabili con cascine ancora esistenti nell'Ottocento. Entrambi i toponimi, inoltre, sono documentati come indicanti radure di prato già dal XIII secolo, ben prima dell'apparire delle case.

Il Pratum de Cereto è menzionato in tutte le locazioni delle possessioni di Casale e di Gavazolo in quanto area esclusa dai diritti di pascolo, estesi invece su tutto il Ceretum, compreso tra questo prato e l'area agricola di Casale; nel 1341 (quando già esisteva la casa ed era avviato il primo rapporto di locazione documentato) è indicato come Prati Cereti de Stepanellis, riprendendo una denominazione che nel 1289 designava un appezzamento incluso nelle pertinenze di Gavazolo, e che comunque sembra alludere a possessori precedenti: forse affittuari a cui si doveva la creazione stessa della radura all'interno del Ceretum e quindi il suo scorporo dalla curtis di Casale; non lontano da esso è inoltre documentato, già nel 1289, un Castenetum Cereti, altro segno dell'avanzare di opere di miglioramento colturale<sup>26</sup>.

Una prima locazione di questo nucleo aziendale venne stipulata nel 1335, ma il documento è oggi perduto, e ne manca anche il regesto settecentesco<sup>27</sup>; rimane una quietanza, rilasciata alla fine del contratto<sup>28</sup> a Giovanni detto *Garatus* fu Cazano ed Ambrogio fu Paolo, della famiglia Zucconi di Cene: per la «pecia terre prative cum una domo plodata et uno sedumine supra iacente (...) in Prato de Cereto» essi versano un canone di 46 lire, 15 soldi ed un agnello. Anche in questo caso, come per il Pelsino Basso, la presenza degli ovini doveva essere marginale, in quanto decisamente in contrasto con le pratiche di allevamento stabulare.

Nel 1344 una nuova locazione venne stipulata da una persona di Vertova, Martino fu Oberto Andrea *Stivene*, per un canone portato a 49 lire annue, senza altre appendizie, da pagarsi il 1° Marzo e il 1° Maggio; è documentata solo da una quietanza del 1347, relativa a due annualità<sup>29</sup>. Agli eredi

dello stesso Martino Stivene risulta affidata ancora l'azienda nel 1351 (cfr. **Tabella 2**). Infine, nel privilegio del 1353, la casa è ricordata nell'elenco delle *contrate* del territorio abbaziale, indicata come *fenile muratum*, al pari delle altre *domus* situate sulle radure di prato coltivato<sup>30</sup>.

L'entità del canone suggerirebbe un'estensione dell'azienda sensibilmente maggiore (9 ettari ?) rispetto ai tre lotti di *Plazascosa*, che risulta però in contrasto con gli altri elementi di ricostruzione topografica della zona. La mancanza dei contratti d'affitto, del resto, impedisce di accertare se l'appezzamento affittato comprendesse anche altre colture, ad esempio alberi di castagno, o anche piccoli lotti coltivati, quale quello documentato (nel 1348) nella vicina *Platea de Camparis* <sup>31</sup>, oppure diritti d'uso su aree limitrofe, come nel caso del Pelsino Basso: tutte presenze che negli atti di quietanza sono generalmente trascurate per semplificare il dettato.

La radura di *Monegium* o *Molechium* (Prati Molecchi) è documentata nel 1234 come punto di partenza del confine tra il territorio dell'abbazia e quello del Comune di Cene-Vall'Alta<sup>32</sup>, ma verrà sempre considerata inclusa in quest'ultimo, anche dopo il suo acquisto da parte dell'abbazia nel 1277, come mostrano sia il giuramento dei campari del 1338, sia il privilegio vescovile del 1353<sup>33</sup>; una parte della radura rientrava nell'area di decimazione del territorio di Piano (con cui confina), ma ne venne espressamente esclusa in occasione di una locazione novennale di tale diritto, fatta nel 1321<sup>34</sup>.

La parte ceduta all'abbazia da Alberto fu Guglielmo dei Capitani di Cene era suddivisa in almeno 6 appezzamenti (denominati *Molechium* e *Groera Molechi*), per almeno 50 pertiche complessive, con una *teges*, e confinanti da più parti con i beni comunali e con proprietà di *dominus* Nicolino *de Cene*, probabilmente giunte anch'esse nelle mani dell'abbazia in un secondo tempo, sino a ricomporre in un solo possesso la radura, che nei catasti ottocenteschi misura circa 7 ettari.

Del 1345 è una quietanza rilasciata ai due Zucconi di Cene che, negli stessi anni, erano affittuari anche del *Prato de Cereto*, per un fitto di 38 lire, fissato in una locazione stipulata nel 1338, quando già la radura era dotata di una *domus plodata*; uno di essi, Giovanni fu Cazano, risulta affittuario ancora nel 1351, con un contratto stipulato nel 1345, e pagando un canone leggermente più alto, 40 lire, alle stesse scadenze già viste in altri casi: 1° Marzo e 1° Maggio.

Rispetto alla dimensione stimata dell'appezzamento, il rapporto lire/ettaro oscilla intorno alle 5,5, non molto più alto di quello rilevato per *Plazzascosa*. Dello stesso ordine di grandezza appare anche, in tutte e tre le località considerate, l'incremento dei canoni in denaro dagli anni Trenta agli anni Quaranta del Trecento.

### 5. PICCOLE AFFITTANZE

Le aziende esaminate sinora, insieme alle aree di bosco e pascolo di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo, coprivano quasi per intero la superficie del territorio abbaziale, escludendo completamente —a quanto sembra—altre forme di affittanza, specialmente per i seminativi: poche locazioni novennali per beni di modesta entità sono relegate all'esterno del vero e proprio territorio abbaziale, situazioni marginali dal punto di vista economico, e compaiono solo in epoca piuttosto avanzata. I dati di questi contratti sono presentati in forma analitica nella **Tabella 6**.

Il primo, del 1320, riguarda due appezzamenti seminativi situati nel territorio appartenente al *Concilium de Albino* <sup>35</sup> (gli unici che l'abbazia possedesse in quest'area), nella zona prospiciente le terre di Prato Maggiore: essi vengono affidati a due degli affittuari che, negli stessi anni, avevano in conduzione appunto quell'azienda, i *de Zanolis*. Il canone richiesto è decisamente elevato: assumendo gli standars usuali<sup>36</sup>, sarebbe nell'ordine di un sestario di cereali ogni 15 tavole, pari a circa 4/5 del raccolto; ipotizzando una resa unitaria più alta, dell'ordine dei 6 quintali per ettaro, il canone sarebbe pari a circa 2/3 del raccolto, egualmente un valore molto alto. E' possibile allora che si debba estendere a questi piccoli appezzamenti la conclusione impostasi per le terre di Prato Maggiore, cioè di rese molto maggiori a quelle consuete. Vi é infine una piccola quota in denaro corrispettivo della decima degli stessi appezzamenti e di un terzo, aratorio e prativo, non lontano dagli altri, escluso però dal contratto di locazione.

D'altra parte, valori simili si ottengono anche elaborando i dati di un'altra locazione relativa ad una di queste due pezze di terra, uno dei pochi atti tra privati, relativi alla *Vallis Alta*, conservati dall'archivio dell'abbazia: nel 1277 l'appezzamento di 60 tavole era affittato per 4 sestari (2 di frumento e 2 di miglio), per tre anni, da certo Lanfranco de Campello, cittadino di

borgo *Mugazone*, ad Ambrogio fu Lanfranco *Plectus* di Vall'Alta, dal quale l'aveva acquistato il giorno stesso per 40 soldi<sup>37</sup>. La breve durata dell'investitura suggerisce che potesse trattarsi di una vendita fittizia, che copriva un prestito, restituito appunto mediante quell'affitto decisamente alto; più difficile è invece estendere la stessa interpretazione al contratto stipulato dall'abbazia nel 1320.

Sulla locazione del 1348 della *Platea de Campariis* ci siamo già soffermati nella discussione dei dati relativi alla *grangia* di Casale<sup>38</sup>, in quanto l'unica che consenta una stima del valore proporzionale dei canoni in natura: si tratta probabilmente di un contratto, stipulato con uno dei conduttori della *grangia*, per un appezzamento di recente riduzione a coltura, dunque una sorta di adeguamento del canone già fissato per l'intera possessione.

L'altro contratto del 1348 riguarda due appezzamenti posti all'interno del territorio investito nel 1201 alla comunità di Grumelduro<sup>39</sup>, e per questo sono gravati, oltre che del canone in denaro, anche di un altro censo perpetuo dovuto alla comunità stessa: evidentemente la corrispondente quotaparte del censo di circa 12 lire annue che questa deve all'abbazia per tale investitura e per quella della decima delle stesse terre. Si tratta probabilmente di appezzamenti recentemente riacquisiti dall'abbazia, forse grazie a piccole donazioni di privati<sup>40</sup>, poiché l'investitura del 1201 aveva segnato la completa alienazione di quelle terre.

Il censo dovuto alla *vicinancia* di Grumelduro manca invece nel caso dell'appezzamento affittato nel 1351, che, benché prossimo ai precedenti, era tuttavia *esterno* a quell'area, dato che si trovava a monte della *via de Altino*; esso viene affittato a due persone, una delle quali è lo stesso affittuario del 1348, proprietario anche di altre terre confinanti. Il canone imposto è leggermente più alto di quello previsto nell'investitura precedente: 5 soldi la pertica, contro i 4,19 soldi la pertica che si ottengono sommando al canone il censo suddetto; non è però possibile confrontare questi dati con quelli relativi ai canoni in natura.

Tutti e tre gli appezzamenti sono a seminativo con viti, forse anch'essi di recente riduzione a coltura, in un'area che conserva ancora il nome legato allo stato di incolto precedente.

segnat.	anno	oggetto	località	canone	termine	invest.	locatari
VA 210	1320	2 p.t.arat pt.5 tav.6	"in terrat. de Albino"	sext.4 frum. sext.4,5 miglio	S.Bartolome	0	2 fratelli de Zanolis di
		+ decima	[zona Fiobbio, a S del Luio]	e 1 cappone sol. 25	S.Michele 1° Marzo		Pratomaiore
VA 301	1348	1 p.t.arat. pt.10 + decima	Platea de Campariis	sext.6 frum.	S.Lorenzo	1 lib. pepe	de Mozzis di Gaverina
VA 305.1	1348	2 p.t.ar.vid. pt.5 tav.6 + decima	Brugallo Lato super Fontem Calidam	£ 1 (+ sol.2)*	S.Martino	1 cappone	Bertrenis di Vallalta
VA 314	1351	1 p.t.ar.vid. pt.5 et plus + decima	Brugallo Lato	£ 1 sol.6	S.Martino	1 cappone	Bertrenis e Zanolis di Vallalta
* fitto per	petuo d	ovuto agli homi	nes di Grumeldur	0			
VA 199	1315	2 p.t. prat. pt.5 tav.8 + decima	Grumelduro, Fontana Calida (coer.S=Luio)	quart.5 frum. den.21, ob.1 den.21, ob.1	S.Lorenzo S.Michele S.Martino	[£ 21]	de Plecto di Vallalta
VA 206	1319	1 p.t.ar.vid. [no dimens.]	Costa (Vallalta)	sext.3 frum.	S.Lorenzo	1 lib. pepe	her.Petrani de Valota
		+ decima		den.8 / pert.			

A titolo di confronto riportiamo infine nella **Tabella 6** i dati di due fitti perpetui gravanti negli stessi anni su terre della stessa zona. Il primo era riscosso dall'abbazia su due pezze di prato site nell'area di Grumelduro (investita alla comunità nel 1201), cedute nel 1315 da certo Ambrogio qui dicitur Abathinus quondam Valotti Petrini di Vall'Alta ad Ambrogio fu Lanfranco de Plecto, piccolo possidente dello stesso villaggio, al prezzo di 21 lire; la forma della cessione è quella della investitura nomine perpetue

hereditatis, proprio perché beni soggetti al diritto eminente dell'abbazia. Il valore del fitto è di circa 1 sestario di grani ogni 2 pertiche di prato (più la piccola quota in denaro); si tratta forse di un'onere istituito con qualche legato pio<sup>41</sup>, nel qual caso sarebbe un fatto normale la richiesta di un censo in grano per appezzamenti a prato.

Non si presta invece a confronti quantitativi l'investitura del 1319, compiuta dallo stesso Ambrogio de Plecto in un gruppo di fratelli di Vall'Alta; essa non coinvolge in alcun modo il monastero, ed anche la decima, benché convertita in denaro, è riscossa dal proprietario; si può solo osservare come a questa soglia fosse ormai diffusa, anche nei rapporti tra privati, la consuetudine del donativo all'atto dell'investitura: una libbra di pepe, al pari di quanto richiesto anche per complessi aziendali di ben altro valore, quali quelli esaminati nel paragrafo precedente<sup>42</sup>.

Un carattere più regolare hanno invece le investiture degli appezzamenti di prato posti sui fianchi dell'Altino, che l'abbazia ha acquisito in epoca relativamente recente, tra il 1254 e il 1277, dai *Raimondi de Folgoso* e dai Capitani di Cene<sup>43</sup>, e che già nel 1290 cominciano ad essere fatti oggetto di locazione a persone di Vall'Alta. Il primo contratto conservato, appunto di quest'anno, è l'unico di durata ventinovennale; in seguito, così come si è potuto osservare per le locazioni dei complessi aziendali più vasti, si avranno solo contratti di durata novennale.

Solo in una delle 9 locazioni descritte nella **Tabella 7** (1318) è indicata le superficie (di due pezze di terra su tre), e il dato che se ne può ricavare, di un fitto di non più di 8 denari la pertica, non può comunque essere utilizzato per una stima della superficie dei prati su cui sono presenti anche uno o due edifici in legno: al di là della valutazione che poteva essere data di queste strutture, la loro assenza è soprattutto il segno di un diverso modo di sfruttamento, tanto che né questi appezzamenti né quello certamente più vasto di *Plazareto* (ove pure non vi è alcuna *teges*) non vengono espressamente definiti *prativi*, e nei relativi contratti non compare la clausola sulla non-asportazione del fieno e del letame (assente peraltro anche nelle locazioni del 1301 e del 1329).

Si può solo sottolineare la varietà delle somme di denaro richieste come canone —indice di una pari varietà nelle dimensioni degli appezzamenti affittati— e la distanza tra queste e quelle richieste per i "prati con casa" esaminati in precedenza; d'altra parte, i canoni dei contratti più recenti sono

generalmente più alti di quelli della fine del Due e dell'inizio del Trecento (con la significativa eccezione, ancora, di *Plazareto*): segno probabilmente di un tendenziale incremento, al pari di quanto osservato anche nei canoni delle aziende cerealicole. E' probabile inoltre che ad altri lotti di prato sull'Altino, con o senza il corredo di *tegetes* o *cassine*, si riferiscano quattro fitti da 3 lire, riscossi tutti il 1° Marzo da persone di Vall'Alta (tra cui anche quei *Lafaschene*, o *Lecaschis* documentati nel 1341), e alienati nel 1334 al de Castello (cfr. **Tabella 1**).

segn.	anno	oggetto	località	canone	termine	invest.	locatari
VA 153	1290	1 p.t. prat. + teges e "medilles"	Soma Costa Plumaçollis	£3	1° Marzo	1 cappone	Bertene di Cene de Folgoso
VA 168	1300	1 p.t. prat. + tegia paleata	Cisterna	£ 2 sol. 7	1° Aprile	1 lib. pepe	2 de Mora di Vallalta
VA 170	1301	1 p.t. prat. + tegia, cassina e "medilles"	Monte Ultino	£ 3 sol. 7	1° Maggio	1 lib. pepe	Tetamanziis hab.Comenduno
VA 203	1318	3 p.t. (pt.11,tav.9)*	Ultino	sol. 8	1° Marzo		de Menalla hab.Cene
VA 216	1326	1 p.t. prat. + teges paleata + decima	Donabonda	£ 4 sol.15 2 capponi	1° Marzo	1 lib. pepe	Valotonum e Salsetus di Vallalta
VA 219	1329	1 p.t. prat. + teges et brenium	Bonda	£ 4 sol.15	S.Michele	1 cappone	Bertene di Vallalta
VA 229	1335	2 p.t.	Plazareto	£ 1 sol. 4	1° Marzo	1 lib. pepe	2 Utrigoni di Vallalta
VA 270	1341	4 p.t. prat. 1 p.t. arat. + casina e teges	Monte Ultini	£6 libbra 1 pepe	1° Marzo	1 cappone	Blezze e Lefaschene di Vallalta
VA 292	1346	1 p.t. prat. + teges paleata + decima	Donabonda	£ 4 sol.15 2 capponi	1° Marzo	1 lib. pepe	Valotonum e Salscitus di Vallalta

Resta incerto, data la genericità di molti riferimenti toponomastici, se anche qui le unità di conduzione formate da vari appezzamenti siano rimaste stabili nel corso del tempo; solo nel caso di *Donabonda* abbiamo due contratti (1326 e 1346) sicuramente riguardanti lo stesso appezzamento (di incerta ubicazione), affittato alle stesse condizioni a vent'anni di distanza, prima ai padri, poi ai figli. Un altro caso di continuità del rapporto di locazione è documentato per *Plazareto*: le quietanze di pagamento del canone la mostrano in mano agli *Utrigoni* di Vall'Alta almeno dal 1340 al 1353<sup>44</sup>.

I cinque appezzamenti affittati nel 1341 per 6 lire e una libbra di pepe —tra i quali, merita di essere sottolineato, vi era anche un campo— erano invece stati tenuti fino a quell'anno, con un contratto stipulato nel 1335, da un'altra persona di Vall'Alta, Lanfranco qui dicitur Mozius fu Valoto qui dicebatur Mosverlius <sup>45</sup>; la concordanza del termine di consegna del canone (1° Marzo) e del donativo di un cappone all'atto dell'investitura suggeriscono inoltre che questo gruppo di appezzamenti possa corrispondere ai mediles <sup>46</sup> del contratto del 1290; in questo caso il notevole aumento del canone sarebbe certamente da ascriversi anche alla presenza dell'appezzamento di seminativo.

Oltre a quelli ora ricordati, quasi tutti gli affittuari sono originari di Vall'Alta, e sembrano corrispondere a piccoli/medi possessori, i cui "cognomi" si ritrovano anche negli elenchi dei *vicini* del Comune di Cene-Vall'Alta<sup>47</sup>. E' possibile, inoltre, che anche queste investiture fossero una continuazione di rapporti di conduzione definitisi in precedenza, all'epoca del dominio dei Capitani di Cene.

In effetti, questi lotti di prato, per quanto vasti fossero, non potevano costituire delle vere e proprie aziende, ed erano quindi destinati ad essere integrati in più vasti poderi, di proprietà o in conduzione, comprendenti anche terreni coltivati ai piedi del monte (la fascia non documentata dai contratti di locazione); è la stessa combinazione, del resto, che si realizza nel podere de Torculo, che come abbiamo visto comprendeva, insieme ad una vasta area di seminativo vitato, anche tre pezze di prato sull'Altino, una delle quali con una tegia, per le quali era richiesto un canone di 3 lire da pagarsi il 1° Marzo<sup>48</sup>.

- 1 VA 200 e 266.
- <sup>2</sup> Cfr. sotto, par.5.
- 3 Cfr. sopra, cap.III.4.
- <sup>4</sup> Cfr. sopra, cap.IV.4.b.
- <sup>5</sup> Cfr. sopra, par.2.b-c.
- 6 Cfr. sopra, par.3.b.
- 7 VA 265.
- 8 VA 236 (1337), 261 (1340), 269 (1341), 276 (1342).
- 9 VA 184.
- 10 Astlerium, toponimo o sostantivo di incerto significato, compare anche nella calcazione del Comune Maggiore del 1353, più o meno a metà del percorso che, dal letto del Luio, sale lungo la Vallis de Gazio (ovvero la Vallis Misemascha), fino al crinale del Misma (NRPA, p.58).
- 11 Cfr. sotto, par.6.d, contratti del 1338-39.
- 12 VA 224; sul significato dell'attribuzione di questo appezzamento al territorio del Concilium cfr. sopra, cap.IV.4.e.
- 13 Cfr. sopra, par.3.d.
- 14 A meno che questo non dipenda dal recente impianto di tale coltura; a questo proposito, si ricordi la clausola fissata per il castagneto di Gavazolo, nel 1289: cfr. sopra, par.3.c.
- 15 Così anche Plazareto, riferito ad una radura sui fianchi dell'Altino (cfr. par. seg.).
- 16 Cfr. il passo riportato sopra, par.3.a.
- 17 VA 243 e 244 (1338), due originali dello stesso atto, e VA 271 (1341); gli affittuari sono Pietro detto Bulatus fu Fede di ser Bursa Davidoni, Zambone fu Pietro di ser Moracio Davidoni, Faciolo fu Gafforo di ser Bursa Davidoni e gli eredi di Zambone detto Blanchus fu Accurso Bianconi di Comenduno, questi ultimi menzionati solo nel 1338.
- Rispettivamente: VA 282 e 283; relative al secondo si conservano anche tre quietanze: VA 290 (1345), VA 297 (1347) e VA 306 (1348), ed una quarta oggi perduta è registrata dal Somario al n. 310 (1350)
- 19 VA 227 (1335).
- 20 Così in VA 307 (1344).
- <sup>21</sup> VA 227.
- 22 VA 307.
- 23 Cfr. sopra, par.3.a.
- 24 VA 260.
- Nel documento, come data dell'investitura dei de Mozzis è riportato 1340, ma si tratta di un errore di trascrizione, come prova il confronto con la quietanza del 1348.
- <sup>26</sup> Cfr. sopra, par.3,a-b.
- 27 Somario 228; della copia ottocentesca son cadute alcune pagine, tra cui quelle contenenti questo regesto.
- VA 289, datata 11 gennaio 1345, ma relativa all'annata che scadeva il 1º Giugno 1344.
- <sup>29</sup> VA 296.
- 30 Cfr. sopra, par.2.c.
- 31 VA 301, analizzato sopra, par.3.a.
- 32 Cfr. sopra, cap.IV.4.b.

- <sup>33</sup> L'acquisto è documentato in VA 130 e 133; per gli altri documenti richiamati cfr. sopra, par.2.b e cap.IV.4.d.
- 34 VA 212; cfr. sopra, cap.IV.2.g.
- 35 Sul significato dei riferimenti territoriali contenuti in questo documento come in quello del 1277 su cui ci sofferemeremo tra poco, cfr. sopra, nota 70.
- 36 Cfr. sopra, par.3.a.
- 37 VA 132, due atti sullo stesso supporto.
- 38 Cfr. sopra, par.3.a.
- 39 Cfr. sopra, cap.IV.3.a.
- <sup>40</sup> Ad altre donazioni del genere si è fatto cenno sopra, cap.III.2.b e 4.
- <sup>41</sup> Legati analoghi furono istituiti dallo stesso Ambrogio de Plecto nel 1312 (VA 194), a favore dell'abbazia e di altre istituzioni locali; cfr. sopra, cap.IV.3.d.
- <sup>42</sup> In un'altra locazione perpetua tra privati conservata nell'archivio dell'abbazia (VA 295), del 1347, relativa ad un appezzamento sito nel vicino territorio di Bondo, per 42 tavole aratorie-vitate si richiedono 3 sestari di solo frumento: valore corrispondente a circa 4/5 del raccolto, se elaborato in base ai parametri sin qui utilizzati; anche in questo caso, si deve probabilmente pensare a rese più alte, oltre che alla compensazione del mancato canone per le viti.
- 43 Cfr. sopra, cap. III,4.
- 44 VA 262 (1340), Somario 303 (1348), VA 317 (1352) e VA 318 (1353).
- <sup>45</sup> VA 280; quietanza relativa all'affitto del 1341 è in Somario 302 (1348).
- <sup>46</sup> Termine che indicava i prati da taglio (cfr. anche sopra, cap.IV.1.b), in quanto luogo ove vengono fatte le *mete* (o *mede*), i covoni di fieno.
- <sup>47</sup> Cfr. in particolare VA 58 (1222).
- 48 Cfr. sopra, par.4.a.

## 6. LA GESTIONE DEI BOSCHI E DEI PASCOLI

Il problema del governo degli spazi incolti è stato sempre intrecciato, sin dai primi anni della vita dell'abbazia, con il problema del dominio del suo territorio, e dei rapporti con le comunità contadine vicine, quelle stesse da cui provenivano gli affittuari delle terre coltivate. Attraverso la definizione delle pertinenze delle principali aziende, già alla fine del Duecento, si giunse ad una stabile regolamentazione delle forme d'uso dei boschi più prossimi alle aree agrarizzate, quali il Grumellum Longum, il Ceretum, il Ceretum Retondum, nella parte più interna della Valle del Luio, boschi aperti all'uso di diversi gruppi di affittuari, ma possiamo dire di diverse piccole comunità, come nel caso di Casale, Gavazolo, Felgoso; diritti d'uso diversi su una stessa area si poterono sovrapporre pacificamente, proprio perché sanciti dai contratti di locazione.

Più graduale e contrastata fu invece l'integrazione nel sistema delle aziende dell'abbazia della vasta distesa di boschi, pascoli e boscaglie del versante meridionale della Valle. Anche qui, soprattutto nel corso del Trecento, andarono stratificandosi vari diritti d'uso legati alle principali aziende, ma vennero fatti anche "esperimenti" per forme di gestione diverse, per mezzo di appositi contratti d'affitto di durate le più diverse. Nella stessa area, inoltre, l'abbazia mantenne, fino nel pieno Trecento, spazi di conduzione diretta attraverso il lavoro dei propri famuli, disponendo talvolta esplicite riserve nei contratti di locazione; e del perdurare di queste forme di gestione era traccia il toponimo Domocultus, che ancora alla fine del XIII secolo indicava il grande bosco di Valotella<sup>1</sup>.

D'altra parte, anche in quest'area, così come per i boschi più prossimi ai nuclei abitati, si coglie un progressivo restringimento degli spazi aperti al pascolo e alla raccolta, se non in seguito di vere e proprie opere di dissodamento, quanto meno per l'espandersi di quelle pratiche colturali strettamente legate all'avvio di regolari affittanze: la creazione delle grandi radure di prato coltivato, che ne presupponeva la chiusura ad usi promiscui di pascolo, e l'impianto dei castagneti, ad esse spesso associati.

a. Il pascolo delle capre


In questa prospettiva, uno dei primi problemi "ecologici" postosi nella gestione di questi spazi fu quello dell'accesso delle capre, il cui pascolamento intensivo può risultare distruttivo per la copertura vegetale, sino addirittu-

ra a divenire un fattore di rischio per la stabilità dei suoli. La presenza di questi animali è quindi in aperto contrasto con qualsiasi progetto di miglio-ramento colturale, sia esso rivolto ancora all'allevamento del bestiame — con la creazione di prati destinati per la fienagione— o a trovare nuove risorse per l'alimentazione umana, estendendo l'area di coltura del castagno, "albero del pane".

E alla regolamentazione di tale presenza, su tutta la fascia boschiva del versante meridionale della Valle del Luio, si riferisce il primo "contratto di locazione" conservato dall'archivio dell'abbazia<sup>2</sup>, del 5 settembre 1249: l'abate Israel concede a cinque persone di Gaverina, Guglielmo fu Giovanni dela Mosa, Ambrogio di Martino dela Mosa, Pietro de Vallis, Rodolfo ed Alberto de Moçiis, «plenam parabolam et licentiam [quod] possint pasculare cum capris in Grumoldo Plateo et in Sponda Aordi et in Vallotella et in Monte Pelsini» fino al giorno di Ognissanti, dietro corresponsione di un fitto di 2 soldi.

Dal punto di vista della storia della gestione del patrimonio abbaziale, il contratto rappresenta forse un primo tentativo di sottoporre a controllo lo sfruttamento di quest'area relativamente marginale, dopo la prima esperienza dei contrasti con la comunità di Trescore per il bosco di Valotella negli anni 1246-47. E' certo però che il ricorso ad un atto scritto indica che tale concessione veniva fatta in deroga alla consuetudine, cui doveva essere generalmente affidata una materia come questa; e ad attenuare l'impatto di questa novità, di greggi introdotte da persone appartenenti ad una comunità esterna al territorio abbaziale, giovavano l'ampiezza dell'area a cui veniva aperto l'accesso e la breve durata della concessione; certamente inoltre, a quella data, la diffusione del castagno su questo versante della Valle non doveva essere ancora avviata, poiché altrimenti non si spiegherebbe una simile concessione proprio nei mesi di raccolta del frutto.

Anche i contratti di locazione della *curtis*, poi *grangia*, di Casale del 1260 e del 1289 —in continuità, a quanto pare, con regimi di conduzione più risalenti— ritagliavano qui un'area specifica per il pascolo delle capre, ma molto più limitata: più precisamente, dal *canale Grumelli de Platto*, che segnava il confine con il *Ceretum Retondum* (destinato al pascolamento di pecore e vacche), sino alla *Vallis Collis*, che pare corrispondere al profondo solco che dalla conca propriamente chiamata *Valotella* scende direzione Nord, passando a poca distanza dal sito del monastero<sup>3</sup>; il limite verso Nord era rappresentato dalle aree agrarizzate del fondovalle, e in particolare dalla



Aree incolte sul versante meridionale della Valle del Luio (sec. XIV)

grande radura di prato di *Plazascosa*, mentre verso monte coincideva evidentemente con la strada di confine del Fellongo, posseduto da oltre un secolo dalla comunità di Gaverina.

Anche nell'atto di investitura di questo *monte*, del 1173, del resto, era espressamente riservata al pascolo delle capre la sola parte *occidentale* dell'area concessa, quella posta oltre il solco della *Valada* <sup>4</sup>, cioè immediatamente a monte del *Grumoldum Plateum*. Anche la concessione del 1249, come detto, riguardava un gruppo di persone di Gaverina, da dove venivano anche gli affittuari di Casale del 1289, mentre non si fa mai menzione di capre nei documenti riguardanti altri complessi aziendali: segno probabilmente del fatto che l'allevamento di questi animali costituiva una consuetudine propria di quel villaggio.

In seguito però, l'espansione delle citate attività colturali, in particolare attorno alla radura di *Plazascosa*, dovette imporre di spostare altrove il pascolo delle capre su aree che ne erano state sino ad allora escluse (salvo la concessione "straordinaria" del 1249), e dove la copertura boschiva era forse considerata sufficientemente "forte" da resistere all'impatto di questa forma di sfruttamento. Nel nuovo contratto del 1341, ai conduttori di Casale (ancora persone di Gaverina) viene prescritto di condurre le proprie capre sul monte Pelsino e in Valotella<sup>5</sup>, mentre l'accesso al *Grumoldum Plateum* è consentito solo nella parte più bassa, benché ormai adattata a castagneto, *Castanetum de Sesso*, usque ad viam carazzatam, cioè sino alla strada che conduce dal monastero a *Plazascosa*, a valle della quale erano presenti, sin dal XIII secolo, colture agrarie.

La volontà di favorire la diffusione del castagneto, che nel corso dell'Età Moderna<sup>6</sup> giungerà a ricoprire tutto il *Grumoldum Plateum*, deve conciliarsi con la necessità di conservare i diritti d'uso consuetudinari legati all'azienda di Casale, ma questo porta ad un'altra contraddizione di ordine "ecologico". I nuovi spazi riservati alle capre sono in realtà quelli da cui bisognerebbe escluderle: non solo il castagneto, come appare evidente, ma anche Valotella e il Pelsino, aree su cui sono già consolidati vari diritti d'uso di altri affittuari dell'abbazia, e che da anni sono gestite anche per mezzo di speciali contratti con affittuari "esterni", attivando forme di sfruttamento, specialmente il pascolo nei prati naturali, che possono risultare danneggiati dalla presenza delle capre.

## b. Il pascolo sul Pelsino

La prima testimonianza di queste nuove forme di conduzione è offerta da un gruppo di tre contratti degli anni 1292-96, caratterizzati tutti dalla breve durata, poche settimane nel periodo estivo, e dalla richiesta di canoni in natura, in formaggio. Benché formalizzati come locazioni, prevedono tutti solo la concessione del diritto di pascolo: «investivit... de pasculo et iure pasculi unius pecie terre...»; nessuno di essi è corredato di clausole particolari.

Nel primo viene concesso, per un periodo di 23 giorni (dal 23 maggio al 15 giugno), a Gafforo fu ser Bursa *Devidonum* di Albino, il pascolo sulla parte occidentale del monte, descritta come una pezza

terre arve et buschive et prative et cornive iacentis in teratorio

suprascripti monasterii ubi dicitur in Pelxino, a sero parte suprascripti montis Pelxini; termini cuius pasculi (...) hec sunt, videlicet finis in sero parte unius castanee magne que est in sero cast(eneti) de Gaçço, et que est in ymo Pelxini

per un canone di 2 pesi di formaggio (formari boni et beli et bene salati et

asetati) ed il donativo di una libbra pepe all'atto dell'investitura7.

Nel 1294 l'affittuario è Zambono di ser Ughetto de Ysabellis, anch'egli di Albino, e per un periodo un po' più lungo, dal 21 maggio a S. Pietro (39 giorni), gli viene richiesto un canone più basso, 16 libbre (10 libbre = 1 peso) di formaggio ed una di pepe: probabilmente perché si tratta di un'area più ristretta, descritta solo come terra arva, montiva et prativa, senza la presenza del bosco, anche se ubicata ancora sul versante orientale, «finis in foras unius lanche» <sup>8</sup>; ma la differenza nel canone richiesto potrebbe dipendere anche dal numero di bestie che si prevede accedano al pascolo.

Due anni dopo, lo stesso *Devidonum* riceve in concessione, per soli 16 giorni, dal 13 giugno a San Pietro, un'area molto più vasta, l'intero *monte Pelsini et Valotelle*, i cui limiti Est, Sud e Ovest coincidono con i confini del territorio abbaziale con i comuni della Val Cavallina; il canone richiesto è di

3 pesi di formaggio e la solita libbra di pepe9.

Ancora il *Devidonum* ottiene una quietanza, in data 3 febbraio 1295, per il pagamento di un canone di 32 soldi *pro erbatico* del monte Pelsino; il documento è allegato a quello della locazione del 1292, ma non si riferisce ad essa, dato che è menzionato un diverso notaio come rogatario dell'atto di investitura (di cui non è però indicato l'anno); non è pertanto chiaro se la somma di denaro sia da intendersi come la conversione, di fatto, di un canone inizialmente stabilito in natura, né se anche questa concessione fosse per un periodo così breve come le precedenti.

Sempre per il Pelsino era un contratto, oggi perduto, stipulato con un de Ysabellis 1'11 novembre 1249, poco dopo la scadenza della concessione di pascolo delle capre dello stesso anno, e che prevedeva come canone un pensum di formaggio; il regesto del Somario lo dice della durata di un anno, e

la data dell'investitura rende questa lettura abbastanza plausibile10.

A prescindere da quest'ultimo caso più incerto, comunque, il gruppo di documenti ora esaminati può ben dirsi frutto di un atteggiamento nella gestione delle terre incolte diverso da quello sinora meglio documentato, di concessione di diritti d'uso agli affittuali, intesi come integrazione delle

attività agricole che questi svolgono sul patrimonio dell'abbazia. Questi contratti di breve durata, per il solo periodo estivo, sono volti ad uno sfruttamento "intensivo" dei pascoli del Pelsino, a quest'epoca non ancora soggetti a diritti d'uso legati al possesso della grangia di Casale o delle aziende prative<sup>11</sup>. Una forma di alpeggio —si direbbe— con bestie di provenienza esterna.

Non compare in questi contratti (così come in quelli più recenti relativi allo stesso tratto di territorio) alcuna specificazione circa le bestie per cui si concede il pascolo, ma certamente una tale forma di conduzione è funziona-le all'allevamento di bovini da latte, che per la gran parte dell'anno sono ospitati in stalle più in basso. L'identità sociale degli affittuari, tutti originari di Albino ed appartenenti a famiglie di un certo rango<sup>12</sup>, indica che si tratta di attività di allevamento orientate verso l'esterno del piccolo universo della Vallis Alta.

L'assenza, nel periodo successivo, di altri contratti simili, di così breve durata, riflette un totale abbandono di questa formula di gestione ? Parrebbe di sì, visto che almeno a partire dal 1309, un diritto di pascolo sulla *sponda montis Pelsini*, ancora la costa occidentale del monte (che doveva essere in gran parte priva di vegetazione), viene stabilito a vantaggio degli affittuari della casa del Pelsino Basso, e dunque a favore dell'allevamento stabulare esercitato *in loco* <sup>13</sup>.

### c. Nuovi e vecchi diritti d'uso

Nel corso del Trecento, si diceva, anche altri diritti d'uso vengono stabiliti sui boschi del Pelsino a favore di affittuari dell'abbazia: ai de Zanolis di Prato Maggiore si concede, nel 1310, il diritto di raccolta delle foglie nel castagneto del Gazzum de foris (cioè la parte più ad Est, "fuori" dalla vallis Misimascha) «usque ad ponctam Prati Pelsini», e il diritto di fare strame nella parte a bosco del monte, esclusi cioè il castagneto ed il prato (extra Castenetum et Pratum Pelsini); nel 1344, inoltre, la portata di questo diritto sarà precisata, specificando che in essi poteva rientrare il taglio del sottobosco, eseguito cum falzettis, ma non il taglio con le falci, cioè dei prati<sup>14</sup>.

Almeno dal 1341, come abbiamo visto, sarà esteso fin qui il diritto di pascolo delle capre degli uomini di Casale.

Ben più risalente invece era quel diritto ligna silvestria tollendi sul monte Pelsino, che il vescovo si era riservato all'atto della donazione all'abbazia, nel 1142, e che di fatto doveva essere esercitato dagli uomini della

curia di Albino; e dunque, nel XIII secolo, dal Concilium de Albino, detentore anche della vasta distesa di boschi ad Ovest del confine segnato dalla Vallis Misimascha<sup>15</sup>.

A prescindere da questo diritto comunitario, preesistente alla fondazione stessa dell'abbazia, in tutte le concessioni fatte tra XIII e XIV secolo si può cogliere una vera e propria strategia basata sulla parcellizzazione delle diverse forme di sfruttamento forestale e giustapposizione di diritti d'uso diversi, concessi a piccoli gruppi, o anche singoli affittuari impegnati nella conduzione delle aziende del monastero, ad integrazione delle attività colturali prevalenti. Con questo orientamento sembrerebbe in contrasto il primo documento di investitura riguardante quest'area, che cade più di trent'anni dopo quelle concessioni di pascolo a brevissimo termine, nel 1333. Si tratta invero di un contratto molto diverso da questi ultimi, anche sotto altri aspetti.

In primo luogo, esso ha durata pressoché annuale, dal 9 aprile a S.Andrea, escludendo solo la stagione invernale, a cui sembrano rivolte le attenzioni della conduzione diretta dell'abbazia: allo stesso periodo si riferisce, ad esempio, il diritto di transito del bestiame sul prato del Pelsino Basso che essa si riserva nei relativi contratti di locazione, così da assicurarsi il libero accesso ai pascoli della parte alta del monte<sup>16</sup>.

Ma soprattutto l'area oggetto del contratto è di nuovo tutto il versante meridionale della Valle, come in quello del 1249, individuato perlopiù dagli stessi toponimi:

monte Pellesini et Valottelle et Averte et Grumelli Plati et Paliari, sicut fluit dictum montem versus dictum monasterium, cui coheret a mane sive ab una parte monte de Tercio, a meridie sive ab alia parte monte de Triscurio et de Casche et de Cenate, assero sive ab allia parte communis de Albino, a monte communis de Cene (!)<sup>17</sup>.

anche in questo caso, il riferimento ai territori comunali limitrofi quali coerenze del monte oggetto del contratto conferma il carattere estensivo della concessione; a differenza di quello del 1249, però, il formulario è quello proprio della concessione in locazione del bene immobile, non più del solo diritto di pascolo, intendendosi con ciò trasmessa la facoltà di esercitare tutte le forme di uso compatibili con la conservazione del bene; clausole specifiche proibiscono solo il taglio degli alberi (materia oggetto di regola-

mentazione specifica, come vedremo), e stabiliscono limiti di ordine topografico a certe attività, lasciando con ciò intuire la varietà di usi previsti come legittimi, ivi compresi la raccolta delle stramaglie e il taglio dell'erba; inoltre, anche l'abbazia si riserva la facoltà di condurvi liberamente le proprie bestie:

quod suprascriptus dominus habas dicto modo et nomine possit et debeat pasculari dictum montem cum bestiis dicti monasterii ad eius liberam voluntatem; et quod suprascripti investiti non debeant incidere nec facere minuere in dicto monte aliquam arborem; et quod non debeant dicti investiti segare nec segari facere ibi ubi sunt castanee; et quod dicte castanee suprascriptus dominus habas dicto nomine retinet in se; et quod predicti investiti non teneantur nec debeant paschulare nec paschulari facere a Campo Destenso a mane parte usque ad pratum Placescoense (!) sub pena solidorum quinque imperialium tociens quociens inventi fuissent per noncios dicti monasterii.

Sembrerebbe dunque una concessione che cancella, o si sovrappone a quei diritti d'uso degli affittuari, già stabiliti da decenni; ma se consideriamo le persone dei beneficiari, ci accorgiamo che in realtà essa è volta ad estendere a tutta la fascia boschiva quei diritti che ogni affittuario, od ognuna delle piccole comunità insediate nelle *contrate* del territorio abbaziale, godeva solo su aree circoscritte: una formula escogitata forse in risposta a particolari situazioni stagionali, a vantaggio di tutti, senza dimenticare nemmeno i *famuli* del monastero.

Il contratto di locazione coinvolge infatti sei persone, tutte impegnate, negli stessi anni, nella conduzione di aziende dell'abbazia: vi sono tre della parentela de Davidonibus di Albino, affittuari di Plazascosa de Subtus (oltre che del pascolo del Pelsino, alla fine del Duecento), un de Zanollis di Prato Maggiore, certo Pietro fu Martino de Gavrina, identificabile con il de Mozziis affittuario di Casale e di Plazascosa de Supra negli anni Trenta-Quaranta, e infine Lanfranco di Girardo de Marchis di Comenduno, conduttore del Pelsino Basso almeno dal 1334.

Un nuovo contratto venne stipulato con le stesse persone nel 1335, ma ne abbiamo traccia solo nella quietanza per il pagamento del fitto, rilasciata il 21 maggio 1338, insieme a quella per la precedente investitura<sup>18</sup>.

Per entrambe le annualità il canone era fissato in 9,5 lire ed un pensum

di formaggio a S.Michele, e altre 9,5 lire a S.Andrea, con una quasi completa conversione in denaro degli antichi canoni in natura. Quale donativo all'atto dell'investitura era richiesto un agnello, e in effetti, in questo caso, le condizioni del contratto —in particolare la durata più lunga e la grande estensione dell'area— appaiono piuttosto funzionali all'allevamento brado degli ovini, a differenza di quanto osservato per le più antiche concessioni di pascolo sul Pelsino e per i "prati con casa", per alcuni dei quali, pure, era richiesta la consegna di un agnello<sup>19</sup>. Sia ovini che bovini erano condotti dagli abitanti di Vall'Alta nella zona di compascuo con il Comune Maggiore, lungo il Luio, e forse negli stessi pascoli dell'abbazia, come attestato nella lite del 1245 per i diritti di transito sulle terre di Prato Maggiore<sup>20</sup>. Non vi sono però indizi, nemmeno nei documenti più tardi (che esamineremo tra breve), che facciano pensare all'accesso di greggi (o mandrie) transumanti su lunghe distanze, come si è osservato invece per i pascoli del *Mons Armentarcha*, in cima alla Val Brembana<sup>21</sup>.

Un'ultima osservazione va fatta riguardo al pascolamento nelle aree boschive: in nessuno dei documenti esaminati, nemmeno nelle locazioni per la grangia di Casale, dove compaiono le prescrizioni più precise, né nelle carte processuali, meno vincolate alla sfera prescrittiva, si fa mai cenno alla presenza di suini, nonostante che i numerosi cereti (testimoniati dalla toponomastica) facessero della Vallis Alta un'area potenzialmente favorevole all'allevamento di questi animali; forse perché tale attività venne sempre più restringendosi, nel corso del Basso Medioevo, alla sfera economica della famiglia contadina<sup>22</sup> senza coinvolgere i rapporti con il signore.

#### d. Pelsino e Valotella

I detti pagamenti del 1338, avvenuti in uno stesso giorno e a tre anni di distanza dall'ultima investitura, segnano la fine di quel regime di conduzione, forse di emergenza, e subito prende avvio una nuova formula di gestione per la zona a monte del monastero, descritta ora come un'unica grande

petia terre prative et partim buschive iacentis in teratorio dicti monasterii ibi ubi dicitur in Monte Pelsini et in Vallotella, cui coheret a mane Valsella de Ordo et in parte senterium per quod itur in Pratum Redoldi, a meridie Costa Valotelle recta et torta pendens versus monasterium, a sero Vallis Molini recta et torta usque in Pratum Misme, a monte dicti monasterii<sup>23</sup>,

assumendo come confine orientale il solco naturale che rappresenta una netta separazione di questa dall'area del *Grumoldum Plateum* e della *sponda Aurdi*, alla quale era unita nelle concessioni del 1333-35.

Essa rimane in possesso, per cinque anni di seguito, di vari membri della parentela *de Zanolis* di Prato Maggiore, dapprima con due locazioni annuali, nel 1338 e 1339, dall'inizio della primavera a S.Andrea (30 Novembre) —scadenze che alludono forse a forme di "transumanza" a corto raggio—, poi con una di durata triennale, fino allo stesso termine del 1342<sup>24</sup>; il canone richiesto resta immutato in tutti e tre i contratti, 9 lire, in due rate uguali da consegnarsi a S.Pietro e a S.Andrea (cifra che pare proporzionata rispetto a quella richiesta nelle concessioni del 1333-35, relative ad un'area di estensione quasi doppia); solo il donativo all'atto dell'investitura, costituito da un cappone nelle due locazioni annuali, viene sostituito con una libbra di pepe in quella a più lunga durata.

Anche le altre clausole restano immutate: la cessione in locazione del bene è completata dalla formula che sancisce il conferimento anche dei diritti d'uso connessi, che sembra intesa a prevenire possibili contrasti con gli altri titolari degli stessi diritti su alcune parti della grande petia terre:

et de pasculo, erba et stramo suprascripte petie terre, et de iure faciendi et segandi stramum in suprascripta petia terre et accipiendi et utendi in ipsa petia terre cum bestiis suis ad suam liberam voluntatem usque in fine suprascripte locationis; salvo quod non debeat taliare nec taliari facere in buschis gazzatis<sup>25</sup>.

L'unica limitazione riguarda, come si vede, il taglio degli alberi in quei lotti di bosco che, anno per anno, vengono destinati dall'abbazia ad un taglio sistematico, e perciò recintati (gazzati): non solo per conservare appunto le piante prescelte, ma anche, dopo il taglio, per vietare l'accesso agli animali pascolanti che potrebbero compromettere la riformazione del sottobosco<sup>26</sup>.

Come già ricordato, alla parentela de Zanolis, in quanto affittuari delle terre di Prato Maggiore, era già consentito l'accesso ad una parte del Pelsino per la raccolta dello strame; in particolare ai boschi, nella fascia più alta, escludendo il pratum, l'area priva di alberi sulla costa occidentale, ed il castenetum, probabilmente un impianto colturale recente, compreso nell'azienda dipendente dalla casa posta ai piedi del monte; e ad una parte del castagneto più basso, il Gazzum de foris, per la sola raccolta del fogliame

(escludendo quindi il taglio di altre forme vegetali spontanee). Le locazioni del periodo 1338-42 rappresentano un notevole ampliamento della superficie e soprattutto delle forme d'uso concesse a questa piccola comunità; in particolare, la vasta estensione del diritto di pascolo, compensato con un consistente canone in denaro (ben superiore, ad esempio, di quello richiesto per i prati coltivati dell'Altino), riflette probabilmente l'affermarsi di nuovi orientamenti economici all'interno della parentela de Zanolis, con l'apertura di uno spazio del tutto nuovo all'allevamento del bestiame; attività che in precedenza doveva risultare piuttosto sacrificata, data la destinazione pressoché completa a seminativo della piccola azienda di Prato Maggiore<sup>27</sup>.

Allo scadere dell'ultimo dei tre contratti, il regime di conduzione di questa parte del patrimonio viene ancora una volta modificato, ritagliando lotti da affittare secondo criteri diversificati.

Dalle pendici del monte Pelsino viene isolato il prato sommitale (in somo Pelsino o pratum Pelsini de supra), che all'inizio del 1344 viene affittato per 5 anni, al canone annuo di 20 soldi a S.Martino, a Minotto da Piano, altro ricco albinese, appaltatore di dazi e conduttore di decime per la stessa abbazia<sup>28</sup>. E' il primo passo verso la creazione, anche qui, di un prato coltivato, insieme alla costruzione di un edificio in legno, ricordato nel privilegio vescovile del 1353 come fenile <sup>29</sup>.

Lo stesso documento suggerisce del resto come un analogo sviluppo avesse visto anche un altro prato naturale posto sul crinale della Valle del Luio, il *Pratum de Ordo*, situato all'estremità occidentale del Fellongo, e lambito da quella strada per *Pratum Retoldi* assunta come confine del bosco di Valotella nei contratti del 1338-40. Dell'esistenza di questo prato abbiamo testimonianza sin dal 1173, appunto come limite dell'area investita alla comunità di Gaverina, ma non abbiamo nessun documento riguardo la sua gestione; solo l'usurpazione da parte dei *domini de Tertio*, nel 1237, è stato motivo di una qualche attenzione verso questo prato, e quindi della sua comparsa nella documentazione<sup>30</sup>; nel 1353, però, vi compare addirittura una *casa* (di cui non vi è più traccia nell'Ottocento), segno inequivocabile dello sviluppo di vere e proprie pratiche colturali.

Ancora a tre *Devidonum* di Albino, invece, viene affittata<sup>31</sup> dai primi di giugno 1345 fino alla fine del 1349 la costa del monte, descritta come una «pecia terre montive prative buschive et arve»,

segn.	anno	durata	canone	termine	investitura	canone/anno
304	1348	12 mesi	sol.10	S.Lorenzo	1 cappone	10 soldi
		(17.VIII-17.VI	II)			
308.1	1349	10,5 mesi	sol.34	S.Michele	peso 1 formaggio	39 soldi
		(19.VII-1.V)				
313.1	1350	4 mesi	sol.15	S.Martino	peso 1 formaggio	45 soldi
		(6.VIII-30.XI)				

delimitata a Est dalla Vallis Valotelle (cioè il corso d'acqua) e ad Ovest dal territorio del Concilio di Albino, a Nord e a Sud da altri beni dell'abbazia (rispettivamente il prato in somo Pelsino e l'azienda del Pelsino Basso), al canone annuo di 5 lire a S. Andrea; viene inoltre consegnato, all'atto dell'investitura, un pensum di formaggio: ricompare dunque, attraverso questa clausola, il prodotto che cinquant'anni prima era richiesto come canone per lo stesso pascolo. Molto precise infine le norme che definiscono i limiti del pascolo e le forme d'uso consentite agli affittuari, compendiando tutte le varie concessioni di diritti d'uso che erano andate sovrapponendosi in virtù dei precedenti contratti:

quod suprascripti investiti nec aliquis eorum non debeant pasculare cum bestiis suis prope pratum de Pelsino de Subtus nec prope pratum de Pelsino de Supra ad sex capicia nec ultra confinia suprascripti Montis Pelsini, sub pena et banno solidorum quinque imperialium pro quolibet et qualibet vice, salvo quod suprascripti investiti possint ire et redire ad suprascriptum montem cum bestiis suis per viam cornuum de Cargatura ad viam de Montebello(\*) omni anno quando castanee erunt mature sine aliqua pena. Et quod ipsi monaci et conversi dicto nomine possint ire ad pasculandum cum vachis suis et dicti monasterii in suprascripto monte omni die et ora quo et qua eis placuerit. Et quod ipsi investiti nec aliquis eorum non debeant segare cum falzis nec cum sigezis in casteneto novello suprascripti monasterii quod est in ymo suprascripto monte sub predicta pena, nissi pascere (!) et stramezare stramum non segatum. Et salvo quod illi de Prato Mayori possint accipere stramum non segatum in suprascripto casteneto novello. Et quod suprascripti investiti possint pasculare cum bestiis suis in prato de Pelsino in prato de supra omni anno quando segatum fuerit eundum in suprascripto prato usque in fine suprascripte locationis.

\*) Cioè la strada che consente l'attraversamento del Luio (Montebello è a Nord del torrente), ad Est del sito dell'abbazia; Cargatura (citato come limite dell'area di pascolo delle capre nella locazione della garancia di Casale del 1289) pare situato poco a monte dello stesso.

Una prova efficace del sempre più intenso sfruttamento a cui anche queste aree, relativamente povere, venivano sottoposte dall'affermazione delle attività di allevamento su una scala che non è più quella dell'autoconsumo contadino, come indicano anche le persone degli affittuari.

Allo scadere, la locazione viene ripetuta nella persona di uno solo dei tre *Devidonum*, con le stesse clausole relative ai diritti d'uso, con un canone solo leggermente inferiore (4,5 lire a S.Andrea) e con lo stesso donativo di formaggio, ma questa volta per la durata di ben 9 anni<sup>32</sup>: la conduzione delle superfici destinate al pascolo attinge così alle stesse formule contrattuali già affermatesi da mezzo secolo per le aziende maggiori e per i prati coltivati.

Va infine notato come, a fianco di tali dettagliate prescrizioni, né in questo né negli altri contratti esaminati vi siano precisazioni circa le bestie alle quali è aperto l'accesso al pascolo; anche per questi vale quanto già osservato sopra: essi appaiono funzionali all'allevamento sia degli ovini che dei bovini. Alla presenza di entrambe le categorie di animali —nonché delle capre— accenna infatti anche la locazione pressoché coeva della grande possessione di Casale, come pure le testimonianze al processo del 1346-48 per il vicino bosco di Valotella<sup>33</sup>.

La stessa attenzione dell'abbazia per la valorizzazione delle proprie risorse forestali si può cogliere, infine, considerando le tre locazioni (cfr. **Tabella 8**) stipulate per il bosco di Valotella nel periodo 1348-50, una volta conclusa la ricordata controversia con la comunità di Trescore. Anche i documenti relativi a quella vertenza, del resto, descrivono una già lunga tradizione di sfruttamento da parte sia di *fictuales* sia di *famuli* dell'abbazia, per attività quali il pascolo, lo *stramezare* e la raccolta e il taglio della legna, oltre ad accennare a concessioni da parte dell'abate a persone di varie *contrate* della Valle del Luio e della Val Cavallina, non ultimi gli stessi abi-

tanti di Trescore; sempre intese però come licenze a titolo individuale e a breve scadenza, non come riconoscimento di diritti d'uso collettivi.

In tutti e tre i contratti la pecia terre prative et buschive è identificata dagli stessi confini (i comuni di Terzo, Luzzana e Trescore a Est e Sud, altri beni dell'abbazia a Ovest e Nord), anche se in un caso (nel 1350) il toponimo è completato dalla specificazione in somitate montis. Le variazioni nei termini di consegna del canone in denaro e nella durata dei contratti sono il segno di una non ancora compiuta stabilizzazione delle formule di gestione, ma insieme dimostrano che la sistematica esclusione dei mesi invernali dagli affitti --nell'interesse sia dell'abbazia che degli affittuari--- è ormai superata; nel passaggio dal 1348 al 1349 emerge inoltre un netto incremento del canone su base annua e del donativo richiesto all'atto dell'investitura; l'ulteriore incremento del canone nel 1350 si spiega inoltre con l'inclusione nel contratto anche della decima sull'appezzamento, e questa rappresenta la prima e unica testimonianza di tale esazione sui boschi del patrimonio abbaziale. Tutti segni di una progressiva e costante rivalutazione della risorsa forestale. Con tali aumenti il gettito complessivo dell'area Pelsino-Valotella nel 1350 viene riportato intorno allo stesso valore di dieci anni prima, quando era concessa in blocco ai de Zanolis per 9 lire annue.

Un'ultima osservazione merita la proveninenza dei locatari: solo nel 1350, per la concessione più breve, si tratta di una persona che già ha in conduzione altri beni dell'abbazia, ancora quel de Mozziis di Gaverina, affittuario di Casale e di Plazascosa de Supra; nei due contratti precedenti si tratta di persone di proveninenza esterna, addirittura lontana —nel 1348 certo Fachino fu Pietro de Tercio, nel 1349, quattro persone, tra cui una di Vigano ed una di Berzo, in Val Cavallina—, dato questo che conferma quanto suggerito dalle deposizioni testimoniali raccolte in occasione del processo del 1346-48, e dalla stessa provenienza dei testimoni allora convocati<sup>34</sup>. Lo sfruttamento del bosco, dunque, non è più una mera integrazione delle attività agricole locali, in un'ottica tradizionale di autarchia, ma una vera e propria fonte di reddito.

## e. Il taglio dei boschi

Mentre la raccolta di legne morte rientra tra i diritti d'uso facilmente concessi ad affittuari o anche a comunità esterne al territorio abbaziale, il taglio degli alberi d'alto fusto ricorre nei contratti più recenti come attività vietata a coloro ai quali veniva concesso di pascolare o stramezare nei

boschi, ed il suo illecito esercizio è occasione di processi, come quello per il bosco di Valotella del 1291-92. Altri contratti relativi a vaste estensioni, come quelli per Pelsino e Valotella del periodo 1338-40, limitano il divieto di tagliare alberi a quelle parti di bosco recintate per essere destinate a tagli sistematici, lasciando aperta quindi la possibilità di tagli occasionali, limitati a pochi fusti, la cui necessità poteva sempre presentarsi nella conduzione di un'azienda agricola; analogamente, divieti così espliciti ed assoluti non figurano neanche nei contratti di locazione delle "grange", comprendenti in genere anche aree a bosco.

Sul modo in cui venivano gestiti quei tagli sistematici abbiamo poche notizie: nel caso di Valotella, la documentazione del processo più recente, del 1346-48 (successivo dunque ai contratti "estensivi" appena ricordati), suggerisce che fossero eseguiti soprattutto da *famuli* dell'abbazia, in un regime di conduzione diretta; ma il contesto in cui venivano rilasciate le deposizioni può aver condotto a qualche forzatura di una realtà più variegata: nelle stesse deposizioni testimoniali ricorrono ripetutamente —come abbiamo visto— accenni alla presenza di *fictuales* del monastero e a concessioni d'uso particolari.

Di vere e proprie concessioni per il taglio sistematico dei boschi abbiamo solo due esempi nella documentazione dell'abbazia, formalizzate
entrambe (dallo stesso notaio rogante) come "vendite di legna": «datum et
venditionem ad proprietatem et iure proprietario pro libero et expedito alodio (...) de omnibus lignis et lignaminis et de tota ligna qui et que sunt et est
in quadam pecia terre...». Pezze di terra che, in vista di questi tagli, saranno
state anch'esse recintate, *ingazate*, per escluderle temporaneamente dall'esercizio di quei diritti d'uso concessi sulle stesse aree ai conduttori delle
aziende agricole.

La prima concessione<sup>35</sup>, del 1306, è fatta ad un gruppo di sei persone, tutte di provenienza esterna al territorio abbaziale: Girardo Isabelli (di Albino), Fede *de Buscho* di Cene, Ambrogio *Gaffori* (di Comenduno) ed i rispettivi figli, e riguarda

una pecia terre buschive que apellatur Cerethond, que est in Valotta, cui coheret a mane spazatum Cerethondi in parte et in parte Vallis Inferni, a meridie Castenetum Vallis Seche in parte et in parte spazatum Zerethondi et in parte Pratide Plazascosa, a sero Prati Brutti, a monte Vallis Inferni,

il bosco che, negli stessi anni, rientrava nelle pertinenze della grangia di Casale, per il pascolamento di pecore e vacche e per le attività di raccolta; le coerenze qui fissate permettono di stimare un'estensione nell'ordine dei 15-16 ettari. Le clausole della "vendita" prevedono che gli alberi possano essere tagliati solo in autunno e in inverno (da S.Michele alla metà di Marzo), per due anni consecutivi, pagando come prezzo 36 lire e mezza ad ogni stagione, entro il 1° Maggio successivo. I beneficiari sono però tenuti a risparmiare

illas trecentas (!) arbores cerrorum et roverorum quas vellet elligere et in se tenere et salvare suprascriptus dominus abbas ex suprascriptis lignis et ligna, et eciam omnes arbores pirorum insertas, et eciam omnes alias arbores pirorum salvaticas que sunt et remanserunt et steterunt in suprascripta pecia terre buschive in alia proximiori talia que facta fu(er)it de ligna et lignis que et qui erant in dicta pecia terre, et eciam omnes arbores albarum et nucum et castaneas.

Analoghe prescrizioni per la conservazione degli alberi da frutto (pirorum et castanearum et pomorum et nucum), ma solo per quelli, compaiono anche nel secondo contratto di concessione<sup>36</sup>, del 1309, che è però limitato ad una sola stagione, dall'8 Settembre a metà Marzo, e riguarda il bosco di Grumellongo:

...in quadam pecia terre que apellatur Grumellum Longum, cui coheret a mane via seu senterium que vadit in Monegium, a meridie Castenetum de Gavazolo in parte et in parte Vallis Fontis Nigre, a sero communis de Cene, a monte dicti Monasterii,

un'area oggetto di tanti contrasti con la comunità di Cene-Vall'Alta nel XIII secolo, e sulla quale venne in seguito fissato il diritto di *stramezare* per i conduttori della *grangia* di Felgoso<sup>37</sup>; nella descrizione delle coerenze, il confine occidentale è rappresentato l'estremità del dosso (*piça Grumelli*), riconosciuta di ragione del Comune nelle calcazioni, con la posa di nuovi termini, che seguirono appunto a quelle liti<sup>38</sup>.

Si tratta di un appezzamento probabilmente più esteso del precedente, nell'ordine dei 20 ettari, per il quale viene richiesto un prezzo ben superiore: 55 lire. Acquirenti sono, anche in questo caso, persone esterne alla cerchia degli affittuari dell'abbazia: tre fratelli *domini de Comenduno*, ormai abitanti in città, in Borgo Sant'Andrea, e un altro orginario dello stesso villaggio, Girardo *de Botis*.

Questo dato in particolare pare confermare quanto emerso già nella considerazione del processo per il bosco di Valotella nel 1291-92: le risorse boschive della *Vallis Alta* sono chiamate a soddisfare il fabbisogno delle comunità della Val Seriana, più popolose ed economicamente avanzate, e della stessa città di Bergamo.

#### 7. CONTRATTI AGRARI E STRUTTURE AZIENDALI

## a. Gli affittuari: coltivatori o redditieri?

Nell'analizzare i contratti di locazione relativi alle diverse tipologie aziendali riconoscibili all'interno del patrimonio abbaziale, si è cercato di chiarire se si trattasse di contratti con coltivatori, oppure di investiture ad intermediari, conduttori/redditieri, gestori cui veniva delegato il compito di affittare le proprietà alle famiglie contadine.

Il quesito si pone soprattutto considerando le aziende maggiori e più complete, comprendenti case e superfici cerealicole più o meno estese, ma investe anche i complessi di minore entità, soprattutto laddove si riscontra una identità tra gli affittuari delle une e degli altri. Ma in definitiva investe tutta la documentazione, soprattutto guardando ad essa in una prospettiva diacronica: la comparsa di questi contratti, che inizia improvvisamente a metà Duecento, e procede poi con una certa gradualità, corrisponde ad una trasformazione dei modi di gestione, o è solo un esito "causale" della conservazione dei documenti? E quando di trasformazione si tratti, essa consiste nell'introduzione di nuovi rapporti con i coltivatori, o solo nell'inserirsi tra questi e l'abbazia di una nuova categoria, appunto, di intermediari?

Nel tentativo di rispondere a questi interrogativi si è cercato di stimare —con un percorso certamente aleatorio, ma il solo consentito dai dati disponibili— il rapporto approssimativo tra canone e resa annuale delle terre a seminativo, in base all'assunto che locazioni con intermediari/redditieri non possono prevedere canoni molto elevati, che comporterebbero un reddito troppo basso per i conduttori, o contratti troppo gravosi per i coltivatori.

Certo, in mancanza di dati espliciti, è difficile fissare dei valori-soglia per le due tipologie di canone, ma ci si può rifare orientativamente alle tendenze di fondo dell'evoluzione dei contratti agrari nell'Italia Padana<sup>39</sup>: anche quando ai canoni parziari di tradizione altomedioevale si sostituirono i nuovi canoni fissi, il rapporto stimabile canone/raccolto non poté variare di molto rispetto al rapporto più diffuso nei canoni parziari, pari ad 1/3 del grano raccolto. La maggiore redditività del canone fisso risiede soprattutto nella regolarità del gettito, che mette i proprietari al riparo dalle conseguenze delle variazioni stagionali nel rendimento delle terre, ma non può fondarsi —se non all'interno di strutture fondiarie e di rapporti di lavoro completamente rinnovati—sul prelievo di quote-parti del raccolto più consistenti<sup>40</sup>.

I risultati ottenuti con l'analisi sin qui condotta sono serviti —se non altro— ad evidenziare l'impossibilità di determinati rapporti, sì che una conduzione affidata direttamente a famiglie di coltivatori appare la più verisimile per quasi tutte le aziende cerealicole della *Vallis Alta*, specialmente per quelle più piccole e di creazione più recente. Il risultato è particolarmente evidente per le *grange* di Gavazolo (sebbene qualche dubbio possa rimanere, in questo caso, per la non completezza dei dati) e di Prato Maggiore, ove anche il numero degli affittuari del 1310 e del 1344 depone a favore di questa interpretazione. Lo stesso vale per le locazioni trecentesche della *grangia* di Felgoso e del podere *de Torculo* —entrambe unità aziendali formatesi prima dell'acquisizione da parte dell'abbazia—, sebbene affidate a due diversi rami di una stessa parentela che solo mezzo secolo prima occupava certamente una posizione di rilievo nella società locale.

Nel caso invece della grangia di Casale, la più grande e la più antica delle aziende dell'abbazia, l'ipotesi stessa su cui si basa tutta l'elaborazione successiva parla di un gruppo di affittuari intermediari tra il monastero e i coltivatori, rappresentati questi forse ancora da gruppi di quegli homines de Piano a cui era affidata la conduzione delle terre di Casale-Gavazolo nel XII secolo, e che anche nell'atto di emancipazione del comune del 1210 risultavano possessori di terre nella Valle del Luio.

Oltre che dalla clausola particolare del contratto del 1289, che impone agli affittuari di mettere a disposizione dell'abate "quattro loro uomini" per la costruzione della casa<sup>41</sup>, questa interpretazione è rafforzata dal numero relativamente piccolo —rispetto all'estensione e alla variegata composizione dell'azienda— dei locatari duecenteschi, e dalla presenza, tra quelli del 1341, di figure come quella di Pietro fu Martino de Mozziis di Gaverina,

che negli stessi anni prese in conduzione anche un altro complesso aziendale (*Plazascosa de Supra*) e —a più riprese, e in associazione allo stesso gruppo di persone di Albino e Comenduno— tutta la fascia di boschi/pascoli del versante meridionale della Valle: dunque redditieri, più che coltivatori, conduttori con ampia disponibilità di denaro.

E' possibile che tale soluzione particolare sia dovuta alla continuità di un regime instauratosi molto tempo prima —forse subito dopo l'estromissione dei domini de Tertio da qui e da Piano ?—, su questa che era l'unica unità azienda documentata in epoca più antica, ed anzi preesistente alla fondazione dell'abbazia. E al carattere "anomalo" di questo regime di conduzione si deve probabilmente la prescrizione —contenuta solo nei contratti relativi a questa azienda— di trasportare al monastero le granaglie dei canoni<sup>42</sup>.

## b. Evoluzione dei contratti di locazione

Nonostante questa differenziazione nel referente sociale dei contratti, dal punto di vista formale essi presentano tutti una struttura uniforme, comune del resto anche ai contratti relativi alle aziende minori (i prati con casa) o a singoli appezzamenti isolati: gli obblighi delle due parti sono definiti da formule ormai universalmente diffuse (e sempre più spesso ceterate, almeno a partire dagli anni Trenta del XIV secolo), integrate da clausole particolari relative a prestazioni aggiuntive (ad esempio per la costruzione o manutenzione degli edifici) e per la concessione dei diritti di pascolo o di uso del bosco sulle aree prossime alle terre affittate.

Piuttosto omogenee risultano anche le tendenze di trasformazione che si possono cogliere nell'arco di circa un secolo, almeno per quanto è possibile apprezzare da una documentazione piuttosto parziale e discontinua. Tendenze peraltro in sintonia con gli orientamenti di massima dell'evoluzione dei patti agrari nell'Italia Settentrionale del Basso Medioevo.

Il primo cambiamento che si registra, ed il più netto, è quello relativo alla durata dei contratti: i contratti ventinovennali sono limitati solo alla seconda metà del Duecento, sia per le grandi grange di Casale, Gavazolo e Felgoso, sia per complessi di beni più modesti, come il gruppo di prati in soma costa Plumaçollis (sui fianchi dell'Altino) affittati nel 1290 per poco più di tre lire; sin dai primi anni del nuovo secolo, sono completamente rimpiazzati dai contratti novennali, sia per le unità aziendali più complete che per i piccoli appezzamenti isolati; verso la metà del secolo, infine, tale dura-

ta viene estesa anche alle affittanze dei boschi e dei pascoli di Valotella e del Pelsino, che in precedenza erano locati per periodi non superiori ad un anno.

Un mutamento che avviene senza alcuna gradualità, quasi a recupare il ritardo che —sotto questo punto di vista— pare connotare la situazione di fine Duecento rispetto alla generalità dei grandi patrimoni fondiari, specialmente quelli appartenenti ai maggiori enti ecclesiastici, nei suburbi e nelle aree di pianura, sia in tutta l'area padana che nello stesso territorio bergamasco<sup>43</sup>.

La riduzione della durata dei contratti è stata da tempo identificata come uno dei principali strumenti con cui i proprietari, soprattutto cittadini, hanno riottenuto un pieno controllo sulla terra, a scapito dei rapporti di possesso tradizionali, formatisi nei secoli centrali del Medioevo, quando la disponibilità della terra da parte dei coltivatori —di fatto illimitata nel tempo, anche se non considerata giuridicamente piena proprietà— si associava ad una posizione passiva, di puro percettore di censi, del "proprietario" —per quanto potesse valore ancora tale definizione—. Ed insieme, premessa e strumento del progressivo scadimento delle condizioni dei contadini dipendenti: la minore durata del contratto offre la possibilità di una più frequente revisione dei rapporti di locazione, di ritocchi all'ammontare dei canoni; ed è funzionale ad una situazione in cui la crescita della popolazione delle campagne porta ad una più larga disponibilità di manodopera e ad una maggiore mobilità dei coltivatori: insomma, a condizioni economiche più precarie per le famiglie contadine.

Nal caso però delle aziende dell'abbazia, queste conseguenze non sembrano affacciarsi con l'introduzione dei contratti novennali: spesso locazioni successive vengono stipulate con le stesse persone, con i loro discendenti, e comunque all'interno degli stessi gruppi familiari; e in un caso (Felgoso) è possibile riconoscere negli affittuari del XIV secolo i discendenti degli antichi proprietari.

Più che muoversi verso la costruzione di una grande proprietà fondiaria "moderna", nel patrimonio della *Vallis Alta* tende insomma a riprodursi la situazione classica della signoria territoriale: unità poderali relativamente vaste, complete di varie attività colturali, tendenzialmente autosufficienti, stabilmente affidate a nuclei familiari residenti su di esse. La forza del legame delle famiglie con il luogo di residenza è evidente anche nel fatto che esse finiscono per essere identificate proprio con il riferimento a quello: così

per i de Folgoso, per le famiglie de Gavazolo (1334) e per i de Zanolis di Prato Maggiore.

Tutto questo non esclude -si diceva- che anche in questi contratti si colgano, nel corso di poco più di un cinquantennio, altri mutamenti di rilievo. Innanzitutto è possibile osservare una generalizzata tendenza all'aggravamento dei canoni: in mancanza di dati sull'estensione delle aziende -lo ripetiamo- non è possibile valutare la reale portata di queste variazioni; si anche visto però come le più cospicue, registrate su archi di tempo piuttosto brevi, non possano essere ricondotte per intero a motivazioni diverse, come l'aumento della superficie coltivata. Questa può spiegare una parte dell'aumento dei canoni in grano delle grange -che rappresenta il dato più vistoso-, ma si è osservato come analoghi aumenti interessino anche i canoni in moneta, sia nelle aziende maggiori e più complete, sia in quelle costituite dal prato coltivato con una casa, così come per gli affitti di piccoli appezzamenti, e addirittura per le concessioni d'uso dei boschi. Nella stessa direzione sembra orientata la preferenza per il frumento nei canoni in grano, affiorante anch'essa nel corso del Trecento; addirittura, si giunge a chiedere frumento ai contadini in pagamento di forniture di miglio<sup>44</sup>. Ineguale è invece la cronologia di questi aumenti: nel caso delle aziende cerealicole, i più significativi si collocano negli ultimi decenni del Duecento (Casale) o nella prima metà del Trecento (Prato Maggiore); più lievi gli aumenti che si registrano attorno al 1340 negli affitti in denaro per i grandi prati coltivati con casa.

Un'ulteriore voce dell'aggravarsi dei canoni, di non grande rilievo dal punto di vista economico, ma pure significativa, in quanto riscontrabile anche nei contratti per beni di più modesta entità, è rappresentata dall'introduzione —a partire dagli ultimi decenni del Duecento— di "appendizie" costituite da quote annuali di pollame: spesso non più di uno o due capponi, ma fino a 12 o 14, tra capponi e galline, per le grange di Casale e Prato Maggiore. Di poco precedente pare invece l'introduzione del donativo una tantum all'atto dell'investitura, consistente spesso ancora in uno o due capponi, ma talvolta anche in un agnello, e più frequentemente in una libbra di pepe: la forma, questa, più diffusa nei contratti fin dal XIII secolo, anche in ambito bergamasco<sup>45</sup>.

# c. Le nuove aziende prative

Pur condividendo alcune tendenze di fondo con i contratti per le aziende maggiori, un regime diverso emerge nei contratti per quelle unità costituite solo da grandi appezzamenti (5-6 ettari, laddove sono possibili stime) di prato con una casa, completati tuttalpiù da alberi da frutto o porzioni di castagneto. Il canone per queste aziende (a parte i ricordati donativi) è interamente in denaro, somme piuttosto elevate, specie quelle documentate a partire dagli anni Trenta del XIV secolo: 30 (poi 31) lire per ognuno dei tre "lotti" di *Plazascosa*, 46 (poi 49) lire per il *Pratum de Cereto*, 40 lire per *Monegium*; più contenuta nel caso del Pelsino Basso (14 lire nel 1344), forse non solo per l'entità del bene affittato (in ogni caso di difficile determinazione), ma anche perché azienda avviata in tempi più antichi e rimasta più a lungo vincolata a rapporti di conduzione tradizionali.

Il canone in denaro per l'affitto dei prati è una costante, fin dalle prime locazioni conservate, sia nel caso degli appezzamenti isolati posti sulle falde sull'Altino, sia per quelli compresi nelle grange; e potremmo risalire fino al XII secolo, al contratto con Giovanni Toperge, anche se poi il fitto era regolarmente convertito in prestazioni d'opera. Ma valori così alti per i prati con casa, stimabili nell'ordine di circa 5 lire per ettaro (contro i 10 soldi per ettaro stimati per i lotti più poveri sull'Altino) sono giustificati, in primo luogo, proprio dalla presenza delle case, tutte costruite abbastanza di recente, probabilmente nei primi decenni del Trecento.

Si tratta di aziende orientate esclusivamente all'allevamento del bestiame, di proprietà dell'affittuario (o eventualmente di terzi) e alloggiato nella stalla presente sull'appezzamento: lo assicurano le prescrizioni ricorrenti nei contratti sul consumo in loco del fieno tagliato e conservato nella tegia, e del letame quivi prodotto, da utilizzarsi per l'ingrasso del prato. Allevamento stabulare che si integra necessariamente con lo sfruttamento del bosco (stramezare o facere folias), e talvolta anche con il pascolamento su aree più o meno vicine, a prato magro o ancora a bosco: troviamo così gli stessi locatari prendere in affitto —per singole stagioni— il diritto di pascolo e di uso del bosco sul Pelsino, su Valotella, o addirittura —nella "fase critica" del 1333-35— su tutto il versante meridionale della Valle del Luio, che contemporaneamente resta aperto anche ad altri utenti: sia gli affittuari della grangia di Casale, sia persone provenienti dai centri della bassa Val Cavallina, al di là del crinale del Misma, sia agli stessi famuli dell'abbazia.

Si tratta comunque di aziende "specializzate", proprie di aree di bassa montagna, che non possono essere autosufficienti dal punto di vista alimentare, e nemmeno in senso economico più ampio, ma presuppongono l'integrazione con altre attività. Sono rivolte alla produzione di alimenti (latticini e capi di bestiame) destinati probabilmente al mercato cittadino, e forse anche di lane per le attività artigianali della Bassa Val Seriana, visto che anche all'interno di queste aziende un certo spazio era sicuramente riservato agli ovini<sup>46</sup>.

L'identità sociale dei locatari di tali aziende è definita soprattutto dalla possibilità di disporre di notevoli quantità di denaro, così da pagare in singoli versamenti i fitti annuali, previsti in due rate, e talvolta anche più di una annualità insieme; e dalla provenienza da comunità esterne al più diretto ambito di influenza dell'abbazia, come Albino, Comenduno, Cene, Gaverina, o addirittura lontane, come Vertova, luogo d'origine dell'affittuario del *Pratum de Cereto* nel 1344.

Non quindi contadini che si installano con la propria famiglia sul "podere" preso in affitto e vivono di ciò che esso può dare, come nel caso delle aziende cerealicole sopra considerate, ma persone che esercitano più che altro una funzione di investitori, giovandosi del lavoro di terzi (salariati, fittavoli, soccidari?) per la concreta conduzione delle aziende in affitto e del

proprio bestiame.

In particolare, nelle locazioni di *Plazascosa*, di Valotella e del Pelsino troviamo impegnati anche personaggi che negli atti notarili coevi spiccano quali contraenti di negozi che, ancora, richiedono una notevole disponibilità di denaro. Così è per il già ricordato de *Mozziis* di Gaverina, così per il più volte ricordato Minotto de *Piano* di Albino, appaltatore di dazi ad Albino e nelle comunità vicine e prestatore di denaro anche all'abbazia<sup>47</sup>; così per i vari membri delle famiglie de *Ysabellis* e *Devithonum*, anch'esse di Albino, ricorrenti nelle imbreviature notarili coeve per negozi di ogni genere<sup>48</sup>.

d. Un progetto di sviluppo?

La comparsa di queste aziende prative nella documentazione è relativamente tardiva: solo quella del Pelsino Basso è oggetto di locazione già all'inizio del secolo, nel 1309, quando però presentava una fisionomia non ancora compiutamente definita, con solo una cassina in legno in luogo della domus in muratura; Plazascosa de Supra, con la relativa casa, era già affittata per 30 lire annue nel 1334 (forse da otto anni prima ?), quando anche questo fitto venne ceduto insieme a molti altri in soluzione dei debiti contratti con Pagano de Castello. Nella stessa occasione però, per raggiungere l'ammontare del debito, si dovettero alienare vari piccoli fitti, da 3 lire o poco più, come quelli per le pezze di prato sul monte Altino, anziché punta-

re su pochi fitti più consistenti, come avverrà nel 1351, quando un prestito offerto dall'abbazia soggetta di San Lorenzo di Trento poté essere restituito con l'alienazione di due annualità di cinque grossi fitti in denaro riscossi su altrettanti "prati con casa", per un totale di 364 lire.

Questo particolare suggerisce che il completamento e l'avviamento di queste unità aziendali siano avvenuti gradualmente, e che la distribuzione nel tempo dei contratti di locazione conservati rifletta, a grandi linee, tale gradualità. Al 1335 risalgono le prime locazioni note del *Pratum de Cereto* e di *Plazascosa de Subtus* (costituente ancora un unico complesso aziendale), al 1344 la prima di *Monegium*. Negli stessi anni diviene più regolare anche la gestione del pascolo del Pelsino e del bosco di Valotella, con contratti a durata sempre più lunga e per canoni in denaro, eliminando completamente quelli in natura vigenti alla fine del XIII secolo.

Le nuove aziende vennero create tutte in radure prative già esistenti nel secolo precedente (se non dal XII, come Plazascosa), ma che non erano integrate nelle grange più antiche: anzi, alcune compaiono nei contratti di locazione di queste -- ad esempio di Gavazolo e di Casale-- proprio in quanto limiti topografici all'estensione dei diritti d'uso dei boschi di pertinenza. Appezzamenti produttivi, dunque, già destinati allo sfalcio, che fino al momento dell'avvio dei nuovi contratti d'affitto dovevano essere gestiti mediante rapporti di locazione meno onerosi (simili a quelli documentati per i prati dell'Altino ?), o addirittura in conduzione diretta, mediante poche giornate di prestazioni d'opera all'anno: la comunità di Gaverina -come abbiamo visto- restò obbligata fino al 1325 a compierne una per famiglia, e proprio nella stagione dello sfalcio dei prati; e anche in epoca così avanzata, altre corveés potevano essere la traduzione concreta di fitti formalmente espressi come somme di denaro. Del resto, un più ampio "dominico", comprensivo anche di terre coltivate, ancora sussisteva alla metà del Trecento49, grazie al lavoro dei conversi e dei famuli dell'abbazia, oltre che alle opere degli affittuari.

Nella formazione di queste aziende specializzate per l'allevamento, attrezzate in modo da poter essere affittate ad appositi conduttori "esterni", anziché a contadini locali detentori anche di altre terre nella zona —in affitto o in proprietà— con cui gli appezzamenti prativi potevano integrarsi a formare un unico "podere" (come avveniva, probabilmente, nel caso di quelli sull'Altino), il passo decisivo fu la costruzione di case in muratura: da allora la stabulazione degli animali consentì il miglioramento colturale del

suolo, a patto che il letame prodotto fosse speso in loco per l'ingrasso del prato, come prescrivono tutti questi contratti d'affitto.

Le nuove case furono costruite talvolta in sostituzione di strutture preesistenti ma più precarie, le tegetes in legno (documentate nel caso delle due di Plazascosa e del Pelsino Basso): opere di miglioria realizzate anche avvalendosi del lavoro degli affittuari (in cambio forse di canoni meno onerosi), così come era richiesto per la grangia di Casale nel 1289 e come era avvenuto a Prato Maggiore prima del 1310; e come in fondo si può cogliere anche proprio per una di queste "nuove case", quella di Pelsino Basso, attraverso le clausole sul rifacimento della cassina presenti nella locazione del 1309.

Un processo graduale, si diceva, in cui si può leggere l'esito di un vero e proprio *progetto* di lungo respiro: giovandosi del lavoro gratuito dei prestatori d'opera e dei primi affittuari, valorizzare gli appezzamenti di prato così da renderli idonei ad essere affittati per forti somme di denaro ai "finanzieri" dei centri vicini.

Un progetto volto a dotare l'abbazia di nuove fonti di rendita, e soprattutto di una rendita in denaro consistente e regolare, rispetto all'utile modesto —magari esso stesso costituito da poche giornate di lavoro— che poteva
venire dai prati da sfalcio privi di attenzioni colturali specifiche; e un progetto che mira a sfruttare al meglio la congiuntura economica generale, che
vede uno sviluppo delle attività di allevamento indotto dalla crescente
richiesta di carne, soprattutto bovina, sul mercato cittadino<sup>50</sup>.

### e. Rendite in natura e rendite in denaro

Tale ricerca di redditi in denaro, d'altra parte, si manifesta ben prima della grande vendita di fitti del 1334, imposta certamente da una situazione di "emergenza finanziaria", a sua volta causata —come abbiamo visto—dall'iniziativa per l'acquisto di ben 400 fiorini d'oro dai Suardi<sup>51</sup>. Essa risale almeno dalla fine del Duecento, quando vengono convertiti in denaro anche alcune delle più vantaggiose voci di rendita fondiaria, tradizionalmente in natura: le decime.

Questo avviene in primo luogo con le investiture del diritto di decima alle comunità di Piano e Grumelduro, fatte dall'abate Aiardo (1260-1305) a decenni di distanza dalle rispettive investiture degli altri diritti pubblici e fondiari che l'abbazia deteneva sulle due comunità<sup>52</sup>. Ma oltre a queste, anche le decime riscosse sulle aziende interne al territorio abbaziale vengo-

no gradualmente convertite in denaro: fin dal 1289 nel caso di Gavazolo; nella vendita di fitti del 1334 compaiono anche le decime di Casale e di Prato Maggiore (cfr. **Tabella 1**, nn. 4 e 7), e le prime verranno convertite in denaro anche nella nuova locazione del 1341, mentre questo non avverrà nel caso di Prato Maggiore (1344), forse in ragione della particolare produttività di quelle terre.

Nel 1320 risulta convertita in denaro anche la decima riscossa sulle poche terre possedute nel territorio del *Concilium de Albino*, per le quali si richiede ancora un canone in cereali piuttosto elevato. Più tardi, attorno al 1350, si passa però al canone in denaro anche per i piccoli appezzamenti seminativi, come quelli in *Brugallo Lato super Fontem Calidam*, nei pressi di Grumelduro, affittate a un *de Bertenis* di Vallalta (cfr. **Tabella 6**). All'inizio del Trecento, altri canoni in natura, di valore più modesto, come quelli in formaggio per i pascoli del Pelsino, erano già stati sostituiti da fitti in denaro, destinati ad un continuo incremento nel corso della prima metà del secolo.

Un orientamento in sé coerente, ma in contrasto con la tendenza più diffusa —anche all'interno delle grandi proprietà ecclesiastiche—, che vede in questo periodo, tra la fine del Duecento e la prima metà del Trecento, un progressivo ritorno alla rendita in natura<sup>53</sup>.

E' nella fase anteriore al 1334, dunque, che si compiono o si impostano le trasformazioni più significative: l'alienazione delle decime alle comunità esterne, la creazione e l'avvio delle aziende prative; esse non possono quindi essere lette come la risposta a quella situazione che abbiamo definito di emergenza finanziaria. Forse questa poté essere l'occasione che portò poco dopo, nel 1335, alla stipula di nuove locazioni per alcune di quelle aziende (le due Plazascosa, il Pratum de Cereto), ma non certo il motivo della loro creazione. A che cosa è legata, allora, questa costante e crescente necessità di denaro? Forse ai bisogni primari di sostentamento della comunità monastica?

Alla fine del XIII secolo, solo la grangia di Felgoso era soggetta ad un canone interamente in denaro, mentre dalle altre quattro aziende (assumendo per Prato Maggiore e Torculo, sicuramente già avviate, i canoni documentati all'inizio del secolo successivo) veniva una rendita in grani pari a 472 sestari; in base alle elebaorazioni condotte in precedenza sul rapporto canoni/raccolto, l'entità della decima raccolta dalle stesse aziende in questo periodo

(posto che solo nel caso di Gavazolo essa era espressamente convertita in denaro già nel 1289) può essere stimata nell'ordine dei 120 sestari. Un totale di quasi 600 sestari, pari ad oltre 100 quintali di grani, destinati ad una comunità che, tenendo conto anche dei laici dipendenti, non dovette mai comprendere più di una cinquantina di persone<sup>54</sup>, per una disponibilità media *pro capite* di oltre mezzo chilo di cereali al giorno. E a questa risorsa-base potevano aggiungersi, in caso di necessità, gli apporti dei patrimoni decentrati, come si è visto per i beni del Bresciano in occasione della carestia del 1278<sup>55</sup>.

Una disponibilità destinata a rimanere sostanzialmente invariata nel corso del Trecento: con gli ultimi canoni fissati negli anni Quaranta, quando già si andava verso una drastica riduzione delle dimensioni della comunità, il gettito garantito dai canoni passa a 528 sestari (assumendo per invariato il canone di Gavazolo documentato nel 1289), integrato ancora da una settantina di sestari di decima, essendo ormai stata convertita in denaro anche quella per le terre di Casale (non invece —come detto— quella di Prato Maggiore).

Addirittura si vendono le granaglie del monastero. Ne abbiamo un'attestazione isolata, la sola per cui l'esigenza di un pagamento dilazionato portò alla produzione di un atto scritto: nell'Ottobre 1341 frate Zeno de Lazeris cede ad Ambrogio fu Pietro de Zanolis de Valota (del gruppo degli affittuari di Prato Maggiore?) 6 some (cioé 6 moggi, pari a oltre 8 quintali) di miglio, al prezzo di 10 lire ed una soma di frumento (!), da pagarsi entro il 1° Maggio dell'anno seguente<sup>56</sup>.

Non sono dunque le risorse primarie ad assorbire il flusso di denaro: queste erano garantite in primo luogo dai canoni e dalle decime riscossi sulle cinque grosse aziende cerealicole della *Vallis Alta*, mentre a tutte le altre necessità alimentari doveva certamente sopperire il grande "dominico" che ancora sopravviveva verso la metà del Trecento attorno all'insediamento monastico, e dove si concentravano anche colture di pregio, in primo luogo le viti, nei *brolli* ricordati dal privilegio vescovile del 1353.

Certamente, vi saranno stati anche "bisogni" della vita —non certo ascetica— della comunità monastica che la campagna bergamasca non poteva soddisfare, e la costante ricerca di nuovi redditi in denaro tra la fine del Duecento e la metà del Trecento, anche in assenza di nuove voci di spesa, può essere vista come lo sforzo di mantenere il passo con l'altrettanto costante incremento dei prezzi che, nello stesso periodo, investe tutto

l'Occidente. Ma nel 1334, in quei 400 fiorini d'oro, si coglie una svolta rispetto a questo andamento "normale": emergono attività finanziarie, "speculative", forse consentite proprio da quell'aumentata disponibilità di denaro, ma a garanzia delle quali non poteva comunque esserci che il patrimonio fondiario dell'abbazia. La necessità, nel 1351, di ricorrere ad una nuova cospicua "vendita di fitti" (che riguarda proprio i canoni in denaro di cinque aziende-prato di recente creazione), è il segno di un esito, a lungo andare, negativo di tali iniziative<sup>57</sup>. Il carattere quasi esclusivamente *fondiario* della documentazione conservata non consente di definire meglio i settori verso cui sono indirizzate queste attività, ma non è difficile riconoscervi le ragioni di quello "sperpero del patrimonio" di cui l'abate Giovanni de Castello sarà accusato dal rescritto vescovile del 1353, al quale seguirà poi l'intervento dell'autorità pontificia per il recupero dei beni<sup>58</sup>.

- 1 Cfr. sopra, cap.V.4.b.
- 2 VA 91.
- 3 Cfr. i passi riportati sopra, par.3.a.
- <sup>4</sup> Cfr. sopra, cap.V.3.
- <sup>5</sup> Cfr. sopra, par. 3.a; la presenza di questi animali pascolanti in Valotella trova riscontro in alcune testimonianze del processo del 1346-48: cfr. sopra, cap.V.4.d.
- Oltre alle mappe con la traduzione dei dati catastali della prima metà dell'Ottocento, elaborate da Franco Innocenti (cfr. sopra, cap.I, nota 19), che offrono un quadro della fase di massima espansione del castagneto nella Valle del Luio, documentazione interessante su questa coltura nel XVII e XVIII secolo è reperibile anche in ACV, Fondo Monasteri Soppressi, Abbazia di Vallalta, passim.
- <sup>7</sup> VA 160.1 (1292), cui è allegata quietanza dell'anno 1295, relativa però ad un'altra investitura (v. oltre).
- 8 VA 161; lancha probabilmente errore per lacha, termine indicante la parete rocciosa.
- 9 VA 165.
- 10 Somario 92; cfr. sopra, par.2.a.
- Anche le testimonianze al processo del 1291-92 per Valotella non accennano a controversie legate allo sfruttamento per il pascolo, come avverrà invece nella lite di mezzo secolo dopo (cfr. sopra, cap.V.4).
- Ne è prova, oltre alla presenza di alcuni titoli onorifici, anche la documentazione raccolta nel Rotulum Episcopatus, riguardante la curia de Albino (passim).
- 13 Il tratto oggetto della concessione è delimitato da due sentieri, la via de la Vena de Pelsino ed il senterium per quem vadit ad Astlerium : cfr. sopra, par.4.b.
- 14 Cfr. sopra, par.3.d.
- 15 Cfr. sopra, cap.III.1; la vitalità di tale diritto ancora nel XV secolo è indiziata, come detto, dalla trascrizione di quell'atto di donazione nel Liber Censualis del vescovo Barozzi, del 1465.
- 16 Cfr. sopra, par.4.b.
- Due originali: VA 222.1 e VA 221 (1333); la coerenza è Nord probabilmente un errore dei notai scrittori; anche av(er)te, altrove av(er)ti, può essere il risultato di una errata lettura di au(r)to; oppure il toponimo del 1249, più esteso, è stato sostituita da questo e da Paliaro, documentato ancora nell'Ottocento e riferito al dosso immediatamente a Ovest del Grumoldum Plateum.
- Entrambe allegate alla locazione segnata VA 222; altro originale della quietanza relativa all'affitto del 1335 in VA 245.
- 19 Cfr. sopra, par.4.B e par.4.d.
- 20 Cfr. sopra, p. 120; nell'arbitrato con il Comune Maggiore per i diritti di compascuo del 1250 (esaminato sopra, cap.V.2) si parla genericamente di bestie grosse e menute.
- <sup>21</sup> Cfr. sopra, cap. III.6.
- <sup>22</sup> MONTANARI 1993, pp.91-98.
- <sup>23</sup> 242.1(1338).
- VA 242: locazione del 5 aprile 1338 con allegata relativa quietanza (1339); altro originale della stessa quietanza in VA 248; VA 256: locazione del 1339, datata 3°ex. novembre, con allegata relativa quietanza (1340), ove la data del contratto è indicata come 3°ex.

marzo, decisamente più verosimile; altro originale della stessa quietanza, con la stessa indicazione cronologica, allegata a VA 259, locazione del 25 aprile 1340, per il periodo sino al 30 novembre 1342.

- 25 VA 256.1.
- 26 Accenni a queste norme anche nell'atto di investitura del comune di Piano, del 1210 (cfr. sopra, cap.IV.2.e, nn.39 e 40) e nella locazione del 1289 della grangia di Gavazolo (cfr. sopra, par. 3.c).
- 27 Su questo aspetto, cfr. le valutazioni espresse sopra, p. 169 (n. 55).
- 28 VA 281; sul da Piano cfr. NRPA, p. 38, e fonti ivi cit.
- <sup>29</sup> Cfr. il passo con l'enumerazione delle contrate, riportato sopra a p. 155; è significativo che tra tutti gli edifici di questo tipo elencati nel documento, questo sia l'unico a non essere definito muratum; non può essere confuso con il Pelsino Basso, che nello stesso documento è indicato come Pratum de Gazio. Cfr. inoltre il passo riportato poco sotto, tratto da un contratto del 1345, che accenna al taglio del prato de supra.
- 30 VA 66 (1237) e 67 (1238).
- 31 VA 291, con allegata quietanza del 27 giugno 1350 per l'ultima annualità del fitto.
- 32 VA 312 (1350); in VA 278 (1353) quietanza per l'anno 1352.
- 33 Cfr. sopra, par.3.a.e cap.V.4.d.
- 34 Oltre ai testimoni di cui ci sono giunte le deposizioni (in VA 299), provenienti da Gaverina, Prato Maggiore, Vallalta e Albino, nel documento di istanza dell'abbazia all'autorità giudicante (VA 300.5) figurano convocate anche persone di Folgoso, Piano, Vigano, Grone, Casco e Cenate.
- 35 VA 174.
- 36 VA 187.
- 37 Cfr. sopra, par.3.b.
- 38 Cfr. sopra, cap.V.1.a.
- 39 Bibliografia di sintesi: GIORGETTI 1974, FUMAGALLI 1977, CHERUBINI 1985, MONTANARI 1984, Campagne Italiane.
- 40 Cfr. in particolare MONTANARI 1984, il saggio Rese cerealicole e rapporti di produzione, a pp.55-85.
- <sup>41</sup> A questo proposito, è significativo che nella locazione dello stesso anno di Gavazolo, unità aziendale -come detto- probabilmente ancora in fase di avviamento, l'onere per la costruzione di una casa ricadesse invece sul monastero, con l'impegno di realizzarla entro un anno, pena la riduzione del canone riscosso.
- 42 Cfr. sopra, Tabella 3.
- 43 Cfr. ad es. CHITTOLINI 1965, OCCHIPINTI 1982; per il Bergamasco, GRILLO 1970 e FEO 1990.
- 44 VA 272 (1341); cfr. sotto, par.7.e.
- 45 Cfr. OCCHIPINTI 1982, pp.196-203; per il Bergamasco, FEO 1990.
- 46 Cfr. sopra, par.6.c; dell'esistenza di folli ad Albino sin dall'inizio del XIII secolo é testimonianza nel Rotulum Episcopatus.
- 47 VA 325: 27 ottobre 1353, un gruppo di otto persone rilascia quietanza all'abate «de aliquibus quantitatibus pecunie vel rerum aliquarum condam per eos (...) datarum seu datis (...) domino abbati (...) quacumque de causa temporibus retroactis», senza specificare l'entità

- del prestito; a tergo una nota coeva: cartula confessionis facte per illos de Valota, de Piano et de Gaverina occasione denariorum Minotti de Albino.
- 48 Così nelle imbreviature dei notai de Gaverina, attivi nell'albinese nei decenni centrali del Trecento, conservate presso l'Archivio di Stato di Bergamo e parzialmente trascritte ed indicizzate dal sig. Gian Piero Tiraboschi (dattiloscritti depositati presso la Biblioteca Comunale Popolare di Albino).
- 49 Cfr. sopra par.2.c. Per la lunga persistenza di terre dominiche nell'ambito dei patrimoni ecclesiastici cfr., a titolo di esempio, le ricerche di CIPOLLA 1959 e MODZELEWSKY 1962
- 50 MONTANARI 1993, pp.91-98.
- <sup>51</sup> VA 223 (1334); cfr. sopra, n.38 e contesto.
- Nel caso di Piano, il comune risulta investito di parte delle decime nella convenzione del 1307, mentre altre parti saranno oggetto di investiture a privati negli anni seguenti; l'investitura alla comunità di Grumelduro è citata negli atti del processo del 1313: cfr. sopra, cap. IV, rispettivamente pp. 94 e 99.
- 53 In termini generali, cfr. KOTEL'NIKOVA 1983.
- 54 Il numero massimo di religiosi documentato è 26, cioè quello registrato a scopi fiscali nel 1360, ma frutto certamente di dati anteriori (cfr. sopra, cap.II.3, in particolare n.87 e contesto), e forse stimato per eccesso; a questi possono aggiungersi tuttalpiù un pari numero di famuli.
- 55 Cfr. sopra, cap.III, p.66.
- 56 VA 272.
- Nel 1350, in occasione di un subsidium caritativum concesso dal clero bergamasco al vescovo frate Lanfranco, in ragione di 20 denari per lira, la taglia p.ata dall'abbazia era di 27 lire, 15 soldi e 7 denari, sulla base di una extimacio per poco più di 330 lire; per un altro contributo richiesto per sanare i debiti del clero verso gli eredi del vescovo Cipriano Alessandri (1309-38), la quota a carico dell'abbazia fu di 20 lire (per un rapporto, se basato sulla stessa stima, di circa 14,5 denari per lira); entrambe le quietanze, rilasciate a pochi giorni di distanza, sono registrate in VA 311. Non è chiaro se la detta extimacio si riferisse al patrimonio o alle rendite; certo è che risulta decisamente bassa rispetto alle oltre 2200 lire fissate nel 1244 dal Comune di Bergamo in occasione dell'imposizione del fodrum alle istituzioni religiose del distretto (cfr. sopra, cap.II.1, n.23)
- 58 Su queste vicende cfr. GATTI 1853, p.24.



# VII

# LA STRATEGIA DELLA FONDAZIONE ED I SUOI SVILUPPI

Il significato, sul piano delle istituzioni ecclesiastiche, della fondazione promossa dal vescovo Gregorio nel 1136 —si è evidenziato in apertura—stava tutto nella scelta per una comunità benedettina tradizionale, non appartenente ad una delle nuove congregazioni collegate alla Sede Apostolica; un'abbazia che, a differenza delle numerose fondazioni laicali del sessantennio precedente, rimanesse pienamente soggetta alla giurisdizione del vescovo di Bergamo, in quanto autorità ecclesiastica ordinaria del luogo in cui essa sorgeva.

Ma in quanto ente fondatore, il Vescovado rimase sempre il "signore" dell'abbazia anche in senso patrimoniale. Tutta la parte più antica e più consistente del patrimonio abbaziale, rappresentata dai domini della Vallis Alta, venne formandosi grazie a donazioni (o investiture) vescovili, dal 1136 al 1199. Altre "integrazioni" vennero attraverso vendite da parte dei potenti laici dei dintorni, certamente ispirate ancora dal Vescovado: così è per il territorio e i diritti sulla comunità di Piano, ceduti nel 1174 da famiglie signorili già vassalle del vescovo; e così, circa ottant'anni più tardi, per la riacquisizione dell'area di Felgoso, facente parte della prima donazione ma usurpata dalla piccola aristocrazia locale già verso la fine del XII secolo.

La rinuncia da parte dei Capitani di Cene e dei modesti "signori" de Folgoso a proseguire nel contrasto permise inoltre all'abbazia di espandere il proprio patrimonio anche su un'area esterna a quella della prima donazione, che tuttavia l'opera di riduzione a coltura condotta dai contadini del villaggio di Vall'Alta, dipendenti da quei signori, aveva ormai —a metà del XIII secolo— ad essa integrata, sul piano dell'organizzazione agraria: l'insediamento de Torculo con i suoi coltivi ed i prati sui fianchi del monte Altino.

Ma la lotta contro le usurpazioni delle signorie laiche della zona aveva investito per prima buona parte del territorio abbaziale, sull'opposta sponda del Luio: in particolare quella possessio de Casale che fu al centro della lite con i domini de Tertio. In quanto principale area agricola presente nel territorio donato nel 1136, essa costituiva la vera fonte di ricchezza per la comunità monastica; e in quanto nucleo insediativo preesistente alla stessa fonda-

zione dell'abbazia rappresentava il vero oggetto del suo dominio signorile.

Anzi, la volontà di mantenere il controllo su questo piccolo villaggio, sui suoi abitanti e sulle sue terre già in parte coltivate, si rivela come la vera finalità "politica" della fondazione dell'abbazia: con essa il Vescovado mirava a creare un nuovo centro di potere signorile locale.

Le terre di Casale erano infatti già state al centro di un tentativo di riorganizzazione del dominio, quando esse erano ancora incluse, con tutto il versante meridionale della Valle del Luio, nella curia di Albino, l'insieme dei domini vescovili della bassa Val Seriana. Il vescovo Ambrogio Mozzi (1111-33) le aveva separate da questa per aggregarle alla curia di Monasterolo, cioè ai domini della Val Cavallina, in vista dell'afflusso di contadini della zona, in particolare del villaggio di Piano; la Vallis Alta, ancora in gran parte coperta di boschi e nella quale sorgeva solo il piccolo casale, si prospettava allora come una vera e propria "terra di conquista", aperta alla riduzione a coltura di nuove terre e all'insediamento di nuovi abitanti. Tale disegno di valorizzazione di queste terre implicava inoltre un rinnovato impegno contro le minacce di usurpazione, come quelle provenienti da Raimondo di Cene, potente vassallo dello stesso vescovo, capostipite della famiglia capitaneale.

Tutte vicende che, nella completa assenza di documenti relativi alla Vallis Alta prima della fondazione dell'abbazia, ci sono note solo attraverso le testimonianze raccolte in occasione della lite del 1173. Anche questa, del resto, innescata dal tentativo di usurpazione da parte dei domini de Tertio, non era che la continuazione di una tendenza di più lunga durata.

Già nel corso della primi decenni del secolo, i poteri signorili del vescovo sulla curia di Monasterolo erano andati esaurendosi, usurpati anch'essi dalle famiglie a cui essi delegati —in primo luogo gli stessi domini de Tertio, che si fecero signori di Piano insieme ad un ramo dei Ficieni—, così da vanificare il disegno di riorganizzazione del vescovo Ambrogio. Da qui la scelta di creare un nuovo centro di potere nel cuore stesso della Valle del Luio. Ma proprio il legame ormai instauratosi tra i contadini di Piano e le terre di Casale divenne l'occasione del nuovo tentativo di usurpazione dei domini de Tertio, conclusosi con la sentenza arbitrale pronunciata a Bergamo, in brolo episcopi.

Il controllo di un territorio da parte di un signore si concretizzava infatti nel dominio personale su chi —singoli contadini o un'intera comunità era di fatto possessore di quelle terre, le lavorava, le sfruttava, ne traeva fonti di sostentamento per sé e per il signore stesso. Sulla base di questo "principio" i domini de Tertio rivendicavano la titolarità sulla possessio de Casale (comprendente allora quasi la metà dell'intero territorio abbaziale), in quanto percettori (o meglio estortori) dei censi pagati dai "loro uomini" di Piano.

La conservazione delle terre della Vallis Alta da parte dell'abbazia passava quindi attraverso l'acquisizione del dominio sulla comunità di Piano: ecco allora, l'anno successivo alla lite, la vendita da parte dei de Tertio e dei Ficieni, per la somma complessiva di 183 lire imperiali, di tutti i diritti pubblici e fondiari da essi detenuti sulla comunità e sul territorio di Piano, successivamente completati da altri diritti di esazione (tra cui forse i diritti di decima) posseduti dalla chiesa di San Salvatore di Monasterolo, centro dell'antica curia vescovile. Che le attenzioni dell'abbazia fossero concentrate solo sulle terre della Valle del Luio, lo dimostra poi la soluzione scelta nel 1210 —al pari di altri poteri signorili bergamaschi— di rinunciare a tutti quei diritti di esazione vantati sulla comunità, ad eccezione di quelli relativi ai beni posti appunto al di qua del collum de Piano. In questo modo si costruì con la comunità di Piano un saldo rapporto di alleanza, ulteriormente rafforzata con la convenzione sulla mobilità della proprietà fondiaria all'interno della comunità, stipulata nel 1307, in un epoca che aveva ormai visto in tutto il Bergamasco il tramonto dei poteri signorili.

La riduzione a coltura di nuove terre, il grande processo che dall'XI al XIII secolo investì tutto l'Occidente, e che anche nella piccola Valle del Luio era stato alla radice dei tentativi di riorganizzazione compiuti dal vescovo Ambrogio, ricevette un nuovo impulso dalla fondazione dell'abbazia. Questa significava infatti l'insediamento, accanto ai contadini dell'antico casale, di una comunità di "signori" puri percettori di rendite, consumatori di risorse: una trasformazione che solo un rapido e consistente sviluppo dell'agricoltura locale poteva sostenere.

Di questo sviluppo agrario nei primi decenni di vita dell'abbazia non abbiamo molte tracce nella documentazione, costituita principalmente dagli atti di donazione e conferma del vescovado e dalle alienazioni di grossi complessi patrimoniali da parte dei signori vicini. Spicca perciò la testimonianza dell'abate Israel, contenuta nell'arbitrato del 1173: dopo la fondazione, il monastero aveva sempre tenuto nelle proprie mani la possessio de Casale, «buscando, pascendo, arando, vineas ibidem fatiendo, castaneas

aliasque arbores plantando et inserendo, prata fatiendo et sechando, domos et tegetes construe[ndo], interdum etiam hominibus de Pillano et de Gavrina de ipsa terra locando et decimam ab eis exigendo».

La creazione di nuove colture —tra le quali non è dimenticato il castagneto, sempre rimasto una risorsa peculiare di questo contesto ambientale—e la valorizzazione delle risorse forestali sono presentate come i passi stessi in cui si è concretizzato il possesso incontrastato dei beni della Vallis Alta; e passi compiuti grazie al coinvolgimento delle vicine comunità della Val Cavallina: la continuità del rapporto con queste comunità, in particolare con quella di Piano, era funzionale anche a questo progetto di crescita agraria. Del resto, già nel 1141, pochi anni dopo la fondazione, in occasione della refutatio compiuta dai vicini de Cene, la creazione di nuove colture era presentata come il destino prossimo dell'area di Gavazolo, che infatti già nel 1173 era divenuto un nuovo nucleo agricolo all'interno della possessio de Casale, ospitando un vigneto con una teges, e che nel secolo successivo sarà distaccata da questa per divenire la seconda più grande azienda agricola del patrimonio abbaziale.

D'altra parte, questa grande opera di riduzione a coltura di nuove terre comportava la distruzione delle risorse offerte dal bosco e dal pascolo, che —in un contesto non certo spopolato, quale quello delle Valli Bergamasche— non avevano mai cessato di essere sfruttate dalle comunità locali: lo prova, prima fra tutte, la stessa refutatio appena ricordata; questo stesso atto, con la concessione dei diritti di pascolo su Gavazolo, appunto fino alla riduzione a coltura di quelle terre, rappresentò il primo tentativo di regolamentazione dell'uso di queste risorse da parte di comunità estranee sì al dominio abbaziale, ma che pure avevano dalla propria le ragioni di una lunga, lunghissima consuetudine.

Il contrasto su questi diritti, rivendicati ormai dal comune di Cene-Vall'Alta, percorre buona parte del XIII secolo, inizialmente favorito anche dalla situazione ambigua delle terre a Nord del Luio, in buona parte rimaste in possesso degli antichi conduttori (la zona del Grumellum Roncaritium, poi Montebello), o addirittura —come detto— usurpate dai relativi signori (Felgoso e Torculum), identificantisi tutti in quel comune. Solo la riacquisizione a prezzo di consistenti somme di denaro della proprietà dei beni usurpati —ormai anch'essi in buona parte ridotti a coltura— e l'instaurarsi di più rigidi vincoli di dipendenza per la conduzione di queste terre portarono al progressiva riduzione dei diritti consuetudinari della comunità, ma non alla

loro completa cancellazione: ancora nel XIV secolo, al comune di Cene-Vall'Alta era riconosciuta la proprietà di piccoli lotti di terra a ridosso del Luio, nel Grumellongo.

Diversa la vicenda delle terre di Prato Maggiore e Grumelduro, vera e propria isola di dominio abbaziale all'interno del territorio soggetto all'egemonia dei Capitani di Cene, disgiunta dal corpo dei beni donati all'atto della fondazione, e scarsamente integratisi con questo.

L'area di Prato Maggiore, disabitata e probabilmente in gran parte ancora incolta, era già stata parzialmente concessa all'abbazia dal vescovo Gregorio, e venne completamente donata, attorno al 1165, dal successore di questi, Girardo, che ammonì anche i monaci da qualsiasi tentativo di usurpazione (facere prehensam) di altre terre nella zona. Dello sviluppo agrario di quest'area non abbiamo traccia sino al 1245, quando vi fu una lite per i diritti di passaggio delle mandrie; e comunque ancora non esisteva un nucleo abitato, che venne formandosi -dando così luogo all'organizzazione di una vera e propria azienda- solo verso la fine del Duecento: con notevole ritardo, dunque, rispetto alla crescita delle colture sul versante meridionale della Vallis Alta. E nonostante il carattere pianificato di questo sviluppo, ottenuto mediante il coinvolgimento di un intero gruppo familiare di Vall'Alta, alla lunga, anche queste terre finiranno con l'essere "espropiate" al territorio dell'abbazia, come dimostra il privilegio vescovile del 1353. Ma della precarietà del rapporto di dipendenza degli affittuari di Prato Maggiore si aveva coscienza già all'inizio del Trecento, quando nel relativo contratto di locazione venivano inserite clausole per la limitazione della mobilità del possesso che non trovano riscontro nei contratti per le altre grange, soggette evidentemente ad un più saldo controllo.

Ancora successiva rispetto alla donazione di Prato Maggiore fu invece la concessione del piccolo villaggio di Grumelduro, nel 1199, la sola delle alienazioni fatte dal Vescovado che comprenda espressamente diritti pubblici sulle persone. Un passo che però si configurava ormai solo come un estremo tentativo di salvaguardare dalle usurpazioni laicali gli ultimi frammenti del dominio vescovile sulla zona, più che come un organico progetto di sviluppo del patrimonio abbaziale; così come sarà anche per le pezze di terra alla Buccha de Valotta, o sull'opposta spona del Serio, e per residui censi in denaro e decime, ultime donazioni vescovili, compiute nel 1257 da Algisio da Rosciate, l'ultimo vescovo della Chiesa bergamasca ad esercitare anche

un ruolo di vero e proprio signore territoriale.

Della difficoltà per l'abbazia di integrare tali beni nel corpo del proprio dominio, gravitante sulle terre di Casale e Gavazolo, è testimonianza soprattutto l'investitura del 1201, con cui essa investì alla piccola comunità di Grumelduro tutti i diritti fondiari e pubblici che, solo due anni prima, aveva ricevuto dal Vescovado; in particolare, va sottolineato come in questo caso, a differenza di quanto avverrà pochi anni dopo per Piano, l'abbazia alienò anche i diritti giurisdizionali, riconoscendo dunque di fatto alla piccola comunità una piena autonomia, e in primo luogo la libertà di integrarsi nel più vasto comune di Cene-Vall'Alta che andava prendendo forma nello stesso periodo. Non vi erano evidentemente motivi concreti —legati cioè al possesso delle terre nella Vallis Alta — per mantenere una forma di controllo politico sulla comunità; sulle terre di Grumelduro, l'abbazia si accontenterà di riscuotere un censo annuo in denaro e -fino alla nuova investitura fatta dall'abate Aiardo- le decime; anche la sola occasione di conflitto con la piccola comunità locale (ormai riconosciuta come vicinancia communis de Cene et de Valotta), nel 1313, insogerà da ritardi nel pagamento di tali censi in denaro.

Lo sviluppo del nucleo agricolo e dell'abitato di Prato Maggiore si colloca —come detto— in epoca piuttosto avanzata, verso la fine del XIII secolo, ma si inserisce anch'esso in una tendenza che nello stesso periodo pare investire un po' tutto il territorio abbaziale. In entrambi i contratti del 1289, relativi alle cosiddette garancie di Casale e Gavazolo, vi sono accenni alla costruzione di nuove case, per la quale l'impegno viene suddiviso tra l'abbazia, obbligata alla fornitura del materiale, e gli affittuari, attraverso prestazioni d'opera, eventualmente compensate da riduzioni temporanee dei canoni. Allo stesso modo —si ricorda nel 1310— era sorto l'abitato di Prato Maggiore: una pezza di terra «cum una domo magna et duabus tegetibus paliatis magnis olim factis et edificatis per dictum monasterium seu antecessores eius, et eciam pluribus aliis domibus et tegetibus olim factis et edificatis per suprascriptos [investitos] seu per antecessores eorum vel alicuius eorum et eorum expensiis, exceptis lignamibus que habuerunt et receperunt a suprascripto monasterio».

Oltre alla costruzione di nuove case, nel contratto riguardante a Gavazolo vi sono accenni anche allo sviluppo di nuove colture, sia di seminativi, sia i castagneti, di cui si è già richiamata l'importanza; vi troviamo inoltre l'istituzione di nuovi diritti d'uso sugli spazi incolti circostanti quest'area agricola, che impone altresì la necessità di una conciliazione con i diritti preesistenti spettanti alla garancia di Casale: segni anche questi di un incremento nell'allevamento del bestiame e nelle attività di sfruttamento del bosco, completamenti necessari del primo, così come di ogni attività agricola.

Materia generalmente governata dalla consuetudine, questa dei diritti d'uso, viene così regolamentata attraverso i contratti di locazione: dopo l'estromissione della comunità di Cene-Vall'Alta (e fatta salva l'antica concessione del Fellongo ai vicini di Gaverina), i soli titolari di questi diritti sono quegli stessi affittuari che abitano la Vallis Alta in quanto coltivatori delle poche grandi aziende in cui si articola il patrimonio abbaziale: pochi gruppi familiari allargati, che tengono in affitto le stesse terre per generazioni. Se i contenuti del rapporto di dipendenza —forme del possesso terriero, composizione dei canoni, diritti d'uso— tendono a conservarsi entro schemi tradizionali, simili a quelli della signoria territoriale del pieno Medioevo, la forma in cui sono espressi —locazioni novennali con formulari standardizzati— si adeguano a modelli dei rapporti privatistici ormai prevalenti.

L'introduzione dei contratti scritti, nel corso della seconda metà del Duecento, non sembra costituire —per quanto è possibile dedurre sulla fase precedente— un mutamento sostanziale nelle forme di dipendenza e di conduzione del patrimonio abbaziale. Essa sembra piuttosto imposta dalla trasformazione generale del regime istituzionale del territorio bergamasco attorno alla metà del secolo, con la pressoché completa scomparsa delle signorie locali, spazzate via dall'affermarsi del dominio del Comune cittadino. L'indebolirsi, se non ancora la scomparsa, dell'antica autorità di carattere pubblico dell'abbazia sugli abitanti del proprio territorio, cioè sui propri fittavoli, porta a riaffermare i vincoli di dipendenza tradizionali attraverso la forma del patto consensuale della locazione scritta. E attraverso questa forma possono essere fissate norme affatto particolari, come quelle già richiamate per Prato Maggiore, così come i diritti di pascolo e di stramezare su un pezzo di bosco.

Intervenuta questa trasformazione, di cui è importante rilevare le implicazioni a livello documentario, la storia del patrimonio dell'abbazia si risolve essenzialmente nella storia delle sue grandi garancie e nella progressiva creazione delle nuove aziende-prato, nel corso della prima metà del Trecento: una sorta di "parcellizzazione del dominico", che implica l'abolizione delle *opere* prestate, da oltre un secolo, dalla comunità di Gaverina. Passo questo indotto da una necessità costante di rendite in moneta, che una volta resesi disponibili son divenute però anche la condizione indispensabile all'avvio delle attività speculative ad opera dell'abate de Castello: la premessa, dunque, a quello "sperpero del patrimonio" che, insieme al rapido spopolamento di monaci, avviò l'abbazia verso la decadenza culminata nell'istituzione della commenda cardinalizia, nel 1437.

# INDICE DELLE FONTI

# I. FONTI EDITE

- Antichi calendarii della Chiesa di Bergamo, ed. G. Finazzi in «Miscellanea di Storia Italiana», XIII (1871), pp. 381-445
- Breves Chronicae Bergomenses nunc primum editae, ed. G. Finazzi, in «Miscellanea di Storia Italiana», V (1868), parte I, pp. 207-362
- CMB = Carte Medievali Bergamasche, vol. I., Le pergamene degli archivi di Bergamo (740-1000), ed. M. Cortesi (Fonti per lo studio del territorio bergamasco, VIII), Bergamo 1988
- DA LEZZE G., Descrizione di Bergamo e suo terriorio, 1596, edd. V. Marchetti e L. Pagani (Fonti per lo studio del territorio bergamasco, VII), Bergamo 1988
- H.P.M. = Historiae Patriae Monumenta, Torino
- Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, edd. C. Azzara e S. Gasparri, Milano 1992
- Liber Potheris Communis et Civitatis Brixie, edd. F. Bettoni Cazzago e L.F. Fé d'Ostiani, in H.P.M. XIX, Leges Municipales, II, 2, Torino 1899
- LUPI, II = M. LUPI, Codex Diplomaticus Civitatis et Ecclesiae Bergomatis, vol. II (ed. G. Ronchetti), Bergamo 1799
- M.G.H., Diplomata, Federici I Imp., ed. H. Appelt, Hannover 1975
- Nota ecclesiarum civitatis et episcopatus Bergomi MCCCLX, edd. L. Chiodi e A. Bolis in BCBB, LI,1957, fasc.1, pp. 39-89
- Per il commun di Gaurina al taglio, anni 1173-1774, s.n., volume del sec. XVIII in BCB, Sala 24, Cassap.1°, A, 2,6
- KHER = Regesta Pontificum Romanorum. Italia Pontificia, ed. P.F. Kher, Berlino (vol. VI/1, 1913)

- Stat. Vet. = Antiquae collationes Statuti Veteris civitatis Pergami, ed. G. Finazzi in H.P.M. XIV, Leges Municipales, II, Torino 1876, coll. 1921 e segg.
- Stat. 1331 = Lo statuto di Bergamo del 1331, ed. C. Storti Storchi (Fonti storico-giuridiche. Statuti I), Milano 1986
- Stat. Volpino = Statuto di Costa Volpino. 1488, edd. O. Belotti e P. Oscar (Fonti per lo studio del territorio bergamasco. Statuti I), Bergamo 1994

#### II. FONTI MANOSCRITTE

sedi di conservazione: ACV Archivio della Curia Vescovile di Bergamo

A.St.Mi Archivio di Stato di Milano A.St.Ve Archivio di Stato di Venezia

BCB Biblioteca Civica "Angelo Mai" di Bergamo

Confini di varie terre bergamasche, atti originali secc. XV-XVI, in BCB, Salone Cass.1, I, 4, 47/1-2

Confini di comuni del territorio bergamasco, copie sec. XVIII, in BCB, Salone Cass.1, I, 2, 65

Liber Censualis Cere Episcopi Barotii, a. 1465, in ACV

Documenti sui monasteri di Nembro e Vallalta, sec.XIX, in BCB, MMB 774, fasc. 3

Lupi M., stralci mss, sec.XVIII in BCB, MMB 522, fasc.2, [Alcuni documenti riguardanti il monastero di Vallalta]

Rot. =Rotulum Episcopatus Bergomi 1258, cartulario del sec.XIII in ACV, Mensa (il rimando ai singoli documenti contenuti vien fatto con l'indicazione della carta e del numero progressivo dei regesti all'interno di questa)

Somario di tutte le carte essistenti nell'Archivio di questa Ill.ma e Rev.ma Badia di S. Bened.o di Vall'Alta fatto l'anno 1739, già in BCB, AB 50; copia sec. XIX di P. Gatti, in Archivio Parrocchiale di Abbazia (copia fotostatica presso la Biblioteca Comunale Popolare di Albino)

Stat. 1391 = Statuto del Comune di Bergamo, a. 1391, in BCB, Sala I, D, 9, 6

## III. DOCUMENTI

Il presente indice comprende solo i pezzi direttamente utilizzati nella ricerca, escludendo quelli relativi ai possessi decentrati dell'abbazia o ad altri aspetti particolari, non trattati nel dettaglio nella ricerca stessa; vengono indicate anche le località a cui si riferiscono i documenti, o la natura del documento, quando non strettamente legato ad un luogo.

## Collocazioni attuali:

ASTMi: RP = Pergamene per Fondi, S. Benedetto di Vallalta, bb.48-51, con

propria numerazione dei pezzi, disposti in ordine cronologico

BB = Pergamene per Fondi, Bolle e Brevi (in ordine cronologico)

C = Fondo Culto, parte antica, bb. 212-214

ASTVe: Conventi Soppressi, S.Benedetto di Vallalta, bb. 1-6, senza

alcun ordine interno

Cap. Pergamene dell'Archivio Capitolare di Bergamo, in ACV

Cap. Dipl. idem, raccolta dei Diplomi

Dei pezzi dispersi è riportata la data quale annotata nel Somario, con l'avvertenza che il confronto con i pezzi conservati dimostra frequenti errori nella trascrizione del giorno. Nelle note al testo tali pezzi sono stati indicati con la sigla Som., in quanto conosciuti solo attraverso il regesto presente nel Somario (la copia ottocentesca del padre Gatti).

Edizioni dei documenti: LUPI, II (cfr. sopra, sez. I. Fonti edite)

GHIR. = GHIRARDI 1970 (cfr. Bibliografia)

ANTONUCCI 1936 (cfr. Bibliografia)

I documenti sono identificati con la sigla VA seguito dal numero progressivo attribuito nel *Somario*, corrispondente alla numerazione seicentesca riportata sul tergo dei pezzi. Sono distinti con un numero decimale i documenti allegati a quello identificato con il numero e la data registrati nel *Somario*, ovvero due atti distinti contenuti sullo stesso supporto.

data			collocazione	edizioni	Luogo	VA
1012	. 7	15	Cap. 2415		T. P.	
1044			Cap. 2355		Endine	
1118			SPT 1		Cene Subteriore	
1136	2		AStVe, scat. 1	LUDI II 1000	(de Tertio)	
1136				LUPI, II, 1003 GHIR. 1	Vallis Alta	1
			AStVe, scat. 6	LUPI, II, 1007 GHIR. 2	S.Salvatore BG	2
1136			AStVe, scat. 6	GHIR. 3	S.Salvatore BG	3
1138	5	12	AStMi C 212	LUPI, II,1015 KEHR, VI, I, 390	(bolla pontificia)	4
1141	4		AStVe, scat. 1	GHIR. 5		
1141	5		AStVe, scat. 1	GHIR. 5	Casale ecc.	5 .1
1142	4		SPT 4	OHK. 5	Casale ecc.	5 .2
1142	5		Lupi, stralci mss, 2r	GHIR. 6	(de Tertio)	10.20
1143	12		Lupi, stralci mss, 4r		Pelsino e Valotella	6
				KEHR,VI, I, 390 GHIR. 7	(bolla pontificia)	7
1144	1		Cap. Dipl. 48	GHIR. 8		
1146	7		Cap. 4589	LUPI, II, 1071 GHIR. 9	Mons Armentarcha	8
1148	8	7	AStVe, scat. 6	LUPI, II, 1081 GHIR. 12	(privilegio vescovile)	12
1165	5		AStVe, scat. 1	GHIR. 13	Dunta Mani	
[1165]	?] 5	25	AStVe, scat. 1	LUPI, II, 1215	Prato Maggiore	13
1170	-			GHIR. 14	Vallis Alta	14
1170	6	28	AStVe, scat. 1	GHIR. 15	Colle Gallo	15
1170	8	8	AStVe, scat. 1	GHIR. 17	S.Salvatore BG	16
1170	8	8	Cap. 4634	(LUPI, II, 1241-2)	S.Salvatore BG	17
1173		ð	AStVe, scat. 6	GHIR. 16	S.Salvatore BG	18
1173	1		disperso		Fellongo	19
	1		AStVe, scat. 1	GHIR. 18	Fellongo	20
1173	1	22	AStVe, scat. 1	GHIR. 19	Fellongo	21
1173	11	23	Cap. 4636	(LUPI, II, 1279)	Casale ecc.	23
1174	7	6	AStVe, scat. 1	GHIR. 22	Piano	25
1174	7 2	6	AStVe, scat. 1	GHIR. 23	Piano	26
1178			Cap. 2076		(de Tertio)	- Total
1180	5	4	Cap. 4560		Bianzano/Trate	
1180	7	12	AStVe, scat. 6	LUPI, II, 1321 GHIR. 30	(privilegio vescovile)31	
1180	7	12	disperso		(privilegio vescovile)	22
1180	7	12	AStVe, scat. 6	GHIR. 31	(privilegio vescovile)	32 33
1180	7	12	disperso		(privilegio vescovile)	34
1186	1	12	disperso	LUPI, II, 1355	(bolla pontificia)	34
			[già Arch.Cap. G.G. n	.31GHIR. 33		T\
1193	7	11	CP 3027	-104416.00	(transunto da ediz.LUP	1)
1199	3	16	AStVe, scat. 1	GHIR. 37	(borgo Villa d'Adda) Pruato	20
1199	3	16	Cap. 3587		Grumelduro	39
1199	9	5	AStVe, scat. 1		Prato Maggiore	40

data			collocazione	note	Luogo	VA
1203	3	28	AStVe, scat. 4		Piano	41
1206	11	10	AStVe, scat. 4		Prato Maggiore	43
1207	5	30	AStVe, scat. 4		Pruato	44
1207	6	26	AStVe, scat. 4		Pruato	45
1207	7	1	AStVe, scat. 4		Pruato	46
1207	7	17	AStVe, scat. 4		Pruato	47
1210	11	14	AStVe, scat. 4		Piano	48
1215	7	10	SPT 7		(de Tertio)	
1216	7	28	AStVe, scat. 3		Pruato	52
1217	2	5	SPT 8		(de Tertio)	
1220	10	6	Cap. 4606		Grumellongo	54
1222	2	3	AStVe, scat. 4		Grumellongo	55
1222	4	13	AStVe, scat. 4		Grumellongo	56
1222	5	13	AStVe, scat. 4		Grumellongo	57
1222	5	15	AStVe, scat. 4		Grumellongo	58
1222	5	29	AStVe, scat. 4	allegato a 58.1	Grumellongo	58 .1
1222	8	10	AStVe, scat. 4		Grumellongo	59
1224	(?)		SPT 9		(de Tertio)	
1228	5	25	SPT 10		(de Tertio)	
1233		[]	AStVe, scat. 2		Còlzine	62
1234	3	29	AStVe, scat. 4		confini	64
1237	8	19	AStVe, scat. 4		Pratum de Ordo	66
1238	5	30	AStVe, scat. 5		Pratum de Ordo	67
1239	7	28	AStVe, scat. 4		Grumelduro	68
1243	11	6	disperso		Piano e Grumelduro	74
1244	3	31	AStVe, scat. 4	(copia s.XIX in MMB 774)	(fodro Com.BG)	79
1245	3	11	AStVe, scat. 4		Prato Maggiore	83
1246		16	AStVe, scat. 4		Grumelduro	84
1246	12	15	AStVe, scat. 4		Valotella	85
1247	3	22	AStVe, scat. 4		Valotella	86
1247	6	28	Cap. 4734		Valotella	88 .1
1247		29	Cap. 4735	già alleg.a VA 88.1	Valotella	88 .2
1249		5	AStVe, scat. 5		Valotella ecc.	91
1249		11	disperso		Pelsino	92
1250		30	AStVe, scat. 2		Luio (compascuo)	93
1254			AStVe, scat. 5		Felgoso, Altino	95
1254			CP 637		(grangia de Astino)	00
1257			AStVe, scat. 3		Comenduno  Comenduno e Vall'Alta	99
1257			AStVe, scat. 3			100
1257			AStVe, scat. 3		Vall'Alta	101 .1
1257			AStVe, scat. 2	copia di VA 102	Felgoso (confine)	
1257	3	20	AStVe, scat. 2		Felgoso (confine)	102

data			collocazione	note	Luogo	VA
1257	3	31	AStVe, scat. 2		Felgoso (confine)	101 .2
1257	6	20	AStVe, scat. 2		Felgoso, Altino	103
1258	2	11	AStVe, scat. 5		Zandobbio	104
1258	4	2	disperso		(elez. campari)	105
1258	4	23	AStVe, scat. 3		Zandobbio	106
1258	6	2	AStVe, scat. 3	allegata a VA 106	Zandobbio	106.1
1258	6	15	AStVe, scat. 2		Bucca de Vallota	107
1258	10	6	AStVe, scat. 2		Felgoso, Altino	108
1259	3	6	AStVe, scat. 3		Grumelduro	109
1260	5	11	AStVe, scat. 2		(Vescovi di Trescore)	111
1260	12	12	AStVe, scat. 2		Casale	112
1261	3	17	AStVe, scat. 4		Vall'Alta ec.	115
1261	3	25	AStVe, scat. 2		Vall'Alta	114
1261	3	[]	AStVe, scat. 3		Vall'Alta	113
1263	4	22	AStVe, scat. 2		Altino	117
1264	5	18	AStVe, scat. 4		Piano (persona di -)	118
1271	8	7	AStVe, scat. 3		Teges Nova	121
1273	5	14	AStVe, scat. 3		(crediti)	122
1274	6	6	disperso	(cit. in GATTI 1853, p. 15)	(privilegio vescovile)	124
1275	1	23	AStVe, scat. 3		Piano (persona di -)	126
1277	5	29	AStVe, scat. 2	due allegati	Felgoso, Altino	130
1277	6	5	AStVe, scat. 2		Albino, loc.Luyo	132.1
1277	6	5	AStVe, scat. 2		Albino, loc.Luyo	132.2
1277	6	18	AStVe, scat. 2		Altino	133.1
1277	7	25	AStVe, scat. 2		Altino	133.2
1278	6	5	AStVe, scat. 2	alleg.a VA 137.1-3	Felgoso	137.4
1278	6	12	AStVe, scat. 2		Felgoso	137.3
1278	6	17	AStVe, scat. 2		(trasporto derrate)	135
1278	6	18	AStVe, scat. 2	allegato a VA 135	(trasporto derrate)	135.1
1278	8	29	AStVe, scat. 3		(trasporto grani)	136.1
1278	8	29	AStVe, scat. 3		(trasporto grani)	136.2
1278	10	23	AStVe, scat. 2		Felgoso	137.1
1278	10	23	AStVe, scat. 2		Felgoso	137.2
1280	1	9	disperso		Altino	138
1281	11	27	AStVe, scat. 3		Felgoso	140
1284	8	15	AStVe, scat. 3		Foldone/Fellongo	146.1
1284	8	17	AStVe, scat. 3		Foldone/Fellongo	146.2
1284	8	21	AStVe, scat. 3	1001 BEST BEST BEST BEST BEST BEST BEST BEST	Foldone/Fellongo	146.3
1287	10	13	AStVe, scat. 2	allegato a VA 130	Felgoso, Altino	130.2
1289	6	26	AStVe, scat. 3		(crediti)	150
1289	8	3	AStVe, scat. 3		Casale	151
1289	9	11	AStVe, scat. 3		Gavazolo	152

data			collocazione	not	e	Luogo	VA
1290	5	7	AStVe, scat. 3			Altino	153
1291	6	21	AStVe, scat. 3			Valotella	159
1291	11	19	AStVe, scat. 2	allegato	a VA 130	Altino	130.1
1291			AStVe, scat. 3			Valotella	157
1292	5	23	AStVe, scat. 4			Pelsino	160
1294	5	21	AStVe, scat. 3			Pelsino	161
1295	2	3	AStVe, scat. 4	allegato	a VA 160	Pelsino	160.1
1296	6	13	AStVe, scat. 5			Pelsino	165
1300	3	8(?)	AStMI, RP 48,	a,5		Altino	168
1301	4	30	AStMI, RP 48,	b,8		Altino	170
1305	2	22	MIA 7040			Concilio di Albino	
1306	9	21	AStMI, RP 48,	b11		Ceretum Retondum	174
1307	1	4	Cap. 4660			Piano	175
1308	3	12	AStMI, RP 48,	b12		(vescovado)	176
1308	8	2	AStMI, RP 48,	b13a		Vall'Alta	178
1309	4	3	AStMI, RP 48,	b14		Gaverina	179
1309	4	16	AStMI, RP 48,	b15		Gaverina	180
1309	4	21	AStMI, RP 48,	b16		Gaverina	181
1309	5	16	AStMI, RP 48,	b17		Gaverina	182
1309	5	16	AStMI, RP 48,			Gaverina	183
1309	7	2	AStMI, RP 48,			Pelsino	184
1309	8	15	AStMI, RP 48,			Gaverina	186
1309	9	8	AStMI, RP 48,			Grumellongo	187
1310	4	10	AStMI, RP 48,			Gaverina	188.7
1310	5	13	AStMI, RP 48,	b24		Gaverina	189
1310	5	16	MIA 6683	27272		(elez. campari)	
1310	6	10	AStMI, RP 48,			Fellongo	190
		2	AStMI, RP 48,			Prato Maggiore	191
1312	1	6	AStMI, RP 48,			(vescovado)	192
1312	8	7	AStMI, RP 48,			Vall'Alta (persone d	
1313	5	15	AStMI, RP 48,	276		due atti sullo Gaverina	
1313	5	15	AStMI, RP 48,		sso supporto n 4 allegati	Fellongo	195.1b
1313			AStMI, RP 48,	c31		Grumelduro	196
1313			disperso			Grumelduro	197
1313			AStMI, RP 51,	m250		Grumelduro	198
1315	11	28	AStMI, RP 48,	c32		Grumelduro	199
1316	4	13	AStMI, RP 48,	c33		Altino	200.1
1316	5	9	AStMI, RP 48,	c30allegate	o a VA 151.1	Fellongo	195.3
1316	5	12	AStMI, RP 48,	c30allegate	o a VA 151.1	Fellongo	195.2
1316	8	9	MIA 7238			(familiaris)	
1318	4	13	AStMI, RP 48,	c33copia a	ut. di VA 203	Altino	200.2

data			collocazione	note	Luogo	VA
1318	4	13	AStMI, RP 48, c35		Altino	203
1318	8	7	disperso		(legati testamentari)	204
1318	12	13	disperso		(vescovado)	205
1319	41	2(?)	AStMI, RP 48, c36		Vall'Alta	206
1319	7	24	AStMI, RP 48, c30	allegato a VA 151.1	Fellongo	195.4
1320	4	24	AStMI, RP 48, c37		Cene-Vall'Alta	208
1320	8	16	AStMI, RP 48, c39		Albino, loc. Luyo	210
1321	6	9	AStMI, RP 48, d41		Piano	212
1323	5	11	AStMI, RP 48, c30	allegato a VA 151.1	Fellongo	195.5
1325	5	19	AStMI, RP 48, d43	con 3 allegati	Gaverina	213
1325	5	19	disperso	copia di VA 213?	Gaverina	214
1325	5	19	AStMI, RP 48, d42	copia di VA 213	Gaverina	215
1326	9	2	AStMI, RP 48, d44		Altino	216
1327	7	14	AStMI, RP 48, d43	allegato a VA 213	Fellongo	213.3
1328	12	21	AStMI, RP 48, d46		Vall'Alta	218
1329	10	1	AStMI, RP 48, d48		Altino	219
1332	7	23	AStMI, RP 48, d43	allegato a VA 213	Fellongo	213.1
1333	4	9	AStMI, RP 48, e50	altro orig.di VA 222	Pelsino-Valotella	221
1333	4	9	AStMI, RP 48, e51		Pelsino-Valotella	222
1334	3	15	AStMI, RP 48, e77	allegato a VA 255	(credito abate)	255.1
1334	4	4	AStMI, RP 48, e52		(credito Suardi)	223
1334	6	9	AStMI, RP 48, e53		Pelsino	224
1334	8	29	AStMI, RP 48, e77	allegato a VA 255	(credito abate)	255.2
1334	8	30	AStMI, RP 48, e54		(vendita fitti)	225
1335	1	8	AStMI, RP 48, e55		Vall'Alta, Altino	226
1335	1	29	AStMI, RP 48, e56		Plazascosa de Supra	
1335	1	29	disperso		Pratum de Cereto (?)	228
1335	2	14	AStMI, RP 48, e57		Plazareto	229
1335	4	22	AStMI, RP 49, f128		(procura generale)	230
1336	1	1	AStMI, RP 48, e59		(quietanza fitti)	233
1337	5	2	AStMI, RP 48, e62		Pelsino Basso	236
1337	5	6	AStMI, RP 48, e63		Grumelduro	237
1337	5	6	disperso		Grumelduro	238
1337	6	17	AStMI, RP 48, e64		(licenza vescovile)	239
1337		7	AStMI, RP 49, f123	allegato a VA 300	(procura)	300.6
1338	4	5	AStMI, RP 48, e66		Pelsino-Valotella	242
1338	5	3	AStMI, RP 48, d43	allegato a VA 213	Gaverina	213.2
1338	5	21	AStMI, RP 48, e51	allegato a VA 222	Pelsino-Valotella	222.1
1338	5	21	AStMI, RP 48, e51	allegato a VA 222	Pelsino-Valotella	222.2
1338	5	21	AStMI, RP 48, e68		Plazascosa	243
1338	5	21	AStMI, RP 48, e69		Plazascosa	244
1338	5	21	AStMI, RP 48, e67		Pelsino ecc.	245

data			collocazione	note	Luogo	VA
1338	6	26	AStMI, RP 48, e70		S. Maria Misma	246
1338	10	5	AStMI, RP 48, e71		(elez.campari)	247
1339	3	28	AStMI, RP 48, e66	allegato a VA 242	Pelsino-Valotella	242.1
1339	3	28	AStMI, RP 48, e72		Pelsino	248
1339	6	18	AStMI, RP 48, e75		Felgoso	252
1339	11	19	AStMI, RP 48, e76		(credito abate)	254
1339	11	24	AStMI, RP 48, e77	con 2 allegati	(credito abate)	255
1339	11	28	AStMI, RP 48, e78	2072	Pelsino-Valotella	256
1340	4	24	AStMI, RP 48, e78	allegato a VA 256	Pelsino-Valotella	256.1
1340	4	25	AStMI, RP 48, e81	altro orig.di VA 256.1	Pelsino-Valotella	259.1
1340	4	25	AStMI, RP 48, e81		Pelsino-Valotella	259
1340	8	23	AStMI, RP 48, e83		Plazascosa de Supra	260
1340	9	1	AStMI, RP 48, e84		Pelsino	261
1340	9	10	AStMI, RP 48, e85		Plazzareto	262
1341	3	19	AStMI, RP 49, f87		Casale	263
1341	3	19	AStMI, RP 49, f88		Casale	264
1341	5	4	AStMI, RP 49, f91		Torculum	265
1341	5	4	AStMI, RP 49, f92		Altino	266
1341	5	4	AStMI, RP 49, f89		Piano	267
1341	5	4	AStMI, RP 49, f90	altro orig.di VA 267	Piano	268
1341	5	31	AStMI, RP 49, f93		Pelsino Basso	269
1341	6	19	AStMI, RP 49, f94		Altino	270
1341	6	19	AStMI, RP 49, f94a		Vall'Alta	280
1341	7	8	AStMI, RP 49, f95		Plazascosa	271
1341	10	11	AStMI, RP 49, f96		(vendita cereali)	272
1342	1	24	AStMI, RP 49, f97		Fellongo	273
1342	9	10	AStMI, RP 49, f100		Pelsino	276
1342		15	AStMI, RP 49, f101		Felgoso	277
1344	1	5	AStMI, RP 49, f102		Pelsino	281
1344	1	11	AStMI, RP 49, f103		Plazascosa	282
1344	5	9	AStMI, RP 49, f104		Plazascosa	283
1344	6	27	AStMI, RP 49, f105		Prato Maggiore	284
1344	3837	3	AStMI, RP 49, f106		(costituz.vicario)	285
1344		5	AStMI, RP 49, f107		(costituz.vicario)	286
1344		5	AStMI, RP 49, f108		Fellongo	287
1345	1	11	AStMI, RP 49, f109		Monegium	288
1345	1	11	AStMI, RP 49, f110		Pratum de Cereto	289
1345	5	9	AStMI, RP 49, f111		Plazascosa	290
1345	6	9	AStMI, RP 49, f112		Pelsino	291
1346	1	27	AStMI, RP 49, f113		Altino	292
1346	8	24	AStMI, RP 49, f114	11	Albino	293
1346	9	8	AStMI, RP 49, f123	allegato a VA 300	Valotella	300.1

data			collocazione	note	Luogo	VA
1346	9	19	AStMI, RP 49, f115		(credito abate)	294
1346	3.5	]	AStMI, RP 49, f123	con 6 allegati	Valotella	300
	11	28	AStMI, RP 49, f123	allegato a VA 300	Valotella	300.2
1347	2	18	AStMI, RP 49, f116		Bondo	295
1347	3	6	AStMI, RP 49, f117		Pratum de Cereto	296
1347	4	21	AStMI, RP 49, f123	allegato a VA 300	Valotella	300.3
1347	5	3	AStMI, RP 49, f118		Plazascosa	297
1347	10	28	disperso		Valotella	298
1347	10	28	AStMI, RP 49, f120		Valotella	299
1348	4	12	AStMI, RP 49, f123	allegato a VA 300	Valotella	300.4
1348	4	15	AStMI, RP 49, f121		Plaza de Campariis	301
1348	5	8	disperso		Altino	302
1348	5	16	AStMI, RP 49, f123	allegato a VA 300	Valotella	300.5
1348	7	27	disperso		Plazareto	303
1348	8	17	AStMI, RP 49, f122		Valotella	304
1348	9	3	AStMI, RP 49, f124		Grumelduro	305
1348	9	3	AStMI, RP 49, f125		Plazascosa	306
1348	12	29	AStMI, RP 49, f126		Plazascosa	307
1349	7	19	AStMI, RP 49, f127		Valotella	308
1349	11	8	AStMI, RP 49, f127	allegato a VA 308	Valotella	308.1
1350	4	10	disperso		Vall'Alta	309
1350	5	10	disperso		Plazascosa	310
1350	5	23	AStMI, RP 49, f129		(taglia clero)	311
1350	6	27	AStMI, RP 49, f112	allegato a VA 291	Pelsino	291.1
1350	6	27	AStMI, RP 49, f130		Pelsino	312
1350	8	6	AStMI, RP 49, f122	allegato a VA 304	Valotella	304.1
1350	8	6	AStMI, RP 49, f131		Valotella	313
1351	1	3	A.St.MI, b.49, g132		Vall'Alta	314
1351	1	17	AStMI, RP 49, f131	allegato a VA 313	Valotella	313.1
1351	5	30	A.St.MI, b.49, g133		Plazascosa	315
1351	7	20	A.St.MI, b.49, g134		(procura)	316
1352	5	10	A.St.MI, b.49, g135		Plazareto	317
1353	1	. 11	AStMI, RP 49, g137		Pelsino	278
1353	3	15	A.St.MI, b.49, g138		Plazareto	318
1353	4	13	A.St.MI, b.49, g139		(privilegio vescovil	
1353	4	13	A.St.MI, b.49, g140	copia di VA 319	(privilegio vescovil	e) 320
1353	4	16	A.St.MI, b.49, g141		S.Salvatore BG	321
1353	9	17	A.St.MI, C 212	copia sempl. sec.XVI	(calcazione)	324
1353	10	27	A.St.MI, b.49, g143		(debiti)	325
1353	11	6	A.St.MI, b.49, g144		Vall'Alta	326
1355	11	26	AStMI, RP 49, f124	allegato a VA 305	Grumelduro	305.1
1402	6	10	Arch.MIA 1111, p.18	3	Mons Armentarcha	

## BIBLIOGRAFIA

Sigle di Riviste: ASB = «Archivio storico bergamasco»

BCBB = «Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo»;

dal 1927 «Bergomum»

ANDREOLLI B., MONTANARI M. 1983, L'azienda curtense in Italia, Bologna

ANGELINI G.B. 1742, Catalogo cronologico de' rettori di Bergomo, Bergamo

ANTONUCCI G. 1933, Juramentum sequimenti, in BCBB, XXVII, fasc.3, pp.156-159

ANTONUCCI G. 1936, Per la storia di S.Benedetto di VAllalta, in BCBB, XXX,4, pp.283-284

BARACHETTI G. 1980, Possedimenti del vescovo di Bergamo nella Valle di Ardesio. Documenti dei secoli XI-XV = BCBB, LXXIV, fasc.1-3

BELOTTI B. 1956, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, 2a ediz. (voll. I-VI), Bergamo

BOSISIO A. 1963, Il comune, in Storia di Brescia, ed.Treccani degli Alfieri, Brescia, vol. I, Dalle origini alla caduta della signoria viscontea

BREDA G. 1899, Odissea di un altare, Bergamo

CALDARA A. 1956, Il Monastero del S.Sepolcro di Astino dalla sua fondazione all'inizio del secolo XIV, tesi di laurea, Univ. degli Studi di Milano, a.a.1955-56, rel. prof. G. Martini

Campagne Italiane = Le campagne italiane prima e dopo il Mille, a cura di V. Fumagalli, B. Andreolli e M. Montanari, Bologna 1985

CASTAGNETTI A. 1982, L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo, 2a ediz., Bologna

CASTAGNETTI A. 1983, Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino, Verona (parzialmente ripubblicato in Campagne Italiane, pp.217-251)

CASTAGNETTI A. 1986, Le decime e i laici, in SIE.A.9, pp.507-530

CHERUBINI G. 1972, Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell'Abbazia del Trivio al dominio di Firenze (Biblioteca Storica Toscana, XV), Firenze

CHERUBINI G. 1985, L'Italia rurale nel Basso Medioevo, Roma-Bari

CHIAPPA MAURI L. 1978, Per la storia delle campagne: la gestione della proprietà di S.Maria Teodote di Pavia nel territorio di Borgo S.Donnino (fine XIII-inizio XIV secolo), in "Felix olim Lombardia", Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini, Milano, pp.213-286

CHIODI L. 1960, Chiese di Bergamo sottoposte a censo circa il 1260, in «Archivio Storico Lombardo» serie VII, X, pp.148-170

CHITTOLINI G. 1965, I beni terrieri del Capitolo della Cattedrale di Cremona fra il XIII e il XV secolo, in «Nuova Rivista Storica», XLIX, fasc. 3-5, pp.213-274

- CHITTOLINI G. 1979, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV, Torino
- CIPOLLA C.M. 1959, Il tramonto dell'organizzazione economica curtense, in Storia dell'economia italiana, pp.61-80
- COLLEONI 1618 = CELESTINO DA BERGAMO, Historia Quadripartita di Bergamo et suo territorio, nato gentile et rinato Cristiano, vol. I, Bergamo 1617, vol.II/1-2, Brescia 1618
- DAL PRA' L. 1985, In margine alle origini delle Abbazie di San Benedetto di Vallalta e di San Lorenzo di Trento, in La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo, Atti del Congresso -Rovereto 1985 (= «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», a.a. 235 (1985), s. VI, vol. 25), pp.107-126
- DE ANGELIS CAPPABIANCA L. 1980, I beni del monastero di S.Maria Teodote di Pavia nel territorio circostante Voghera ed a Zenevredo (Pavia) dalle origini al 1346. Ricerche di storia agraria medievale, in «Studi di Storia Medioevale e Diplomatica», 5 (1980), pp.15-153
- DUBOIS J. 1974, Les moines dans la societé du Moyen Age, in «Revue de histoire de l'Eglise de France», vol.60, pp......
- DUBY G. 1968, Le monachisme et l'économie rurale, in Il monachesimo e la riforma ecclesiastica (1049-1122), "Atti della Quarta Settimana Internazionale di Studio. Mendola 23-29 Agosto 1968", Milano 1971, pp.336-349
- DUBY G. 1975, Le origini dell'economia europea. Guerrieri e contadini nel Medioevo, trad.it., Roma-Bari
- FASOLI G. 1983, Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale: feudi ministeriali dell'Italia nord-orientale, in SIE.A.6, pp.65-89
- FEO G. 1990, Terra e potere nel Medioevo. Frammentazione e ricomposizione del dominio nel territorio di Lemine (secoli XI-XIII), in ASB 18/19, pp.7-41
- FEO G. 1991, Frammentazione e ricomposizione del potere nel comitato bergamasco: la famiglia "da Mozzo" dal X al XIII secolo, tesi di laurea, Univ. di Bologna, a.a.1990-91, rel. prof. R. Ferrara
- FORNONI E. 1909, L'Abbazia di S.Benedetto in Vallalta e i suoi restauri, Bergamo
- FUMAGALLI 1976, Terra e società nell'Italia Padana. I secoli IX e X, Torino
- FUMAGALLI 1977, L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici dall'Alto al Basso Medioevo, in «Studi Medievali», ser. 3a, XVIII, fasc.2, pp.461-490
- GAMBA D. 1990, L'abbazia di San Benedetto nella Valle del Lujo, Bergamo
- GATTI P. 1853, Storia dell'Augusta Abbazia di S.Benedetto in Vall'Alta, Milano
- Gandino 1993 = AA.VV., Gandino e la sua valle. Studi storici dal Medioevo all'Età Moderna, Villa di Serio 1993
- GHILARDI M. 1970, Contributo alla storia del monastero di S.Benedetto in Vallalta (diocesi di Bergamo) nel secolo XII, tesi di laurea, Univ. Cattolica di Milano, a.a. 1969-70, rel. prof. C.D. Fonseca
- GIORGETTI G. 1974, Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI ad oggi, Torino
- GRILLO P. 1970, La proprietà fondiaria della basilica alessandrina di Bergamo sino alla metà del XIII secolo, tesi di laurea, Univ. degli Studi di Milano, a.a.1969-70, rel. prof. G. Martini

JANAUSCHEK L. 1877, Originum Cistercensium, Vienna

JARNUT J. 1981, Bergamo 568-1098. Storia istituzionale, sociale ed economica di una città lombarda nell'Alto Medioevo, trad.it.,Bergamo

JARNUT J. 1983, Gli inizi del Comune in Italia: il caso di Bergamo, in ASB 5, pp.201-212

KINGSLEY-PORTER A. 1917, Lombard Architecture (4 voll.), New Haven

KOTEL'NIKOVA L.A. 1983, Rendita in natura e rendita in denaro nell'Italia medievale (secoli IX-XV), in SIE.A.6, pp.91-112

LITTLE L.K. 1988, Libertà Carità Fraternità. Confraternite laiche a Bergamo nell'età del Comune, Bergamo

MAINONI P. 1994, Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo, Cavallermaggiore

MANSELLI R. 1966, Fondazioni cistercensi in Italia Settentrionale, in AA.VV. Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni ungare e magiare (secc. X-XII), Torino

MAZZI A. 1877, Il "sextarius Pergami": saggio di ricerche metrologiche, Bergamo

MAZZI A. 1880, Corografia bergomense dei secoli VIII, IX e X, Bergamo

MAZZI A. 1884, Le vicinie di Bergamo, Bergamo

MAZZI A. 1887, La pergamena Mantovani, in «Atti dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», IX (a.a.1887-88)

MAZZI A. 1888, Studi Bergomensi, Bergamo

MAZZI A. 1902, Lo statuto di Bergamo del 1263, Bergamo

MAZZI A. 1910, L'atto divisionale della sostanza di Detesalvo Lupi condottiero della fanteria veneziana, in BCBB, IV, fasc.1, pp.1-38

MAZZI A. 1917, Castione della Presolana = BCBB, XI, fasc.2-4

MAZZI A. 1922a, I confini dei comuni del contado. Materiale per un Atlante Storico del Bergamasco, in BCBB, XVI, fasc.1, pp.1-50.

MAZZI A. 1922b, Aspetti di vita religiosa e civile nel secolo XIII a Bergamo = BCBB, XVI, fasc.4

MENANT F. 1992, Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII, Milano

MICCOLI G. 1993, I monaci, in AA.VV., L'uomo medievale, a c. di J. Le Goff, 2a ediz., Roma-Bari, pp.39-80

MODZELEWSKY K. 1962, Le vicende della "pars dominica" dei beni fondiari del monastero di S.Zaccaria di Venezia (secoli X-XIV), in «Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano», IV (1962), pp.42-79 (parte I) e VI (1964) pp.15-63 (parte II)

MONTANARI M. 1979, L'alimentazione contadina nell'Alto Medioevo, Napoli

MONTANARI M. 1984, Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari, Torino

MONTANARI M. 1988, Alimentazione e cultura nel Medioevo, Roma-Bari

MONTANARI M. 1993, La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa, Roma-Bari

MOR G.C. 1934, Origini e tradizioni storiche di Orzinuovi, Milano

MOULIN L. 1980, La vita quotidiana secondo San Benedetto, trad.it., Milano

NRPA = AA.VV., Nostra Res Publica Albinensis. Valle, comuni e contrade nel Medio Evo, a cura di P. M. Soglian, Albino 1991

- OCCHIPINTI E. 1982, Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Bologna
- OLDRATI G. 1931, Breve storia del monastero e della parrocchia dell'Abbazia di Albino, Bergamo
- PACAUT M. 1989, Monaci e religiosi nel Medioevo, trad.it., Bologna
- PANERO F. 1990, Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale, Vercelli
- PESENTI A. 1988, La chiesa nel primo periodo di vita comunale (1098-1187), pp.61-89, e Dal Comune alla Signoria (1187-1316), pp.91-123, in AA.VV., Diocesi di Bergamo (Storia religiosa della Lombardia, 2), Brescia
- Prestazioni d'opera = AAVV., Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane del Medioevo. IX Convegno Storico di Bagni di Lucca (1-2 Giugno 1984), Bologna 1987
- ROMANINI A.M. 1964, L'architettura gotica in Lombardia, Milano
- SALA A., SPINELLI G. 1986, La soggezione dell'abbazia di S.Lorenzo in Trento all'abbazia di S.Benedetto di Vallalta nel quadro dei rapporti tra Bergamo e Trento nel Medioevo, in «Civis. Supplemento», 2, pp.59-77
- SERGI G. 1986, Vescovi, monasteri, aristocrazia militare, in SIE.A.9, pp.73-98
- SIE.A.6 = Storia d'Italia Einaudi. Annali 6. Economia naturale, economia monetaria, a. c. di R. Romano e U. Tucci, Torino 1983
- SIE.A.9 = Storia d'Italia Einaudi. Annali 9. La Chiesa e il potere politico, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino 1986
- SOGLIAN P.M. 1982, L'archivio dell'Abbazia di San Benedetto in Vallalta. Repertorio per una ricostruzione, in ASB, 3, pp.315-338
- SOGLIAN P.M. 1988, Istituzioni territoriali albinesi in Ancien Régime. Fonti e problemi, in BCBB, LXXXIII, fasc.3, pp.99-129
- SOGLIAN P.M. 1994, Vivevano queste contrade... I Comuni dell'Albinese in età veneta, Albino
- SPINELLI G. 1976, I monasteri benedettini della Diocesi di Bergamo, V Bollettino informativo del Centro Storico Benedettino Italiano, Forlì
- SPINELLI G. 1982, I monasteri benedettini nella diocesi di Bergamo, in AA.VV., La presenza dei Benedettini a Bergamo e nella Bergamasca, Bergamo, pp.23-51
- Storia dell'economia italiana. Saggi di storia economica, a c. di C.M. Cipolla, vol. I, Secoli settimo-diciassettesimo, Torino
- STORTI STORCHI C. 1984, Diritto e istituzioni a Bergamo dal Comune alla Signoria, Milano
- TABACCO G. 1966, I liberi del re nell'Italia carolingia e post-carolingia, Spoleto
- TABACCO G. 1968, Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei secoli centrali del Medioevo, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 79, pp.37-51
- TABACCO G. 1969, Fief et seigneurie dans l'Italie communale. L'evolution d'un theme historiographique, in «Moyen Age», 75, pp.5-37 e 203-218
- TABACCO G. 1970, L'allodialità del potere nel Medioevo, in «Studi Medievali» serie III, 11, pp.565-615
- TABACCO G. 1979, Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano, Torino TIRABOSCHI A.1867, Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, 2 voll., Bergamo (riedizione anastatica completa, Bergamo 1967)

- TIRABOSCHI A. 1882, Cenni intorno alla Valle Gandino ed ai suoi statuti. A cui segue come saggio il frammento dell'antico statuto di Leffe, Milano [estratto da «Archivio Storico Lombardo», VII, 1 (marzo 1880) e IX, 3 (sett. 1882)]
- VALSECCHI G. 1989, "Interrogatus...respondit". Storia di un processo del XII secolo = BCBB, LXXXIV, fasc.3
- VARANINI, G.M. 1979, La "curia" di Nogarole nella pianura veronese tra Tre e Quattrocento. Paesaggio, amministrazione, economia e società, in «Studi di Storia Medioevale e Diplomatica», 4, pp.45-264
- VIOLANTE C. 1960, Il monachesimo cluniacense di fronte al mondo politico ed ecclesiastico (secc.X e XI), in Spiritualità cluniacense (Centro di studi sulla spiritualità medioevale di Todi, Convegni, vol.II), Todi, pp.153-244
- VIOLANTE C. 1974, La società milanese nell'età pre-comunale, 2a ediz., Roma-Bari
- VIOLANTE C. 1981, Atti privati e storia medioevale, in Atti del convegno celebrativo per il 90° anniversario dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma
- ZONCA A. 1986, Trescore Medioevale, Trescore Balneario



